

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1133

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

02/06/2024 - 06:54

Indice

1. DDL S. 1133 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1133	4
1.2.2. Testo correlato 1133 (SUPPLEMENTO)	124
1.3. Trattazione in Commissione	213
1.3.1. Sedute	214
1.3.2. Resoconti sommari	215
1.3.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	216
1.3.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 237 (pom.) del 14/05/2024	217
1.3.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 83 (ant.) del 20/05/2024	227
1.3.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 20/05/2024	228
1.3.2.1.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240 (pom.) del 21/05/2024	229
1.3.2.1.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (ant.) del 23/05/2024	232
1.3.2.1.6. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 23/05/2024	234
1.3.2.1.7. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024	235
1.3.2.1.8. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (ant.) del 29/05/2024	245
1.3.2.1.9. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 246 (ant.) del 29/05/2024	410
1.4. Trattazione in consultiva	414
1.4.1. Sedute	415
1.4.2. Resoconti sommari	416
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	417
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/05/2024	418
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 219 (nott.) del 22/05/2024	420
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	423
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/05/2024	424
1.4.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	432
1.4.2.3.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 162 (pom.) del 21/05/2024	433
1.4.2.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	438
1.4.2.4.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/05/2024	439
1.4.2.4.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156 (ant.) del 29/05/2024	442
1.4.2.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	446

1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 126 (pom.) del 15/05/2024	447
1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 128 (pom.) del 22/05/2024	459
1.4.2.6. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	466
1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/05/2024	467
1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024	472
1.4.2.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . 478	
1.4.2.7.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 130 (pom.) del 14/05/2024	479
1.4.2.7.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 132 (pom.) del 21/05/2024	482
1.4.2.8. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 492	
1.4.2.8.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 14/05/2024	493
1.4.2.8.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 193 (pom.) del 21/05/2024	497
1.4.2.9. Comitato per la legislazione	500
1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 38 (ant.) del 28/05/2024	501

1. DDL S. 1133 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1133

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1133

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** con il **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** e con il **Ministro della cultura (SANGIULIANO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, come di seguito si illustra:

ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo in esame detta i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge oggetto della presente relazione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il decreto-legge in esame definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, in alcuni settori strategici richiamati all'articolo 2 del decreto in esame e condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

Al **comma 2** si prevede che, ai fini di cui al decreto in esame e della sua attuazione, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

Al **comma 3** si precisa, inoltre, che le disposizioni contenute nel decreto in esame, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il **comma 4** introduce le definizioni, prevedendo che, ai fini del decreto in esame, si intende per:

- a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021 - 2027;
- b) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
- c) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- d) «FSC», il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- e) «Accordo per la coesione», gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- f) «regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES unica per il Mezzogiorno», le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 234, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;



- g) «amministrazione titolare di programma», le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;
- h) «regioni meno sviluppate», le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
- i) «Autorità di gestione», l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
- l) «condizioni abilitanti», il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV del regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;
- l) «Sistema nazionale di monitoraggio», il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

ART. 2 (Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

L'articolo in esame definisce l'ambito di applicazione del decreto-legge in argomento.

In particolare, al **comma 1** si prevede che in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le disposizioni contenute nel capo 1 si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Si tratta, da un lato, di settori caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese, quali le risorse idriche, le infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, i rifiuti, i trasporti e la mobilità sostenibile, per i quali si registrano ancora condizioni di arretratezza strutturale in diverse regioni, in particolare al Sud; dall'altro, di settori quali l'energia e il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, fondamentali per accrescere la competitività del Paese e del Mezzogiorno e per rispondere efficacemente alle nuove sfide, in particolare quelle della transizione verde e digitale.

ART. 3 (Cabina di regia)

L'articolo in esame disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del decreto in esame.

L'articolo 1, comma 703, della predetta legge n. 190 del 2014 prevede, infatti, alla lettera c), che entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, si prevede l'istituzione di una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale del FSC, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento,



con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. La citata Cabina di regia è stata istituita con d.P.C.M. del 25 febbraio 2016 recante "Istituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190" con la finalità di costituire, per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con le Città metropolitane, per la definizione dei piani operativi sopra richiamati.

Tanto premesso, il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che la richiamata Cabina di regia, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 - 2027. In particolare, la Cabina di regia:

- a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;
- b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
- c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;
- d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

Il **comma 2** provvede a integrare la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, prevedendo che quest'ultima è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 3** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

ART. 4 (Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al richiamato periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Si prevede inoltre che, in relazioni ai suddetti interventi, deve essere specificata la rilevanza, in termini di peso



finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

Al **comma 2** si prevede che, ferme le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici: *a)* effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti; *b)* finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2, già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti; *c)* complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR; *d)* contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale; *e)* rafforzamento dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio; *f)* attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060; *g)* promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435; *h)* realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060; *i)* coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; *l)* coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; *m)* interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 1060/2021.

Il **comma 3** prevede, inoltre, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari, individuati ai sensi dei commi 1 e 2 con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) devono essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

- a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
- b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- c) completamento dell'intervento.

Il **comma 4** attribuisce, altresì, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Si prevede, inoltre, che, in relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, la predetta attività di verifica venga effettuata unitamente alle Amministrazioni centrali competenti per materia.



Il **comma 5** precisa che, in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento, è ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto in esame le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono, oltre ai cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui al comma 3, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Il **comma 7** prevede la modifica all'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162; in particolare prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

ART. 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

Al **comma 2** si prevede che le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, si prevede che le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Si prevede, inoltre, che le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal Sistema nazionale di monitoraggio.

Al **comma 3** si prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate, il



Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021 – 2027 e a valere sulle risorse rese all’uopo disponibili, pone in essere azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

Al **comma 2** si prevede, poi, che, per le finalità di cui al comma 1, nonché per l’attivazione ovvero per l’implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell’ambito delle politiche di coesione, il medesimo Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate alle finalità di cui all’articolo 1, commi 179 e 179 – bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero a quelle di cui all’articolo 31- bis, comma 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 30 giugno 2024, mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Al riguardo, giova osservare che, l’articolo 1, comma 179 della citata legge n. 178 del 2020 prevede che, per le finalità e l’attuazione degli interventi ivi indicati, le amministrazioni pubbliche che, nell’ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo ivi indicati ed entro la spesa massima ivi prevista.

Il successivo comma 179-bis prevede che le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate e non impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei, all’esito delle procedure svoltesi in attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

Dal canto suo, l’articolo 31-bis, comma 7 del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede che l’Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.

Al successivo **comma 3** si prevede, inoltre, che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all’articolo 31-bis, comma 7, del citato d.l. n.152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all’articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale, sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo del comma 8. Il comma 8 prevede, infatti, che il personale di cui al comma 7 è selezionato dall’Agenzia per la coesione territoriale. In deroga a tale meccanismo, che assegna all’Agenzia per la coesione territoriale il



compito di selezionare il personale da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, il comma in esame prevede che, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale, siano direttamente gli enti beneficiari a procedere con la selezione e con la contrattualizzazione del personale in questione. Ciò dovrà avvenire sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo del comma 8.

Il comma 3 prevede, da ultimo, che all'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.

Il **comma 4** introduce un limite di durata relativamente ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, prevedendo appunto che i contratti stipulati entro il 30 giugno 2024 non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

Il **comma 5** prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Il comma in esame reca, altresì, disposizioni relative agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni in argomento.

Il **comma 6** stabilisce che, all'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 7 (Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione - premialità)

L'articolo in esame reca disposizioni volte a favorire l'attuazione della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede la possibilità che, relativamente agli interventi prioritari di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione, che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole



europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al **comma 2** si prevede che le regioni e le province autonome devono inviare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità, sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

Il **comma 3** disciplina i casi di inerzia o inadempimento da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi o dei relativi soggetti attuatori e le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi. In particolare, si prevede che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

Al **comma 4** si prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto - legge n. 77 del 2021.

Più precisamente, l'articolo 13 del d.l. n. 77 del 2021, al comma 1, prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il comma 2 prevede poi che, ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento,



il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8 (Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

L'articolo in esame prevede, al **comma 1**, che, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024 ("regolamento STEP"), che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento "STEP" e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea. Ciò al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

- 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie "deep tech";
- 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
- 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

Per le finalità di cui al comma 1, al **comma 2** si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Il comma in esame, inoltre, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, destina la somma di 300 milioni di euro, (nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato) ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). Si prevede, inoltre, la possibilità di incrementare o ridurre il richiamato importo di 300 milioni di euro, in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Si stabilisce, inoltre, che, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

Al **comma 3** si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate



dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027 dei tassi di cofinanziamento UE fino a un massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento STEP, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

Il **comma 5** dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto in esame.

Il **comma 6** prevede che, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, le priorità individuate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

ART. 9 (Disposizioni in materia di controlli)

L'articolo 9, costituito da un **unico comma**, prevede modifiche all'articolo 50 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR) del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. In particolare, si interviene sul comma 11, al fine di precisare che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, è determinato in cinque unità.

ART. 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Al **comma 1**, si prevede che, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - può essere riconosciuta un'assegnazione a valere sulle risorse indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 novembre 2023, n. 269 afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Inoltre, si prevede che la delibera del CIPESS di cui al primo periodo deve definire i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.



L'assegnazione può essere disposta, altresì, anche laddove non venga raggiunta un'intesa sul contenuto degli Accordi per la coesione e sulla loro conseguente sottoscrizione. Detta assegnazione è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

Il **comma 2** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1, della citata legge n. 178 del 2020.

Il **comma 3** stabilisce che, in seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. Si prevede, inoltre, che l'Accordo per la coesione, da definire ai sensi del medesimo articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, debba dare evidenza degli interventi e delle risorse assegnate ai sensi del comma 1.

Il **comma 4** prevede che, in relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, a mente della quale: *"le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato".* Si prevede inoltre che le risorse sono trasferite su richiesta dell'Amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 5** introduce una modifica al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. In particolare, si modifica l'articolo 23, comma 1-ter, del predetto d.l. n. 152 del 2021, aggiungendo, dopo il primo periodo, un ulteriore periodo, volto a prevedere che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 possono essere destinate a copertura del cofinanziamento



regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

ART. 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del Paese.

Il **comma 1**, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi ad essi connessi, prevede che il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Fondo perequativo infrastrutturale» sia destinato al Mezzogiorno e lo rinomina di conseguenza.

Il **comma 2** specifica che il predetto fondo perequativo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi ad infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche indicate nel Piano strategico della ZES unica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Si prevede, altresì, che gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il compito di definire i seguenti elementi:

- a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, a tale fine, degli elementi specificamente indicati dalla norma in commento;
- b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
- c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili,
- d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
- e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

Il **comma 4** prevede, per ragioni di coordinamento normativo, l'abrogazione del citato articolo 22 della legge n. 42 del 2009, (commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies ed al comma 1-ter le parole «Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater»), in quanto tale articolo reca misure in materia di "perequazione infrastrutturale" tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ora disciplinata dal presente articolo.

Il **comma 5** modifica l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevedendo che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione,



deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili.

Il **comma 6** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 186, come modificato dal comma 5, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto ovvero in esame che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il **comma 7** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 186, come modificato dal comma 5 dell'articolo in esame, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), del presente articolo in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

Il **comma 8** introduce modifiche all'articolo 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne), comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In particolare, si prevede l'inserimento, dopo il secondo periodo, di un nuovo periodo, volto a stabilire che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), occorre tenere conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ovverosia delle regioni diverse dall'Abruzzo, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Campania, dal Molise, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna.

ART. 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo.

Il **comma 1** prevede che, entro il 31 luglio 2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il **comma 2** dispone, poi, che in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Il **comma 3** prevede che, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

ART. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS).

In particolare, il **comma 1** prevede che nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 15 novembre 2024.

Il **comma 2** prevede che il contributo di cui al comma 1 dell'articolo in esame è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ovvero quelle in cui in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle predette Autorità rientrano scali siti in differenti regioni).

Il **comma 3** prevede che le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, siano stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** prevede che per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il , il fondo di cui al comma 196, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4 dell'articolo in esame.

ART. 14 (Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11 -*bis* del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa, recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al successivo comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.



Per le finalità di cui al comma 1, infatti, al **comma 2** si prevede un'autorizzazione di spesa complessiva nel periodo 2024-2029 pari a euro 1.218 milioni di euro, con la relativa copertura. Si prevede, inoltre che delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Inoltre, con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1.

Il **comma 3** introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, recante *"Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni"*. In particolare, si modifica il comma 14 prevedendo, in primo luogo:

a) la soppressione dell'inciso *"comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli"*; in virtù di tanto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica integra il piano per la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina, senza tenere conto del ripristino della morfologia naturale della costa, in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli;

b) si prevede, poi, l'aggiunta, dopo il comma 14, di un nuovo comma 14-bis, volto a prevedere che, fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.

Il **comma 4** introduce modifiche al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, recante *"Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"*. In particolare, si modifica l'articolo 14-quater (*Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana*), prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6, del comma 6-bis, volto a prevedere che il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al periodo precedente sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Si prevede, inoltre, che gli oneri di cui al comma in esame sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ed, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 15 (Disposizioni in materia di investimenti)

L'articolo in esame introduce disposizioni in materia di investimenti.



In particolare, la disposizione contenuta al **comma 1** è finalizzata ad assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. A tale scopo, si prevede che, nelle aree interne, non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 - ter e 65 - quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 - ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

Con il richiamato comma 65-ter, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La medesima norma prevede che il fondo in questione sia ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 24 settembre 2020. Appare tuttavia necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura, dovute sia a complessità procedurali, sia alla poca chiarezza di alcune disposizioni del d.P.C.M. stesso. Con la norma in esame si introduce, dunque, la possibilità fino al 31 dicembre 2025, di utilizzare i residui di cassa di una annualità, oltre alle risorse dell'annualità successiva, fino a concorrenza dell'intero importo assegnato al Comune.

Con la disposizione del **comma 2** si intende favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, di cui all'articolo 1, comma 65 - sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tale fine, si prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi del medesimo comma 65 - sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione, da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 - sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020. L'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", ha previsto l'incremento del fondo di cui al comma 65-ter, per un valore pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. La dotazione del Fondo in questione, originariamente pari 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è stata successivamente incrementata (articolo 1, comma 198, legge 30 dicembre 2020 n. 178) per un importo pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 30 settembre 2021. L'articolo 7, comma 1, del citato d.P.C.M. dispone quanto segue: «*Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse.*». Tale disposizione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, il quale dispone che «*L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla*



conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni.» Si ritiene quindi necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., al fine di uniformare le disposizioni in esso contenute, anche in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura e dell'importanza della finalità del d.P.C.M. in esame, che ha quale principale obiettivo la realizzazione di interventi a sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Il **comma 3** esclude l'applicazione dell'articolo 3, comma 19 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di SORICAL -ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria - e di SACAL - società di gestione degli aeroporti regionali, entrambe società controllate dalla regione Calabria, concorrenti all'attuazione degli investimenti prioritari delle politiche di coesione in settori strategici o oggetto di procedure di infrazione, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato. L'esclusione delle norme citate è consentita, per espressa previsione della norma, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente, che preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta della Cassa di Risparmio di Roma spa, il piano di attività del Fondo e il relativo sistema dei limiti di rischio. La modifica introdotta è volta a prevedere che il sistema dei limiti di rischio sia determinato, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, in modo da perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo.

ART. 16 (Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

L'articolo in esame reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che, ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro, sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto in esame (recante le disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa).

ART. 17 (Autoimpiego Centro-Nord Italia)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di autoimpiego nei territori del centro-nord Italia.

In particolare, al **comma 1**, si prevede l'ammissione a finanziamento delle iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi



professionali non localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al successivo **comma 2**, si prevede che le suddette attività sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Si precisa, altresì, che alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso il controllo e l'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Al **comma 3** sono individuati dettagliatamente i destinatari dell'intervento, ossia i giovani di età inferiore ai trentacinque anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- b) siano inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) siano disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Al **comma 4** sono individuate le iniziative che possono essere ammesse a finanziamento:

- a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1, definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
- c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Al **comma 5** si precisa che le iniziative sopra descritte sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura e, gli sportelli regionali per le imprese.

Al **comma 6** si prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, al fine di individuare criteri, termini e modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4, aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Al **comma 7**, si precisa che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c), sono fruibili in via alternativa, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono nel riconoscimento di:

- a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di trentamila euro, aumentato fino a quarantamila euro per le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, si prevede che l'importo massimo del *voucher* è di quarantamila euro;



b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessantacinque per cento dell'investimento, per l'avvio delle attività di cui al comma 1;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessanta per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il **comma 8** prevede che, laddove le iniziative precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** prevede i limiti di spesa per all'attuazione delle misure del presente articolo.

ART. 18 (Resto al SUD 2.0.)

L'articolo in esame reca misure volte a promuovere la costituzione di nuove imprese nei territori del sud Italia.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (ovvero nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna) è istituita una specifica misura denominata "*Resto al SUD 2.0.*".

Al **comma 2**, si prevede che sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Tali attività devono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Al **comma 3** vengono dettagliatamente individuati i destinatari dell'intervento, ossia i giovani di età inferiore ai trentacinque anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) si trovino in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- b) siano inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) siano disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il **comma 4** individua le iniziative ammissibili a finanziamento:

- a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro ed il programma GOL;



- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

Il **comma 5** prevede che le iniziative sopra descritte sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Al **comma 6** si prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di individuare criteri, termini e modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Il **comma 7** stabilisce che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in via alternativa, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono nel riconoscimento di:

- a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di quarantamila euro per le attività localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di cinquantamila euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al settantacinque per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al sessanta per cento per l'avvio delle attività suddette, localizzate nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016.

Al **comma 8** si prevede che se le iniziative di cui ai commi precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** prevede che, per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del già menzionato decreto-legge n. 91 del 2017.

Il **comma 10** prevede i limiti di spesa per all'attuazione delle misure del presente articolo.



ART. 19 (Soggetti gestori)

Il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Si prevede inoltre che il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito, mentre l'attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate a Invitalia S.p.A.

Al **comma 2** si prevede che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel PN "giovani, donne e lavoro" e nel programma GOL del Pnrr.

Al **comma 3** si prevede che le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.

Il **comma 4** dispone che, per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali, nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

Il **comma 5** prevede che all'attuazione dei commi 1 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto in esame e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.

Il **comma 6** prevede che all'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 20 (Copertura finanziaria)

L'articolo in esame prevede le risorse finanziarie stanziare per le misure di cui agli articoli 17 e 18.

ART. 21 (Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica)

L'articolo in esame introduce incentivi volti a favorire l'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

In particolare, al **comma 1** si prevede che le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 3 e operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione



contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2**, si prevede, inoltre, che l'esonero in questione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216.

Il **comma 3** prevede che le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Tale contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il **comma 4** affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3 nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 5** contiene la cd. clausola di *stand still*, a norma della quale l'efficacia delle disposizioni del presente articolo viene subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 6** prevede che, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Si prevede, inoltre, che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

ART. 22 (Bonus giovani)

L'articolo in questione, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, prevede, al **comma 1**, la concessione, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o che effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Restano esclusi



dall'esonero in questione i premi e contributi dovuti all'INAIL e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** dispone che l'esonero in argomento spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. Si esclude l'applicabilità dell'esonero ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, mentre si prevede che lo stesso spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il **comma 3**, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, prevede che l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Il **comma 4** dispone che l'esonero di cui ai commi precedenti spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Il **comma 5** prevede che, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** reca la quantificazione e la copertura finanziaria della norma. Si prevede inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Il **comma 8** dispone che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 9** prevede che, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 10** affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in



coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027 e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 11** prevede che l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 23 (Bonus donne)

L'articolo in esame reca disposizioni volte a favorire l'occupazione femminile.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della ZES unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Restano esclusi dal beneficio in questione premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** prevede che il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il **comma 3** dispone che, ai fini del diritto allo sgravio, le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Con riferimento ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Si prevede, infine, l'esclusione dall'esonero di cui al presente articolo ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo. Si prevede inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Qualora dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, si prevede che l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Il **comma 5** prevede che l'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede, inoltre, che l'esonero



di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 6** dispone che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, la definizione dei rapporti con l'INPS, in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

ART. 24 (Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

L'articolo in esame è volto a favorire e sostenere il rilancio e lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, attraverso una sperimentazione mirata di misure più incisive in termini di *empowerment* e sostegno del tessuto economico-sociale degli ambiti geografici interessati, contribuendo pertanto anche alla riduzione dei divari territoriali.

A tal fine, la disposizione prevede che sia riconosciuto un esonero contributivo ai datori di lavoro privati di aziende che occupano fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

In termini analitici, la norma, al **comma 1**, prevede il riconoscimento, in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2** viene precisato che l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

Il **comma 3** dispone che, fermo quanto previsto al comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Al **comma 4** si prevede che l'esonero in questione spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui all'articolo in esame.

Il **comma 5** prevede che, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali



per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** individua i limiti di spesa entro i quali sono riconosciuti i benefici contributivi e reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame. Si prevede inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

Il **comma 8** prevede che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 9** stabilisce che, per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Al **comma 10** si rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027 e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e delle modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Al **comma 11** si prevede che l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, dell'articolo in esame è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 25 (Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, cosiddetta NASPI e quelli di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, cosiddetto SIISL, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023. Gli stessi soggetti sono tenuti al caricamento sulla piattaforma del proprio *curriculum vitae*, alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, si prevede che potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.



Al **comma 2** si prevede che i Centri per l'impiego individuano, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal predetto decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Al **comma 3** si prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 26 (Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

L'articolo disciplina il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, cosiddetto "SIISL", di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di renderlo più funzionale all'incrocio di domanda e offerta di lavoro.

Il **comma 1** prevede che, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce:

- a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
- b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca in forza delle norme vigenti.

Al **comma 2** si prevede che, all'interno del SIISL, sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Il **comma 3** prevede che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il SIISL utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

Il **comma 4** prevede che, a supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel SIISL sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati.

Il **comma 5** associa a ciascun ente formatore un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 6** stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679.

Il **comma 7** prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 27 (Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

L'articolo in esame reca disposizioni per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi.



In particolare, nelle ipotesi di crisi di grandi imprese, come indicato nel Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (da qui in poi "Regolamento FEG") l'Italia può fare domanda di finanziamenti FEG per attuare un pacchetto di iniziative rivolte ai beneficiari e nello specifico:

- a) *formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese, al loro rilevamento da parte dei dipendenti, nonché le attività di cooperazione;*
- b) *misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di assistenza. (Regolamento FEG, articolo 7).*

Tali iniziative vengono attuate in larga misura nella competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e delle Regioni nell'ambito dei servizi di politica attiva per i lavoratori realizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la rete dei Servizi per il Lavoro pubblici e privati e l'ausilio della società Sviluppo Lavoro Italia nonché nell'ambito delle iniziative finanziate dai Fondi Interprofessionali e vigilate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Poiché il sostegno fornito dal FEG ai beneficiari "integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle che ricevono anche altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni" (Regolamento FEG Art. 9), la norma introduce dall'1 luglio 2024 una Cabina di Regia FEG per le grandi imprese in modo da contribuire ad armonizzare e coordinare gli interventi programmati dai diversi attori per una più efficiente e tempestiva attuazione delle misure per i beneficiari anche in ottica di complementarietà delle fonti di finanziamento poiché "Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita da altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell'Unione." (Regolamento FEG Art. 9); la Cabina di Regia favorisce anche interventi mediante la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP) nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024.

Secondo la normativa comunitaria, il FEG è attivabile nei seguenti casi:

- a) *"la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione dell'attività riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell'impresa in questione;*
- b) *la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia pari ad almeno 200 in due delle regioni combinate;*



- c) *la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI, qualora operino tutti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.* "(Regolamento FEG Art. 4).

In funzione di tale casistica, la composizione della Cabina di Regia ed il coinvolgimento dei rappresentanti delle grandi Imprese mira a facilitare e velocizzare la programmazione di interventi focalizzati sulla casistica a) sopra richiamata, ossia rivolti a lavoratori espulsi da grandi imprese che generalmente sono multilocalizzate e operano in diverse Regioni. Tali interventi richiedono, infatti, un maggior sforzo di coordinamento sia nella fase di predisposizione delle domande di finanziamento sia nella gestione e monitoraggio (regia) degli interventi multilocalizzati ed interregionali.

Nello specifico, al **comma 1** dell'articolo in commento si prevede che, a partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP) nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

Al **comma 2**, si prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1. In merito alla composizione dell'organismo, il decreto ministeriale potrà provvedere a determinarne la possibile estensione anche a soggetti rilevanti per il coordinamento degli interventi come, ad esempio, le organizzazioni sindacali e, più in generale, i rappresentanti del partenariato economico e sociale o portatori di interesse presenti su base territoriale.

Al **comma 3**, si prevede che i datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

Al **comma 4**, si prevede che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

Al **comma 5**, si prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 28 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

La disposizione interviene in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, mediante l'introduzione di talune modifiche all'articolo 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto



del lavoro irregolare) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le suddette modifiche riguardano i commi 10, 11 e 12, introduttivi di specifiche sanzioni nel caso di mancata verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili di cui al D.M. n. 143/2021.

Nel dettaglio, il nuovo comma 10 prevede che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Le modifiche operate, invece, sui commi 11 e 12 del citato articolo 29, hanno la funzione di incidere sui valori complessivi degli appalti, pubblici e privati, al di sopra dei quali tali sanzioni vengono applicate.

In base alla formulazione attualmente in vigore, infatti, tali valori negli appalti pubblici risultano pari o superiori a 150.000 euro e in quelli privati pari o superiori a 500.000 euro.

L'attuale previsione rischia di vanificare, per tutti i lavori al di sotto delle predette soglie, l'applicazione dell'istituto della congruità, finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e quello del dumping contrattuale nel comparto delle costruzioni.

Quanto al comma 11, con l'intervento apportato dall'articolo in esame si intende, in linea con il D.M. n. 143/2021, eliminare la soglia minima per i lavori pubblici, poiché il decreto non prevede alcun limite di applicazione, e sostituire la soglia prevista per i lavori privati con quella individuata dal decreto pari a 70.000 euro. Nel dettaglio, il nuovo comma 11, così come sostituito dall'articolo in esame, prevede che negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si elimina il riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro quale soglia oltre cui l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

In merito alla novella apportata al comma 12, nell'ambito dei lavori privati, si intende porre in capo ad una specifica figura tecnica, laddove nominata dal committente, l'adempimento della verifica dell'attestazione della congruità, con relativa sanzione, evitando che in tale ipotesi gravi sul committente. Nel particolare, la modifica è volta a prevedere che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Si prevede, inoltre, che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. Rispetto alla norma attualmente vigente, viene prevista la riduzione da 500.000 euro a



70.000 euro dell'importo del valore complessivo dell'appalto oltre il quale il versamento del saldo finale - in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori - comporta la sanzione amministrativa a carico del committente, e viene inoltre precisato che il versamento del saldo finale è subordinato all'acquisizione dell'attestazione di congruità.

ART. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

L'articolo disciplina alcune iniziative in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa da attuarsi nelle regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027, vale a dire le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria.

Il **comma 1** prevede un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027 per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del PNRR. La misura in questione si coordina con l'investimento del PNRR, in quanto è previsto uno scorrimento delle relative graduatorie con riferimento ai soli interventi di messa in sicurezza nelle regioni meno sviluppate. Si tratta di finanziare nuovi progetti, per i quali verranno definite le scadenze e i cronoprogrammi di attuazione in apposita nota autorizzativa o accordo di concessione.

Il **comma 2** autorizza un piano di 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027, garantendo, in tal modo, un maggior legame con il mondo del lavoro e una didattica più laboratoriale nell'ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica. I legami e il coordinamento con il PNRR sono da rintracciare nel necessario potenziamento degli istituti tecnici e professionali e nella Riforma 1.1 della Missione 4 - Componente 1. Il rafforzamento della filiera tecnico-professionale non può non passare attraverso un aumento dei laboratori e della didattica laboratoriale legata al mondo del lavoro. La stessa Riforma degli istituti tecnici e professionali è legata alla riforma e al potenziamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy.

Il **comma 3** prevede la possibilità di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni, autorizzando la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN «Scuola e competenze» 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR. Questo finanziamento potenzia l'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR attraverso la possibilità di dotare anche le strutture oggetto di finanziamento PNRR di arredi innovativi, consentendo la piena operatività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, oggetto di intervento del PNRR. Anche in



questo caso, nelle note autorizzative sarà definito il cronoprogramma di attuazione in coerenza con le azioni del PNRR.

Il **comma 4** è finalizzato a consentire che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione del piano Agenda Sud, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.1 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cd. decreto Caivano), nonché degli interventi relativi al PNRR (di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 21) stipulino possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Il **comma 5** interviene sul comma 1-bis, dell'articolo 20-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024 con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali. Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 30 (Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

La disposizione interviene in relazione al progetto "ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati" previsto, ai sensi dell'articolo 42, comma 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nel quadro del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e per il quale è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

L'articolo in esame modifica il citato articolo 42, recante disposizioni per il "sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città", con la sostituzione dei periodi secondo, terzo e quarto del comma 5-bis.

In particolare, si prevede che le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il rafforzamento degli interventi del PNRR da parte di comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati, valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria, in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021. Le predette risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.



ART. 31 (Misure per il potenziamento della ricerca)

L'articolo in esame reca disposizioni per il potenziamento della ricerca nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027".

In tale maniera, si intende garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e di sostenere la continuità attuativa delle misure della Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'impresa" (M4C2) del PNRR. Viene, così, assicurato pieno ed effettivo sostegno agli investimenti effettuati nel Paese una forte sinergia dei suddetti interventi rispetto alle iniziative progettuali finanziate con i fondi europei, quali il Programma nazionale 2021-2027, e con fondi nazionali della coesione, quali il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, coerenti con gli investimenti promossi con fondi PNRR.

Il Piano di Azione RicercaSud mira a favorire lo sviluppo della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), promuovere la mobilità di personale specializzato (professori e ricercatori universitari), anche proveniente dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno per consentire la partecipazione a progettualità specifiche, rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca localizzate nelle aree del Mezzogiorno, nonché sostenere la creazione di *spin-off* per lo sviluppo della ricerca nelle medesime aree per rafforzare le connessioni tra ricerca e impresa, nell'ambito di un moderno e competitivo tessuto di trasferimento tecnologico e di una nuova e più ambiziosa politica industriale.

Tali finalità si inseriscono nel percorso di valorizzazione dei territori del Sud mediante l'adozione di interventi mirati volti a consentire il rafforzamento delle conoscenze e lo sviluppo di competenze professionali dedicate, attraendo il maggior numero di talenti nelle università e nei centri di ricerca del Mezzogiorno, migliorando così la qualità della ricerca.

Al **comma 2**, si prevede che il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

- a) nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;
- b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPRESS 27 luglio 2021, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli "Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno", la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.



Al **comma 3**, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, si prevede che possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Il **comma 4** prevede che i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. Si prevede, inoltre, che i criteri di selezione e valutazione dei richiamati progetti possono prevedere punteggi aggiuntivi, al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal descritto comma 2.

ART. 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

L'articolo reca disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il **comma 2** affida a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, il compito di individuare le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027. Si prevede, altresì, che ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché a quelli riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

ART. 33 (Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

L'articolo reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

Il **comma 1** prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, con decreto del Ministro



dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

- a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1, cui si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Il **comma 3**, al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, prevede che con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

Il **comma 4**, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Si prevede, inoltre, che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

ART. 34 (Programma nazionale cultura)

L'articolo prevede, al **comma 1**, che al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. Si prevede inoltre che il predetto decreto prevede, tra gli altri: un progetto "identità", finalizzato al restauro e



alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria delle iniziative di cui al comma 1.

ART. 35 (Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

L'articolo, al **comma 1**, prevede che, al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, si prevede che la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

Al **comma 2** si prevede che, per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nei seguenti ambiti:

- a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
- b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

ART. 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

La disposizione, al **comma 1**, introduce modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024.

In particolare, l'articolo 9 del predetto d.l. n. 19 del 2024, recante "Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali" prevede, al comma 1, l'istituzione di una cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione.

Con la novella in esame si prevede l'introduzione, dopo il comma 1, di un ulteriore comma 1-bis, al fine di prevedere che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.

In virtù di tanto, le disposizioni relative alla cabina di coordinamento non trovano applicazione in relazione all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della



protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, connotato da una particolare modalità attuativa, definita "a regia".

Tale modalità prevede la partecipazione, oltre che dell'Amministrazione titolare - individuata nella specie dal Dipartimento della protezione civile - anche delle Amministrazioni attuatrici degli interventi, rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome. Le Amministrazioni attuatrici, in virtù degli accordi sottoscritti con il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, svolgono una serie di compiti, tra cui il monitoraggio degli interventi degli enti locali.

Gli accordi in parola decorrono, ai sensi di quanto indicato all'art. 14 degli stessi, dalla data della stipula fino al completamento materiale e finanziario dell'investimento, fatto salvo il recesso di una delle amministrazioni contraenti, ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di cui sia data adeguata contezza, con atto motivato. In assenza di recesso, gli accordi trovano attuazione in ogni loro parte e non sono disapplicabili. Pertanto, la disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 all'investimento di titolarità del Dipartimento della protezione civile, in quanto delineante una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, così da salvaguardare le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR e delle predette procedure.

ART. 37 (Disposizioni di natura finanziaria)

La disposizione apporta modifiche alle autorizzazioni di spese relative ai programmi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* previste dal decreto-legge n.19 del 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". L'obiettivo principale è quello di individuare la copertura finanziaria mediante la corrispondente riduzione del "Fondo automotive" e mantenere, invece, inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo disciplinati dall'articolo 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) del decreto-legge n. 112 del 2008.

Si tratta, infatti, di importanti risorse grazie alle quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sostiene la realizzazione di progetti che perseguono particolari finalità di sviluppo relativamente a progetti di sviluppo industriale.

ART. 38 (Entrata in vigore)

L'articolo in esame disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



Decreto - legge recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»

ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'articolo in esame detta i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge in esame.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il presente decreto-legge definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 del presente decreto, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

Al **comma 2** si prevede che, ai fini di cui al presente decreto e della sua attuazione, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

Al **comma 3** si precisa, inoltre, che le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il **comma 4** reca le definizioni utili ai fini del presente decreto.

Le disposizioni dell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

L'articolo in esame individua i settori strategici della riforma della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

La disposizione in argomento, limitandosi a definire l'ambito applicativo del provvedimento in esame, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 3 (Cabina di regia)

L'articolo in esame disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2 del presente decreto.

In particolare, il **comma 1**, oltre a prevedere che la richiamata Cabina di regia costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021 - 2027, definisce funzioni e compiti della stessa.

Il **comma 2** disciplina la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, prevedendo che quest'ultima è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 3** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico, in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono ad invarianza di spesa dal momento che, come espressamente stabilito al comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza assicura il supporto tecnico e organizzativo alla Cabina di regia, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4 (Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al richiamato periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Si prevede inoltre che, in relazioni ai suddetti interventi, deve essere specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

Al **comma 2** si prevede che, ferme le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui comma 1 avviene sulla base degli indici dettagliatamente individuati dal comma in esame.

Il **comma 3** prevede, inoltre, che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi prioritari individuati per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già



selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e devono essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

- a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
- b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- c) completamento dell'intervento.

Il **comma 4** attribuisce, altresì, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di verificare la coerenza degli elenchi, trasmessi ai sensi del comma 1, con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal citato comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Si prevede, inoltre, che, in relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, la predetta attività di verifica venga effettuata unitamente alle Amministrazioni centrali competenti per materia.

Il **comma 5** precisa che, in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento, è ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Il **comma 7** prevede la modifica all'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162; in particolare prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere meramente ordinamentale, limitandosi a introdurre disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Per tali motivi, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

Al **comma 2** si prevede che le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, il comma in esame prevede che le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni



pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

Al **comma 3** si prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che alle previsioni dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021 - 2027 e a valere sulle risorse rese all'uso disponibili, ponga in essere azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa e il supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riferimento a quelli preposti alla realizzazione delle condizioni abilitanti.

Il **comma 2** per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione e l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179 - bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ovvero a quelle di cui all'articolo 31- bis, comma 7, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024, per la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la sottoscrizione dei relativi contratti avviene nei limiti delle risorse che non risultano impegnate dalle amministrazioni beneficiarie, alla data del 30 giugno 2024, e che risultano disponibili a legislazione vigente.

Al successivo **comma 3** si prevede che, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31- bis, comma 7, del citato decreto legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31- bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, e con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, alla selezione ed alla contrattualizzazione delle unità di personale, sulla base del contratto tipo predisposto dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del terzo periodo del comma 8. Il citato Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud provvede a trasferire agli enti beneficiari le



risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2. La disposizione ha natura ordinamentale.

Il **comma 4** prevede che i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, entro il termine del 30 giugno 2024 non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni in argomento, si provvede a valere sulle risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 21-27 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

Il **comma 6** stabilisce che la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere all'espletamento delle attività di cui al comma 5 con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La disposizione *de qua* ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 (Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di premialità volte a favorire l'attuazione della politica di coesione.

In particolare, il **comma 1** prevede che le regioni e le province autonome, al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali individuati nei cronoprogrammi, verificati sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, possano utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole europee



relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

Il **comma 2** prevede che, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome devono inviare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità, sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

Il **comma 3** disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi. In particolare, si prevede che, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

Al **comma 4** si prevede che, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, possa richiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto - legge n. 77 del 2021.

Le disposizioni di cui all'articolo in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8 (Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

L'articolo in esame prevede, al **comma 1**, che, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (cd "regolamento STEP"), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo o di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento "STEP" e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea al fine di:

- a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore
- b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a). La disposizione ha natura meramente programmatica e ordinamentale e non determina, pertanto, effetti finanziari.



Al **comma 2**, per le finalità di cui al comma 1, si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024, ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Si prevede inoltre che, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni sulle aree territoriali previste dal Programma medesimo, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma. La disposizione in parola non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare la destinazione di somme già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027. Anche l'eventuale incremento dell'importo di 300 milioni di euro non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto tale incremento viene effettuato nell'ambito della dotazione del Programma nazionale e, quindi, sulla base delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

Al **comma 3** si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali ed alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795, come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale liberate a seguito dell'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12, del regolamento STEP, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.,.

Il **comma 5** dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento STEP, le priorità individuate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9 (Disposizioni in materia di controlli)

L'articolo introduce disposizioni in materia di controlli.



Il **comma 1** reca un'integrazione all'articolo 50, comma 11, del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, al fine di prevedere che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, sia determinato in cinque unità.

L'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le 5 unità addette al controllo costituiscono un sottogruppo del Nucleo per le politiche di coesione, nell'ambito del contingente massimo di 40 componenti del nucleo stesso.

ART. 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il **comma 1**, prevede che nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023 afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti gli Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. **L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione.** La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione è finalizzata nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- a) al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- b) al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c) al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

La disposizione del comma in esame, limitandosi a prevedere assegnazioni in anticipazione alla programmazione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020, a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente e già imputate programmaticamente alle regioni in forza della sopra menzionata delibera del CIPESS, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1, della citata legge n. 178 del 2020.

Il **comma 3** stabilisce che, in seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad



avviare le attività. Si prevede, inoltre, che l'Accordo per la coesione, da definire ai sensi del medesimo articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, debba dare evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.

Al **comma 4** si prevede che, alla procedura di anticipazione delle risorse ai sensi del comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, e le risorse sono trasferite su richiesta dell'Amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 5** introduce una modifica all'articolo 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inerente all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, si introduce un ulteriore periodo volto a prevedere che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11 (Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del Paese.

Il **comma 1**, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi ad essi connessi, prevede che il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è ridenominato «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno»

Al **comma 2** si specifica che il predetto fondo perequativo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi ad infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche indicate nel Piano strategico della ZES unica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Si prevede, altresì, che gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Al **comma 3** si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il compito di definire i seguenti elementi:

- a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma;
- b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;



- c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili;
- d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
- e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.

Il **comma 4** prevede, per ragioni di coordinamento normativo, l'abrogazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies e le parole "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" dal comma 1-ter in quanto recanti misure in materia di "perequazione infrastrutturale" tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ora disciplinata ai sensi del presente articolo

Il **comma 5** modifica l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di prevedere che, in ogni caso, il volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale da destinare agli interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna non può essere inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili.

Il **comma 6** stabilisce che le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, comma 2, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal precedente comma 5, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il **comma 7** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, anche al fine di realizzare degli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera c) in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

Tale disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** inserisce un periodo aggiuntivo all'articolo 7, comma 3, del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede che ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto.

Le disposizioni recate dei commi 5, 6 e 8 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

L'articolo reca disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo.

Il **comma 1** prevede che, entro il 31 luglio 2024, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettui la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il **comma 2** dispone che in relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al **comma 3** si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, di provvedere alla revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Le disposizioni del presente articolo presentano carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13 (Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

Il **comma 1** prevede che nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. La disposizione prevede, altresì, l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.

Il **comma 2** stabilisce che il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al beneficio nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

Il **comma 4**, prevede che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (contrasto a fenomeni di deindustrializzazione), il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e



la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che presenta sufficienti disponibilità, ed imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

ART. 14 (Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati ai commissari straordinari di governo.

Il comma 1, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11 -bis del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

Il comma 2 prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

All'uopo, si evidenzia che ai fini della quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione in commento, sono stati considerati gli interventi proposti dal Commissario straordinario ed approvati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto - legge n. 133 del 2014, nella seduta del 7 marzo 2024, come dettagliati dalla società INVITALIA S.p.a. in qualità di soggetto attuatore degli stessi.

Nella tabella sono riportati i valori considerati:

PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA BAGNOLI - COROGLIO RISORSE DISPONIBILI E FONTI FINANZIARIE DA REPERIRE (valori in euro)						
TITOLO DELL'INTERVENTO	CUP	Livello di progettazione disponibile	Costo totale intervento	Fonti finanziarie già disponibili		Fonti finanziarie da reperire
				FSC 2014- 2020	Altre fonti finanziarie	



Parco Urbano - Lotto completamente bonifica	C65E19000370001 C65E19000360001	Progetto definitivo	56.385.214,21	0,00	0,00	56.385.214,21
Infrastrutture Energia e TLC	C64I19001560001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	1.700.218,70		203.996,42	1.496.222,28
Viabilità interna e accessibilità all'area SIN Bagnoli - Coroglio (Infrastrutture Trasporti)	C61G19000250001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	50.449.827,59		2.387.485,65	48.062.341,94
Infrastrutture idriche	C62D19000020001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	218.129.872,02		15.006.900,81	203.122.971,21
Rimozione colmata e bonifica arenili	C65E19000350001 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	Progetto definitivo (in VIA)	228.090.896,64		7.770.630,00	220.320.266,64
Esecuzione interventi di risanamento sedimenti marini	-	Progetto definitivo (in VIA)	408.779.959,13			408.779.959,13
Esecuzione Interventi Waterfront	-	PFTE	157.596.510,00			157.596.510,00
Esecuzione Parco Urbano	C68G19000150008 (Accordo di Programma del 03/03/2020 MASE-Commissario-Invitalia)	PFTE	128.148.311,23	6.000.000,00		122.148.311,23
			1.249.280.809,52	6.000.000,00	25.369.012,88	1.217.911.796,64

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1 del decreto - legge 20 settembre 1996, n. 486, recante "disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni". In particolare:

a) al comma 14, sopprime le parole: «comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli» escludendo, pertanto, il predetto ripristino morfologico dal piano per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli;



b) inserisce il comma 14 - bis che prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13- bis, del decreto - legge 12 settembre 2014 n.133, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. La disposizione del comma 14-*bis* ha carattere ordinamentale e non è, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** inserisce all'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana", il comma 6-*bis*. Il nuovo comma dispone che il Commissario straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. I compensi per il supporto tecnico prestato dai predetti esperti o consulenti sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Restano fermi i limiti retributivi previsti dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli oneri connessi alle retribuzioni degli esperti o dei consulenti sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, che presentano le necessarie disponibilità a legislazione vigente. A tal riguardo, si evidenzia che l'articolo 14-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2023 (norma istitutiva della gestione commissariale in discorso) prevede, al comma 9, che gli interventi in parola - e, dunque, i relativi quadri economici - siano finanziati, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, eventualmente integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione. Conseguentemente, i compensi da riconoscere agli esperti o consulenti di cui al presente comma, essendo posti a carico dei quadri economici, trovano copertura nelle predette fonti di finanziamento, evidenziandosi che, nell'ambito degli stanziamenti destinati al finanziamento di ciascun quadro economico, è ordinariamente prevista una quota destinata a prestazioni di assistenza tecnica e sulla quale verranno a gravare gli oneri relativi ai compensi da riconoscere ai sopra menzionati esperti o consulenti.

Infatti, la previsione del supporto al Commissario straordinario da parte della struttura regionale di cui all'art. 14 *quater*, sesto comma, del d.l. 181/2023 non consente di risolvere la questione dell'acquisizione di specifiche professionalità per la progettazione preliminare e predisposizione delle procedure per la realizzazione delle complesse infrastrutture in oggetto.

Il quadro economico relativo al supporto di tali tecnici esterni ammonta a 400 mila euro annui al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, per i 2 anni di durata del Commissariamento ed equivale appena all'1 per mille dello stanziamento della medesima norma a valere sul FSC quale assistenza per il conseguimento dell'obiettivo della norma e trova copertura nelle risorse individuate dalla medesima disposizione (comma 9) che prevede, peraltro, la contabilità speciale.

Tali fondi già individuati dalla disposizione sono inseriti nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i.



ART. 15 (Disposizioni in materia di investimenti)

L'articolo in esame introduce disposizioni in materia di investimenti.

In particolare, la disposizione contenuta al **comma 1** è finalizzata ad assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. A tale scopo si prevede che, nelle aree interne, non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 - ter e 65 - quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65 - ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.

Con il richiamato comma 65-ter, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato istituito, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La medesima norma prevede che il fondo in questione sia ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 24 settembre 2020.

Appare tuttavia necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura.

Con la norma in esame si introduce la possibilità fino al 31 dicembre 2025, di utilizzare i residui di cassa di una annualità oltre alle risorse dell'annualità successiva, fino a concorrenza dell'intero importo assegnato al Comune.

Attualmente, le risorse sono state trasferite sia in termini di cassa che di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed imputate in un apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 994 denominato Fondo di sostegno ai comuni marginali - piano gestionale 01) a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (vedi tabella nr. 1).

Tabella n. 1

Fondo sostegno comuni marginali Art. 1 c 65 ter e quinquies L. 205/2017 DPCM 24/09/2020 210 Meuro (90 Meuro 2020 - 60 Meuro 2021 - 60 Meuro 2022)						
(AREE INTERNE)						
dotazione fondo	Trasferimenti ai Comuni effettuati dal MEF	trasferimenti MEF a ex ACT	Trasferimenti a favore dei Comuni eseguiti da ex ACT fino al 30/11/2023	trasferimenti ancora da effettuare ai comuni su risorse trasferite da Mef a ex ACT (c-d)	Trasferimenti effettuati dal MEF a PCM a saldo dotazione fondo DMT N. 275587 del 12 dicembre 2023	Saldo disponibilità totale risorse competenza e cassa trasferite da ex Agenzia e MEF a PCM da liquidare ai Comuni (e+f)
a	B	c	D	e	F	g



210.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	28.101.424,91	31.897.575,09	60.000.000,00	91.897.575,09
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Con la disposizione del **comma 2** si intende favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, di cui all'articolo 1, comma 65 - sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tale fine, si prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi del medesimo comma 65 - sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Le risorse si intendono utilizzate con l'adozione, da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 65 - sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.

Il richiamato articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto l'incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al comma 65-ter istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo delle aree interne, per un valore pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

La dotazione del Fondo in questione, originariamente pari 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, è stata successivamente incrementata (articolo 1, comma 198, legge 30 dicembre 2020 n. 178) per un importo pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla predetta disposizione normativa è stata data attuazione con il d.P.C.M. 30 settembre 2021.

L'articolo 7, comma 1, del citato d.P.C.M. dispone quanto segue: *«Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse.»* Tale disposizione si pone, tuttavia, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, il quale dispone che *«L'utilizzo delle risorse, di cui al comma 2, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni.»*

Appare quindi necessario intervenire sul predetto d.P.C.M., al fine di uniformare le disposizioni in esso contenute, anche in ragione delle difficoltà riscontrate dai Comuni beneficiari in sede di esecuzione della misura e dell'importanza della finalità del d.P.C.M. in esame, che ha quale principale obiettivo la realizzazione di interventi a sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Attualmente le risorse in questione sono state trasferite, sia in termini di cassa, che di competenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed imputate ad un apposito capitolo di Bilancio della PCM (cap. 994 denominato Fondo di sostegno ai comuni marginali - piano gestionale 02) a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (vedi tabella nr. 2).

Tabella 2

Fondo sostegno comuni marginali Art. 1 c 65 sexies L. 205/2017 e art. 1 c 198 L 178/2020 DPCM 30/09/2021 180 Meuro							
dotazione fondo	importo pagamenti diretti MEF	trasferimenti MEF a ex ACT	Pagamenti a favore dei comuni eseguiti da ex ACT fino al 30/11/2023	Restituzioni da Comuni per trasferimenti non dovuti dopo il 30/11/2023	Importi ancora da trasferire ai comuni su risorse trasferite dal MEF a ex ACT (c-d)	trasferimenti effettuati dal MEF alla PCM a saldo dotazione fondo DMT	totale risorse trasferite da ex Agenzia e MEF a PCM da liquidare ai Comuni (f+g)



						N. 275587 del 12 dicembre 2023	
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
180.000.000,00	-	165.000.000,00	72.518.657,50	-	92.481.342,50	15.000.000,00	107.481.342,50

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse si limitano ad escludere la revoca delle risorse già stanziata a legislazione vigente e assegnate ai Comuni delle aree interne, laddove utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025.

Comma 3 L'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 vieta alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali, alle aziende e agli organismi ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione.

La norma proposta mira a prevedere una deroga per le società SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria), e SACAL (società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della Regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021), entrambe di proprietà della Regione Calabria, per consentire loro, e quindi al loro socio Regione Calabria, di porre in essere operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società.

Per quanto riguarda SACAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di sviluppo degli aeroporti calabresi.

La predetta misura è finalizzata alla realizzazione di un programma di investimenti nell'ambito della ricognizione degli interventi infrastrutturali effettuata dal CIPESS ai sensi dell'art. 44, comma 7-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., nel quale la Regione Calabria ha formulato una proposta di inserimento di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) funzionale all'implementazione del sistema aeroportuale della Regione Calabria, il quale risulta basato sui tre scali di rilevanza regionale e internazionale, ossia gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria.

Tale Contratto, firmato tra gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MEF, da ENAC e dagli altri ministeri competenti per materia, espressamente valorizza gli investimenti da avviare a cofinanziamento. Tale aspetto può essere gestito esclusivamente mediante apporto di mezzi propri dei soci o indebitamento diretto (mezzi di terzi).



In seguito alla presentazione della predetta proposta, è stata avviata una interlocuzione tra il Ministro per il Sud e la Regione Calabria, volta a promuovere e coordinare la sottoscrizione del "CIS Volare", avente ad oggetto la realizzazione di interventi infrastrutturali presso i predetti aeroporti.

Con successiva Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 442 del 30 settembre 2022, tra le altre cose, sono state individuate le risorse con cui coprire i costi derivanti dagli interventi di cui al citato "CIS Volare" e sono state indicate le risorse con cui coprire il fabbisogno finanziario derivante da tali interventi.

La SACAL è il soggetto attuatore degli interventi contemplati nel CIS Volare sottoscritto nel 2022 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministro del Turismo, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Interno, Regione Calabria, Enac e Invitalia.

Il CIS Volare, considerando gli aeroporti un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, è stato avviato con una dotazione iniziale di 215,5 Mln€, principalmente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 è finalizzato ad ampliare, riqualificare e migliorare la sicurezza degli aeroporti calabresi. Si prevede di realizzare 21 interventi, di cui 9 riservati all'aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di 119,5 Mln€), 6 per l'aeroporto di Reggio Calabria (60 Mln€) e altri 6 per quello di Crotona (36 Mln€).

Gli investimenti più consistenti riguardano lo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 Mln€), la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo di Reggio Calabria (27,5 Mln€) e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile all'interno dell'aeroporto di Crotona (20 Mln€). La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali scostamenti motivati ed autorizzati.

Il budget del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Volare" proviene per 155 Mln€ da una riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (25 Mln€) e della Regione Calabria (circa 130 Mln€). Le restanti risorse derivano invece dalla dotazione della SACAL, che gestisce i tre scali calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona.

Tali investimenti comportano per SACAL una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale fino a 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

È opportuno rilevare che SACAL ha subito un profondo rinnovamento della gestione caratteristica, finanziaria e patrimoniale negli ultimi due anni determinato dal cambiamento dell'assetto proprietario che ha portato la Regione ad assumere de jure il ruolo di socio di maggioranza.

I risultati conseguiti nel 2023 e le prospettive negli anni a seguire fino al 2033 sono contenuti nel piano economico-finanziario a carattere strategico.

In particolare, il bilancio 2023 - che quindi ha completato l'iter amministrativo degli organi sociali - espone un utile netto di oltre 290 mila euro. Inoltre, il suddetto piano economico-finanziario prevede già dal 2024 un EBITDA di circa il 20% con una crescita che si attesta a partire dal 2028 stabilmente a circa il 40%.

Per quanto riguarda SORICAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di avvio



della gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti necessari per l'efficientamento quali-quantitativo del servizio idrico e del servizio depurazione.

In data 25/10/2022, con Delibera n. 9, e successiva Delibera n. 12 del 30/12/2022, ARRICAL ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a Sorical, con conseguente sottoscrizione, in data 25/10/2022, tra ARRICAL e SORICAL di apposita Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato della durata trentennale.

In forza del mandato ricevuto ed anche sulla scorta dell'esperienza pregressa, SORICAL ha formulato una strategia di interventi, confluita nel nuovo Piano d'Ambito in corso di adozione da parte di ARRICAL, parallela alle attività di subentro operativo alle gestioni comunali, finalizzata all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio all'utenza, all'upgrade gestionale degli asset e alla sostenibilità dell'uso della risorsa idrica. SORICAL, in forza della citata Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato è soggetto attuatore del Piano degli Interventi. Inoltre con Decreto n. 1/2024 ARRICAL ha approvato il Piano operativo di transizione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, corredato da Cronoprogramma di subentro alle 404 attuali gestioni comunali in economia.

Gli investimenti programmati nell'arco temporale 2024-2029 (di 570 Mln€ complessivi), verso cui SORICAL è soggetto attuatore, mirano a superare le criticità maggiormente rilevanti con l'obiettivo prioritario di: i) efficientare e rifunzionalizzare le reti di distribuzione idropotabile in relazione alle perdite e alla qualità dell'acqua distribuita; ii) realizzare l'infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque reflue urbane laddove l'agglomerato sotteso sia già interessato e/o interessabile da procedure europee di infrazione comunitaria; iii) efficientare e/o incrementare le infrastrutture preposte all'approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) e alla potabilizzazione (impianti di potabilizzazione).

Nonostante la società abbia registrato utili di esercizio nelle ultime quattro annualità, tali investimenti comportano una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Considerato che le due società sono classificate all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, la disposizione comporta oneri complessivi in termini di fabbisogno pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Le modifiche introdotte sono volte a prevedere che il Comitato di indirizzo definisca l'orientamento strategico e le priorità di investimento del sistema dei limiti di rischio che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 16 (Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

Il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive, ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego, definisce specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali. Tali azioni sono finanziate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

ART. 17 (Autoimpiego Centro-Nord Italia)

L'articolo in esame disciplina una specifica iniziativa a supporto dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego denominata "Autoimpiego Centro-Nord Italia".

Il **comma 1** prevede che sono ammesse al finanziamento, nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7, le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Il **comma 2** dispone che le attività di cui al comma 1 possono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione società in nome collettivo società cooperativa, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi dai destinatari dell'intervento indicati al comma 3, fermo restando che, in tal caso, il controllo e l'amministrazione della società spettano ai soggetti di cui al comma 3.

Il **comma 3** dispone che i destinatari dell'intervento sono i giovani di età inferiore ai 35 anni che hanno uno dei seguenti requisiti:

- a) condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il **comma 4** individua le seguenti iniziative ammissibili al finanziamento:

- a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro 2021- 2027 e con il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
- c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il **comma 5** specifica che le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli sportelli regionali per le imprese.



Il **comma 6** demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'individuazione dei termini, dei criteri e delle modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4, aventi come destinatari i soggetti individuati al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" 2021 - 2027.

Al **comma 7** si specifica che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili in via alternativa, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, e consistono nel riconoscimento di:

a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di trentamila euro, aumentato fino a quarantamila euro per le attività aventi sede legale nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di quarantamila euro, incrementabile fino a cinquantamila euro per le attività localizzate nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e 2016;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

Il **comma 8** prevede che se le iniziative finanziate coinvolgono disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Si prevede, infine, che le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** afferma che le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla copertura finanziaria del presente articolo provvede l'articolo 20.

ART. 18 (Resto al SUD 2.0)

L'articolo in esame disciplina una specifica iniziativa a supporto dell'inserimento al lavoro mediante l'autoimpiego denominata "Resto al SUD 2.0".

In particolare, il **comma 1** prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per promuovere l'avvio di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Abruzzo e regioni del Mezzogiorno), è istituita una specifica misura denominata Resto al SUD 2.0.

Il **comma 2** prevede che le attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi



professionali, possono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società cooperativa, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando che in tal caso il controllo e l'amministrazione della società spettano ai soggetti di cui al comma 3.

Il **comma 3** prevede che sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai 35 anni che hanno uno dei seguenti requisiti:

- a) condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Il **comma 4** elenca le seguenti iniziative ammissibili a finanziamento:

- a) erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le Regioni, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro ed il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

Il **comma 5** dispone che le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

Il **comma 6** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione dei termini, dei criteri e delle modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4, aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027.

Il **comma 7** specifica che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con il regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

- a) un voucher di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di quarantamila euro per le attività localizzate nelle aree del Mezzogiorno. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di cinquantamila euro per le attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno;
- b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a centoventimila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2 localizzate nelle aree del Mezzogiorno;
- c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre i centoventimila euro e fino ai duecentomila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio dell'attività di cui al comma 2, localizzate nelle aree del Mezzogiorno.



Il **comma 8** dispone che se le iniziative di cui ai commi precedenti sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Il **comma 9** prevede che per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi la misura "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017.

Il **comma 10** afferma che le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla copertura finanziaria del presente articolo provvede l'articolo 20.

ART. 19 (Soggetti gestori)

L'articolo in esame disciplina le modalità di gestione della Misura nazionale di sostegno di per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa cui all'articolo 16.

Il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia spa, Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -Invitalia Spa- ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito, mentre le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia Spa.

Al **comma 2** si prevede che le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma Nazionale "giovani, donne e lavoro" e nel programma GOL del PNRR.

Al **comma 3** si dispone che le regioni possono cofinanziare le misure di cui agli articoli 17, comma 4 e 18, comma 4.

Il **comma 4** prevede che per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, (SIISL), al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.

Il **comma 5** afferma che all'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma 5.

Il comma 6 prevede che all'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che le attività cui devono ottemperare le



Amministrazioni pubbliche interessate rientrano tra le funzioni ed i compiti d'istituto delle Amministrazioni stesse.

ART. 20 (Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

L'articolo in esame reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri connessi alle misure di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a 800 milioni di euro complessivi di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025. (comma 1).

Il **comma 2** prevede che agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

- a) quanto ad euro 700 milioni a valere sul Piano nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Piano nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;
- b) quanto ad euro 100 milioni a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Gli articoli 16, 17 e 18, prevedono diverse iniziative finanziabili per l'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali.

Le iniziative sono di seguito sintetizzate:

Autoimpiego Centro-Nord Italia	Investo al SUD
<ul style="list-style-type: none">• Erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività	<ul style="list-style-type: none">• Erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività nelle regioni del sud
<ul style="list-style-type: none">• Tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali	<ul style="list-style-type: none">• Tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali nelle regioni del sud
<ul style="list-style-type: none">• Concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività nelle regioni del centro-nord	<ul style="list-style-type: none">• Concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività nelle regioni del sud

Le azioni sono finanziate nell'ambito del Programma nazionale giovani, donne e lavoro per un ammontare di 700 milioni di euro e di 100 milioni di euro sul PNRR per il periodo dal 2024 al 2029.

Occorre precisare che le iniziative di cui agli articoli 17, comma 4, e 18, comma 4, sono, ai sensi dei rispettivi e successivi commi 5, oggetto di attività di divulgazione informativa e di promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese nonché, per la misura di cui all'articolo 18, la Struttura Sisma Abruzzo 2009 e la Struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016. Tali attività sono già oggetto di finanziamento da parte del Piano, rientrando nelle risorse stanziare per l'assistenza tecnica.

Con riferimento alla copertura finanziaria a valere sul Piano nazionale giovani, donne e lavoro, l'articolo 20, comma 2, lettera a), stabilisce che la dotazione è pari a 700 milioni ed è a valere sulla Priorità 1 del PN, "Giovani sotto 35 anni".

La dotazione complessiva di 700 milioni di euro, comprensiva degli oneri di gestione che potranno essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 19 comma 1, secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità propri del predetto PN, è destinata, in coerenza con le percentuali di ripartizione delle categorie di



regioni del PN, agli interventi per i destinatari, all'azione "Investo al sud" per circa il 65% delle risorse e la parte residua per l'azione "Autoimpiego Centro Nord Italia".

Per il dimensionamento del fabbisogno delle azioni sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato. Si segnala che le azioni non hanno impatto sul bilancio dello Stato in quanto le risorse del Programma giovani, donne e lavoro saranno rendicontate alla CE e pertanto rimborsate al Programma sulla base delle norme sull'ammissibilità delle spese del FSE+.

Intervento	Numero destinatari	Costo unitario stimato	Costo totale
Formazione centro nord	5.000,00	1.847,00	9.965.000,00
Formazione sud	10.000,00	1.847,00	18.470.000,00
Tutoring centro nord	5.000,00	4.771,00	23.855.000,00
Tutoring sud	10.000,00	4.771,00	47.710.000,00
Incentivi centro-nord	5.000,00	40.000,00	200.000.000,00
Incentivi sud	10.000,00	40.000,00	400.000.000,00

È stata stimata una platea di 15.000 a destinatari (di cui oltre il 65% al sud) e un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro considerato che i destinatari dovranno contribuire finanziariamente ai costi dei piani di investimento in percentuali variabili in base alla localizzazione delle iniziative imprenditoriali.

I costi della formazione sono stati calcolati stimando interventi di circa 40 ore di formazione (individuale o individualizzata) per destinatario. I costi del tutoraggio sono stati valorizzati ipotizzando per ciascun destinatario la fruizione di un beneficio reale del valore di 4.700 euro a copertura dei servizi di accompagnamento fruiti.

Di seguito, si riporta la ripartizione della dotazione complessiva per anno e per categoria di regione, secondo le percentuali previste dalla Priorità 1 del PN.

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Autoimpiego GIOVANI UNDER 35			Regioni per categoria/note	
				2024	2025	% ripartizione per categoria di regione		
						Totale		
1	ES04.1	FSE+	Più sviluppate	21.665.786,00	194.992.076,00	30,95112314295560%	216.657.862,00	Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
1	ES04.1	FSE+	In transizione	3.828.792,00	34.459.124,00	5,46970214671664%	38.287.916,00	Abruzzo, Marche, Umbria
1	ES04.1	FSE+	Meno sviluppate	44.505.422,00	400.548.800,00	63,57917471032780%	445.054.222,00	Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
				70.000.000,00	630.000.000,00	100,00000000000000%	700.000.000,00	

Nella stima delle risorse da destinare al Sud, pari a oltre il 65% della dotazione complessiva, è ricompresa la previsione di fabbisogno della regione Abruzzo, stante l'appartenenza della medesima nell'ambito del PN alla categoria "In transizione". Al riguardo si precisa che le regioni Marche e Umbria, ugualmente appartenenti alla categoria "In transizione" rientrano nella dotazione delle risorse destinate al centro-nord Italia.

Stante le risorse destinate all'area centro-nord Italia (245 milioni di euro) e all'area sud (455 milioni di euro), pari rispettivamente a circa il 35% e 65% della dotazione complessiva pari a 700 milioni a valere sul PN, si prevede uno stanziamento del 10% per l'annualità 2024 e del 90% per l'annualità 2025.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), pari a 100 milioni di euro (di cui 40 milioni per "Investo al sud" e 60 milioni per il Centro Nord), la prevista



disponibilità finanziaria gravante sul PNRR viene programmato nell'imminente decreto riparto 2024 in cui il coordinamento nazionale si riserva una quota per "progetti d'innovazione e sperimentazione" da destinarsi a specifici progetti da adottare d'intesa con le regioni aderenti (10% del finanziamento complessivo). Così prevede sia il Programma GOL adottato con decreto interministeriale del 5 novembre 2021 che il Piano nazionale Nuove Competenze. Pertanto, la disponibilità finanziaria viene programmata all'interno di questa quota nazionale del Programma GOL. Tali progetti d'innovazione non modificano in alcun modo target del Programma anzi vi concorrono (soprattutto in relazione al target dei beneficiari coinvolti in attività di formazione" (M5C1-4).

Tra le aree d'innovazione sono annoverati percorsi di attivazione per target occupazionali normalmente non intercettati dai servizi per l'impiego tra i quali lavoratori autonomi o persone orientate all'autoimpiego.

La coerenza e la funzionalità rispetto agli obiettivi di Programma Gol è garantita dagli obiettivi formativi volti a sostenere in termini di competenze di base e trasversali e di accompagnamento nella creazione del progetto d'impresa; tali elementi strutturalmente concorrono all'incremento dell'occupabilità dei beneficiari del Programma.

Stante le risorse destinate all'area centro-nord Italia e all'area sud, pari rispettivamente a circa al 60% e 40% della dotazione complessiva pari a 100 milioni a valere sul PNRR, si prevede uno stanziamento del 10% per l'annualità 2024 e del 90% per l'annualità 2025.

Di seguito, si riporta la tabella di riparto delle risorse per fonte di finanziamento, azione e annualità.

Azioni Autoimpiego	PN GDL			PNRR			Totale		
	Dotazione (Mln)	2024	2025	Dotazione (Mln)	2024	2025	Dotazione (Mln)	2024	2025
Autoimpiego centro-nord Italia	245	24,5	220,5	60	6	54	305	30,5	274,5
Resto a Sud 2.0	455	45,5	409,5	40	4	36	495	49,5	445,5
Totale	700	70	630	100	10	90	800	80	720

ART. 21 (Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

L'articolo in esame disciplina, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, il riconoscimento di incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di incentivare l'occupazione giovanile le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1 luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4, nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata



massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 che, alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al **comma 2** si prevede che l'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 3** prevede che le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Tale contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il **comma 4** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, nonché i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3 nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 5** subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il **comma 6** prevede che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** prevede che i benefici contributivi di cui al comma 1 siano riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. All'onere conseguente, pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.



Per quanto attiene l'onere di esonero contributivo derivante dall'assunzione di lavoratori under 35 anni, da parte dei sopra citati datori di lavoro, la relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi:

- N° medio lavoratori assunti da ciascun datore di lavoro: 2;
- Importo medio di esonero contributivo mensile: 700 euro
- Durata esonero contributivo: 36 mesi

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° luglio 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato con riferimento alle numerosità delle nuove aziende sorte nel 2024 e nel 2025 sopra citate e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione dello esonero contributivo alle nuove assunzioni sono riportate nella tabella seguente:

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2024	-5,0
2025	-39,5
2026	-58,8
2027	-53,7
2028	-19,3

Il comma 3 introduce un ulteriore beneficio per le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1 della norma, ovvero coloro che non abbiano compiuto 35 anni, in condizioni di disoccupazione, che avviano sul territorio nazionale, dalla data di entrata in vigore della proposta normativa in esame ed entro il 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nei settori strategici del digitale e della transizione ecologica. Il beneficio consiste in un contributo per l'avvio dell'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Stima degli effetti finanziari

La valutazione degli effetti finanziari presenta oggettive difficoltà per l'individuazione dei soggetti potenziali beneficiari dell'esonero.

Ciò premesso, si è proceduto secondo le seguenti basi di lavoro:

- da una rilevazione Istat risulta che nel 2021 sono state avviate circa 295.000 nuove imprese di cui circa 140.000 nel settore dei Servizi che si ritiene essere il settore di appartenenza rappresentativo di attività volte a nuove tecnologie e alla transizione al digitale e ecologica;
- delle citate 140.000 si è ipotizzato che il 5% sia, per l'appunto, indirizzato verso nuove tecnologie (7.000 attività);



- delle 7.000 attività il 50% sia avviato da under 35 anni con le caratteristiche di disoccupazione sopra enunciate.

Si è ipotizzato che la norma entri in vigore il 1° luglio 2024 e che, quindi, per poter beneficiare dell'esonero l'attività debba essere intrapresa a decorrere dal prossimo 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025; nella stima degli effetti finanziari si è ipotizzato che, dei 3.500 beneficiari, 1.200 avviino l'attività nel corso del 2024 e i restanti 2.300 nel corso del 2025 secondo una ipotesi di uniforme distribuzione nel periodo.

Di seguito la proiezione degli effetti finanziari della norma.

Effetti finanziari derivanti da erogazione bonus 500 euro
(+) effetti positivi per finanza pubblica
(-) effetti negativi per finanza pubblica
(milioni di euro)

Anno	Totale nuove attività nel biennio 2024-2025	Spesa per contributo INPS (limite di spesa)
2024	1.200	-1,8
2025	3.500	-14,1
2026	0	-21,0
2027	0	-19,2
2028	0	-6,9

Gli oneri complessivi stimati per entrambe le misure sono posti a carico del PN "Giovani, donne e lavoro"

ART. 22 (Bonus giovani)

L'articolo in esame, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, prevede, al comma 1, che, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dall'esonero in esame i premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 prevede che, fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di



età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il **comma 3** prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui al comma 1, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Il **comma 4** prevede che l'esonero spetta altresì ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo. ~~In tal caso, il beneficio compete per il periodo residuo fruibile, non oltre il 31 dicembre 2028.~~

Il **comma 5** specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il **comma 6** prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** dispone che i benefici contributivi di cui al presente articolo siano riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere conseguente, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il **comma 8** chiarisce che l'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Ai fini fiscali, il **comma 9** prevede che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'esonero previsto.

Il **comma 10** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in



coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché dei contenuti e degli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

Il **comma 11** subordina l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell'esonero giovani già previsto a legislazione vigente.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'art. 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205 del 2017 prevede lo esonero contributivo del 100% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a trenta anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a trentacinque anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminati precedentemente all'assunzione.

Con circolare n. 57/2023 l'INPS ha disciplinato l'esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e l'esonero di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell'anno 2022.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di concessione dell'incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024 -dicembre 2025, partendo dai dati 2023, si è ipotizzata l'invarianza della platea rispetto alle osservazioni effettuate per l'anno precedente, con un effetto di contrazione del 30% per giovani NORD e del 50% per giovani SUD legato al minor periodo riconosciuto per l'esonero dal nuovo dettato normativo. Considerato che la data di inizio dell'incentivo potrebbe generare un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti, sui mesi di assunzione del 2024 le percentuali di riduzione sono state dimezzate.

Di seguito è riportata la platea considerata, distinta per anno di assunzione ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:

	2024	2025
Giovani NORD 0-30	49.400	122.000
Giovani NORD 31-34	3.600	9.000
Giovani SUD 0-30	7.000	14.000
Giovani SUD 31-34	500	1.000
Totale giovani	60.500	146.000

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo pro-capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.400 euro al NORD e 3.526 al SUD (su base mensile pari a circa 283 euro al NORD e 294 euro al SUD).



Non essendo previsto a normativa vigente un apposito esonero contributivo per le assunzioni dei giovani con una età compresa tra i 31 e i 34 anni, è stato stimato un prudenzialmente un onere annuo di esonero contributivo pro-capite pari a circa 6.000 euro al NORD e 7.800 euro al SUD (su base mensile pari a circa 500 euro al NORD e 650 euro al SUD).

Gli importi mensili relativi alle platee del SUD sono stati ridotti per tener conto dello esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2023 (deliberato il 9 aprile 2024).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per 24 mesi per assunzioni di giovani under 35 anni formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025 con importo massimo mensile di esonero contributivo pari a 500 euro (650 euro nelle Regioni del Sud)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)		
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale
2024	- 31,1	-3,3	-34,4
2025	-418,0	-40,3	-458,3
2026	-618,3	-64,2	-682,5-
2027	-231,4	-22,7	-254,1
2028	0,0	0,0	0,0

ART. 23 (Bonus Donne)

L'articolo, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, prevede, al **comma 1**, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, prevede che ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità



previsti dal sopra menzionato Programma nazionale. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** prevede che il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il **comma 3** dispone che le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. In particolare si prevede i benefici contributivi siano riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere conseguente, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il **comma 5** dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 6** chiarisce, ai fini finanziari, che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 7** affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale "giovani, donne e lavoro" 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto nel seguente modo a partire dalla valutazione dell'esonero giovani già previsto a legislazione vigente.



Con circolare n. 58/2023 l'INPS ha disciplinato l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Pertanto, dalle osservazioni effettuate sugli archivi gestionali INPS, sulla base dei dati per l'anno 2023, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di proroga dell'incentivo in esame per le assunzioni formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025, si è ipotizzata la seguente platea su base annua, valutata in modo prudente per tener conto debitamente di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l'avvio dell'agevolazione.

Donne TD NORD	35.300
Donne TD SUD	29.000
Donne TI NORD	19.600
Donne TI SUD	16.100
Totale	100.000

La stima è stata condotta su una platea complessiva di 35.700 lavoratrici a tempo indeterminato; inoltre, è stato ipotizzato che il 30% delle donne assunte a TD che sarebbero state trasformate a TI, vengano direttamente assunte a tempo indeterminato data l'attrattività della norma.

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato, per i primi 18 mesi di esonero contributivo in 2.840 euro per le assunzioni al NORD e 2.430 al SUD (su base mensile 237 euro al NORD e 203 euro al SUD); per i successivi 6 mesi di esonero tali contributi medi differenziali raddoppiano in quanto la normativa vigente non prevede sgravi per le tipologie di assunzioni in esame. Gli importi mensili relativi alle platee del SUD sono stati ridotti per tener conto dello esonero contributivo già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2024 (deliberato il 9 aprile 2024).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato formalizzate nel periodo settembre 2024 - dicembre 2025 (24 mesi con tetto maxesonero contributivo 650 su base mensile)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)



Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)		
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale
2024	-4,8	-2,3	-7,1
2025	-71,5	-35,8	-107,3
2026	-131,7	-76,5	-208,2
2027	-73,2	-42,4	-115,7
2028	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0
2031	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0
2033	0,0	0,0	0,0

ART. 24 (Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

L'articolo, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, al **comma 1** prevede che ai datori di lavoro di aziende che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal citato Programma nazionale. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il **comma 2** dispone che l'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori residenti nelle medesime regioni

Il **comma 3**, fermo quanto previsto dal comma 4, specifica che l'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Il **comma 4** prevede che l'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'agevolazione di cui al presente articolo.

Il **comma 5** prevede che l'esonero contributivo, nel rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.



Il **comma 6** dispone che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo. In particolare si prevede che i benefici contributivi siano riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. All'onere conseguente pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il **comma 8** dispone che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Il **comma 9** chiarisce che per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

Il **comma 10** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027-e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Il **comma 11** subordina l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame si è provveduto come di seguito si illustra.

Dall'indagine condotta sugli archivi gestionali INPS, è emerso che nel 2023 il numero delle nuove assunzioni di lavoratori over 35, rientranti nel campo di applicazione della norma in esame è stato pari a circa 35.000 incrementate a 40.000 (3.330 mensili) per tener conto dell'effetto attrattivo della disposizione e di un effetto di ritardata assunzione nei mesi precedenti l'avvio dell'agevolazione.

Conseguentemente, si è proceduto sulla base delle seguenti ipotesi:

- invarianza della platea;
- importo medio di esonero contributivo mensile pari a 600 euro, ridotto per tener conto dello esonero contributo già concesso già concesso a normativa vigente per le assunzioni nelle regioni del Sud (cd "Decontribuzione SUD": 30% fino al 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° settembre 2024, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.



Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Anno	Esonero contributivo ZES Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2024	-11,2
2025	-170,9
2026	-294,1
2027	-115,2
2028	0,0

ART. 25 (Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

L'articolo in esame disciplina l'iscrizione nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa del Ministero del lavoro, dei percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) e della DIS-COLL.

Il **comma 1** prevede che i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della DIS-COLL sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Gli stessi soggetti sono tenuti al caricamento sulla piattaforma del proprio curriculum vitae, alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o presso le banche dati detenute da Amministrazioni o Enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato

Il **comma 2** prevede che i Centri per l'impiego individuano, per il tramite della piattaforma presente nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il **comma 3** reca apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma prevede l'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASPI e quelli di DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego, con il duplice obiettivo: semplificazione e miglioramento dei servizi. Infatti, il percettore di NASPI o di DIS-COLL potrà accedere ad un numero maggiore di offerte di lavoro, raccolte in un'unica piattaforma pubblica e i Centri per l'Impiego potranno utilizzare tale piattaforma per ottimizzare ed efficientare i compiti



relativi all'incrocio tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, ai fini dell'inserimento e reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

La disposizione, limitandosi a prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione dei percettori di NASpI alla piattaforma SIIS, iscrizione che avverrà d'ufficio, attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, disponibili a legislazione vigente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell'articolo in esame si giustifica in ragione delle modalità di realizzazione del SIISL. L'articolo 5 del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 prevede l'istituzione di tale sistema presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne affida la realizzazione all'INPS. Tale ente ha, quindi, implementato il SIISL per permettere la cooperazione e interoperabilità delle diverse banche coinvolte nella gestione delle nuove misure di contrasto alla povertà, utilizzando risorse proprie anche derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza nell'ambito dei diversi progetti avviati sulla trasformazione digitale. Pertanto, le previsioni del presente articolo che si traducono in un ampliamento delle funzionalità del SIISL saranno realizzate con le risorse che insistono sul progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo del SIISL.

ART. 26 (Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

L'articolo in esame disciplina il funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione riconosce, in particolare, al SIISL il compito di agevolare la ricerca del lavoro, nonché d'individuare le attività formative più utili alla collocazione e riqualificazione dei beneficiari, non solo di misure di contrasto alla povertà o di ammortizzatori sociali, ivi iscritti obbligatoriamente, ma anche di tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Inoltre, l'utilizzo della piattaforma sarà consentito anche ai datori di lavoro. IL SIISL rappresenta, dunque, una vera e propria piattaforma di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, nonché di formazione, messa a disposizione di tutti gli operatori interessati da tale processo, per migliorare l'ottimizzazione e l'efficientamento di tale processo. Infatti, dagli ultimi dati del bollettino annuale di Unioncamere e ANPAL del 2023, il mismatch in Italia continua ad aumentare per tutti i profili ricercati, collocandosi al 45,1% delle assunzioni, in particolare, raggiunge il 60,3% la quota di criticità per gli operai specializzati.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

- a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
- b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca in base alle norme vigenti.

Il **comma 2** dispone che all'interno del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Il **comma 3** prevede che, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.



Il **comma 4** prevede che, a supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

Il **comma 5** dispone che a ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro 6 mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il **comma 6** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (UE 2016/679) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Il **comma 7** reca apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che le attività cui deve ottemperare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rientrano tra le funzioni ed i compiti d'istituto del Ministero stesso. La clausola di invarianza finanziaria inserita nell'articolo in esame si giustifica, anche in questo caso, perché l'ampliamento ed evoluzione delle funzionalità del SIISL saranno realizzate con le risorse con cui è stato realizzato il SIISL e che sono state destinate dall'INPS al progetto, ancora in itinere, di miglioramento e sviluppo del sistema.

ART. 27 (Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

Il **comma 1** prevede che, a partire dall'1 luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e, al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede che i datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.



Il **comma 4** dispone che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 5** reca apposita clausola di invarianza finanziaria disponendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato dal momento che i lavoratori beneficiano delle misure previste dal Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 nel rispetto degli stanziamenti già previsti. Per il funzionamento della Cabina di Regia, è specificato espressamente che ai partecipanti della stessa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati, mentre le attività di supporto e di segreteria alla predetta Cabina di regia saranno svolte dalla Direzione generale delle politiche attive del lavoro del Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri.

ART. 28 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

La disposizione interviene in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso.

In particolare, il comma 1 prevede la sostituzione dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)).

Nel dettaglio, il nuovo comma 10 prevede che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il nuovo comma 11, così come sostituito dall'articolo in esame, prevede che negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si elimina il riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro quale soglia oltre cui l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso.

Il nuovo comma 12, prevedere che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Si prevede, inoltre, che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del



direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. Rispetto alla norma attualmente vigente, viene prevista la riduzione da 500.000 euro a 70.000 euro dell'importo del valore complessivo dell'appalto oltre il quale il versamento del saldo finale - in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori - comporta la sanzione amministrativa a carico del committente, e viene inoltre precisato che il versamento del saldo finale è subordinato all'acquisizione dell'attestazione di congruità.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 29 del decreto legge n. 19 del 2024 non alterano, in alcun modo, l'impianto originario della citata disposizione, in relazione alla quale non erano stati stimati, nella relativa relazione tecnica, effetti negativi per la finanza pubblica. Invero, le modifiche operate, mediante la riduzione del valore degli appalti rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 29 del decreto legge n. 19 del 2024, determinano un ampliamento dei soggetti responsabili del controllo di regolarità negli appalti privati, nonché delle imprese destinatarie degli obblighi. Conseguentemente, per effetto delle modifiche operate è verosimile un incremento degli introiti già previsti con riferimento al citato articolo 29 del decreto legge n. 19/2024, di cui non si rende conto per ragioni di prudenza.

ART. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa)

La disposizione, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027, contiene disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa, al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate, autorizzando il finanziamento delle seguenti iniziative:

comma 1: piano da 200 milioni di euro, a valere a valere sulle risorse del Programma nazionale "Scuola e competenze", periodo di programmazione 2021-2027 e priorità 02 denominata "Le strutture per la scuola e le competenze", nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del PNRR.

comma 2: autorizza un piano di 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze", periodo di programmazione 2021-2027 e priorità 02 denominata "Le strutture per la scuola e le competenze nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio;

comma 3: 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze", periodo di programmazione, 2021-2027, priorità 02 denominata "Le strutture per la scuola e le competenze", nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR.



Dal punto di vista finanziario, le disposizioni di cui ai **commi 1, 2 e 3** - avendo natura programmatica e procedurale - non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse previste per i piani indicati sono a valere sulle risorse di cui alla Programmazione nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, sia FESR sia FSE+ per azioni coerenti con le relative finalità.

Il **comma 4** consente alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR e al progetto Agenda Sud di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, fino al 15 giugno 2024, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico nel limite di 18,513 milioni.

Tale importo è determinato sulla base di una rilevazione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche a seguito della proroga sino al 15 aprile 2024, disposta ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, da cui risulta il seguente numero complessivo di incarichi temporanei prorogati sino al 15 aprile 2024:

	PNRR	Agenda SUD	TOTALE
CS	4587	1560	6.147

Tenuto conto che taluni dei predetti contratti prevedono un'articolazione oraria in part time, si è provveduto a calcolare il numero dei Full Time Equivalent (FTE) che risultano pari a 5.166.

Ai fini della quantificazione degli oneri necessari per la stipula dei contratti sino al 15 giugno, considerando che l'onere per una mensilità è pari a euro 2.389 LS per ciascun collaboratore scolastico, il costo complessivo per il periodo 2 maggio 15 giugno 2024) e per 5166 FTE - è pari ad euro 18.512.361 (18.513.000 arrotondato per eccesso).

Per l'attuazione della disposizione si prevedono oneri pari a 18,513 milioni di euro, rispetto ai quali si provvede:

- quanto a 14 milioni di euro: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge autorizzativa 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto a 4,513 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riferimento alla riduzione del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per il solo anno 2024, se ne dispone il corrispettivo incremento per l'anno 2025 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

In questo modo, si assicura il mantenimento delle funzionalità operative e gestionali del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2024/2025, trattandosi di una mera anticipazione contabile a saldo invariato.

Il **comma 5** interviene sul comma 1-bis, dell'articolo 20-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024 con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali. Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.



Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione in commento non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi dei contratti stipulati rientrano nelle risorse finanziarie già previste dal comma 1-*bis*, del citato articolo 20-*bis*.

ART. 30 (Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

La disposizione interviene in relazione al progetto "ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati" previsto, ai sensi dell'articolo 42, comma 5 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, nel quadro del Fondo complementare al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) numero 4 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 e per il quale è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

L'articolo in esame modifica il citato articolo 42, recante disposizioni per il "sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città", con la sostituzione dei periodi secondo, terzo e quarto del comma 5-*bis*.

In particolare, si prevede che le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati, valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021. Le predette risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione in commento, limitandosi a stabilire le priorità di utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31 (Misure per il potenziamento della ricerca)

L'articolo in esame reca disposizioni per il potenziamento della ricerca nelle regioni del Mezzogiorno.

In particolare, il **comma 1** prevede che, al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale e l'imprenditorialità, e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, definisce, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 - 2027 e con i contenuti ed obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027, e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027".



Al **comma 2** si prevede che il Piano di azione, che opera in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2), individua nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse di seguito specificate:

- a) Nell'ambito del Programma Nazionale "Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027), a valere sulla Priorità 1 denominata "Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale" e nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, viene individuata una dotazione pari a 1.065,6 milioni di euro.
- b) Nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della Delibera CIPESS n. 48/2021, volta al sostegno degli "Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno", la dotazione complessiva di 150 milioni di euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Al **comma 3**, si prevede che, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Il **comma 4** prevede che i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e di valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Posta la sua natura programmatica e procedurale, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente.

In particolare, le risorse finanziarie destinate al Piano RicercaSud sono così ripartite:

- a) 1.065,6 milioni di euro afferenti alle azioni previste nel PN RIC 2021-2027, priorità 1 denominata "Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale".;
- b) 150 milioni di euro, in attesa di assegnazione, del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 destinati ai sensi della delibera CIPESS n. 48 del 2021, alla costituzione degli "Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno", nonché delle economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Con particolare riguardo al comma 4 si precisa che le misure di incentivazione e premialità previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si sostanziano nell'attribuzione, in sede di valutazione e di selezione dei progetti, di punteggi aggiuntivi, e trovano pertanto copertura finanziaria nell'ambito del quadro finanziario definito dal presente articolo.



ART. 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo)

L'articolo in esame, in coerenza con le previsioni del programma PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, reca disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il **comma 2** affida a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, il compito di individuare le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027. A tali fini viene attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché a quelli riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

L'articolo in esame ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 33 (Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

L'articolo reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

Il **comma 1** prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, **in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 - 2027 e con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027**, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

- a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.



Il **comma 2** reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1, cui si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

Il **comma 3** prevede che, al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possano essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nelle regioni di cui al comma 1 ed in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

Il **comma 4**, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Si prevede, inoltre, che il decreto di cui al comma 1 possa individuare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

L'articolo in esame - avendo natura programmatica e procedurale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II.

ART. 34 (Programma nazionale cultura)

L'articolo, in parola, al **comma 1**, prevede che, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo, prevede, tra gli altri: un progetto "identità", finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della



cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Al **comma 2** viene individuata la copertura finanziaria del piano di cui al comma 1, a cui si provvede nel limite complessivo di 488,00 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, priorità 1, 2 e 3, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

L'articolo in esame - avendo natura programmatica e procedurale - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gravando, ai fini dell'attuazione, su risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente in relazione al PN RIC 2021-2027, priorità II.

ART. 35 (Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

Il **comma 1** prevede che, al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione.

Al **comma 2** si prevede che, per la medesima finalità di cui al comma 1, sono qualificate di importanza strategica anche le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nei seguenti ambiti:

- a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
- b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

L'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente norma mira a riconoscere la qualità "di importanza strategica" ad alcuni progetti già ammessi a finanziamento o suscettibili di essere ammessi a finanziamento a valere sul Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", la cui gestione è affidata al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Per una valutazione dei risvolti economico-finanziari sottesi alla disposizione, è utile ricordare che il menzionato Programma nazionale dispone di una dotazione finanziaria pari a 235,249 mln. di euro, con una quota a carico del bilancio dell'Unione europea pari a 200 mln. di euro e una quota di 35,249 mln. di euro a carico del bilancio nazionale.

Attualmente, è stato ammesso a finanziamento a valere sul predetto Programma un unico progetto, di cui si dirà appresso, per il quale è stata "accantonata" la somma di 38,250 mln. euro, cui devono aggiungersi ulteriori 7,58 mln. di euro destinati all'acquisizioni di servizi di "assistenza tecnica" per la gestione, valutazione e comunicazione del Programma; pertanto, la disponibilità residua è pari a 189,941 milioni di euro.



Ciò premesso, occorre far presente che la norma riconosce come “di importanza strategica” il cennato progetto già ammesso a finanziamento il 5 marzo u.s., riguardante la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Si precisa che l’intervento sostenuto con le risorse del Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027” riguarda la porzione del progetto riferibile alle sette Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La norma, tuttavia, dà atto della possibilità che l’iniziativa sia estesa sul resto del territorio attraverso sinergie con altri Programmi compatibili.

Tale possibilità, in effetti, è stata già praticata dalla competente Autorità di gestione che, con provvedimento del 12 marzo 2024, ha ammesso a finanziamento l’estensione del progetto su scala nazionale con risorse del Programma nazionale “Fondo sicurezza interna 2021-2027” (ISF).

La norma, inoltre, prevede che siano considerate “di importanza strategica” le linee di intervento riguardanti altri tre ambiti.

Si tratta di ambiti sui quali sono già pervenute proposte progettuali in corso di valutazione, il cui importo è stato ipotizzato dalle Amministrazioni proponenti come riportato nella seguente Tabella.

Linee di intervento in corso di valutazione

Linee di intervento	Ente proponente	Importi ipotizzati
<i>Prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese</i>	Invitalia - Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa	4 mln. di euro
<i>Prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura</i>	Ministero della cultura	31 mln. di euro
<i>Erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura</i>	Ministero della cultura	44 mln. di euro

Complessivamente, dunque, gli importi stimati raggiungono oggi la somma di 79 milioni di euro che trova ampia copertura nella quota residua di fondi a valere sul Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”, pari, come detto, ad oltre 189 mln. di euro.

Gli effetti del riconoscimento della qualità “di importanza strategica” determina a carico dell’Autorità di gestione alcuni di obblighi di informazione in favore della Commissione europea, stabiliti dall’art. 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

L’esecuzione di tali adempimenti può essere tranquillamente assicurata dalla competente Autorità di gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Difatti il cennato art. 73 non prevede a carico dell’Autorità di gestione l’obbligo di effettuare elaborazioni aggiuntive rispetto a quelli normalmente richieste durante lo sviluppo del Programma.



Il ripetuto art. 73 richiede, piuttosto, di effettuare le attività informative entro più ristretto lasso di tempo (un mese), in modo da consentire alla Commissione europea di disporre di un quadro di situazione chiaro delle priorità strategiche perseguite nell'ambito dei Programmi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le iniziative contemplate dalla disposizione in commento sono finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

Il **comma 1** aggiunge il comma 1-bis all'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 che prevede l'istituzione di una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione.

Il comma 1-bis dispone che le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione in relazione all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, connotato da una particolare modalità attuativa, definita *a regia*.

Tale modalità prevede la partecipazione, oltre che dell'Amministrazione titolare - individuata nella specie dal Dipartimento della protezione civile - anche delle Amministrazioni attuatrici degli interventi, rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome. Le Amministrazioni attuatrici, in virtù degli accordi sottoscritti con il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, svolgono una serie di compiti, tra cui il monitoraggio degli interventi degli enti locali.

Gli accordi in parola decorrono, ai sensi di quanto indicato all'art. 14 degli stessi, dalla data della stipula fino al completamento materiale e finanziario dell'investimento, fatto salvo il recesso di una delle amministrazioni contraenti ove sussistano sopravvenuti motivi di interesse pubblico di cui sia data adeguata contezza con atto motivato. In assenza di recesso, gli accordi trovano attuazione in ogni loro parte e non sono disapplicabili.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, la disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 all'investimento di titolarità del Dipartimento della protezione civile, in quanto delineante una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4: in tale modo si salvaguardano le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR e delle predette. Sul piano finanziario, la disposizione assume natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzata a conservare le speciali modalità attuative vigenti.

Le disposizioni di cui all'articolo in commento hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 37 (Disposizioni di natura finanziaria)

L'articolo in esame sostituisce la copertura prevista alla lettera l) dell'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (inerente "ulteriori disposizioni urgenti pe l'attuazione del PNRR") con le seguenti:



- la lettera l) ridefinisce in 70 milioni di euro per l'anno 2024, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- la lettera l-bis) prevede l'utilizzo di risorse pari a 60 milioni di euro, di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto. Si precisa che le predette risorse derivano dalla riduzione delle risorse stanziare per il contributo per l'acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7323, piano gestionale 1, sempre per l'esercizio finanziario 2024, libere da impegno;
- la lettera l-ter) prevede l'utilizzo di risorse pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2024, derivanti dalla riduzione delle risorse stanziare per il contributo per l'acquisto di infrastrutture di ricarica, a valere sul capitolo 7333, piano gestionale 1, libere da impegno contabile.
- Infine, con la lettera l-quater) si prevede la riduzione per l'anno 2025, di euro 250 milioni di euro, del Fondo per il settore dell'automotive di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

ART. 38 (Entrata in vigore)

L'articolo in esame disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

07/05/2024 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto-legge "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	eis	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricando				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
13	2		Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'art. 1, da c. 61 a c. 65-bis, della L. 205/2017	S	K	80,0				80,0				80,0			
13	4		Incremento del "Fondo di sostegno ai comuni marginali" di cui all'art.1, c. 106, della L. 178/2020	S	K	-20,0	50,0	50,0		-20,0	50,0	50,0		-20,0	50,0	50,0	
13	5		Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020, ed imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali.	S	K	-100,0	-50,0	-50,0		-100,0	-50,0	-50,0		-100,0	-50,0	-50,0	
15	3		Ricapitalizzazione, da parte della Regione Calabria, delle due società controllate SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato) e SACAL (società di gestione degli aeroporti)	S	K					100,0	50,0						
15	3		Riduzione del Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro di cui all'art. 1-quadro, c. 1, del D.L. 137/2020	S	C	-100,0	-50,0			-100,0	-50,0						
20	4		Contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'art. 21, c. 4-bis.2, del D.L. 75/2023	S	C	18,5				18,5				18,5			
20	4		Contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'art. 21, c. 4-bis.2, del D.L. 75/2023 - effetti riflessi	E	TC					9,0				9,0			
20	4		Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006	S	C	-14,0				-14,0				-14,0			
20	4		Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006	S	C		14,0				14,0				14,0		
20	4		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C		-14,0				-14,0				-14,0		
20	4		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 106, della L. 190/2014	S	C	-4,5				-4,5				-4,5			
37	1		Reintegrazione del finanziamento relativo ai contratti di sviluppo per progetti di sviluppo industriale, di cui all'art. 1, c. 263 della L. 213/2023	S	K	80,0	250,0			80,0	250,0			80,0	250,0		
37	1		Riduzione delle risorse destinate (dal DPCM 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022) al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K	-60,0				-60,0				-60,0			
37	1		Riduzione delle risorse destinate (dal DPCM 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022) ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K	-20,0				-20,0				-20,0			
37	1		Riduzione del Fondo per il settore dell'automotive di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K		-250,0				-250,0				-250,0		
Entrate						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese						-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO						100,0	50,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund - JTF*);

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune »;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l'attuazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattività del sistema produttivo, nel settore dell'energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonché nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilità sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l'efficace attuazione, per l'intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DELLE POLITICHE DI COESIONE EUROPEA

Articolo 1.

(Principi, finalità e definizioni)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) « Cabina di regia »: l'organo con poteri di impulso e coordinamento generale per un'efficace attuazione della politica di coesione 2021-2027;

b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

d) « Fondo FSC » o « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere *c*) e *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;

- g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;
- h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate dall'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
- i) « Autorità di gestione »: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
- l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;
- m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 2.

(Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

1. In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l'Italia del 15 luglio 2022, con riferimento alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Articolo 3.

(Cabina di regia)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata ai sensi del comma 2, costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un'efficace attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. In particolare, la Cabina di regia:

- a) assicura, in relazione agli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione europea, il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale;
- b) promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e dagli Accordi per la coesione;
- c) verifica i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4;
- d) definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) da sostenere con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, è integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o

maggiori oneri a carico dalla finanza pubblica, le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle attività della Cabina di regia di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4.

(Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea)

1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.

2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:

a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;

b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;

c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;

d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;

e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;

f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;

h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060;

i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023;

m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:

- a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
- b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- c) completamento dell'intervento.

4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.

5. È ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.

6. Le amministrazioni titolari di programmi, che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

7. All'articolo 11, comma 3, decreto-legge n. 124 del 2023, al primo periodo, dopo le parole: « all'articolo 10, comma 1, » sono inserite le seguenti: « da adottare entro il 31 luglio 2024, » e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo. ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla

medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uso disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 46 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 31-bis, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'articolo 31-bis, comma 8. All'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione

e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo, si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 7.

(Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità)

1. Al fine di promuovere il raggiungimento dei risultati della politica di coesione europea, anche mediante una più efficiente e tempestiva programmazione e attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, con riguardo agli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento, sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5, degli obiettivi intermedi e finali come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere *b*) e *c*), nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono utilizzare, secondo le modalità di cui al comma 2 e fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio. L'entità delle premialità riconoscibili ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2, nonché le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate a seguito del riconoscimento delle predette premialità sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tenendo conto delle nuove regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome inviano al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri apposita istanza per il riconoscimento della misura premiale in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nei limiti delle economie sopra richiamate. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Dipartimento procede alla verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento delle premialità sulla base dei dati presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni di cui al comma 1.

3. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 ovvero dei relativi soggetti attuatori, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi trasmessi ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 4, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero al soggetto attuatore

interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, la Cabina di regia richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12.

4. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, la Cabina di regia, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente all'amministrazione responsabile dell'intervento, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre l'attivazione del procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Articolo 8.

(Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta - JTF)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:

1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie « *deep tech* »;

2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;

3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al regolamento (UE) 2024/795 e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a).

L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori

e concorre al perseguimento delle priorità di cui al regolamento (UE) 2024/795 come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo regolamento (UE) 2024/795 e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/795, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.

6. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E DI RAFFORZAMENTO DALLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di controlli)

1. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera *d)*, a valere sulle risorse indicate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 25 del 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023, afferenti alle regioni per le quali non siano stati sottoscritti i citati Accordi per la coesione, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. L'assegnazione disposta ai sensi del presente comma è finalizzata, nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- a)* al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- b)* al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- c)* al finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020.
3. A seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di cui al comma 1, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti. L'Accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, dà evidenza degli interventi e delle risorse annuali assegnate ai sensi del comma 1.
4. In relazione alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020 e le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.
5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi ».

Capo III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è ridenominato « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno ».
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:
 - a) l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:
 - 1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - 2) della specificità insulare, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;
 - 3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

- 4) dell'estensione delle superfici territoriali;
- 5) della densità della popolazione e delle unità produttive;
- 6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
- 7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi;
- b) l'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi, con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili;
- c) i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili, tra cui:
 - 1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
 - 2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;
 - 3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
 - d) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi;
 - e) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.
4. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono abrogati ed al comma 1-*ter* le parole « Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater* » sono soppresse.
5. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente » sono sostituite dalle seguenti: « di risorse non inferiore al 40 per cento delle risorse allocabili ».
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021, anche al fine di realizzare gli interventi nei territori di cui al comma 2 e selezionati sulla base dei criteri cui al comma 3, lettera c), in coerenza con le assegnazioni delle risorse dei predetti fondi.

8. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene, altresì, conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto. ».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. Entro il 31 luglio 2024 il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi prevista e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provvede alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate)

1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-*bis*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.
2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota

affidente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno ed affidati a Commissari straordinari di governo)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo di cui al comma 11-*bis* del medesimo articolo 33 sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con le risorse di cui al comma 2 e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029, di cui 28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede a valere sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con delibera del Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi di cui al comma 1. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178

3. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli, » sono soppresse;

b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico. ».

4. All'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis* Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,

comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
».

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nelle aree interne, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione degli operatori economici beneficiari delle azioni di sostegno economico come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-ter, secondo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.
2. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si procede alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni ai sensi del medesimo comma 65-sexies e dell'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se dagli stessi utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, le risorse si intendono utilizzate con l'adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del provvedimento recante l'individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 65-sexies, della legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ambito unico regionale di cui agli articoli 18 e 18-bis della legge regionale della regione Calabria n. 10 del 20 aprile 2022, e alla deliberazione n. 09 del 25 ottobre 2022 dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, nonché della società di gestione degli aeroporti regionali di cui alle leggi regionali della regione Calabria n. 28 del 28 luglio 2021, e n. 43 del 28 dicembre 2021, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, entrambe società controllate dalla regione Calabria, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
4. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sistema di limiti di rischio » sono inserite le seguenti: « che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 16.

(Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 20 e con i termini, criteri e le modalità definiti con i decreti di cui agli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6.

Articolo 17.

(Autoimpiego Centro-Nord Italia)

1. Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali localizzate nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;
- b) inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui al comma 1;
- c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e

lavoro 2021-2027.

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera *c*) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 40.000 euro;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

9. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 18.

(Resto al SUD 2.0)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è istituita una specifica misura denominata « Resto al SUD 2.0 ».

2. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività di cui al primo periodo sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, fermo restando in tal caso l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.

3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

b) inoccupati, inattivi e disoccupati;

c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
- b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari di cui al comma 3 nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
- c) interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività di cui al comma 2 ai destinatari di cui al comma 3.

5. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attività di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la Struttura sisma Abruzzo 2009 e la struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027

7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

a) un *voucher* di avvio in regime *de minimis*, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività di cui al comma 2, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del *voucher* è di 50.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

b) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspì di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennità da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno

2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 19.

(Soggetti gestori)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente Nazionale Microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.
2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.
3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.
4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.
5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.
6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17 e 18, pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
 - a) quanto ad euro 700 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 630 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure e dei vincoli anche territoriali di ammissibilità dello stesso programma;
 - b) quanto ad euro 100 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del PNRR programma GOL a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo programma.

Articolo 21.

(Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 4 ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non

oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

3. Le imprese avviate dai soggetti di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi del comma 7, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai primi due periodi del presente comma fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma pari a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 53,6 milioni di euro per l'anno 2025, 79,8 milioni di euro per l'anno 2026, 72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 26,2 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli

territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Articolo 22.

(Bonus *Giovani*)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede

all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10, del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 23.

(Bonus Donne)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici di cui al comma seguente è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della

base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

5. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Articolo 24.

(Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da

almeno ventiquattro mesi.

4. L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo del presente articolo pari a 11,2 milioni di euro per il 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 25.

(Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)

1. I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e quelli di

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.

2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26.

(Funzionamento del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce:

- a) le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici;
- b) le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni.

2. All'interno del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite.

4. A supporto del monitoraggio dei dati occupazionali finalizzati alla pianificazione e alla programmazione delle politiche di inclusione attiva, i dati contenuti nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa sono utilizzati, in forma anonima e aggregata, per la verifica dell'efficacia formativa dei corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati.

5. A ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione, nei modi e termini disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acquisisce, presso le proprie banche dati e presso le banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, i dati utili per la valutazione dell'efficacia formativa dei corsi, nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27.

(Riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi. Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro)

1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal

lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.

3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese né altri emolumenti comunque denominati.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera *b*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di istruzione)

e di contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle « regioni meno sviluppate » è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole » del PNRR.

2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito in esecuzione del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-bis, la parola « contrattuali » è sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;
- b) al comma 1-ter, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.

Articolo 30.

(Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

1. All'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazione, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

Articolo 31.

(Misure per il potenziamento dell'attività di ricerca)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), di favorire la mobilità, anche dall'estero, verso le aree del Mezzogiorno, di rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca, di promuovere la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, nonché di favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del PN RIC 2021-2027 e con i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, un Piano di azione, denominato « RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 ».

2. Il Piano di azione di cui al comma 1, in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le seguenti risorse:

a) nell'ambito del Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità, limitatamente alle aree territoriali di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN, una dotazione pari a 1.065.600.000 euro;

b) nell'ambito delle risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 10 settembre 2021, volta al sostegno degli « Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno », la dotazione complessiva di 150.000.000 euro, nonché eventuali economie derivanti dal Piano sviluppo e coesione 2014-2020.

3. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 2, lettera *a*), nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 1, possono essere individuati, all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027, in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del regolamento (UE) 2024/795, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, ulteriori meccanismi di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

4. I beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere individuati tra i principali gruppi di destinatari previsti nel PN RIC 2021-2027, localizzati nelle aree di riferimento del Piano « RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in coerenza con la destinazione territoriale delle individuate fonti di finanziamento. I criteri di selezione e valutazione dei progetti di cui al primo periodo possono prevedere punteggi aggiuntivi al fine di favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, nell'ambito del quadro finanziario definito dal comma 2.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità « *green* », l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

2. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1 sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1, secondo periodo, nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

Articolo 33.

(Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale « Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 » (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

- a)* nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- b)* all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

2. Al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle

procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma.

3. Al fine di rafforzare le misure contenute nel presente articolo, con delibera del CIPRESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1 e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163. Al fine di supportare l'attuazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA S.p.a. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 34.

(Programma nazionale cultura)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. In particolare, il decreto di cui al primo periodo, prevede, tra gli altri: un progetto « identità », finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto « grandi musei del Sud », finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto « periferie e cultura », finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 488

milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 35.

(Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati)

1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », nei seguenti ambiti

- a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
- b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
- c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Capo I

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *l-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome. ».

Articolo 37.

(Disposizioni di natura finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la lettera *l)* è sostituita dalle seguenti:

« *l)* quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;

l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22,

comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che viene corrispondentemente ridotto;

l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; ».

Articolo 38.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Consolato d'Italia a New York, 7 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito*
Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca*
Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*
Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
Piantedosi, *Ministro dell'interno*
Sangiuliano, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo correlato 1133 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1133

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** con il **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** e con il **Ministro della cultura (SANGIULIANO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, da 5 a 12, 15, commi 1, 2 e 4, 30, 32 e 36 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2024.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Titolo: Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”*.

Articoli da 1 a 15: MAE

Articoli da 16 a 28: MLPS

Articolo 29: MIM

Articoli 30, 32, 33 e 36: MAE

Articolo 31: MUR

Articolo 34: MIC

Articolo 35: Ministero dell'interno

Articolo 37: MIMIT

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento è volto a realizzare la **riforma della politica di coesione** che è stata inserita nell'ambito della **revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, modificato con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. In particolare, all'interno della Missione 1, Componente 1, è stata inserita la nuova riforma 1.9.1, attuata dal presente decreto-legge e diretta ad accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

La revisione del PNRR, nata per aggiornare e adeguare il Piano al mutato contesto internazionale, è stata resa dal Governo un'occasione per mettere a sistema tutti i programmi di investimenti finanziati con fondi europei, conferendo unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione a disposizione del nostro Paese.

La riforma della politica di coesione, una delle sette nuove riforme inserite nella revisione del PNRR, rappresenta dunque l'ultimo tassello di un più ampio disegno strategico avviato con il decreto-legge 13/2023, che ha ridisegnato la *governance* del PNRR e della politica di coesione, proseguito con il decreto-legge 124/2023 rivolto alle politiche di coesione e per il Sud, e successivamente con il decreto-legge 19/2024, che perfeziona la revisione del PNRR.

Il decreto-legge in esame riguarda in particolar modo la politica di coesione europea, ovvero quei programmi di investimento finanziati da 42 miliardi di euro risorse europee e 32 miliardi di euro di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027, dunque 74 miliardi di euro di investimenti destinati a ridurre i divari territoriali.

Con la riforma, viene assicurato il **coordinamento** tra gli interventi dalla politica di coesione attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale, promuovendo la **complementarietà** e la **sinergia** tra gli interventi della politica di coesione europea e gli investimenti previsti dagli Accordi per la coesione e dal PNRR: finalmente tutti i principali strumenti di sviluppo e coesione vengono collegati all'interno del medesimo **orizzonte strategico**.

La prima parte del decreto contiene specifiche disposizioni mirate ad accelerare e rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europee, mutuando l'approccio orientato ai risultati sperimentato con successo con il PNRR.

La riforma prevede l'individuazione di **interventi prioritari** in una serie di **settori strategici** condivisi con la Commissione europea, secondo un **approccio orientato al risultato**, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi.

I settori strategici sono:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Si tratta di settori caratterizzati da **servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese** e che, tuttavia, presentano, nelle regioni del Sud, un tasso di sviluppo non in linea con quello registrabile in altre aree del Paese. Lo sviluppo di tali settori – in particolare, nelle regioni del meridione – è, pertanto, fondamentale per accrescere la **competitività e l'attrattività del Paese e del Mezzogiorno** e per rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.

La scelta di questi settori mira tra l'altro a dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette "**condizioni abilitanti**", definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le Regioni che vogliono accedere ai finanziamenti europei, con particolare riferimento a quelli previsti per i settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, nonché accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le Regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.

Per realizzare questo coordinamento, le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi europei individueranno un **elenco di interventi prioritari** nei settori strategici che saranno **monitorati a livello centrale** coordinata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare un presidio sistematico del **rispetto dei tempi** previsti per l'attuazione del **conseguimento effettivo dei risultati** programmati.

Il provvedimento restituisce **concretezza e tempestività alla politica di coesione**, accelerando la spesa e rafforzando la capacità delle istituzioni di abbattere i divari economici e sociali che ancora si registrano sul territorio nazionale.

Il decreto prevede anche il **rafforzamento della capacità amministrativa** di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale nell'attuazione della politica di coesione, con particolare **attenzione al Mezzogiorno**.

La riforma prevede poi un **meccanismo incentivante** per il conseguimento degli obiettivi: le amministrazioni regionali che saranno capaci di rispettare i tempi previsti per l'attuazione degli interventi potranno usufruire di un **sostegno aggiuntivo da parte del Governo al cofinanziamento dei programmi europei**, liberando così risorse preziose per i bilanci regionali.

In casi di **inerzia o inadempimento** dei soggetti responsabili dell'attuazione, il decreto prevede misure di **accelerazione** ulteriore della realizzazione degli interventi prioritari, anche attraverso il ricorso a **poteri sostitutivi**, per assicurare il raggiungimento dei risultati definiti strategici per la qualità dei servizi prestati ai cittadini e alle imprese dei territori, in analogia lineare con quanto previsto dal PNRR. Laddove, poi, dovesse verificarsi uno stato di *impasse* nella realizzazione di uno o più interventi prioritari, determinato dall'eventuale dissenso di talune delle Amministrazioni coinvolte, viene opportunamente prevista l'applicazione di appositi meccanismi, già sperimentati e consolidati in sede di attuazione del PNRR, di superamento dell'eventuale dissenso.

Coniugando l'attenzione alla coesione con la **spinta allo sviluppo**, il decreto definisce inoltre le modalità di adeguamento dei programmi nazionali e regionali dei fondi di coesione alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), per sostenere i programmi di investimento produttivo e di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese.

Tale Piattaforma è stata istituita solo recentemente dalla Commissione europea, ed il Governo ha predisposto, con il decreto in esame, le condizioni per sfruttarne appieno le potenzialità.

A valere sul Programma Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale, sono destinati 300 milioni di euro **ai programmi di investimento**, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle **imprese, anche di grandi dimensioni**, per investimenti sui **settori delle tecnologie strategiche individuati nell'ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)**.

Il decreto provvede anche ad assicurare l'attuazione dal regolamento (UE) 1056/2021, istitutivo del Fondo per una transizione giusta, prevedendo misure per sostenere la realizzazione di investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori.

Il provvedimento, poi, nell'ottica di garantire una più razionale ed efficace utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si preoccupa, per quelle Regioni che ancora non abbiano raggiunto un accordo con il Governo per la sottoscrizione degli Accordi per la coesione (introdotti dal c.d. "decreto-legge Sud", n. 124 del 2023), di assicurare comunque l'erogazione di risorse *ad hoc* assegnate - e posta a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 - per la realizzazione di interventi di pronta cantierabilità, non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione ovvero di particolare complessità o rilevanza per i diversi ambiti territoriali, in modo tale da garantirne comunque la realizzazione indipendentemente dall'esito dell'interlocuzione per la conclusione dell'Accordo per la coesione.

Vengono poi previste specifiche misure di semplificazione amministrativa, rafforzamento della capacità amministrativa e disposizioni specificamente rivolte a potenziare l'azione di perequazione infrastrutturale ed altri strumenti della politica di coesione all'interno di una visione strategica che prende le mosse dalle specifiche esigenze di rilancio del Mezzogiorno, per estendere la portata delle politiche di sviluppo e coesione anche al Centro Nord.

Attraverso il provvedimento si intende, innanzitutto, contribuire a **riequilibrare la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno** e i connessi servizi, destinando appositamente ad interventi da effettuare nel Mezzogiorno il Fondo perequativo già attivo per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, che ora viene anche ridenominato in "Fondo perequativo infrastrutturale". Inoltre, il provvedimento vincola la destinazione al Mezzogiorno di una quota pari almeno al 40 per cento delle risorse del Fondo pluriennale per gli investimenti, in modo da realizzare una vera perequazione infrastrutturale.

In materia di **Contratti Istituzionali di Sviluppo** il provvedimento prevede la revisione ed il rafforzamento della *governance* e delle relative modalità attuative, consentendo un miglior coordinamento di questi interventi di natura complessa. Attualmente risultano sottoscritti 15 Contratti Istituzionali di Sviluppo che prevedono l'attuazione di circa 700 interventi per un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro.

Oggetto di particolare attenzione del provvedimento è anche il sistema delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nell'ottica di incrementarne l'attrattività e di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, in tali aree, lo sviluppo delle imprese già operanti nelle ZLS nonché per incentivare l'insediamento di nuove imprese. In particolare, viene estesa alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), nel Centro Nord, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale l'agevolazione già prevista per la ZES Unica del Mezzogiorno relativa al credito d'imposta per investimenti, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, vengono estese alle ZLS le semplificazioni previste per la ZES Unica. Inoltre, viene rafforzata finanziariamente la misura relativa al contrasto del fenomeno della deindustrializzazione nei territori dell'Italia centrale.

Oltre a tali misure incentivanti, il decreto si preoccupa anche di definire la soluzione di peculiari situazioni di rilevante criticità presenti in talune aree del Mezzogiorno, già attribuite alla competenza di Commissari straordinari *ad hoc*. È il caso, soprattutto, dell'area dell'ex polo industriale di Bagnoli-Coroglio e degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana previsti per tale sito, per il quale il decreto prevede, nelle more della definizione degli Accordi di Coesione, la possibilità di finanziare alcuni interventi ritenuti strategici. In tale contesto, il decreto destina 1,2 miliardi di euro alla realizzazione di interventi di bonifica e riqualificazione dell'area di Bagnoli, per restituire ai cittadini un territorio oggi fortemente degradato e valorizzarne la posizione strategica, anche in una prospettiva di rilancio industriale dell'intero Mezzogiorno.

Il decreto intende anche favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni svantaggiati, nonché assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese, con la previsione della riduzione dei casi di revoca delle risorse assegnate ai Comuni svantaggiati per la realizzazione di interventi di sostegno alle popolazioni residenti e alle attività economiche, artigianali e commerciali.

Il decreto-legge contiene, poi, nella seconda parte, misure specifiche, di natura settoriale.

In primo luogo, il provvedimento contiene una serie di misure per sostenere l'occupazione e rendere più efficiente il mercato del lavoro. In particolare, sono introdotte norme per sostenere l'autoimpiego e promuovere l'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno, per investire sulle competenze dei lavoratori, anche per quelli in esubero delle grandi aziende in crisi, nonché per valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL, quali:

- le norme sull'autoimpiego, che identificano nei giovani inoccupati/disoccupati fino a 35 anni non compiuti, i destinatari prioritari di una serie di interventi integrati;
- il "Bonus Giovani", che riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati;
- il "Bonus Donne", che riconosce l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri specifiche categorie;
- il "Bonus ZES" (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), misura che prevede l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi, per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

Per il sostegno ai disoccupati è stata prevista l'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei percettori di NASpI e DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego e l'introduzione di disposizioni specifiche per regolare il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale al fine di renderlo più funzionale all'incrocio di domanda e offerta di lavoro.

In materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa, poi, il provvedimento persegue l'obiettivo rafforzare il sistema istruzione, nei suoi vari settori, superando i divari territoriali e infrastrutturali presenti nelle Regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027.

In tale contesto, le misure introdotte dall'articolo 29 rispondono, in primo luogo, all'esigenza di ridurre il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, con specifico riguardo all'attività sportiva nelle scuole e alle infrastrutture ad essa destinate, considerata la rilevanza attribuita allo sport, anche nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Il piano di investimento intende attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nelle scuole. Si ravvisa, infatti, la necessità di implementare le infrastrutture sportive nelle scuole, incrementando gradualmente l'offerta di attività sportive anche a cominciare dalla maggiore disponibilità di strutture e ridurre i divari territoriali per dare opportunità formative e di crescita uniformi su tutto il territorio nazionale a studentesse e studenti.

In secondo luogo, l'articolo 29 risponde all'ulteriore esigenza primaria di colmare il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, avuto riguardo al citato Accordo di partenariato 2021-2027. In tale ottica, il comma 2 della norma ha ad oggetto il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, attraverso l'autorizzazione di un piano di 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

La disposizione risponde, inoltre, all'esigenza di allineare le richieste del mondo del lavoro con l'offerta formativa proposta, in particolare nell'ambito dei settori della istruzione tecnica e professionale, garantendo, in tal modo, un maggior legame con il mondo del lavoro e una didattica più laboratoriale nell'ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica.

Tale intervento si coordina con gli obiettivi del PNRR, da rintracciarsi nel necessario potenziamento degli istituti tecnici e professionali e nella Riforma 1.1 della Missione 4 – Componente 1. Infatti, il rafforzamento della filiera tecnico-professionale non può non passare attraverso un aumento dei laboratori e della didattica laboratoriale legata al mondo del lavoro. La stessa Riforma degli istituti tecnici e professionali è legata alla riforma e al potenziamento degli Istituti tecnologici superiori – ITS Academy.

Il comma 3 dell'articolo 29 risponde all'esigenza di riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia, al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, come previsto dalla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR.

L'intervento normativo, pertanto, si pone come risposta alle criticità dalla carente offerta educativa nei servizi educativi per la prima infanzia, dalla difficoltà di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori genitori di figli in età compresa tra zero e sei anni e dalla denatalità.

Per fronteggiare tali criticità, la disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027 per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento, proprio nell'ottica del rafforzamento e miglioramento dell'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Il comma 4 risponde all'esigenza di garantire che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possano stipulare, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 15 giugno 2024, in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, ferma restando, in caso di rinuncia all'incarico, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

L'intervento è essenziale per le scuole presenti nelle regioni del Mezzogiorno, ma è di grande importanza anche per le istituzioni scolastiche delle altre regioni italiane, nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica e della riduzione dei divari territoriali.

Il comma 5 interviene sul comma 1-bis, dell'articolo 20-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di permettere alle istituzioni scolastiche, che hanno stipulato i contratti entro il 31 marzo 2024

con il personale amministrativo e tecnico, ma che non hanno avuto modo di inserirli nel sistema informativo del Ministero entro quella data, di trasmetterli in via informatica, entro il 20 maggio 2024. In tal modo, si consente l'erogazione dei relativi ratei stipendiali.

Conseguentemente, viene posticipato il termine, stabilito dal comma 1-ter, per il monitoraggio dei contratti e il suo successivo invio al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto-legge si occupa altresì di potenziare l'attività di ricerca all'articolo 31, che si inserisce pienamente nel quadro normativo nazionale volto alla realizzazione degli obiettivi del programma di governo. Le misure per il potenziamento dell'attività di ricerca previste dall'articolo 31 concorrono a conferire, infatti, unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione attesa la finalità della norma di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027.

La norma mira, infatti, ad ottimizzare le condizioni programmatiche necessarie affinché la ZES Unica del Mezzogiorno possa dispiegare a pieno il proprio potenziale, legato principalmente ai meccanismi di incentivazione del mercato del lavoro, attraverso una serie di iniziative "*capital intensive*" che puntino a rafforzare le reti tra impresa e ricerca, costruendo un moderno e competitivo tessuto di trasferimento tecnologico nel Mezzogiorno.

Al tal fine, in una logica di piena sinergia tra Politica di Coesione europea e nazionale e PNRR, l'istituzione di un Piano d'azione "*RicercaSud*" consentirà di identificare, facendo leva sulla dotazione PN RIC 2021-2027 disponibile pari a 1.065 milioni di euro, una serie di interventi prioritari da attuare entro tempistiche predefinite e compatibili con il quadro regolamentare di riferimento per il PN RIC.

Questi interventi dovranno risultare in grado, direttamente e indirettamente, di superare le seguenti problematiche:

- rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l'imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese.

A queste stesse finalità concorreranno anche le risorse assegnate al MUR dalla delibera CIPESS n. 48/2021 per dare attuazione agli "Ecosistemi per l'innovazione" istituiti dalla Legge n. 178/2020, nonché le eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Infine, in esito ad eventuali variazioni programmatiche del PN RIC, potranno essere sostenuti - analogamente a quanto può fare il PNRR - anche progetti in linea con le nuove sfide relative alle tecnologie critiche di rilevanza europea, direttamente riconducibili alla piattaforma STEP.

Con l'istituzione e l'attuazione di un apposito Piano d'azione, la norma consentirà di fronteggiare, mediante una logica sistemica e un approccio pienamente coordinato, la sfida della sostenibilità che deriva dalla scadenza per la chiusura delle iniziative progettuali

PNRR al 30.06.2026, due anni e mezzo prima di quella prevista per la politica europea di coesione. Come attestato dalla quarta relazione del Governo al Parlamento sull'attuazione del PNRR Italia (febbraio 2024), nell'ambito di alcune "misure di sistema" MUR della Missione 4, Componente 2, del PNRR sono stati introdotti alcuni nuovi target, volti a tracciare l'effettivo completamento delle attività di ricerca previste dai dispositivi di attuazione o l'effettiva creazione delle Infrastrutture di Ricerca finanziate. Il tema della sostenibilità nel medio e lungo termine delle iniziative nate in ambito PNRR, in termini di potenziale di ricerca e sviluppo e posti di lavoro di qualità per i ricercatori, va dunque affrontato con tempestività.

Il quadro programmatico del PN RIC 2021-2027 si inserisce nella più ampia cornice costituita dai Regolamenti settoriali della Politica europea di coesione, dall'Accordo di Partenariato Italia-Commissione Europea e dai criteri di selezione e valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN; non di meno, l'individuazione di "interventi prioritari" per il Piano "Ricerca Sud" (art. 4 del suddetto provvedimento) è agevolata dalla chiara affinità in termini di risultato degli interventi da sostenere. A titolo esemplificativo, tra gli indicatori comuni applicabili al PNRR rientrano i "*ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno*", mentre tra gli indicatori di risultato del PN RIC figurano i "*posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*". Visto il costante e preoccupante fenomeno del flusso di ricercatori qualificati che si stabilizzano all'Estero, peraltro non compensato da un analogo flusso in senso opposto, nei dispositivi d'attuazione di "Ricerca Sud" saranno previsti punteggi aggiuntivi in grado di favorire e stimolare il rientro di ricercatori dall'Estero.

Attraverso il Programma nazionale Città metropolitane e città medie, con una dotazione finanziaria di 3 miliardi di euro, il provvedimento intende contribuire a sostenere la **rigenerazione urbana**, a **contrastare il disagio socio-economico e abitativo** nelle aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, nonché a **promuovere la mobilità «green»**, **l'inclusione e l'innovazione sociale**, operando anche in questo ambito per rafforzare la complementarietà con il PNRR. Il programma è destinato alle 14 città metropolitane e alle 39 città medie del sud.

Inoltre, nell'ambito del Programma Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale, 1,2 miliardi di euro sono destinati a interventi di recupero dei siti industriali per la realizzazione di **investimenti nelle aree industriali produttive ed artigianali** localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti ubicati nelle regioni del Sud per la **produzione di energia da fonti rinnovabili**, anche termica, destinata alle **imprese** ovvero all'**autoconsumo** nonché la realizzazione di investimenti per lo **sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti**.

Sono oggetto di attenzione nell'ambito del provvedimento anche iniziative rivolte ai luoghi della cultura. In tale ambito è quindi prevista l'adozione di uno specifico Piano d'azione, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative,

in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Il Piano d'azione suddetto contiene l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. Inoltre, il predetto decreto prevede, tra gli altri:

- un progetto "identità", finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori;
- un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma;
- un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica;
- la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni liricosinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310;
- la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;
- interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura;
- un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;
- un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Il decreto provvede anche a dettare misure di rafforzamento della legalità nel Sud, che si inseriscono nel quadro delle attività riconducibili al Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027", approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 final del 14 novembre 2022, e sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060, recante disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi europei, tra cui il "Fondo europeo di sviluppo regionale" (FESR), che co-finanzia il cennato Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021 – 2027".

Detto Programma costituisce uno degli strumenti della "politica di coesione" e, con una dotazione di 235.249.119 euro, finanzia la realizzazione di strumenti digitali atti a potenziare la capacità della pubblica amministrazione per il contrasto di fenomeni quali corruzioni, frodi, infiltrazioni criminali, ciò al fine di concorrere al superamento dei divari ancora registrati nelle regioni cosiddette "meno sviluppate", ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto l'intervento normativo definisce le "operazioni di importanza strategica", cui l'art. 73, par. 5 del Regolamento 2021/1060 riconnette un particolare regime di notifica. Le suddette operazioni, infatti, a mente del citato articolo 73, una volta selezionate, devono essere comunicate, entro un mese, alla Commissione europea a cura dell'Autorità di

gestione dei Programmi interessati, la quale è tenuta, entro il medesimo termine, a fornire tutte le informazioni concernenti l'iniziativa.

Nello specifico, viene riconosciuta:

- l'“importanza strategica” di un'operazione già selezionata ed ammessa al finanziamento dalla competente Autorità di gestione del Programma Nazionale “*Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027*”, ossia la progettualità finalizzata a reingegnerizzare il sistema informativo e la banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- l'“importanza strategica” delle iniziative che dovessero essere successivamente selezionate dall'Autorità di gestione del predetto Programma nazionale nell'ambito di specifiche linee di intervento, ossia:
 - prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
 - prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
 - erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

In tal modo, vengono circoscritte in maniera chiara le operazioni che, in considerazione della finalità di rafforzamento della legalità nelle regioni “meno sviluppate”, devono qualificarsi come operazioni di “importanza strategica” e che, di conseguenza, devono essere sottoposte agli obblighi di comunicazione dettati dal legislatore unionale.

Infine, il provvedimento introduce misure volte ad agevolare l'efficace e celere attuazione di interventi PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e ripristina la dotazione finanziaria dei contratti di sviluppo, per un ammontare di risorse complessive pari a 400 milioni di euro che erano state destinate al finanziamento di programmi, in ambito PNRR, previsti dal Decreto- legge n. 19/2024.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 1 è il seguente:

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”;
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie

applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 2 è il seguente:

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 3 è il seguente:

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 4 è il seguente:

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 6 è il seguente:

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 7 è il seguente:

- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 8 è il seguente:

- regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 9 è il seguente:

- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*".

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 10 è il seguente:

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*;
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 11 è il seguente:

- legge 5 maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*;
- decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”*;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante *“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”*;
- decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 *“Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”*;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;
- legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;
- legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 12 è il seguente:

- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 13 è il seguente:

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*.

L'intervento normativo di cui all'articolo 14 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, recante *“Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni”*;
- decreto - legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*;
- decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”*;
- decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*.

L'intervento normativo di cui all'articolo 15 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”*;

- legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”*;
- decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*.

Le misure adottate agli **articoli 16-28** attengono alla materia disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*;
- regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis;
- decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85, recante *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”*;
- decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.216, recante *“attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”*;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- legge 23luglio 1991, n. 223, recante *“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”*;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024;
- decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

L'intervento normativo di cui all'articolo 29 si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- ✓ **Comma 1:** Piano nazionale di ripresa e resilienza: Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3.;
- ✓ **Comma 2:** Piano nazionale di ripresa e resilienza: Missione 4 – Componente 1 – Riforma 1.1.;
- ✓ **Comma 3:** Piano nazionale di ripresa e resilienza: Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1.;
- ✓ **Comma 4:**
 - Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023: piano *“Agenda Sud”*;
 - Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 21, comma 4-bis.2;
 - Articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - Articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- ✓ **Comma 5:** Articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, in particolare, i commi 1-bis e 1-ter.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 30 è il seguente:

- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*.

le disposizioni di cui all'articolo 31 si inseriscono nel contesto della vigente legislazione in materia di politica di coesione.

Il Piano di azione di cui al comma 1 dell'art. 31, in sinergia con la Missione 4, Componente 2, del PNRR, individua, nel quadro dei piani e dei programmi, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse previste nel Programma Nazionale *“Ricerca Innovazione e Competitività per la Transizione Verde e Digitale 2021-2027”* (PN RIC 2021-2027), in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN e le risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 27 luglio 2021, n. 48, nonché eventuali ulteriori economie disponibili a valere sul Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Il PN RIC 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, sostiene la competitività delle regioni meno

sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni di competenza del Ministero dell'Università e della ricerca - Direzione generale della ricerca con il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, è pari a 1.065.600.000 euro, dotazione prevista dal comma 2, lettera a), dell'articolo 31 in esame.

Il Piano di azione di cui al comma 1 dell'art.31 individua inoltre le risorse di cui ai punti 1.1 e 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 27 luglio 2021, n. 48 con la quale si è proceduto alla assegnazione di risorse (150,00 milioni di euro) al Ministero dell'università e della ricerca per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Completano tale dotazione le eventuali economie prodotte e disponibili sul Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Gli eventuali ulteriori meccanismi di sostegno finanziario di cui al comma 3 dell'art.31 sono previsti all'esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027 in coerenza con i nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). Eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027 terranno conto alle ulteriori disposizioni normative adottate dall'Unione: Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

I meccanismi di sostegno finanziario di cui al comma 3 dell'articolo 31 eventualmente adottati sono previsti in conformità ai nuovi obiettivi specifici introdotti ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (Piattaforma STEP), volto a promuovere le tecnologie strategiche critiche attraverso il sostegno finanziario, il "marchio di sovranità" e il "portale della sovranità".

Il comma 4 dell'articolo 31 prevede criteri di selezione che riconoscono punteggi aggiuntivi, per i beneficiari dei progetti di cui al comma 2, lettere a) e b), volti a favorire il rientro dei ricercatori dall'estero, ponendosi in linea con le disposizioni già adottate al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori, e promuovere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

L'intervento normativo di cui all'articolo 33 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”*;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*;
- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 34 è il seguente:

- Artt. 77 e 87 della Costituzione;
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- Accordo di partenariato 2021 – 2027;
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
- legge 11 novembre 2003, n. 310.

L'intervento normativo di cui all'articolo 35 si inserisce nel quadro delle attività riconducibili al Programma Nazionale *“Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027”*, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 final del 14 novembre 2022, e sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060, recante disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi europei, tra cui il *“Fondo europeo di sviluppo regionale”* (FESR), che co-finanzia il cennato Programma nazionale *“Sicurezza per la legalità 2021 – 2027”*.

L'intervento normativo di cui all'articolo 36 si colloca nel quadro normativo delineato dal seguente provvedimento:

- decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 37 è il seguente:

- articolo 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che prevede la determinazione delle risorse previste al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. In particolare, il comma 8 lett. l) attiene all'attuazione delle misure PNRR

mediante conseguente riduzione delle risorse previste per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale;

- articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che definisce i contratti di sviluppo, individuando apposite misure di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
- articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede la ripartizione di risorse destinate ai contratti di sviluppo per gli anni 2024 (190 milioni di euro), 2025 (310 milioni) e dal 2026 al 2030 (100 milioni all'anno);
- articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, afferente a riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, integra la composizione e le competenze della Cabina di regia istituita dalla norma citata.

L'articolo 4, al comma 7, prevede la modifica all'art. 11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; in particolare prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

L'articolo 7:

- al comma 1, si prevede la possibilità che, relativamente agli interventi prioritari di cui all'articolo 4, in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) nei cronoprogrammi inviati, le regioni e le province autonome, in deroga all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- al comma 3, ai fini del superamento dell'inerzia delle amministrazioni responsabili degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 o dei relativi soggetti attuatori, prevede la possibilità di ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, estendendo, di conseguenza, il raggio d'applicazione di tale strumento;
- al comma 4, si prevede che, ai fini di consentire il superamento di eventuali dissensi, dinieghi, opposizioni o altri atti equivalenti idonei a precludere la realizzazione di un intervento prioritario ai sensi dell'articolo 4, si possa attivare il procedimento di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13 del decreto - legge n. 77 del 2021, anche in tal caso estendendone il raggio d'applicazione.

L'articolo 9 novella il comma 11 dell'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al fine di precisare che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, è determinato in cinque unità.

L'articolo 10 estende il raggio applicativo delle disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge n. 124 del 2023 e dell'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, la cui disciplina viene estesa alle risorse assegnate ai sensi del comma 1 della norma in esame. Infine, al comma 5, viene novellato l'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, nel quale viene inserito un periodo aggiuntivo volto a prevedere che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto.

L'articolo 11 ridenomina il Fondo perequativo infrastrutturale, istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009, in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", e ne destina appositamente le risorse ad interventi da effettuare nel Mezzogiorno. La norma, poi, novella l'articolo 22 della medesima legge n. 42 del 2009, abrogandone i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies e parzialmente modificando il comma 1-ter; ciò, per ragioni di mero coordinamento normativo, dal momento che le norme incise recano misure in materia di "perequazione infrastrutturale" tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, ora disciplinata dal presente articolo. Infine, la norma in esame introduce modifiche all'articolo 7 comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, prevedendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), occorre tenere conto degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ovverosia delle regioni diverse dall'Abruzzo, dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Campania, dal Molise, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Sardegna.

L'articolo 13 estende, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 124 del 2023 al nuovo credito d'imposta previsto per le Zone logistiche semplificate dall'articolo in commento.

L'articolo 14, al comma 3, novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, prevedendo:

a) la soppressione dell'inciso "comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli"; in virtù di tanto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica integra il piano per la bonifica dell'arenile di Bagnoli-Coroglio e dell'area marina, senza tenere conto del ripristino della morfologia naturale della costa, in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli;

b) l'aggiunta, dopo il comma 14, di un nuovo comma 14-bis, volto a prevedere che, fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 13-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n.133, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino costiera di cui al comma 14, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a VAS, può procedersi alla valutazione integrata VIA-VAS. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un provvedimento unico.

Al comma 4, poi, la norma in esame apporta modifiche all'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6, del comma 6-bis, volto a prevedere che il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione

del ciclo dei rifiuti nella regione Sicilia può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti.

L'articolo 15 limita il raggio d'applicazione dell'articolo 3, comma 19 della legge n. 350 del 2003, escludendone l'applicazione alle operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione di SORICAL -ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria - e di SACAL - società di gestione degli aeroporti regionali, entrambe società controllate dalla regione Calabria. Inoltre, la norma novella l'articolo 1, comma 496, della legge n. 234 del 2021, prevedendo che il sistema dei limiti di rischio del Fondo italiano per il clima - determinato dal competente Comitato di indirizzo operante presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - sia determinato anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, in modo da perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo.

L'articolo 28 incide sul decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, modificando l'articolo 29, commi da 10 a 12.

L'articolo 29 incide sui seguenti provvedimenti legislativi:

- Articolo 20-bis, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
- Articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

L'articolo 30 modifica l'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, sostituendone i periodi secondo, terzo e quarto. Più in particolare, la norma in esame fissa le priorità da rispettare nella fase di attribuzione delle risorse, poste a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, destinate all'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", inserito nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che le risorse già stanziata dalla norma novellata (200 milioni di euro complessivi) siano destinate prioritariamente a dare esecuzione (anche tramite provvedimenti di annullamento d'ufficio, adottati dall'amministrazione concedente) a pronunce giurisdizionali intervenute all'esito di contenziosi instaurati nell'ambito delle procedure di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della misura suddetta. Le medesime risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della graduatoria.

L'articolo 36 novella parzialmente l'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2024, aggiungendovi un comma 1-bis con il quale esclude l'applicazione del medesimo articolo 9, comma 1 - che istituisce una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione - all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 37 modifica l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, rideterminando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente per i contratti di sviluppo.

Gli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 12, da 16 a 27, 31, 32, 33, 34 e 35 non risultano incidere su provvedimenti di rango legislativo o regolamentare.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi della Costituzione. In particolare, come chiarito dall'articolo 1, le disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nell'intervento normativo non risultano utilizzati gli strumenti di rilegificazione, delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato, non risultano all'esame del Parlamento disegni di legge vertenti su materie analoghe a quelle oggetto delle disposizioni in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Allo stato, non risultano pendenti giudizi di costituzionalità vertenti sulle materie oggetto delle disposizioni in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento comunitario.

In particolare, come chiarito già dall'articolo 1, il presente decreto-legge è adottato in diretta attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tenuto conto che, all'esito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 è stata inserita, all'interno della Missione 1, Componente 1, del PNRR, la

nuova riforma 1.9.1, diretta ad accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

Relativamente all'articolo 2, poi, si evidenzia che le disposizioni del presente decreto-legge relative all'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 e, pertanto, in piena armonia con le previsioni comunitarie in materia.

Inoltre, si osserva che l'articolo 8 è esplicitamente finalizzato a definire l'adeguamento dei programmi nazionali e regionali dei fondi di coesione alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), di cui al regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, nonché ad assicurare l'attuazione dal regolamento (UE) 1056/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo del Fondo per una transizione giusta.

Con specifico riferimento, invece, all'articolo 35, si osserva che tale disposizione si inserisce nel contesto normativo dettato dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060 recante la disciplina applicabile ai diversi fondi europei, tra cui il "Fondo europeo di sviluppo regionale" (FESR) che alimenta il Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021 - 2027". Si fa riferimento, in particolare, all'art. 73, paragrafo 5 del cennato Regolamento, che introduce gli obblighi di comunicazione delle Autorità di gestione dei Programmi a cofinanziamento dei fondi europei oggetto della disciplina al momento della selezione di operazioni di "importanza strategica". Nello specifico, la norma qualifica le operazioni di "importanza strategica" tra quelle già selezionate o da selezionare dall'Autorità di gestione del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021 - 2027" ai sensi degli artt. 72 e 73 del Regolamento in discorso, individuando, pertanto, le casistiche che originano gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea da parte della cennata Autorità di gestione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si registrano procedure d'infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali. In particolare, con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione della normativa di origine comunitaria, si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 10). Con particolare riferimento, poi, alle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 21, 22 e 24, l'efficacia delle misure ivi previste è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, secondo quanto stabilito dai trattati vigenti.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si hanno evidenze in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 11, con una novella all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, ridenomina il Fondo perequativo infrastrutturale ivi istituito in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", coerentemente con la ridefinizione della destinazione prioritaria delle risorse del detto fondo ad interventi da effettuare nel Mezzogiorno, operata dal medesimo articolo 11.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Nel corso della predisposizione dello schema di decreto-legge in parola, si è proceduto alla verifica della correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'articolo 4 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 11, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

L'articolo 9 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

L'articolo 10 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

L'articolo 11 novella i seguenti provvedimenti legislativi:

- articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

La medesima norma, poi, abroga le seguenti disposizioni:

- articolo 22, commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L'articolo 14 novella i seguenti provvedimenti legislativi:

- decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582;
- decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2024;

L'articolo 15 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 28 novella l'articolo 29, commi da 10 a 12, del decreto-legge n. 19 del 2024.

L'articolo 29 novella i seguenti provvedimenti legislativi:

- articolo 20-bis, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

L'articolo 30 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

L'articolo 36 novella il seguente provvedimento legislativo:

- articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L'articolo 37 novella l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il presente decreto-legge determina taluni effetti abrogativi per mezzo di norme di abrogazione espressa ovvero integralmente sostitutive di disposizioni vigenti. Conseguentemente, non si ravvisano effetti abrogativi impliciti. Con particolare riferimento all'articolo 29, comma 5, si evidenzia che tale intervento si limita a prevedere la soppressione dell'inciso "entro il 15 aprile 2024" dal corpo del comma 1-ter dell'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Si è proceduto alla verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, con esito negativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 8 prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'erogazione, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, della somma di 300 milioni di euro, da destinare ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché finalizzati a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti indicati al comma 1 della norma in discorso.

L'articolo 11, in relazione all'attuazione degli interventi da finanziare mediante il "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione:

- dell'entità delle risorse assegnate;
- dell'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi da finanziare;
- dei criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili;
- delle modalità di monitoraggio (procedurale e finanziario) e di rendicontazione degli interventi;
- dei casi e delle modalità di revoca e di recupero dei finanziamenti concessi.

Il predetto decreto è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

L'articolo 12 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione della governance istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo. Tale decreto è adottato entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo già in vigore (di cui al comma 1 della norma).

L'articolo 13, in merito all'estensione del credito d'imposta per la ZES unica anche alle imprese insediate nelle Zone logistiche semplificate, demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di accesso al beneficio nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

Gli articoli 17, comma 6, e 18, comma 6, prevedono l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 21, comma 4, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 22, comma 10, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 23, comma 7, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 24, comma 10, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 25, comma 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 27, comma 2, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 32 rimette ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione delle iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro plus e Città medie sud 2021 – 2027» nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027.

L'articolo 33 demanda ad un prossimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione dei criteri per la selezione di investimenti, da effettuare nel territorio delle regioni del Mezzogiorno, finanziabili secondo le modalità previste dalla norma in esame.

L'articolo 34 prevede che l'approvazione del Piano d'azione ivi previsto sia disposta con decreto del Ministero della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso delle Amministrazioni competenti. Di conseguenza, non è stato necessario commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*”.

Articoli da 1 a 3: MAE (esenzione)

Articolo 4: MAE

Articoli da 5 a 12: MAE (esenzione)

Articoli 13 e 14: MAE

Articolo 15, commi 1, 2 e 4: MAE (esenzione)

Articolo 15, comma 3: MAE

Articoli 16-28: MLPS

Articolo 29: MIM

Articolo 31: MUR

Articolo 33: MAE

Articolo 34: MIC

Articolo 35: Ministero dell'interno

Articoli 30, 32 e 36: MAE (esenzione)

Articolo 37: MIMIT

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

In attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, si è reso necessario definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici delle risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Pertanto, assume valore preminente l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021 - 2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle

risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060. Le relative disposizioni normative, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Con riferimento **agli articoli da 16 a 28** concernenti "Disposizioni in materia di lavoro" si fa presente quanto segue. Nell'ambito della riforma della politica di coesione inserita nella revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali, sono state introdotte norme per sostenere l'autoimpiego e promuovere l'occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno, per investire sulle competenze dei lavoratori, anche per quelli in esubero delle grandi aziende in crisi, nonché per valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL. Di seguito le principali misure introdotte.

Le norme sull'autoimpiego identificano nei giovani inoccupati/disoccupati fino a 35 anni non compiuti, i destinatari prioritari di una serie di interventi integrati. In particolare, le due azioni denominate Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, rivolte a territori diversi (centro-nord e sud) prevedono un serie di interventi specifici.

Per l'attuazione della misura nazionale sono state definite due azioni specifiche: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, contenenti più interventi integrati:

- erogazione di servizi di formazioni e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività;
- tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali;
- concessione di incentivi a fondo perduto per l'avvio delle attività;
- voucher di avvio in regime de minimis;
- aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro;
- aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro.

Per il dimensionamento del numero di potenziali destinatari delle azioni sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (Resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato.

Il pacchetto di interventi proposti valorizza le esperienze pregresse di formazione (Yes I start up) e di sostegno all'investimento (Selfiemployment) già promosse dal Ministero del Lavoro attraverso Invitalia e Microcredito nel PON IOG e SPAO, ma considera anche le altre esperienze di sostegno all'autoimpiego, come Resto al Sud.

Gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica, prevedono che le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni e che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025,

avviano sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale, che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e contributi INAIL). Si tratta di dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel medesimo periodo (dal 01.07.2024 al 31.12.2025). L'esonero è garantito per il periodo massimo di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.

Il "Bonus Giovani" riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sfociato in contratto a tempo indeterminato).

Il "Bonus Donne" è una misura che riconosce l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:

- a) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- b) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Il "Bonus ZES" (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) è una misura che prevede l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L'esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l'esonero. Inoltre, il dipendente deve:

- a) aver compiuto 35 anni di età;
- b) essere disoccupato da almeno 24 mesi;

c) essere assunto presso una sede o un'unità produttiva ubicata nella ZES.

Inoltre, è stata prevista l'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASpI e DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego, nonché l'introduzione di disposizioni specifiche per regolare il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale al fine di renderlo più funzionale all'incrocio di domanda e offerta di lavoro.

E' stata introdotta una cabina di regia, coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità di gestione del Fondo europeo per la globalizzazione (FEG), che finanzia interventi di formazione, riqualificazione e orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità, a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese.

Infine, sono stati modificati gli articoli 29, commi da 10 a 12, del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di consentire l'applicazione dell'istituto della congruità, finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e quello del dumping contrattuale nel comparto delle costruzioni, per tutti i lavori al di sotto delle soglie indicato nel provvedimento.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, analiticamente individuati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 60 del 2024. Ciò, al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione.

Più in particolare, l'articolo 4 prevede l'individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione europea, secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi.

I settori strategici sono:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Si tratta di settori caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese e che, tuttavia, presentano, nelle regioni del Sud, un tasso di sviluppo non in linea con quello registrabile in altre aree del Paese. Lo sviluppo di tali settori - in particolare, nelle regioni del meridione - è, pertanto, fondamentale per accrescere la competitività e l'attrattività del Paese e del Mezzogiorno e per rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.

La scelta di questi settori mira, tra l'altro, a dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette "condizioni abilitanti", definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027 e che devono essere rispettate da tutte le Regioni che vogliono accedere ai finanziamenti europei, con particolare riferimento a quelli previsti per i settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, nonché accelerare i processi di adempimento delle suddette condizioni abilitanti per le Regioni che non hanno ancora adottato le previste pianificazioni.

Per realizzare questo coordinamento, le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi europei individueranno – sulla base degli appositi indici parimenti definiti dalla norma – un elenco di interventi prioritari nei settori strategici che saranno monitorati a livello centrale dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per assicurare un presidio sistematico del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del conseguimento effettivo dei risultati programmati.

Infine, la norma, al comma 7, novellando l'art.11, comma 3, del decreto-legge n.124/2023, prevede l'adozione entro il 31 luglio 2024 del Piano strategico e l'aggiornamento dello stesso.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), nell'ottica di incrementarne l'attrattività e di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, in tali aree, lo sviluppo delle imprese già operanti nelle ZLS nonché per incentivare l'insediamento di nuove imprese. In particolare, viene estesa alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), nel Centro Nord, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale l'agevolazione già prevista per la ZES Unica del Mezzogiorno relativa al credito d'imposta per investimenti, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, vengono estese alle ZLS le semplificazioni previste per la ZES Unica. Infine, viene rafforzata finanziariamente la misura relativa al contrasto del fenomeno della deindustrializzazione nei territori dell'Italia centrale, con un incremento complessivo per il triennio 2024-2026 di 120 milioni di euro a valere sul "Fondo di sostegno ai comuni marginali".

Sul tema, si evidenzia che l'istituto della Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 principalmente allo scopo di creare "condizioni favorevoli" in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire lo "sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate" del Centro-Nord Italia.

L'introduzione delle ZLS rispondeva, in particolare, all'esigenza di estendere, anche alle imprese che operano al loro interno e alle nuove imprese che vi si stabiliscono, alcuni dei vantaggi che soltanto pochi mesi prima erano stati previsti dal c.d. Decreto Mezzogiorno a favore delle ZES, le Zone Economiche Speciali, regionali e interregionali.

Nella visione originaria le ZLS, in sinergia con le ZES regionali e interregionali, avrebbero dovuto attirare – anche dall'estero – flussi commerciali e investimenti significativi per lo sviluppo del territorio e del tessuto produttivo italiano, sviluppando economie di agglomerazione intorno a poli logistici/portuali e distretti industriali territorialmente delimitati e opportunamente localizzati. La fase attuativa delle ZLS (e delle ZES) ha scontato, però, troppi ritardi ed incertezze.

Nel corso degli anni successivi, le norme istitutive delle ZES e delle ZLS hanno formato oggetto di ripetuti interventi emendativi e integrativi, con l'obiettivo dichiarato di renderne

più efficaci e funzionali la governance, le semplificazioni e i vantaggi fiscali, anche in considerazione degli ambiziosi obiettivi nel frattempo fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); ciò, tuttavia, ha dato luogo ad un percorso normativo lungo e accidentato, che ha creato molteplici incertezze sul piano applicativo, impedendo di fatto la piena operatività dei progetti di sviluppo economico e di crescita finora elaborati dalle Regioni interessate.

In tale contesto, inoltre, occorre evidenziare che l'Italia è il paese europeo con la maggiore quota di popolazione residente in regioni costiere. Ne consegue la posizione di assoluto rilievo dell'Italia nelle filiere dell'economia del mare. I porti, in particolare quelli localizzati all'interno delle maggiori aree urbane nel Mezzogiorno, rappresentano i principali nodi di produzione di valore logistico e di scambio di flussi di persone, merci, informazioni, tecnologia, conoscenza ecc. della cosiddetta "Blue Economy" (Rapporto Svimez, 2022). Il sistema economico del mare risulta oggi di rilevanza strategica nell'ambito delle politiche industriali del nostro Paese per almeno due ragioni:

Si tratta di un settore ad altissimo valore aggiunto. Secondo quanto rilevato dal Rapporto Svimez, per ogni euro di valore aggiunto prodotto nell'ambito del sistema economico del mare italiano se ne attivano 1,7 nel resto dell'economia. Questo significa che i 51,2 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto del mare in Italia nel 2020 hanno attivato 84,8 miliardi.

Ciononostante, il sistema portuale e logistico italiano sconta ancora carenze infrastrutturali e difficoltà ad intercettare i grandi flussi di traffico e le "lavorazioni logistiche" delle catene del valore globali. Del resto, le inefficienze del sistema logistico italiano costano 50 miliardi l'anno, mentre il cluster portuale dell'intero Paese genera solo il 2,6% del Pil nazionale (a fronte del 2,1% prodotto dal solo porto di Rotterdam per i Paesi Bassi). Le infrastrutture portuali sono di scarsa qualità, tanto che l'Italia è al 45° posto nel ranking "Quality of port infrastructure" stilato dal sito "TheGlobalEconomy.com" e nel 56° posto nella graduatoria del Global Competitiveness Report 2015-2016 del World Economic Forum (assai distante da Spagna e Portogallo e dietro a Marocco, Grecia e Croazia).

In questo contesto le ZLS, attraverso i vantaggi localizzativi forniti, possono rilanciare lo sviluppo economico di un determinato territorio.

L'obiettivo è, quindi, anche attraverso l'applicazione di agevolazioni economiche, quello di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni in cui insistono Zone logistiche semplificate.

A livello normativo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40, è stato emanato l'atteso Regolamento che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa primaria di riferimento, reca finalmente la disciplina attuativa delle ZLS. Il quadro normativo di riferimento delle ZLS è stato infine completato con la norma in esame, che prevede l'estensione dei benefici fiscali previsti per la ZES Unica per il Mezzogiorno anche alle ZLS.

Occorre infatti rammentare che, sino all'adozione del dPCM n. 40 del 2024, le Zone logistiche semplificate non sono state destinatarie di una regolamentazione di dettaglio *ad hoc*, ma ad esse è stata estesa, per affinità di materia, la disciplina stabilita per le Zone economiche speciali, contenuta, sino all'avvento del d.l. n. 124/2023, nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

In ordine, poi, alle previsioni del comma 4, viene incrementata la dotazione delle risorse destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione in sei specifiche aree del Lazio e delle Marche incluse nei territori dell'ex Cassa del Mezzogiorno. Il rifinanziamento della dotazione finanziaria – che segue a quella già effettuata dalla legge n. 178 del 2020 (art. 1, comma 200), che ha destinato un importo complessivo pari a 136 milioni di euro – è funzionale a contrastare il fenomeno della deindustrializzazione tramite la concessione di incentivi economici in favore delle imprese manifatturiere che realizzano gli investimenti di potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti o per l'insediamento di nuove attività produttive.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di interventi da realizzare nel territorio del Mezzogiorno affidati ai commissari straordinari di governo.

In particolare, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio si prevede che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario di Governo sottoscrivano un apposito protocollo d'intesa recante l'individuazione degli interventi finanziabili con risorse pari a 1.200 milioni di euro, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e imputata sulle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. L'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione degli interventi di cui sopra, a concorrenza integrale degli importi annuali.

Inoltre:

- viene escluso dal piano per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli il ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli;
- viene previsto che, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, relativi all'area marino costiera, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica basata anche sull'individuazione dei valori di fondo naturale dei sedimenti e delle migliori tecniche disponibili in funzione dei benefici attesi per la collettività, anche in difformità dalla morfologia naturale della linea di costa. Al fine di consentire l'elaborazione della suddetta analisi di rischio, l'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti è effettuata dall'Istituto superiore per la ricerca ambientale, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario. Per tali interventi, per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA, qualora la ridefinizione dei profili localizzativi consegua a modificazioni e integrazioni di singoli interventi già assoggettati a quest'ultima. In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'autorità competente per la VIA e si conclude con l'adozione di un unico provvedimento.

Infine, viene disposto che il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Sicilia, di cui all'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, con compensi nel limite massimo di 70.000 euro annui ciascuno.

L'articolo 15, comma 3, mira a prevedere una deroga per le società SORICAL (ente gestore del servizio idrico integrato regionale), e SACAL (società di gestione degli aeroporti regionali), entrambe di proprietà della Regione Calabria, per consentire loro, e quindi al loro socio Regione Calabria, di porre in essere operazioni di finanziamento, ricapitalizzazione e capitalizzazione aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o di ristrutturazione finanziaria, o di attuazione di un programma di investimenti già approvato, qualora le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente. La deroga opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025, per ciascuna delle due società.

Per quanto riguarda SACAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 milioni di euro, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di sviluppo degli aeroporti calabresi.

La predetta misura è finalizzata alla realizzazione di un programma di investimenti nell'ambito della ricognizione degli interventi infrastrutturali effettuata dal CIPESS ai sensi dell'art. 44, comma 7-bis, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nel quale la Regione Calabria ha formulato una proposta di inserimento di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) funzionale all'implementazione del sistema aeroportuale della Regione Calabria, il quale risulta basato sui tre scali di rilevanza regionale e internazionale, ossia gli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria. Tale Contratto, firmato tra gli altri dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal MEF, da ENAC e dagli altri ministeri competenti per materia, espressamente valorizza gli investimenti da avviare a cofinanziamento. Tale aspetto può essere gestito esclusivamente mediante apporto di mezzi propri dei soci o indebitamento diretto (mezzi di terzi).

La delibera della Giunta della Regione Calabria n. 442 del 30 settembre 2022, tra le altre cose, ha individuato le risorse con cui coprire i costi derivanti dagli interventi di cui al citato "CIS Volare".

La SACAL è il soggetto attuatore degli interventi contemplati nel CIS Volare sottoscritto nel 2022 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministro del Turismo, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Interno, Regione Calabria, Enac e Invitalia.

Il CIS Volare, considerando gli aeroporti un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, è stato avviato con una dotazione iniziale di 215,5 Mln€, principalmente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 è finalizzato ad ampliare, riqualificare e migliorare la sicurezza degli aeroporti calabresi. Si prevede di realizzare 21 interventi, di cui 9 riservati all'aeroporto di Lamezia Terme (per un totale di

119,5 Mln€), 6 per l'aeroporto di Reggio Calabria (60 Mln€) e altri 6 per quello di Crotona (36 Mln€).

Gli investimenti più consistenti riguardano lo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme (75 Mln€), la ristrutturazione e messa in sicurezza dello scalo di Reggio Calabria (27,5 Mln€) e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile all'interno dell'aeroporto di Crotona (20 Mln€). La realizzazione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali scostamenti motivati ed autorizzati.

Il budget del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Volare" proviene per 155 Mln€ da una riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (25 Mln€) e della Regione Calabria (circa 130 Mln€). Le restanti risorse derivano invece dalla dotazione della SACAL, che gestisce i tre scali calabresi di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona.

Tali investimenti comportano per SACAL una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale fino a 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Per quanto riguarda SORICAL, si prospetta un'operazione di aumento di capitale di circa 75 Mln€, finalizzata a fornire alla Società gli adeguati mezzi propri necessari per attuare il progetto di avvio della gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla realizzazione degli investimenti necessari per l'efficientamento qualitativo del servizio idrico e del servizio depurazione.

In data 25/10/2022, con Delibera n. 9, e successiva Delibera n. 12 del 30/12/2022, ARRICAL ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a Sorical, con conseguente sottoscrizione, in data 25/10/2022, tra ARRICAL e SORICAL di apposita Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato della durata trentennale.

In forza del mandato ricevuto ed anche sulla scorta dell'esperienza pregressa, SORICAL ha formulato una strategia di interventi, confluita nel nuovo Piano d'Ambito in corso di adozione da parte di ARRICAL, parallela alle attività di subentro operativo alle gestioni comunali, finalizzata all'ottimizzazione dell'erogazione del servizio all'utenza, all'upgrade gestionale degli asset e alla sostenibilità dell'uso della risorsa idrica. SORICAL, in forza della citata Convenzione di Affidamento del Servizio idrico integrato è soggetto attuatore del Piano degli Interventi. Inoltre con Decreto n. 1/2024 ARRICAL ha approvato il Piano operativo di transizione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato, corredato da Cronoprogramma di subentro alle 404 attuali gestioni comunali in economia.

Gli investimenti programmati nell'arco temporale 2024-2029 (di 570 Mln€ complessivi), verso cui SORICAL è soggetto attuatore, mirano a superare le criticità maggiormente rilevanti con l'obiettivo prioritario di: i) efficientare e rifunzionalizzare le reti di distribuzione idropotabile in relazione alle perdite e alla qualità dell'acqua distribuita; ii) realizzare l'infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque reflue urbane laddove l'agglomerato sotteso sia già interessato e/o interessabile da procedure europee di infrazione comunitaria; iii) efficientare e/o incrementare le infrastrutture preposte

all'approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) e alla potabilizzazione (impianti di potabilizzazione).

Nonostante la società abbia registrato utili di esercizio nelle ultime quattro annualità, tali investimenti comportano una forte esposizione finanziaria, dato che i contributi coprono solo quota parte degli investimenti necessari e che la loro erogazione è subordinata all'effettiva realizzazione degli investimenti stessi.

Per far fronte a tale esposizione finanziaria, la Regione Calabria si rende disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 75 Mln€, che consenta di fornire gli adeguati mezzi propri per realizzare gli investimenti previsti.

Considerato che le due società sono classificate all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, la disposizione comporta oneri complessivi in termini di fabbisogno pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Con riferimento agli **articoli da 16 a 28** di competenza del Ministero del lavoro si fa presente quanto segue. La crisi connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19 ha generato forti ripercussioni economiche e sociali il cui impatto è stato solo in parte mitigato dall'introduzione di misure che incentivano le assunzioni e salvaguardano i livelli occupazionali.

Le difficoltà legate alla stima della durata della crisi e del suo successivo sviluppo hanno determinato un clima di elevata incertezza che ha avuto riflessi negativi sulle prospettive economiche delle imprese e sul mercato del lavoro

In questo ambito, gli interventi pubblici di sostegno hanno mirato a rallentare o contenere l'impatto complessivo della crisi pandemica affinché la riduzione imprevista della domanda di lavoro non si trasformasse in contrazione permanente.

Ad aggravare una situazione non ancora pienamente stabile è intervenuto, a partire dal febbraio 2022, il conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente crisi energetica, che hanno contribuito a rafforzare le incertezze e il rallentamento della ripresa economica.

Per cercare di contenerne l'impatto negativo sono state impiegate risorse addizionali per bilanciare i mancati guadagni delle imprese e migliorarne le prospettive di crescita. L'impegno, nell'immediato, si è tradotto nuovamente in misure destinate a salvaguardare l'operatività dei settori produttivi attraverso contributi a favore delle imprese e misure di esonero contributivo al cento per cento per incentivare le assunzioni. Tali agevolazioni, previste per l'assunzione di giovani e donne dalla legge di Bilancio 2023, sono ormai terminate.

Dai dati Istat dell'ultimo trimestre del 2023, emerge comunque che i divari territoriali rimangono comunque molto elevati: il tasso di occupazione nel Nord (69,4%) è di 21 punti superiore a quello del Mezzogiorno (48,2%) e il tasso di disoccupazione nelle regioni meridionali (14,0%) è circa tre volte quello del Nord (4,6%). In questo scenario, gli interventi in esame introducono misure di agevolazione contributiva, volte a favorire l'ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione di categorie "deboli" nel mercato del lavoro che necessitano di particolare tutela. Nello specifico, destinatari degli interventi sono i giovani

under 35, le donne svantaggiate e i disoccupati della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.

La definizione di un piano nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa si pone quale elemento di valorizzazione e di rafforzamento dell'indirizzo strategico e delle scelte programmatiche del Ministero del lavoro ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro.

È stata stimata una platea di 15.000 a destinatari (di cui oltre il 65% al sud) e un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro considerato che i destinatari dovranno contribuire finanziariamente ai costi dei piani di investimento in percentuali variabili in base alla localizzazione delle iniziative imprenditoriali.

Per la formazione sono stati stimati interventi di circa 40 ore di formazione (individuale o individualizzata) per destinatario. Le attività di tutoraggio, invece, forniranno un supporto consulenziale - anche in chiave di coaching - al fine di accompagnare il beneficiario nell'analisi delle eventuali criticità relative alla fase di start-up e nell'individuazione di soluzioni percorribili; per ciascun destinatario è stata stimata la fruizione di un beneficio reale del valore di 4.700 euro a copertura dei servizi di accompagnamento.

L'**articolo 29** si inserisce nell'ambito di un più generale progetto di rafforzamento del sistema istruzione, nei suoi vari settori, al fine, altresì, di colmare i divari territoriali e infrastrutturali presenti nelle Regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027.

La coesione economica, sociale e territoriale rappresenta, infatti, ai sensi dell'articolo 3 del TUE, uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea.

In particolare, l'articolo 174 del TFUE sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare debba essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Unione Europea - sulla base di accordi stipulati con i singoli Stati membri (Accordi di Partenariato) e secondo regole condivise - assegna, in un arco temporale di sette anni (Ciclo di programmazione), specifiche risorse finanziarie a cui si aggiungono quelle nazionali messe a disposizione dai medesimi Stati Membri.

L'utilizzo e il funzionamento di tali fondi sono disciplinati da regolamenti della Commissione europea.

Con riferimento al ciclo di programmazione 2021-2027 sono previsti i seguenti fondi:

- **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)**, mira a correggere i principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, contribuendo allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino;
- **Fondo sociale europeo Plus (FSE+)**, destinato a sostenere l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, a sostenere l'occupazione e a creare una società equa e socialmente inclusiva. Il FSE+ riunisce, a sua volta, quattro strumenti di finanziamenti:

l'ex Fondo Sociale Europeo (FSE), l'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (YEI), il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) e il Programma Europeo per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale (EaSI);

- **Fondo di coesione (FC)**, istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di trasporto negli Stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media dell'UE;
- **Fondo per la giusta transizione (JTF)**, sostiene l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

In particolare, l'Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia, approvato il 19 luglio 2022, reca l'impianto strategico e la selezione degli obiettivi di *policy* su cui si concentrano gli interventi finanziati dai Fondi europei per la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.

Si tratta, nel complesso, di circa 43,1 miliardi di risorse comunitarie assegnate all'Italia, di cui oltre 42,7 miliardi destinati specificamente a promuovere la politica di coesione economica, sociale e territoriale con una assegnazione particolarmente rilevante per le regioni meno sviluppate (in base alla Decisione n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), cui sono dedicati più di 30 miliardi di euro del Fondo europeo regionale e di sviluppo (FESR) e del (FSE+).

Ai contributi europei, altresì, si aggiungono le risorse derivanti dal cofinanziamento nazionale, per un totale di risorse finanziarie programmate nell'Accordo di Partenariato per il periodo di programmazione 2021-2027 pari a oltre 75 miliardi di euro complessivi.

La programmazione prevede la realizzazione di programmi (nazionali, regionali e interregionali) cofinanziati a valere sui fondi strutturali.

In particolare, il Programma nazionale a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 - 2027", è finanziato tramite i fondi FESR e FSE+ e contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale.

Nel dettaglio, il **comma 1** della proposta normativa in esame risponde all'esigenza di ridurre il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, con specifico riguardo all'attività sportiva nelle scuole e alle infrastrutture ad essa destinate, considerata la rilevanza attribuita allo sport, anche nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il piano di investimento intende attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nelle scuole. Si ravvisa, infatti, la necessità di implementare le infrastrutture sportive nelle scuole.

In base ai dati della fondazione OpenPolis, nell'anno scolastico 2022/2023 la presenza della palestra è stata dichiarata dagli enti proprietari per oltre un terzo degli edifici esistenti (il 35,8%): con una percentuale che supera il 40% al nord ovest, 36,7% al centro e scende nel sud (31,7% nel continente e 30,1% nelle isole).

Appare, pertanto, necessario colmare tale divario, incrementando gradualmente l'offerta di attività sportive anche a cominciare dalla maggiore disponibilità di strutture e ridurre i divari territoriali per dare opportunità formative e di crescita uniformi su tutto il territorio nazionale a studentesse e studenti.

L'implementazione di strutture sportive e palestre è un investimento innanzitutto sulla scuola e sulle competenze trasversali di studentesse e studenti, ma è anche un investimento per gli enti locali e per le singole realtà territoriali. Consente, infatti, di riqualificare anche aree e spazi urbani annessi alle scuole e favorire una maggiore apertura delle scuole al territorio a vantaggio dell'intera comunità locale.

Quanto alla stima dei costi, si evidenzia che, sulla scorta dei rilievi effettuati durante la predisposizione del PNRR, gli interventi di nuova costruzione e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati a palestre, monitorati negli ultimi anni, i costi/mq sostenuti per l'attuazione di progetti analoghi a quelli oggetto del presente finanziamento sono risultati i seguenti¹:

Per le palestre:

- Costo medio per nuova costruzione: 2.000,00 euro/mq
- Costo medio per messa in sicurezza: 600,00 euro/mq
- Dimensioni medie: 576 mq

Nel caso delle palestre e/o di strutture sportive si va da una media di 1.152.000,00 euro per nuove costruzioni a 345.000,00 euro per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, con un costo medio per intervento stimabile in euro 748.500,00.

A ciò vanno aggiunti ulteriori 50.000 circa per attrezzature sportive.

Con la proposta in esame, pertanto, si prevede per le Regioni meno sviluppate di cui all'Accordo di partenariato 2021-2027 un piano da 200 milioni di euro per consentire gli interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, già candidati e positivamente verificati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole" del PNRR.

La misura in questione, quindi, si coordina con l'investimento del PNRR, in quanto è previsto uno scorrimento delle relative graduatorie con riferimento ai soli interventi di messa in sicurezza nelle regioni meno sviluppate. Si tratta di finanziare nuovi progetti, per i quali verranno definite le scadenze e i cronoprogrammi di attuazione in apposita nota autorizzativa o accordo di concessione.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 1 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate: in base alla Decisione della Commissione europea n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- gli enti locali, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23,

¹ Fonte: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole".

comprese la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano per le scuole di competenza;

- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- gli alunni e studenti e le loro famiglie.

Il **comma 2** della proposta normativa in esame nasce anch'esso all'esigenza primaria di colmare il divario territoriale e infrastrutturale tra le Regioni, avuto riguardo al citato Accordo di partenariato 2021-2027. Il comma in esame ha ad oggetto il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, attraverso l'autorizzazione di un piano di 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

La proposta risponde, inoltre, all'esigenza di allineare le richieste del mondo del lavoro con l'offerta formativa proposta, in particolare nell'ambito dei settori della istruzione tecnica e professionale, garantendo, in tal modo, un maggior legame con il mondo del lavoro e una didattica più laboratoriale nell'ottica di un più incisivo contrasto alla dispersione scolastica.

Infatti, secondo quanto emerso dal focus realizzato dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, gli istituti tecnici e professionali sono frequentati, rispettivamente, dal 31,70% e dal 16,90% degli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado del nostro Paese. In altre parole, dei circa 2.631.879 studenti, appena la metà (1.280.570 studenti complessivi) frequenta un istituto tecnico o professionale.

Partendo da tali dati, letti unitamente a quelli emersi dal report «*Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2023-2027)*», relativo agli scenari previsivi sui fabbisogni occupazionali che da diversi anni vengono elaborati nell'ambito del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, la formazione tecnico-professionale potrebbe riscontrare in futuro un sempre maggiore interesse da parte degli studenti.

In base al rapporto di Unioncamere sopra citato rileva, tuttavia, che, con riferimento al totale dei neodiplomati provenienti dagli istituti tecnici o professionali, sussiste ad oggi uno disallineamento significativo tra domanda e offerta, cosiddetto "*mismatch*", che è sempre più diffuso nel mercato del lavoro italiano. Le aziende cercano una specifica professionalità, ma non riescono a trovarla.

Alla base di questo paradosso c'è un sistema formativo ancora poco collegato al mondo del lavoro, che non riesce a creare adeguate forme di orientamento, pratica laboratoriale e, più in generale, di collegamento tra scuola e lavoro.

Occorre, tuttavia, evidenziare come, in considerazione anche delle grandi transizioni già in atto sul fronte digitale e ambientale, tale situazione sia destinata a mutare. Ed invero, secondo le suddette previsioni, il numero degli iscritti agli istituti tecnici o professionali potrebbe crescere nel quinquennio 2023-2027 grazie alla sempre maggiore richiesta lavorativa proveniente da settori strategici cui si rivolgono, sotto il profilo formativo, gli istituti tecnici o professionali.

Secondo il rapporto di Unioncamere, infatti, circa il 48,1% del fabbisogno occupazionale riguarderà profili in possesso di una formazione secondaria superiore di tipo tecnico-professionale.

Appare, pertanto, indubbio che un cambio di direzione potrà avvenire con l'adozione di politiche volte a potenziare tali istituti, da un lato, aumentando la consapevolezza di studenti e famiglie circa le molteplici opportunità offerte sia in termini di accesso diretto al mondo del lavoro che di prosecuzione degli studi nei percorsi accademici e dell'istruzione terziaria; dall'altro, riorganizzando, sotto il profilo qualitativo e organizzativo, i percorsi di studi offerti e gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche.

La proposta normativa in esame, attraverso lo stanziamento previsto, risponde, pertanto, alle suesposte esigenze di rafforzamento del sistema dell'istruzione tecnica e professionale, anche in coordinamento con gli obiettivi del PNRR, da rintracciarsi nel necessario potenziamento degli istituti tecnici e professionali e nella Riforma 1.1 della Missione 4 – Componente 1. Infatti, il rafforzamento della filiera tecnico-professionale non può non passare attraverso un aumento dei laboratori e della didattica laboratoriale legata al mondo del lavoro. La stessa Riforma degli istituti tecnici e professionali è legata alla riforma e al potenziamento degli Istituti tecnologici superiori – ITS *Academy*.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 2 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate: in base alla Decisione della Commissione europea n. 2021/1130, rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione: in particolare, gli istituti tecnici e professionali;
- gli alunni e studenti e le loro famiglie.

Il **comma 3** risponde all'esigenza di riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia, al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Questo finanziamento potenzia l'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* del PNRR, attraverso la possibilità di dotare anche le strutture beneficiarie dei fondi PNRR di arredi innovativi, consentendo la piena operatività degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, oggetto di intervento del PNRR. Anche in questo caso, nelle note autorizzative sarà definito il cronoprogramma di attuazione in coerenza con le azioni del PNRR.

La proposta, pertanto, si pone come risposta alle seguenti criticità:

- difficoltà di conciliazione vita-lavoro dei lavoratori genitori di figli in età compresa tra zero e sei anni;
- denatalità;
- carente offerta educativa nei servizi educativi per la prima infanzia.

Per fronteggiare tali criticità, la disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027 per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento, nell'ottica del rafforzamento e miglioramento dell'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 3 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate: in base alla Decisione della Commissione europea n. 2021/1130: rientrano in questa categoria Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- i Comuni, che accederanno alle procedure selettive e condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere;
- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione: in particolare, gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura per la prima infanzia;
- i bambini e le bambine della fascia d'età 0-6 e le loro famiglie.

Il **comma 4** della presente proposta normativa risponde all'esigenza di garantire che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 15 giugno 2024, in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, ferma restando, in caso di rinuncia all'incarico, la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Infatti, il decreto-legge n. 75/2023, all'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche la possibilità di attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, e del piano "Agenda Sud", di cui al decreto ministeriale n. 176 del 30 agosto 2023, per le attività di contrasto alla dispersione scolastica.

L'intervento è essenziale per le scuole presenti nelle regioni del Mezzogiorno, ma è di grande importanza anche per le istituzioni scolastiche delle altre regioni italiane.

I destinatari della proposta normativa di cui al comma 4 sono così di seguito indicati:

- le regioni, in particolare quelle meno sviluppate;
- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- gli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- il personale scolastico di cui all'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75: 6.147 collaboratori scolastici (4587 per il PNRR e 1560 per il Piano "Agenda Sud").

L'articolo 31 mira a definire un Piano nazionale Ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 – *RicercaSud*, quale elemento di valorizzazione e di rafforzamento dell'indirizzo strategico e delle scelte programmatiche del Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito delle politiche pubbliche volte allo sviluppo della capacità di ricerca e innovazione.

La proposta normativa è stata formulata, infatti, allo scopo di mettere a sistema tutte le opzioni di sinergia, integrazione e complementarità tra gli strumenti programmatici di titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, quali:

- il Programma nazionale Ricerca, innovazione, competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027;

- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nel quadro della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, componente 2 – dalla ricerca all’impresa;
- il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

L’opera di sistematizzazione è volta, altresì, all’introduzione di tecnologie avanzate, nonché allo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità, e la collaborazione tra sistema della ricerca e le imprese nelle Regioni del Mezzogiorno, in coerenza con la destinazione territoriale delle fonti di finanziamento.

In particolare l’articolo in commento mira ad ottimizzare le condizioni programmatiche necessarie affinché la ZES Unica del Mezzogiorno possa dispiegare appieno il proprio potenziale, legato principalmente ai meccanismi di incentivazione del mercato del lavoro, attraverso una serie di iniziative “*capital intensive*” che puntino a rafforzare le reti tra impresa e ricerca, costruendo un moderno e competitivo tessuto di trasferimento tecnologico nel Mezzogiorno.

A tal fine, in una logica di piena sinergia tra politica di coesione europea e nazionale e PNRR, l’istituzione di un Piano d’azione “*RicercaSud*” consentirà di identificare, facendo leva sulla dotazione PN RIC 2021-2027 disponibile, pari a 1.065 milioni di euro, una serie di interventi prioritari da attuare entro tempistiche predefinite e compatibili con il quadro regolamentare di riferimento per il PN RIC.

Questi interventi dovranno risultare in grado, direttamente e indirettamente, di superare le seguenti problematiche:

- rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- favorire lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l’imprenditorialità e di collaborazione tra ricerca e imprese.

A queste stesse finalità concorreranno anche le risorse assegnate al MUR dalla delibera CIPRESS n. 48/2021 per dare attuazione agli “Ecosistemi per l’innovazione” istituiti dalla Legge n. 178/2020, nonché le eventuali economie derivanti dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Infine, in esito ad eventuali variazioni programmatiche del PN RIC, potranno essere sostenuti – analogamente a quanto può fare il PNRR - anche progetti in linea con le nuove sfide relative alle tecnologie critiche di rilevanza europea, direttamente riconducibili alla piattaforma STEP.

Con l’istituzione e l’attuazione di un apposito piano d’azione, la norma consentirà di fronteggiare, mediante una logica sistemica e un approccio pienamente coordinato, la sfida della sostenibilità che deriva dalla scadenza per la chiusura delle iniziative progettuali PNRR al 30.06.2026, due anni e mezzo prima di quella prevista per la politica europea di coesione. Come attestato dalla quarta relazione del Governo al Parlamento sull’attuazione del PNRR Italia (febbraio 2024), nell’ambito di alcune “misure di sistema” MUR della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sono stati introdotti alcuni nuovi *target*, volti a tracciare l’effettivo completamento delle attività di ricerca previste dai dispositivi di attuazione o l’effettiva creazione delle Infrastrutture di Ricerca finanziate. Il tema della sostenibilità nel medio e lungo termine delle iniziative nate in ambito PNRR, in termini di

potenziale di ricerca e sviluppo e posti di lavoro di qualità per i ricercatori, andava, infatti, affrontato con tempestività.

Il quadro programmatico del PN RIC 2021-2027 si inserisce nella più ampia cornice costituita dai regolamenti settoriali della politica europea di coesione, dall'accordo di partenariato Italia-Commissione Europea e dai criteri di selezione e valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN; non di meno, l'individuazione di "interventi prioritari" per il Piano "Ricerca Sud" (art. 4 del decreto-legge medesimo) è agevolata dalla chiara affinità in termini di risultato degli interventi da sostenere. A titolo esemplificativo, tra gli indicatori comuni applicabili al PNRR rientrano i "ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno", mentre tra gli indicatori di risultato del PN RIC figurano i "posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno". Visto il costante e preoccupante fenomeno del flusso di ricercatori qualificati che si stabilizzano all'Estero, peraltro non compensato da un analogo flusso in senso opposto, nei dispositivi d'attuazione di "Ricerca Sud" saranno previsti punteggi aggiuntivi in grado di favorire e stimolare il rientro di ricercatori dall'Estero.

Quanto ai beneficiari si evidenzia come, nel tempo, l'azione concernente la ricerca e l'innovazione sviluppata a livello centrale abbia riguardato prevalentemente destinatari pubblici; mentre iniziative a favore dei privati, in particolar modo nelle categorie di regioni meno sviluppate, sono risultate di un rilievo molto modesto.

Il PN RIC 2021-2027, pilastro del Piano *RicercaSud*, per contro, è orientato al miglioramento della competitività delle imprese da realizzarsi, per la parte di competenza MUR, mediante il trasferimento di innovazione tecnologica nelle varie forme possibili che vede il coinvolgimento diretto e/o indiretto delle imprese in tutte le azioni previste.

Allo stato attuale, anche a causa della mancanza di dati oggettivi, l'individuazione numerica dei destinatari, così come quella delle categorie di appartenenza, è possibile se circoscritta al PN RIC 2021-2027 e, in particolare, alla parte di competenza del MUR.

Le principali azioni, attualmente previste dal PN, che possono essere oggetto di eventuali rimodulazioni, riguardano: il finanziamento di infrastrutture di ricerca finalizzate all'attività collaborativa con le imprese, progetti di ricerca che vedono coinvolti enti e imprese, dottorati industriali, borse di apprendistato, etc.

Complessivamente i destinatari delle azioni del PN, come quantificato attraverso i target degli indicatori, sono potenzialmente circa 15.100 soggetti, di cui: **100 tra Enti Pubblici di Ricerca e Università; 14.000 imprese (in prevalenza PMI) e 1.000 persone fisiche.**

L'articolo 33 reca disposizioni in materia di recupero dei siti industriali, con riferimento alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La coesione economica, sociale e territoriale è, infatti, uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del TUE. Un'attenzione particolare viene rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Com'è noto, l'articolazione per macro-aree territoriali dei fondi strutturali tiene conto della dotazione specificamente destinata alle regioni più sviluppate, alle regioni in transizione e alle regioni meno sviluppate, sulla base dei parametri macroeconomici stabiliti a livello europeo. In Italia, per il ciclo 2021-2027, le regioni meno sviluppate sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Secondo quanto emerge dall'Accordo di partenariato 2021-2027, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento, tra gli obiettivi da perseguire assume particolare rilievo l'efficienza energetica, secondo il principio "*energy efficiency first*" cui concorreranno tutti i programmi regionali e alcune linee nazionali a rafforzamento dell'intensità di intervento nelle regioni meno sviluppate. Occorre, infatti, consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi. L'Italia, pur restando uno dei principali Paesi europei per emissioni di gas serra, ha intrapreso da tempo un percorso di uscita dai combustibili fossili, grazie a un forte incremento delle fonti rinnovabili e a un progressivo abbandono del carbone. Anche se il carbone rappresenta una quota minoritaria nel mix energetico italiano (9,3% nel 2018, significativamente inferiore alla media UE di 18,3%, Fonte Eurostat), esso determina ancora il 40% delle emissioni di CO₂ legate alla produzione di energia (Fonte ISPRA). Per ridurre le proprie emissioni di gas serra, l'Italia si è impegnata a eliminare gradualmente il carbone entro il 2025, trasformando la sua strategia industriale ed energetica. Il sostegno alle fonti rinnovabili si concentra prioritariamente su interventi per l'autoconsumo termico ed elettrico.

Anche il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027, approvato con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 final della Commissione europea del 29 novembre 2022, e finalizzato al sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita*" per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, si pone l'obiettivo di favorire la convergenza Sud/Centro-Nord in un periodo storico caratterizzato da un prolungato periodo di crisi, anche mediante l'avvio di investimenti volti a promuovere la transizione ecologica e lo sviluppo di energie rinnovabili.

In virtù di tanto, l'articolo in esame, al comma 1, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che sono appunto definite quali regioni meno sviluppate, attribuisce a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di individuare i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati: a) nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia; b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Ciò dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027.

Al comma 3, si prevede, inoltre, che con delibera del CIPRESS potranno essere assegnate, a valere sul Fondo FSC, risorse per la realizzazione, nei territori ove sono ubicate le predette

aree, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità. Le carenze delle infrastrutture e dei servizi pubblici nel Mezzogiorno contribuiscono, infatti, a ostacolare lo sviluppo economico del territorio. Il divario è particolarmente marcato nel confronto tra le grandi città, che nel Mezzogiorno, anche per questo, stentano a svolgere il ruolo di soggetti catalizzatori dello sviluppo economico. Secondo quanto emerge dall'analisi contenuta nell'Accordo di partenariato 2021-2027, con riferimento alle reti ferroviarie regionali e locali, la pur maggiore estensione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno nei confronti del Centro-Nord, quando rapportata alla superficie territoriale (16,1 Km contro 11,4 km di rete ogni 1.000 kmq) sottende una consistenza di tratte elettrificate di oltre la metà inferiore (28,8 contro 66,3 per cento del Centro-Nord, dati riferiti al 2018). Per questo motivo, gli interventi previsti nell'Accordo sono inseriti nella programmazione regionale e in larga parte nelle regioni meno sviluppate, e sono diretti a perequarne la consistenza infrastrutturale, presupposto per avvicinare dotazione e qualità dei servizi a standard prestazionali coerenti con i livelli essenziali (c.d. LEP) richiamati dalla Costituzione italiana.

Il comma 4, infine, per accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS), coordinati dalla Struttura di missione ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono, infatti, strumenti di programmazione negoziata volti ad accelerare la realizzazione di progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi, che richiedono un approccio integrato. Si prevede, inoltre, che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi.

L'**articolo 34** si inserisce nell'ambito di un più ampio intervento normativo volto a dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, attraverso la definizione del quadro normativo nazionale, finalizzato a rendere più efficiente la politica di coesione europea e ad accelerarne l'attuazione, in settori strategici definiti all'interno del decreto in oggetto.

Nello specifico, il Capo VII "*Disposizioni in materia di cultura*", reca l'art. 34, rubricato "*Programma nazionale cultura*". La disposizione in oggetto si prefigge di favorire lo sviluppo e di rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027.

Pertanto, al comma 1, si prevede che, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e i criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, venga approvato uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere

finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

Inoltre, si dispone che il decreto di cui al primo periodo, preveda, tra gli altri: un progetto "identità", finalizzato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e dell'identità dei territori; un progetto "grandi musei del Sud", finalizzato a sostenere la realizzazione o valorizzazione di un museo identitario in ciascuna regione oggetto del programma; un progetto "periferie e cultura", finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica; la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e alla legge 11 novembre 2003, n. 310; la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinate con decreto del Ministero della cultura; un progetto finalizzato a sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale; un progetto finalizzato a sostenere accordi di cooperazione tra le realtà culturali italiane, istituzionali e non, e quelle similari presenti nelle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

La copertura finanziaria delle iniziative di cui al comma 1 è prevista al comma 2, che dispone che vi si provvede nel limite complessivo di 488,00 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, priorità 1, 2 e 3, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

La previsione normativa di cui all'articolo 35 si inserisce nel quadro delle attività riconducibili al Programma Nazionale "*Sicurezza per la Legalità 2021 - 2027*", approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 finale del 14 novembre 2022, e sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 24 maggio 2021, n. 2021/1060, recante disposizioni comuni applicabili ai diversi fondi europei, tra cui il "Fondo europeo di sviluppo regionale" (FESR), che co-finanzia il cennato Programma nazionale "*Sicurezza per la legalità 2021 - 2027*".

Detto Programma costituisce uno degli strumenti della "politica di coesione" e, con una dotazione di 235.249.119 euro, finanzia la realizzazione di strumenti digitali atti a potenziare la capacità della pubblica amministrazione per il contrasto di fenomeni quali corruzioni, frodi, infiltrazioni criminali, ciò al fine di concorrere al superamento dei divari ancora registrati nelle regioni cosiddette "meno sviluppate", ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto la norma in discorso definisce le "operazioni di importanza strategica", cui l'art. 73, par. 5 del Regolamento 2021/1060 riconnette un particolare regime di notifica. Le suddette operazioni, infatti, a mente del citato articolo 73, una volta selezionate, devono essere comunicate, entro un mese, alla Commissione europea a cura dell'Autorità di gestione dei Programmi interessati, la quale è tenuta, entro il medesimo termine, a fornire tutte le informazioni concernenti l'iniziativa.

Nello specifico, la norma riconosce:

- con il comma 1, l'"importanza strategica" di un'operazione già selezionata e ammessa al finanziamento dalla competente Autorità di gestione del Programma Nazionale

“Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027”, ossia la progettualità finalizzata a reingegnerizzare il sistema informativo e la banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

- con il comma 2, l’“importanza strategica” delle iniziative che dovessero essere successivamente selezionate dall’Autorità di gestione del predetto Programma nazionale nell’ambito di specifiche linee di intervento, ossia:
- prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l’erogazione di incentivi alle imprese;
 - prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
 - erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

In tal modo, la norma circoscrive in maniera chiara le operazioni che, in considerazione della finalità di rafforzamento della legalità nelle regioni “meno sviluppate”, devono qualificarsi come operazioni di “importanza strategica” e che, di conseguenza, devono essere sottoposte agli obblighi di comunicazione dettati dal legislatore unionale.

Con l’articolo 37 si vuole prevedere l’individuazione di apposite misure finanziarie per l’attuazione del PNRR evitando la riduzione delle risorse previste per sostenere i cd. Contratti di sviluppo.

Come è noto, il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

Relativamente allo specifico intervento in esame, se i Contratti di sviluppo costituiscono ad oggi uno dei più importanti strumenti di politica industriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e di attrazione di investimenti esteri, che si potrebbe definire “Mini Contratti di sviluppo”, se ne amplia, di fatto, il campo di applicazione rafforzandone l’utilizzo e l’efficacia.

A conferma di quanto appena affermato, si fornisce qualche numero sull’attuale operatività dei Contratti di sviluppo che costituisce il principale strumento di agevolazione nazionale per il sostegno a investimenti industriali di grande dimensione finanziaria e che nel Mezzogiorno rappresenta un concreto fattore di coesione e valorizzazione dei territori.

Infatti negli ultimi anni lo strumento, operativamente gestito da Invitalia, ha consentito di finanziare 434 grandi progetti di investimento, per un ammontare di investimenti realizzati pari a 17,7 miliardi di euro che hanno consentito di creare o salvaguardare occupazione per

un numero di posti di lavoro pari oltre 260 mila unità, di cui il 70% circa riferibile al Mezzogiorno (fonte MIMIT).

La disposizione di cui all'articolo 37 apporta quindi modifiche alle autorizzazioni di spese relative ai programmi del Ministero delle imprese e del made in Italy previste dal Decreto-legge n.19/2024 in materia di PNRR. L'obiettivo principale è quello di intervenire per individuare la copertura finalizzata all'attuazione delle misure del PNRR nella corrispondente riduzione del Fondo automotive e mantenere, invece, inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo. Destinatari della misura sono quindi le imprese e gli investitori.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'articolo 4, delinea un apposito meccanismo procedimentale per l'individuazione degli interventi prioritari da effettuare nei settori strategici individuati dall'articolo 2 e condivisi con la Commissione europea.

L'obiettivo generale sotteso alla selezione degli interventi ritenuti strategici e di maggiore rilevanza da realizzare è quello di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027, favorendo un approccio orientato al risultato, in modo da assicurare l'effettiva e tempestiva realizzazione degli interventi considerati prioritari, evitando il disimpegno automatico delle risorse dei Fondi europei non utilizzate nei termini prefissati o il definanziamento delle risorse della quota di cofinanziamento nazionale nel caso di non assunzione nei termini delle obbligazioni giuridicamente rilevanti.

Altro obiettivo principale sotteso alla disposizione in commento è quello di rafforzare il coordinamento tra gli interventi prioritari finanziati con i Fondi delle politiche di coesione e gli interventi finanziati dal PNRR in modo da evitare possibili sovrapposizioni di misure e/o misure non perfettamente allineate in un medesimo contesto territoriale, con conseguente rischio di dispersione di risorse e di ottenere un risultato non ottimale in favore dei destinatari. Nella stessa ottica nell'ambito degli interventi finanziati con la politica di coesione si intende favorire il necessario coordinamento tra le amministrazioni centrali e le amministrazioni regionali sulle misure da realizzare in un determinato ambito territoriale.

Come obiettivo specifico si intende intervenire nei settori strategici individuati (risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno alle imprese per le transizioni digitale e verde) in cui si registrano i maggiori ritardi infrastrutturali delle regioni del Sud rispetto alle aree centro-nord del Paese, al fine di accrescere la competitività e l'attrattività del Mezzogiorno e rispondere efficacemente alle sfide della transizione verde e digitale.

Altro obiettivo specifico è quello di assicurare con l'individuazione degli interventi prioritari, la realizzazione di quegli investimenti che costituiscono condizioni abilitanti per ottenere le risorse dei Fondi strutturali europei.

Il comma 7 della norma, infine, risponde all'esigenza di assicurare un termine certo e definito per l'approvazione del Piano strategico della ZES unica, oltre a quella di chiarire

che il procedimento per l'aggiornamento periodico del Piano è speculare a quello già seguito per la sua predisposizione.

Quanto all'articolo 13, il principale obiettivo che l'intervento normativo intende conseguire è rappresentato dall'incremento dell'attrattività delle Zone logistiche semplificate, tramite l'estensione della platea delle imprese beneficiarie delle agevolazioni economiche previste per la nuova ZES unica, allo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti nelle ZLS nonché per incentivare l'insediamento, in tali aree, di nuove imprese.

Allo stesso modo, l'incremento della dotazione finanziaria delle risorse da destinare al contrasto della deindustrializzazione nelle aree delle regioni Lazio e Marche appartenenti ai territori dell'ex Cassa del Mezzogiorno è funzionale all'erogazione di incentivi agli operatori economici operanti nelle zone interessate, in modo tale arginare i fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale delle aree beneficiarie delle misure incentivanti. In termini più specifici, gli incentivi dovranno ricomprendere almeno uno dei seguenti ambiti:

- iniziative per agevolare la ristrutturazione o la realizzazione dell'immobile in cui è svolta l'attività manifatturiera;
- ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali, incluse innovazioni tecnologiche e di digitalizzazione dei processi;
- investimenti immateriali;
- conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale ed economica;
- avvio di nuove unità produttive.

Relativamente all'articolo 14, l'intervento normativo è, in primo luogo, finalizzato ad assicurare la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio di cui all'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014. A tal riguardo, si evidenzia che la crisi dell'area industriale ex ILVA e Italsider ha contribuito allo smarrimento di una identità industriale forte e radicata in quel territorio, influenzando, di conseguenza, sulla perdita di terreno competitivo da parte dell'intera città di Napoli. Inoltre, l'arresto delle attività industriali e siderurgiche attive degli scorsi decenni ha lasciato un'ampia porzione di territorio soggetto ad un alto tasso di inquinamento e degrado. Pertanto, l'intervento normativo in discorso, in quanto finalizzato ad accelerare l'attuazione degli interventi di recupero e rilancio del sito, è diretto a restituire ad un'area strategica per lo sviluppo della città una nuova vocazione multifunzionale, con la realizzazione di infrastrutture moderne oltre a spazi verdi, residenziali, ricettivi e commerciali, secondo il modello della c.d. "Smart city". In secondo luogo, la norma in esame, laddove prevede la possibilità di affiancare qualificati esperti tecnici a supporto del Commissario straordinario operante nella regione Sicilia ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, è finalizzata ad agevolare l'attuazione degli interventi di completamento della rete impiantistica integrata regionale, di competenza del Commissario straordinario. Tali interventi sono finalizzati, in un'ottica più estesa, a consentire, sul territorio regionale, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Relativamente all'articolo 15, comma 3, la disposizione si pone come obiettivo generale quello di prevedere la deroga all'articolo 3, comma 19, della legge 350/2003 che pone il divieto, tra l'altro, per le regioni a statuto ordinario di procedere a finanziamenti o ricapitalizzazioni di società in perdita di esercizio, al fine di consentire alla regione Calabria di fornire alle due società controllate SACAL e SORICAL, una quota parte delle risorse necessarie alla copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti programmati (come illustrati al punto 1) e di cui le due società sono soggetti attuatori. A tal fine la Regione Calabria (in qualità di socio) potrà sottoscrivere un aumento di capitale nel limite di massimo di 75 milioni di euro per ciascuna delle due società (fino a 50 milioni di euro per il 2024 e fino a 25 milioni di euro per il 2025) in modo da fornire alle stesse i mezzi necessari per la realizzazione degli investimenti. L'obiettivo specifico dell'intervento a favore di SACAL è quello di favorire lo sviluppo degli aeroporti calabresi, soprattutto alla luce dell'aumento del traffico passeggeri dopo la fine della pandemia da Covid19, considerati un asset strategico per lo sviluppo della Regione Calabria, favorendo nello specifico il finanziamento dell'aerostazione passeggeri di Lamezia Terme da realizzare entro il 31 dicembre 2026.

Per quanto riguarda SORICAL l'obiettivo specifico è quello di avviare la gestione unitaria del servizio idrico integrato in ambito regionale, finalizzata ad efficientare sotto il profilo qualitativo e quantitativo il servizio idrico e il servizio di depurazione delle acque nell'ottica di garantire l'efficientamento del sistema con la riduzione dei costi e l'eliminazione degli sprechi, una maggiore soddisfazione dell'utenza, ed assicurare, al contempo, una più ampia sostenibilità dell'uso della risorsa idrica.

Con riferimento agli articoli da 16 a 28 concernenti le disposizioni in materia di lavoro si fa presente quanto segue. Sotto un profilo generale, le disposizioni prevedono interventi che hanno la finalità di ottimizzare il sostegno all'autoimpiego riconosciuto come una promettente possibilità per la creazione di nuovi posti di lavoro. I meccanismi di incentivazione previsti, infatti, puntano a sostenere chi non ha un impiego e vuole avviare nuove iniziative imprenditoriali o lavorare in autonomia, tramite la concessione di contributi economici e l'offerta di servizi formazione, tutoraggio, accompagnamento e consulenza. Gli interventi proposti, pertanto, sono orientati a fornire risposte in tale direzione, attraverso gli strumenti previsti dalla promozione del lavoro autonomo e dell'autoimpiego.

Dunque, l'obiettivo generale perseguito è favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti under 35 privi di occupazione, nonché di qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari delle azioni e promuovere la cultura d'impresa, prevedendo una maggiore concentrazione delle risorse, oltre il 65%, alle iniziative nei territori del sud, nonché promuovere l'occupazione di giovani, donne e disoccupati, soprattutto nel Mezzogiorno. A fronte di tale obiettivo generale, ciascuno degli interventi integrati, che con modalità diverse supportano l'inserimento nel modo del lavoro dei soggetti target individuati, persegue degli obiettivi specifici.

Gli interventi avranno caratteristiche di unitarietà nella gestione e promozione al fine di convergere con le politiche attive regionali per gli obiettivi di occupabilità collegati al programma GOL e con gli altri strumenti attivati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il pacchetto di interventi proposti valorizza le esperienze pregresse di formazione (Yes I start up) e di sostegno all'investimento (Selfiemployment) già promosse dal Ministero

del Lavoro attraverso Invitalia e Microcredito nel PON IOG e SPAO, ma considera anche le altre esperienze di sostegno all'autoimpiego, come Resto al Sud.

A fronte di tale obiettivo generale, ciascuno degli interventi integrati, che con modalità diverse supportano l'inserimento nel modo del lavoro dei soggetti target individuati, persegue degli obiettivi specifici.

In particolare, la concessione di contributi a fondo perduto ha come obiettivo specifico quello di favorire l'accesso al credito ai giovani under 35, oltre che agevolare, nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis", la realizzazione di progetti di investimento finalizzati a promuovere il rafforzamento del sistema produttivo e la creazione di nuove imprese da parte di giovani che non lavorano, ma che hanno sviluppato un'idea progettuale che vogliono realizzare.

Nella recente esperienza del Ministero del Lavoro è stato riconosciuto il valore importante della formazione come mezzo per fornire le competenze necessarie a trasformare un'idea imprenditoriale in realtà. Pertanto, nella strategia del Ministero sono stati previsti degli interventi di formazioni che consistono in corsi mirati a trasmettere le competenze necessarie per costruire la propria attività autonoma, dalla creazione del business plan alla preparazione della documentazione per partecipare ai bandi per la concessione dei contributi a fondo perduto. L'obiettivo specifico è quello di migliorare le conoscenze e le competenze dei giovani che intendono trasformare un'idea imprenditoriale in realtà.

Altro intervento previsto è quello di un tutoraggio che ha come obiettivo specifico consolidare le competenze dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali. Infatti, la fase post avvio attività e il consolidamento sono le fasi più delicate e decisive per la sopravvivenza della nuova realtà imprenditoriale e pertanto i servizi di tutoraggio svolgeranno un ruolo fondamentale con un programma strutturato sulle specifiche esigenze di ogni singola nuova attività. L'obiettivo perseguito è duplice: la nascita di una nuova impresa non solo rappresenta una fonte di occupazione per l'imprenditore stesso ma può portare alla creazione di altri posti di lavoro con l'assunzione di nuovi dipendenti nella neonata realtà imprenditoriale.

Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche iniziative a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali. Tali iniziative sono finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità del Programma, e a valere sulle risorse della Missione 5 del PNRR dedicate alle politiche attive collegate al programma GOL Garanzia di occupabilità dei lavoratori, nel rispetto dei relativi vincoli.

L'iscrizione automatica, alla nuova piattaforma SIISL, dei disoccupati percettori di NASpI e DIS-COLL, già iscritti presso i Centri per l'Impiego, ha il duplice obiettivo di semplificare e migliorare dei servizi.

La finalità specifica della previsione normativa risiede nel consentire al percettore e di NASpI e di DIS-COLL di accedere ad un numero maggiore di offerte di lavoro, raccolte in un'unica piattaforma pubblica, e ai Centri per l'Impiego di utilizzare tale piattaforma per ottimizzare ed efficientare i compiti relativi all'incrocio tra domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, ai fini dell'inserimento e reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

In merito all'articolo 29, gli obiettivi generali che hanno guidato la formulazione della presente disposizione sono rappresentati dal superamento, nell'ambito del sistema istruzione, dei divari territoriali, infrastrutturali e negli apprendimenti presenti tra le Regioni e il contrasto alla dispersione scolastica.

Il presente intervento normativo, nel solco dei più ampi obiettivi fissati dall'Accordo di partenariato tra l'UE e l'Italia e dal piano "Agenda Sud", è volto a implementare la coesione del sistema nazionale di istruzione e a garantire che i bambini e le bambine, gli studenti e le studentesse possano accedere alla medesima offerta educativa e formativa, indipendentemente dalla collocazione geografica e dalle istituzioni scolastiche frequentate.

Quanto, poi, agli obiettivi specifici ai quali le disposizioni contenute nella norma in esame sono preordinate possono essere così riassunti:

Comma 1

- progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nelle scuole;
- potenziare l'attività sportiva e motoria nelle scuole;
- promuovere stili di vita salutari;
- promuovere l'inclusione sociale, attraverso l'attività sportiva;
- scoperta delle attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo;
- incrementare l'offerta formativa e potenziare le strutture scolastiche;
- incrementare del tempo scuola e aprire la scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico.

Comma 2

- implementare e riqualificare le attività laboratoriali;
- consentire lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studi;
- rafforzare la connessione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica col tessuto socioeconomico, anche in un'ottica di valorizzazione dei processi di digitalizzazione e di qualificazione professionale degli adulti;
- consentire di spendere le competenze acquisite in contesti lavorativi o di studio, esterni rispetto al percorso di studi.

Comma 3

- rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia d'età 0-6 anni;
- riqualificare e mettere in sicurezza gli asili e le scuole dell'infanzia;
- migliorare la conciliazione vita-lavoro, in particolare per le donne;
- sostegno alla natalità.

Comma 4

- consentire alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 15 giugno 2024, in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", per lo svolgimento di attività di supporto tecnico;

- garantire l'efficienza delle istituzioni scolastiche, attraverso la maggiore disponibilità di personale ausiliario;
- dare continuità ai rapporti di lavoro a tempo determinato di 6.147 collaboratori scolastici (4587 per il PNRR e 1560 per Agenda Sud).

Relativamente all'articolo 31 l'obiettivo generale è il miglioramento dell'attività amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca.

L'obiettivo specifico è quello di poter massimizzare gli impatti dei diversi strumenti su cui fa leva il Piano *RicercaSud*, tramite una tempestiva azione di concertazione e condivisione tra gli attori coinvolti al fine di poter individuare le azioni e quindi gli interventi da realizzare.

Tale attività si rende necessaria per consentire all'Amministrazione titolare di rispettare la tempistica propria degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali che prevedono *step* di verifica intermedi, nonché come data ultima di chiusura il 31 dicembre 2029. A tali *step* sono riconducibili gli obiettivi relativi ai vari indicatori di cui al punto successivo.

Quanto all'articolo 33, esso si pone come obiettivo, in primo luogo, di consentire alle regioni meno sviluppate una transizione verde, prevedendo il finanziamento di investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare rilievo per l'efficienza energetica, secondo il principio "*energy efficiency first*" cui concorreranno tutti i programmi regionali e alcune linee nazionali a rafforzamento dell'intensità di intervento nelle regioni meno sviluppate. Occorre, infatti, consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi. L'Italia, pur restando uno dei principali Paesi europei per emissioni di gas serra, ha intrapreso da tempo un percorso di uscita dai combustibili fossili, grazie a un forte incremento delle fonti rinnovabili e a un progressivo abbandono del carbone.

Tale obiettivo è attuato mediante la previsione di investimenti nei suddetti territori, volti sia alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia, sia all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

Altro obiettivo perseguito dalla norma in esame è quello di ridurre il "gap" infrastrutturale e dei servizi pubblici delle regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord, mediante il finanziamento di investimenti volti al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità. Tale intervento normativo si pone, quindi, l'obiettivo di avvicinare dotazione e qualità dei servizi dei territori del Mezzogiorno a standard prestazionali coerenti con i livelli essenziali (c.d. LEP) richiamati dalla Costituzione italiana.

Quanto all'articolo 34, la misura ivi prevista si propone, all'interno della cornice del Programma nazionale cultura, di predisporre uno specifico Piano d'azione che individua la tipologia di iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei

luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027. Si prevede, altresì, un criterio di preferenza verso i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

L'intervento normativo di cui all'articolo 35 mira a rafforzare il sistema della legalità nelle regioni meno sviluppate nell'ambito delle attività riconducibili al Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027", approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) n. 8268 finale del 14 novembre 2022.

Detto Programma costituisce uno degli strumenti della "politica di coesione" e, con una dotazione di 235.249.119 euro, finanzia la realizzazione di strumenti digitali atti a potenziare la capacità della pubblica amministrazione per il contrasto di fenomeni quali corruzioni, frodi, infiltrazioni criminali, ciò al fine di concorrere al superamento dei divari ancora registrati nelle regioni cosiddette "meno sviluppate", ossia Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In tale contesto la norma in discorso definisce le "operazioni di importanza strategica", cui l'art. 73, par. 5 del Regolamento 2021/1060 riconnette un particolare regime di notifica. Le suddette operazioni, infatti, a mente del citato articolo 73, una volta selezionate, devono essere comunicate, entro un mese, alla Commissione europea a cura dell'Autorità di gestione dei Programmi interessati, la quale è tenuta, entro il medesimo termine, a fornire tutte le informazioni concernenti l'iniziativa.

Nello specifico, la norma riconosce:

- con il comma 1, l'"importanza strategica" di un'operazione già selezionata e ammessa al finanziamento dalla competente Autorità di gestione del Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 – 2027", ossia la progettualità finalizzata a reingegnerizzare il sistema informativo e la banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- con il comma 2, l'"importanza strategica" delle iniziative che dovessero essere successivamente selezionate dall'Autorità di gestione del predetto Programma nazionale nell'ambito di specifiche linee di intervento, ossia:
 - prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese;
 - prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura;
 - erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

In tal modo, la norma circoscrive in maniera chiara le operazioni che, in considerazione della finalità di rafforzamento della legalità nelle regioni "meno sviluppate", devono qualificarsi come operazioni di "importanza strategica" e che, di conseguenza, devono essere sottoposte agli obblighi di comunicazione dettati dal legislatore unionale.

Con riferimento all'articolo 37, l'obiettivo di carattere generale che la norma è finalizzata a perseguire è rappresentato dall'individuazione della copertura finalizzata all'attuazione delle misure del PNRR mantenendo inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo.

Per l'attuazione di tale obiettivo generale è stata individuata, quale obiettivo specifico, una riduzione delle risorse previste per il Fondo automotive e mantenere, invece, inalterati i finanziamenti previsti in favore dei contratti di sviluppo.

2.2 Indicatori

L'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 4 potrà essere valutata sulla base dell'effettiva trasmissione al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, degli elenchi degli interventi prioritari, per ciascuno dei settori strategici da parte dei Ministeri, delle regioni e delle province autonome, nonché dalla verifica. A sempre ad opera del predetto Dipartimento, della coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici indicati all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 della medesima norma in commento.

Relativamente, poi, al comma 7 della norma in esame, l'indicatore di riferimento sarà rappresentato dall'approvazione del Piano strategico della ZES unica entro il 31 luglio 2024.

Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 13, la verifica della realizzazione degli obiettivi delle misure in discorso potrà essere effettuata prioritariamente sulla base dei seguenti indicatori:

- tasso di crescita delle immobilizzazioni materiali delle imprese operanti nelle ZLS;
- volume di affari delle imprese ivi insediate;
- numero delle imprese di nuovo insediamento;
- tasso di crescita del numero dei dipendenti.

In merito all'articolo 14, come indicatori dell'effettiva attuazione delle previsioni ivi contenute possono essere considerati i seguenti:

- nel breve periodo, sottoscrizione, nel termine indicato dalla norma, del protocollo d'intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Commissario straordinario di Governo per l'ex area industriale Bagnoli-Coroglio, recante l'individuazione degli interventi di risanamento e di rigenerazione urbana finanziabili;
- adozione della delibera CIPESS di assegnazione delle risorse nonché la concreta utilizzazione, nel periodo 2024-2029, delle risorse stanziata dalla norma;
- effettiva realizzazione degli interventi finanziabili tramite le risorse stanziata dalla disposizione in discorso;
- adozione dei provvedimenti di nomina degli esperti da destinare a supporto del Commissario straordinario ex art. 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023.

Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 3 la verifica della realizzazione degli obiettivi potrà essere effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

- Stato di avanzamento dei lavori;
- Effettiva realizzazione delle opere entro la data prefissata di conclusione degli investimenti;
- Monitoraggio dell'impatto economico e sociale degli investimenti.

Quanto agli **articoli da 16 a 28** si riportano i seguenti indicatori di riferimento.

Coerentemente con il set di indicatori del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, ai fini del monitoraggio e della valutazione della misura sono individuati i seguenti indicatori:

Tipo indicatore	Denominazione indicatore	Valore target stimato
Indicatori di output	Numero complessivo dei partecipanti	15.000
Indicatori di risultato	Partecipanti che hanno un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	80%
	Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	65,5%

Per il calcolo del valore target degli indicatori sono stati presi in considerazione i dati di monitoraggio di misure analoghe (Resto al sud, Yes I start up, Progetto Tutoring) attuate nel recente passato.

Sulla base dei dati storici, si stima di raggiungere 15.000 giovani, di cui oltre il 65% al Sud, tenuto conto di un contributo a fondo perduto medio di 40 mila euro per destinatario.

Per la parte finanziata a valere sul PNRR, saranno da monitorare e valorizzare eventuali indicatori comuni, ove associati a livello di misura/submisura, eventuali indicatori di target di riferimento, ovvero indicatori di output specifici da individuare a livello di progetto.

Quanto all'**articolo 29**, si indicano di seguito gli indicatori che saranno adottati ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati per ciascun comma:

Comma 1

- numero di palestre scolastiche attivate nelle regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria/numero di palestre attivate con un PIL pro capite superiore al 75% della media comunitaria.

Valore obiettivo=100%.

Detto indicatore può essere rappresentato in termini finanziari attraverso l'ammontare di investimento effettuato sul totale di spesa autorizzata (il piano da 200 milioni di euro).

Comma 2

- numero di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio nelle regioni meno sviluppate/ Numero di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche

competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio nelle regioni sviluppate.

Valore obiettivo=100%.

Detto indicatore può essere rappresentato in termini finanziari attraverso l'ammontare di investimento effettuato sul totale di spesa autorizzata (piano da 150 milioni di euro).

Comma 3

- numero di asili e scuole dell'infanzia operanti nelle regioni meno sviluppate nell'anno scolastico 2024-2025 rispetto all'anno scolastico in corso: % di incremento; Detto indicatore può essere rappresentato in termini finanziari attraverso l'ammontare di investimento effettuato sul totale di spesa autorizzata (piano da 100 milioni di euro).
- numero di posti disponibili nelle suddette strutture per l'infanzia nell'anno scolastico 2024-2025 rispetto all'anno scolastico in corso: % di incremento;
- numero di bambini e bambine iscritti negli asili e nelle scuole dell'infanzia nell'anno scolastico 2024-2025 rispetto all'anno scolastico in corso: % di incremento;
- numero di donne lavoratrici che si dimettono dal posto di lavoro a partire dal settembre 2024 rispetto agli anni precedenti: % di decremento.

Comma 4

- numero di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione in favore del personale ausiliario assunto in attuazione degli interventi relativi al PNRR e nell'ambito del piano "Agenda Sud", per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, fino al 15 giugno 2024.

Quanto all'articolo 31 Il PN RIC 2021-2027, così come approvato dalla Commissione, contiene un *set di indicatori* rispetto ai quali sono stati quantificati i target che misurano la performance e che sono propri del FESR.

Ad essi sono collegati i target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 e i target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029.

Per attuare il Piano Ricerca Sud dovranno essere definite nuove azioni (quali, ad esempio, STEP) diverse da quelle attualmente previste nel PN. A tal fine si renderà necessario rivedere gli attuali *indicatori e i relativi target*, nonché individuarne di nuovi scelti tra quelli stabiliti nel regolamento FESR.

Indicatori del raggiungimento degli obiettivi saranno, in ogni caso, rappresentati:

- dal numero delle unità lavorative che sarà dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- dal numero di spin-off di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno;
- dal numero di collaborazioni realizzate tra enti di ricerca ed imprese.

In merito all'articolo 33, come indicatori dell'effettiva attuazione delle previsioni ivi contenute possono essere considerati i seguenti:

- tipologia e valore degli investimenti realizzati nei territori contemplati dalla norma;

- adozione della delibera del CIPES per l'assegnazione delle risorse per il finanziamento degli interventi di miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, dei servizi;
- stato di avanzamento dei lavori relativi miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità;
- nel lungo periodo: aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

In merito all'articolo 34, si tiene conto del grado di adozione delle misure in relazione a quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché del Programma Nazionale Cultura 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma, fermo restando il rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali.

In ordine all'articolo 35, l'indicatore è costituito dal numero delle comunicazioni alla Commissione europea delle operazioni di importanza strategica selezionate a valere sul Programma Nazionale Sicurezza per la legalità 2021-2017. La baseline è 0 mentre il target 4.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'articolo 4, delineando un apposito meccanismo procedimentale diretto all'individuazione degli interventi prioritari da effettuare nei settori strategici individuati dall'articolo 2, spiega effetti, in via diretta, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche indicate al comma 1 (Ministeri, regioni e province autonome titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027), oltre che del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che espressamente svolge la funzione di coordinamento, monitoraggio e verifica della coerenza degli elenchi di interventi predisposti dalle Amministrazioni competenti con i settori individuati dall'articolo 2 e con gli indici definiti dal comma 2 della medesima norma in commento. La norma, pertanto, pone obblighi funzionali allo scopo di responsabilizzare le Amministrazioni titolari dei programmi verso un'attuazione efficace.

La norma, al contrario, non determina effetti diretti ed immediati in capo a soggetti quali, in particolare, gli operatori economici e la popolazione dei territori sui quali gli interventi saranno effettuati, considerata la natura procedimentale della disposizione in esame, indirizzata unicamente a soggetti pubblici.

Ciononostante, non può non rilevarsi che gli interventi prioritari, una volta attuati, contribuiranno alla creazione di un contesto favorevole allo sviluppo socio-economico in tutte le aree del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno. In particolare, tenuto conto del contenuto degli indici di selezione degli interventi definiti dal comma 2, gli interventi in parola sono funzionali ad obiettivi quali il superamento dei divari infrastrutturali, il rafforzamento dei servizi di interesse economico generale e la promozione della transizione verde e digitale, con la conseguenza che possono ragionevolmente prevedersi effetti, di segno unicamente positivo, sia per gli operatori economici che per la popolazione residente nei territori di attuazione degli interventi.

In ordine **all'articolo 13**, l'incremento dell'attrattività delle ZLS per gli operatori economici può portare a due tipologie principali di benefici: da un lato, i benefici economici "statici" o "diretti", come l'occupazione, la crescita delle esportazioni, le entrate fiscali per lo Stato e i flussi in entrata di valuta estera; dall'altro, i benefici economici più "dinamici" o "indiretti", come l'aggiornamento delle competenze, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, la diversificazione economica e il miglioramento della produttività delle imprese locali. Le ZLS possono portare benefici anche alle altre imprese nazionali in esse insediate, in termini di esternalità positive o effetti di apprendimento ("effetto spillover") e degli effetti positivi degli investimenti esteri nel paese. Le stime fino ad oggi effettuate hanno avuto ad oggetto le ZES. Rilevanti saranno anche gli impatti in termini di economia circolare e sviluppo delle fonti rinnovabili. Data la posizione geografica e strategica che ricopre il nostro Paese nell'area Medio Oriente e Nord Africa (MENA), la piena operatività delle ZLS, potrebbe attrarre investimenti nel settore delle rinnovabili, così da ridurre, sensibilmente e in maniera sostenibile, la dipendenza da fonti di approvvigionamento estere e, al contempo, soddisfare parte del fabbisogno energetico interno (porti compresi, notoriamente energivori).

Relativamente **all'articolo 14**, in merito alle disposizioni riguardanti l'ex polo di Bagnoli-Coroglio, si osserva che tali previsioni, in quanto funzionali all'accelerazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area, determineranno impatti ampiamente positivi sull'intero territorio della periferia nord-occidentale di Napoli, in termini di incremento della qualità dell'ambiente e di vivibilità dell'area urbana, oltre a creare, del tutto ragionevolmente, una maggiore attrattività per gli investimenti. In merito, poi, alle previsioni relative alla nomina di esperti da destinare a supporto del Commissario straordinario *ex art. 14-quater* del decreto-legge n. 181 del 2023, si evidenzia che tale intervento non appare idoneo a determinare, *ex se*, impatti di immediata rilevabilità su specifiche categorie di destinatari. In termini generali, comunque, può ragionevolmente prevedersi un effetto acceleratorio sull'attuazione degli interventi demandati al Commissario straordinario, in ragione dell'incremento del personale di supporto allo stesso.

Relativamente **all'articolo 15, comma 3** per quanto riguarda l'investimento di SACAL, dal finanziamento degli interventi infrastrutturali degli aeroporti calabresi ci si attende un notevole incremento del trasporto aeroportuale, con conseguente rilancio e impulso all'economia e allo sviluppo dell'intero territorio calabrese per effetto dell'incremento del traffico merci/passeggeri in transito nella Regione. Si segnala, in particolare, che Lamezia Terme è il più importante e trafficato scalo della Calabria e uno dei primi del Mezzogiorno per traffico passeggeri, ed effettua collegamenti di linea sia per voli nazionali che per voli internazionali. L'intervento mirato allo sviluppo dell'aerostazione passeggeri di Lamezia è finalizzato a potenziarne ulteriormente la capacità di trasporto anche nell'ottica di incrementare il flusso di passeggeri internazionali e sviluppare la vocazione turistica della Regione. In ogni caso, in termini generali, si evidenzia che l'incremento del volume del trasporto (aeroportuale) porta benefici ed esternalità positive per tutto l'indotto dei servizi legati alla movimentazione di merci e persone. Da tale investimento si attendono, infine, risultati positivi per la collettività in termini di crescita del livello occupazionale del territorio.

Gli investimenti di SORICAL sul servizio idrico integrato mirano a superare le specifiche criticità registrate in relazione alle reti di distribuzione idropotabile e, più in generale, alle infrastrutture di approvvigionamento idrico e agli impianti di depurazione, che per via dello stato di usura soffrono di varie inefficienze (ad esempio rilevanti perdite d'acqua) che

sono tra le cause della maggiorazione del costo totale del servizio, in parte scaricato sull'utenza finale. Con il rinnovo delle reti di distribuzione dell'acqua si mira a ottimizzare l'erogazione del servizio, migliorare la qualità dell'acqua distribuita, ed efficientare la gestione del sistema idrico, eliminando i costi connessi alle perdite e agli sprechi. L'efficientamento ed il rinnovo delle infrastrutture idriche determinerà anche risvolti positivi per l'ambiente, non solo evitando la dispersione dell'acqua, ma anche favorendo la riduzione dei consumi energetici; si rappresenta infatti che il servizio idrico è un settore altamente energivoro e pertanto il relativo efficientamento avrà effetti positivi anche in termini di risparmio energetico, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione cui il Paese è tenuto sulla base dei regolamenti europei.

In merito all'articolo 29, si illustrano di seguito i principali impatti della proposta normativa in esame, suddivisi per ciascuna categoria di destinatari:

- le **regioni meno sviluppate** conseguiranno, in termini di benefici, una riduzione dei divari territoriali rispetto alle altre Regioni, sia per quanto concerne l'offerta educativa e formativa e sia con riferimento alle infrastrutture scolastiche. Come ulteriori impatti attesi, si prevede una riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e un aumento della loro capacità attrattiva per le famiglie, con conseguente contenimento dei tassi migratori.
- Gli **enti locali**, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge n. 23 del 1996, conseguiranno, in termini di vantaggi, un aumento e, laddove già presenti, la messa in sicurezza delle infrastrutture per lo sport all'interno delle scuole, altresì otterranno la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati all'interno degli istituti tecnici e professionali e, infine, il rinnovo degli arredi presenti all'interno degli asili nido e delle scuole dell'infanzia.

Per quanto riguarda i costi che dovranno sostenere gli enti locali per la realizzazione di tali interventi, l'intervento normativo prevede espressamente che detti oneri saranno coperti con le risorse di cui alla Programmazione nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, sia FESR, che FSE+.

- Le **istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione** potranno garantire opportunità formative e di crescita uniformi su tutto il territorio nazionale a studentesse e studenti. Potranno offrire nuove infrastrutture dove poter praticare sport e, con riferimento agli istituti tecnici e professionali, dei laboratori innovati, idonei a formare adeguatamente gli studenti alle istanze provenienti dal mondo del lavoro. In ragione del potenziamento dell'offerta educativa e formativa, si prevede anche un aumento del numero degli iscritti.
- Gli **alunni e le loro famiglie** potranno accedere ad un'offerta formativa uniforme su tutto il territorio nazionale. In particolare, la possibilità di poter praticare sport durante le ore di scuola comporterà per gli studenti dei benefici, in termini di salute fisica e mentale. Potranno, altresì, migliorare anche le loro capacità relazionali. Gli studenti degli istituti tecnici e professionali, dal momento che potranno beneficiare di laboratori avanzati, per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, potranno accedere a più ampie offerte di lavoro e saranno maggiormente competitivi rispetto ai loro coetanei collocati in altre regioni. Il potenziamento dell'offerta educativa nella fascia 0 - 6 porterà vantaggi anche per le famiglie, in particolare per le donne, che potranno

contare su un concreto aiuto nel bilanciamento tra lavoro e famiglia. Tale misura, pertanto, produrrà effetti in termini di incremento del lavoro femminile e diminuzione del fenomeno della denatalità.

Alla luce di quanto sopra esposto in materia di impatti, si evidenzia come l'intervento possa apportare importanti benefici alla **collettività** nel suo complesso.

In merito **all'articolo 31** l'impatto atteso dalla norma proposta è soprattutto di carattere sociale: grazie alla realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente sezione si dovrebbe ridurre il divario territoriale con le regioni del centro-nord nei punti di caduta delle politiche pubbliche di sostegno e investimento attuate con il Piano *RicercaSud*, e in particolare rispetto ai seguenti ambiti:

- potenziamento del capitale umano ad alta specializzazione scientifica a favore dei giovani ricercatori e delle competenze nelle nuove tecnologie industriali per favorire l'attrattività e la mobilitazione delle migliori energie verso l'ecosistema dell'innovazione delle regioni meridionali;
- consolidamento dei modelli di collaborazione tra imprese e sistema della ricerca nella realizzazione di percorsi di co-sviluppo di tecnologie avanzate per l'incremento del TRL industriale e afferenti alle aree della strategia di specializzazione intelligente delle Regioni meno sviluppate;
- innalzamento della qualità e del posizionamento del sistema della ricerca meridionale incentrato sulle Università e sugli Enti pubblici di ricerca, attraverso investimenti che ne migliorino i livelli di impatto scientifico avvicinandolo alla media UE.

Sotto il profilo dell'impatto ambientale, sono attesi effetti diretti positivi con riferimento ai progetti nelle aree tematiche direttamente riferite alla sostenibilità ambientale, e grazie all'indirizzo attuativo impresso dal Ministero a favore di interventi incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare.

In relazione **all'articolo 33**, l'incremento degli investimenti nel settore dell'energia rinnovabile nei territori del Mezzogiorno potrà comportare effetti positivi, in primo luogo, per gli operatori economici insediati nelle aree industriali beneficiarie degli investimenti oggetto dell'articolo in esame, tenuto conto che l'incremento della produzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo delle imprese nonché lo sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti oggetto dei predetti interventi comporterà, del tutto ragionevolmente, una riduzione dei costi (non predeterminabili nel dettaglio) di approvvigionamento energetico e di stoccaggio sostenuti dagli operatori economici operanti nelle dette aree industriali, con conseguenti benefici, innanzitutto, per l'attività produttiva. Allo stesso modo, effetti positivi potranno essere determinati dagli investimenti nei settori della viabilità, delle infrastrutture, nonché dallo sviluppo dei servizi pubblici, con riferimento, in primo luogo, ai costi di trasporto legati all'attività produttiva.

Con riferimento, invece, alla popolazione residente, sono, anche in tal caso, ragionevolmente prevedibili effetti di segno positivo, in termini di crescita economica ed occupazionale delle aree di intervento, con conseguenze positive anche per il contrasto allo spopolamento di tali territori. Ci si attende, inoltre, che gli investimenti nel rinnovabile determineranno effetti positivi in termini di incremento della qualità dell'ambiente e di vivibilità dell'area urbana. Anche dall'attuazione degli investimenti nei settori della

viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, non potranno che derivare effetti positivi per la collettività, in termini, soprattutto, di aumento del numero e della qualità dei servizi per il cittadino. L'ampliamento dei servizi e la creazione di nuove attività economiche, inoltre, potranno determinare anche un saldo positivo in termini demografici.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che la natura programmatica della norma in esame consente, allo stato, di determinare gli effetti – pur di segno positivo – conseguenti all'attuazione della stessa soltanto in via generale; la norma in commento, infatti, non provvede direttamente ad individuare e selezionare gli investimenti da attuare, limitandosi a fissare gli obiettivi generali ai quali gli investimenti sono preordinati, rimettendo la concreta individuazione di questi ultimi ad atti di normazione secondaria.

In ordine all'articolo 34, i principali benefici attesi sono dati dalla predisposizione, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, di risorse volte a finanziare le specifiche iniziative individuate all'interno del Piano d'azione previsto al comma 1 dell'art. 34. Il finanziamento è funzionale a favorire lo sviluppo di iniziative di carattere culturale, valorizzanti i territori interessati, sotto molteplici profili quali la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, di promozione delle imprese nei settori culturali e creative.

Relativamente all'articolo 35, destinatari dell'intervento normativo sono l'Autorità di gestione del Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 - 2027", l'Amministrazione beneficiaria del finanziamento del Programma citato per la realizzazione dell'operazione di reingenerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ossia il Ministero della Giustizia, nonché le Amministrazioni, presumibilmente due, potenzialmente beneficiarie degli ulteriori finanziamenti per la realizzazione delle altre "operazioni di importanza strategica". La norma produce come beneficio quello di chiarire le operazioni di "importanza strategica" nell'ambito del Programma Nazionale "Sicurezza per la Legalità 2021 - 2027" e, conseguentemente, le iniziative che devono essere oggetto di comunicazione alla Commissione europea.

Quanto all'articolo 37 e alle risorse finanziarie per l'attuazione del PNRR, ivi previste, sebbene si sia avuta una riduzione del fondo Automotive, si rileva che non sono attesi impatti negativi sui destinatari di tale misura, posto che il tiraggio della stessa negli anni 2022 e 2023 mette in evidenza come questo non abbia mai superato il 46,6% delle risorse disponibili (anno 2023, mentre era il 44,1% nel 2022) per le categorie di veicoli M1, N1 e N2. I dati del 2024, comunque parziali, mostrano inoltre che dell'anno la percentuale di utilizzo dei fondi è stata del 27,1%, dove però l'80% del valore è dato dalla categoria di emissioni 61-135. Mentre le altre categorie di emissioni sono rimaste stazionarie. Pertanto, si riscontra pressoché un aspetto essenzialmente positivo in ragione della mancata riduzione delle risorse disponibili per i contratti di sviluppo che, come è noto, costituiscono uno dei più importanti strumenti di politica industriale.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Relativamente all'articolo 4, come già in parte chiarito al punto 3.1, la norma non spiega effetti immediati e diretti nei confronti delle PMI ma è volto a dispiegare effetti positivi su tutto l'assetto imprenditoriale dei territori interessati alle politiche di coesione, tenuto conto che la norma pone l'obbligo di individuare interventi prioritari in settori strategici e fondamentali per lo sviluppo tecnologico del Paese, sulla base di indici che tengono conto di tale obiettivo.

Le misure disposta dall'articolo 13 si rivolgono indifferentemente a tutti gli operatori economici che già operano nell'ambito delle aree logistiche semplificate (ZLS) e a quelli che intendano insediarsi sfruttando la nuova disciplina incentivante. Nello specifico, le agevolazioni economiche che verranno introdotte dalle Regioni interessate potranno essere graduate anche in relazione alla grandezza delle imprese, prevedendo un regime di maggior favore a vantaggio delle PMI. Peraltro la normativa europea inerente gli aiuti a finalità regionale (articolo 14 del Regolamento UE n. 651/2014), richiamata come base giuridica di riferimento per le agevolazioni da riconoscere alle imprese all'interno delle ZLS, già contempla una disciplina speciale a favore delle PMI, ivi incluso il riconoscimento di una maggiore intensità dell'aiuto da corrispondere laddove l'investimento incentivato sia realizzato dalle imprese di piccole dimensioni.

Relativamente all'articolo 14, si evidenzia che il recupero e la rigenerazione urbana del sito dell'ex polo industriale Bagnoli-Coroglio, ai quali le previsioni in discorso sono preordinate, potrà ragionevolmente spiegare effetti positivi anche per le PMI, considerando, in particolare, che la riqualificazione del tessuto urbano renderà l'area interessata attrattiva per gli investimenti di nuovi operatori economici e consentirà, altresì, di agevolare lo sviluppo delle attività delle imprese già insediate. In merito alle ulteriori previsioni recate dalla norma in commento, si rinvia a quanto espresso al paragrafo 3.1.

Con riferimento all'articolo 15, comma 3 si evidenzia che gli investimenti infrastrutturali finanziati dalla Regione e descritti analiticamente nei punti precedenti, favorendo lo sviluppo ed il rilancio economico del territorio regionale, possono incidere positivamente su tutto il settore produttivo e sullo sviluppo delle PMI con sede operativa nel medesimo territorio.

Relativamente all'articolo 29, l'intervento regolatorio produce effetti positivi sul sistema delle PMI, in quanto le PMI ne saranno interessate nella misura in cui potranno rilevare quali potenziali aggiudicatari delle procedure d'appalto predisposte dagli enti locali beneficiari dei fondi previsti.

Con riferimento all'articolo 31 si fa presente quanto segue:

- La misura non ha impatto sulle imprese di piccola e grande dimensione, anzi si attendono benefici per queste ultime, rinvenibili nel miglioramento della capacità di accesso ai processi della ricerca per superare le difficoltà che queste incontrano nel traguardare le attività verso obiettivi sfidanti in materia di ricerca e sviluppo. In particolare, nel quadro del regime di aiuti di cui del Regolamento (UE) 651/2014, le PMI possono accedere a soglie di contribuzione più alte;
- L'intervento normativo non incide sulla concorrenza, in quanto la concessione di contributi avviene nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in tema di

aiuti di Stato. Tale aspetto è strettamente monitorato durante l'attuazione degli interventi attraverso il ricorso obbligatorio al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) per il controllo e la trasparenza delle agevolazioni concesse alle imprese;

- Non sono presenti oneri amministrativi;
- Non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

Con riguardo all'articolo 33, fermo restando che la natura programmatica della norma in esame non consente di prefigurare nel dettaglio gli effetti derivanti dalla sua attuazione, si conferma che l'attuazione di significativi investimenti nelle aree industriali del Mezzogiorno del Paese, nel settore delle energie rinnovabili, della viabilità e delle infrastrutture, non potrà che determinare un impatto positivo per l'attività delle PMI insediate in tali aree, particolarmente (come già rilevato nel punto 3.1) in termini di minori costi di approvvigionamento energetico, stoccaggio e logistici, oltre a favorire una maggiore attrattività per l'insediamento di nuovi operatori economici.

In ordine alle previsioni contenute nell'articolo 34, non si rilevano impatti negativi sulle PMI.

In merito all'articolo 35, non si rilevano i presupposti per valutare gli impatti specifici.

Relativamente all'articolo 37, gli effetti sulle PMI sono sicuramente positivi in ragione del fatto che si stanziavano risorse per effettuare investimenti in settori strategici e fondamentali per lo sviluppo tecnologico del Paese. Inoltre, non vengono sottratte risorse per la realizzazione di contratti di sviluppo, con conseguenti conseguenze positive per tutte le imprese che ne beneficiano.

B. Effetti sulla concorrenza

Con riferimento all'articolo 4 deve segnalarsi che l'intervento normativo essendo volto ad efficientare l'utilizzo dei fondi della politica di coesione europea in termini di orientamento al risultato ed efficientamento nella spesa delle risorse, produrrà effetti positivi sulla concorrenza e sulla competitività delle imprese del Mezzogiorno insediate nei territori nei quali si realizzeranno gli interventi. Infatti l'efficientamento nell'utilizzo delle risorse, unitamente ad un maggiore coordinamento con gli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Fondo per lo sviluppo coesione è orientato a garantire l'effettiva realizzazione degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei settori strategici di cui all'articolo 2, permettendo di colmare i divari infrastrutturali che riguardano le regioni del Sud del Paese. In termini generali l'efficientamento nell'attuazione delle politiche di coesione determinerà effetti positivi sulla competitività dei territori interessati ponendo le condizioni per un effettivo rilancio economico del Paese.

Con riferimento all'articolo 13, si può ragionevolmente sostenere che l'intervento normativo produrrà effetti positivi sulla concorrenza, atteso che le agevolazioni economiche che si intende riconoscere sono finalizzate ad accrescere il livello di competitività delle imprese già insediate o che si insedieranno nelle ZLS. Le misure in parola, infatti, potranno facilitare la creazione di condizioni favorevoli all'avvio di nuovi investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree portuali e retroportuali delle regioni interessate dal provvedimento: ciò agevolerà il rilancio dell'economia nel suo complesso consentendo,

nello specifico, di attrarre capitali, incrementare i traffici e la movimentazione merci, nonché i livelli occupazionali e il PIL delle aree interessate.

Relativamente all'intervento di cui all'articolo 14, pur non rilevandosi diretti impatti sotto il profilo concorrenziale, occorre comunque considerare che il rilancio dell'area interessata dagli interventi di rigenerazione urbana nel territorio dell'ex comprensorio di Bagnoli-Coroglio contribuirà sensibilmente alla creazione di condizioni idonee all'avvio di nuovi investimenti produttivi e al consolidamento di quelli già intrapresi, comportando, per effetto del progressivo completamento del piano di risanamento, effetti positivi sulla concorrenza. Quanto, infine, alle ulteriori previsioni contenute nella norma, non si evidenziano diretti effetti sul piano concorrenziale.

Con riferimento all'articolo 15, comma 3 si evidenzia che per quanto attiene agli investimenti sul servizio idrico integrato non ci sono effetti sulla concorrenza dal momento che tale servizio si svolge in un contesto necessario di monopolio, in quanto l'infrastruttura idrica non è replicabile. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti a favore di Sacal per gli interventi infrastrutturali degli aeroporti calabresi si segnala che la misura, a carico della finanza regionale, (e in parte a valere sui fondi della coesione-riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020) ha la finalità di incentivare un asset strategico per lo sviluppo della Regione, favorendo la competitività del territorio con risvolti positivi per tutto l'indotto e il contesto socio-economico regionale.

In merito all'articolo 29, l'intervento non produce un'alterazione del sistema della concorrenza, in quanto alla materia in oggetto trova applicazione la normativa in materia di contratti pubblici.

Con riferimento all'articolo 33, si ritiene che l'intervento normativo potrà produrre effetti positivi sulla concorrenza, atteso che i finanziamenti ivi previsti sono finalizzati ad accrescere il livello di competitività delle imprese già insediate o che si insedieranno nei territori del Mezzogiorno, nonché a migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici presenti nei medesimi territori. Le misure in parola, infatti, potranno facilitare la creazione di condizioni favorevoli all'avvio di nuovi investimenti produttivi ed infrastrutturali nei predetti territori.

In ordine alle previsioni contenute nell'articolo 34, non si rilevano impatti negativi sulla concorrenza.

In merito all'articolo 35, non si rilevano i presupposti per valutare gli impatti specifici.

Relativamente all'articolo 37, non si riscontrano effetti negativi sulla concorrenza, posto che le misure in esame hanno una funzione volta a valorizzare le politiche di coesione e sviluppo dell'economia, senza pertanto apportare limitazioni o restrizioni all'interno del mercato.

C. Oneri informativi

L'articolo 4 prevede l'obbligo delle Amministrazioni (Ministeri e regioni) titolari dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, di comunicare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli interventi prioritari per ciascuno dei settori strategici indicati all'articolo 2 con specificazione degli indici utilizzati per determinarli. Le predette Amministrazioni che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del

presente decreto legge le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti, sono tenute a comunicare al Dipartimento, entro il 30 giugno 2024, un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

Gli articoli 13, 14, 15 comma 3, 16-28, 29, 33, 34, 35 e 37 non introducono oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli articoli 4, 13, 14, 15, comma 3, 16-28, 29, 33, 34, 35 e 37 rispettano i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Quanto all'attuazione dell'articolo 4, si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri verifica l'elenco degli interventi prioritari trasmessi dai Ministeri e dalle regioni e le province autonome, identificati con il codice unico di progetto e corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari. Il Dipartimento provvede altresì alla verifica e al monitoraggio degli interventi prioritari inseriti negli elenchi secondo le modalità previste all'articolo 5 del decreto legge di cui al successivo punto 4.2 cui si rinvia.

Quanto all'articolo 13, la *governance* del sistema ZLS delineata dal dPCM 4 marzo 2024, n. 40 (recante "Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205") prevede, quali organi di governo, il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia.

Segnatamente, il Comitato di indirizzo, in qualità di "soggetto per l'amministrazione" della ZLS deve assicurare gli strumenti che garantiscono la piena operatività delle aziende presenti in tali aree. E' composto da:

- il Presidente della Regione o suo delegato, che lo presiede. In caso di ZLS interregionale, i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati sono componenti del Comitato di indirizzo e la presidenza è assegnata a uno dei Presidenti delle Regioni interessate, individuato nel Piano di sviluppo strategico, o a un suo delegato;
- il Presidente dell'Autorità di sistema portuale;
- un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale, laddove esistenti;
- i Sindaci dei Comuni ricompresi nella ZLS, in qualità di uditori, o loro delegati.

La Cabina di regia provvede al coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS finalizzate a garantirne la piena operatività e l'azione sinergica. E' presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la Pubblica amministrazione, dal Ministro dell'Economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal

Ministro delle imprese e del made in Italy, dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZLS istituite, qualora diversi dai Presidenti delle regioni in cui è istituita la ZLS, nonché dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno.

Quanto, poi, alle disposizioni contenute **nell'articolo 14**, l'attuazione delle previsioni relative alla bonifica e al risanamento dell'area dell'ex complesso di Bagnoli-Coroglio (commi 1-3) sarà curata, prioritariamente:

- dall'apposita Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, con compiti di definizione degli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, nonché di coinvolgimento dei soggetti interessati e di coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato ed è composta da:
 - il Commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014;
 - un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della cultura;
 - un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli;
- dal Commissario straordinario suddetto e della relativa struttura commissariale;
- dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allo stesso modo, all'attuazione di quanto disposto dalle ulteriori previsioni della norma in esame (comma 4) provvederanno il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Sicilia di cui all'articolo 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, la regione Sicilia nonché il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto agli **articoli da 16 a 28** concernenti le misure del Ministero del lavoro si fa presente che, in merito all'attuazione delle misure, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di soggetti gestori degli interventi: Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente Nazionale Microcredito. Le Regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari degli interventi attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego.

Circa il monitoraggio si evidenzia che le azioni sono finanziate a valere sul PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e sul PNRR - Programma GOL Garanzia di occupabilità dei lavoratori; pertanto, gli interventi in esso ricompresi dovranno necessariamente sottostare alle regole proprie dei programmi succitati.

In particolare, per gli interventi finanziati dal PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, la misura concorre all'avanzamento del Programma nel rispetto degli obblighi previsti

dall'articolo 42 e dall'allegato XVII "Dati da registrare e conservare elettronicamente relativi a ciascuna operazione – articolo 72, paragrafo 1, lettera e)", sulla base dei quali è prevista la trasmissione elettronica dei dati da parte dello Stato Membro (AdG) alla Commissione cinque volte all'anno: il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Più in generale, si applicheranno gli obblighi di monitoraggio previsti a livello nazionale e normati dalle circolari MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022 (per il PNRR) e n. 20 del 9 maggio 2023 per la politica di coesione, così come aggiornate dalla circolare MEF-RGS n. 2 del 18 gennaio 2024 avente ad oggetto "Monitoraggio delle misure del PNRR e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027."

Le azioni sono finanziate a valere sul PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, pertanto, gli interventi in esso ricompresi dovranno necessariamente sottostare alle regole proprie del programma.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, e dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore.

Inoltre, l'efficacia delle misure per l'autoimpiego nei settori strategici, bonus giovani e bonus Zes è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.

In ordine alle disposizioni contenute nell'**articolo 29**, si evidenzia quanto segue:

Commi 1, 2 e 3

Le misure previste ai commi 1, 2 e 3 della disposizione in oggetto (200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio e 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi nelle strutture oggetto di finanziamento di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del PNRR) non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse previste sono a valere su quelle di cui alla Programmazione Nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, FESR, per azioni coerenti con le relative finalità.

Il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, 2 e 3 della disposizione in oggetto è l'ufficio dell'autorità di gestione del PN 2021-2027 del Ministero dell'istruzione e del merito, le cui funzioni saranno individuate contestualmente alla pubblicazione dell'avviso pubblico.

Comma 4

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4 si prevedono oneri pari a 18,513 milioni di euro, rispetto ai quali si provvede:

- quanto a 14 milioni di euro: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge autorizzativa 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto a 4,513 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento di cui al comma 4 sono le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR e al progetto Agenda Sud, che potranno stipulare i contratti a tempo determinato a favore del personale ausiliario assunto nell'ambito di tali progetti, fino al 15 giugno 2024.

Quanto all'articolo 31 il modello di monitoraggio individuato all'interno del Regolamento sulle disposizioni comuni dei fondi SIE prevede la pianificazione della trasmissione elettronica dei dati da parte dello Stato Membro (AdG) alla Commissione. Tale trasmissione è prevista cinque volte all'anno: il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Inoltre, all'interno del decreto-legge in esame, è previsto, all'articolo 5, un modello di monitoraggio rafforzato, per garantire che gli interventi prioritari siano gestiti in modo efficace e tempestivo, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla responsabilità delle amministrazioni titolari di programma.

Ciascuna Amministrazione titolare di Programma è tenuta a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due volte all'anno (entro il 31 agosto e il 28 febbraio) una relazione semestrale sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari. Queste relazioni sono riferite ai periodi 1° gennaio – 30 giugno e 1° luglio – 31 dicembre.

Queste relazioni semestrali risultano necessarie alla verifica dello stato di avanzamento delle attività previste dai cronoprogrammi, con particolare riferimento alle fasi procedurali previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità.

Con riferimento all'articolo 33, l'attuazione delle disposizioni sarà curata prioritariamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Inoltre, come espressamente previsto dalla norma, al fine di supportare l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A. può essere individuata quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi in questione.

In merito all'articolo 34, per l'attuazione delle relative disposizioni l'Amministrazione responsabile va individuata nel Ministero della cultura.

Quanto all'articolo 35, responsabile dell'attuazione è l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Sicurezza per la legalità 2021-2017.

Relativamente all'articolo 37, l'attuazione delle relative disposizioni sarà curata, prioritariamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy nonché dalla Struttura di missione per il PNRR operante presso il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

4.2 Monitoraggio

Con riferimento all'articolo 4 si rappresenta che il monitoraggio sull'attuazione degli interventi prioritari individuati per ciascuno dei settori strategici di cui all'articolo 2, viene effettuato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legge che reca per l'appunto disposizioni specifiche in materia di monitoraggio rafforzato. In particolare, nel citato articolo 5 si prevede che, fermi restando gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma è tenuta a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze relazioni semestrali (entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno) sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario dei predetti interventi prioritari. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei predetti cronoprogrammi, le Amministrazioni titolari di programma comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio alle criticità e ritardi, anche al fine di individuare eventuali misure di accelerazione.

L'articolo 4 in commento prevede, inoltre, che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud effettui il monitoraggio sul rispetto da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi delle condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti. A tal fine le Amministrazioni che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge le condizioni abilitanti nei settori suindicati, devono trasmettere al citato Dipartimento, entro il 30 giugno 2024, un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.

In merito all'articolo 13, secondo quanto previsto dal dPCM 4 marzo 2024, n. 40 (recante "Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205") e, in particolare, dall'articolo 13, comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, trasmettendo una relazione periodica al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al fine di valutare la possibilità di modificare o integrare la disciplina dell'istituto della ZLS. In particolare, trascorsi sette anni dall'istituzione delle singole ZLS, e successivamente con cadenza periodica, tale Dipartimento valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR che, in caso di esito negativo propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, modifiche o integrazioni al decreto istitutivo.

Relativamente all'articolo 14, l'Amministrazione centrale competente per l'attività di monitoraggio può essere individuata nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione dell'articolo 15, comma 3 non prevede alcun sistema di monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione Calabria, tuttavia deve evidenziarsi che la Regione è comunque legittimata, nella qualità di socio, ad esercitare tutti i poteri di verifica e controllo sulle due società controllate -SACAL e SORICAL- per le quali effettuerà le ricapitalizzazioni finalizzate al finanziamento degli investimenti programmati e descritti al punto 1.

In merito all'articolo 29, i soggetti responsabili dell'attuazione di tutte le misure previste dall'intervento in esame sono i competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, in sinergia con gli enti locali destinatari degli stanziamenti e con le istituzioni scolastiche beneficiarie.

Con particolare riguardo alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 della disposizione proposta, il soggetto responsabile del monitoraggio degli interventi previsti è l'ufficio dell'autorità di gestione del PN 2021-2027 del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1 sono quelle di cui alla Programmazione Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027.

Quanto all'articolo 31, il modello di monitoraggio individuato all'interno del Regolamento sulle disposizioni comuni dei fondi SIE prevede la pianificazione della trasmissione elettronica dei dati da parte dello Stato Membro (AdG) alla Commissione. Tale trasmissione è prevista cinque volte all'anno: il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre.

Inoltre, all'interno del decreto-legge in esame, è previsto, all'articolo 5, un modello di monitoraggio rafforzato, per garantire che gli interventi prioritari siano gestiti in modo efficace e tempestivo, con un focus particolare sulla trasparenza e sulla responsabilità delle amministrazioni titolari di programma.

Ciascuna Amministrazione titolare di Programma è tenuta a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due volte all'anno (entro il 31 agosto e il 28 febbraio) una relazione semestrale sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari. Queste relazioni sono riferite ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

Queste relazioni semestrali risultano necessarie alla verifica dello stato di avanzamento delle attività previste dai cronoprogrammi, con particolare riferimento alle fasi procedurali previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità.

Relativamente all'articolo 33, le attività di monitoraggio saranno seguite dai competenti uffici del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine alle previsioni di cui all'articolo 34, si evidenzia che il meccanismo di monitoraggio è costantemente definito dal Ministero della cultura.

Quanto all'articolo 35, l'attuazione dell'intervento sarà seguita dagli Uffici della competente Autorità di gestione presso il Ministero dell'Interno.

Con riferimento all'articolo 37, l'attività di monitoraggio sarà effettuata dai competenti uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy nonché del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (e, in primo luogo, dalla Struttura di missione per il PNRR).

Esenzione dall'AIR



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

UL_AECOPNRR-0000439-P-17/05/2024

Al **Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**

Oggetto: Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*". **RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR** degli articoli da 1 a 3, da 5 a 12, 15 (commi 1, 2 e 4), 30, 32 e 36.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento agli articoli da 1 a 12, 15 (limitatamente ai commi 1, 2 e 4), 30, 32 e 36 dello schema di decreto-legge di cui all'oggetto, in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate.

Articolo 1 (Principi, finalità e definizioni)

L'intervento normativo mira a dettare i principi, le finalità e le definizioni relative al decreto-legge in esame.

In merito:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento per la natura ordinamentale della norma;**
- b) **la norma non è rivolta ad alcun destinatario;**
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche in quanto le disposizioni, limitandosi a prevedere principi e finalità e a introdurre le definizioni utili ai fini del presente decreto, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato per le motivazioni suesposte.**

Articolo 2 (Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione)

La norma si limita a individuare i settori strategici oggetto della riforma cui dare priorità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027.

In particolare:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento per la natura ordinamentale della norma;**
- b) **la norma non è rivolta ad alcun destinatario;**
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche in quanto le disposizioni, limitandosi a individuare i settori strategici della riforma, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

- d) non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato per le motivazioni suesposte.

Articolo 3 (Cabina di regia)

La disposizione in esame disciplina i compiti della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incaricata di definire specifici piani operativi per le aree tematiche nazionali relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale.

In particolare:

- a) non si rilevano costi di adeguamento in quanto, l'integrazione della composizione della Cabina di regia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica atteso che la partecipazione alle relative riunioni avviene a titolo gratuito. Inoltre si prevede, al comma 3, che il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico in relazione alle nuove attività della Cabina individuate dal comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- b) la norma è rivolta a un numero esiguo di destinatari: la Cabina di regia istituita con il d.P.C.M. 25 febbraio 2016, i componenti che andranno a integrarla (i ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari e i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) e il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud;
- c) non sono utilizzate risorse pubbliche in quanto, per le motivazioni di cui alla lettera a), l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari)

La presente norma reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari individuati ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

In particolare, al comma 1 si prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma relativo alle politiche di coesione europea 2021-2027 deve trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO**

relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nei settori strategici.

Al **comma 2** si prevede che le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui al successivo articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

Al **comma 3** si prevede che, al fine di favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove, nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

Il **comma 4** reca apposita clausola di invarianza finanziaria, disponendo che alle previsioni dell'articolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** in quanto le disposizioni, limitandosi a introdurre previsioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari, hanno carattere meramente ordinamentale;
- b) **destinatari dell'intervento normativo** sono le amministrazioni titolari di programma delle politiche di coesione europea e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;
- c) **non sono utilizzate risorse pubbliche** in quanto in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione e stante la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 4 dell'articolo in commento, le relative disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa)

L'articolo in esame dispone che, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, in coerenza con le

3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
e politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uso disponibili da detto programma, ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti. Ciò al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari individuati nei settori strategici delle politiche di coesione (commi 1-4).

Inoltre, prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipuli apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le autorità di gestione dei predetti programmi regionali (commi 5 e 6).

In particolare:

Per i commi da 1 a 4 non si rilevano costi di adeguamento in quanto, per le finalità sopra descritte, nonché per l'attivazione e l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud viene autorizzato a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 già destinate alle 2.800 assunzioni e ai contratti di collaborazione per l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024.

Quanto al comma 5, con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e la società *in house* Eutalia s.r.l., si segnala che agli stessi si provvede a valere sulle risorse già stanziato del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato Dipartimento, e quindi senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il comma 6 stabilisce, infine, che la società Eutalia r.l. può provvedere all'espletamento delle attività di cui al comma 5 con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: la disposizione *de qua* ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- a) destinatari dell'intervento normativo è il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e il Ministero dell'interno;
- b) **non risulta un utilizzo delle risorse pubbliche per quanto riguarda le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 in quanto queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le sottoscrizioni dei relativi contratti avviene nei limiti delle risorse che non risultano impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 e che risultano disponibili a legislazione vigente; mentre agli oneri derivanti dalle convenzioni con la società in house Eutalia srl si provvede a valere sulle risorse già stanziare del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027.**
- c) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 7 (Disposizioni per favorire l'attuazione della politica di coesione-premialità)

L'articolo in esame introduce ai commi 1 e 2 criteri di premialità a favore delle regioni e delle province autonome, per incentivare una più efficiente attuazione della politica di coesione europea, con particolare riguardo agli interventi prioritari individuati nei settori strategici delle politiche di coesione. La premialità viene riconosciuta in caso di raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali individuati nei cronoprogrammi, verificati sulla base delle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio e delle relazioni semestrali; la premialità consiste nella possibilità di utilizzare, fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei e FESR ed FSE plus, le economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio.

L'articolo disciplina, inoltre, (al comma 3) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili (o dei soggetti attuatori) degli interventi prioritari della politica di coesione; (al comma 4) meccanismi di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento prioritario.

Pertanto:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento in quanto tutte le suindicate disposizioni hanno carattere meramente ordinamentale e non determinano pertanto oneri a carico della finanza pubblica;**
- b) destinatari dell'intervento normativo sono le regioni, le province autonome e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;
- c) non sono impiegate risorse pubbliche per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

5



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 8 (Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa - "STEP" e del Fondo per una transizione giusta - "JTF")

L'articolo in esame reca disposizioni per attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (cd "regolamento STEP"), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo o di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese.

Per tali finalità, si prevede che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possano essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024, ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al richiamato regolamento STEP. Si prevede inoltre che, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro sia destinata ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, su tutto il territorio nazionale. Si prevede, altresì, che tale importo di 300 milioni di euro possa essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati (commi 1 e 2). La disposizione in parola non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare la destinazione di somme già disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027. Anche l'eventuale incremento dell'importo di 300 milioni di euro non determina nuovi oneri finanziari in quanto tale incremento viene effettuato nell'ambito della dotazione del Programma nazionale e, quindi, sulla base delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

Al comma 3 si prevede che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta deve assicurare la transizione giusta di cui al regolamento (UE) 1056/2021, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori. Tale disposizione ha carattere ordinamentale.

Il comma 4 stabilisce che le risorse di cofinanziamento nazionale liberate a seguito dell'applicazione nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi nell'ambito degli Accordi per la coesione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO**

Il comma 5 dispone che i progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto.

Infine, il comma 6 prevede che le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1 possano essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

In particolare:

- a) non si rilevano costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, in quanto tutte le disposizioni dell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) numero esiguo dei destinatari: la Cabina di regia delle politiche di coesione, amministrazioni titolari dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027;
- c) non si rileva l'impiego di risorse pubbliche per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);
- d) non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 9 (Disposizioni in materia di controlli)

L'articolo in esame prevede che il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di autorità di audit sia determinato in 5 unità. L'articolo in esame ha mera natura ordinamentale e non comporta, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le 5 unità addette al controllo costituiscono un sottogruppo del Nucleo per le politiche di coesione, nell'ambito del contingente massimo di 40 componenti del nucleo stesso.

In particolare:

- a) non sono previsti costi di adeguamento in quanto i costi relativi alle 5 unità addette al controllo nell'ambito del contingente di personale del Nucleo per le politiche di coesione trovano copertura a valere sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri già previsti a legislazione vigente (articolo 50, comma 9, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41);
- b) numero esiguo dei destinatari: il Nucleo per le politiche di coesione;
- c) non sono utilizzate risorse pubbliche: per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);
- d) non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 10 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo prevede al comma 1 che, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - sentita la Cabina di regia, possa essere riconosciuta un'assegnazione in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 indicate dalla delibera CIPESS n. 25/2023. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. L'assegnazione in parola è finalizzata nel rispetto del criterio di aggiuntività ed escludendo ipotesi di sostituzione di coperture finanziarie già presenti:

- ✓ al finanziamento di interventi di immediata o di pronta cantierabilità;
- ✓ al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- ✓ al finanziamento di interventi o di particolare complessità o rilevanza per i territoriali.

Il comma 2 dispone che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud proceda all'individuazione degli interventi, cui può essere riconosciuto il finanziamento di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce che, in seguito alla registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS, ciascuna amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività; si prevede, inoltre, che l'Accordo per la coesione deve dare evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione degli interventi beneficiari dell'anticipazione.

Il comma 4 prevede che le risorse sono trasferite su richiesta dell'amministrazione assegnataria compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il comma 5 introduce una modifica alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo che le risorse possano essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.

In particolare:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento in quanto tutte le disposizioni dell'articolo in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**
- b) numero esiguo dei destinatari: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e CIPESS;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- c) **non sono impiegate risorse pubbliche in quanto i commi 1-4 disciplinano il procedimento relativo all'assegnazione, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, delle risorse da attribuire alle amministrazioni beneficiarie, per interventi di immediata cantierabilità o di particolare rilevanza, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, già previste a legislazione vigente, per il periodo di programmazione 2021-2027. Tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che con tale finanziamento ci si limita ad anticipare alle amministrazioni titolari degli interventi risorse già disponibili a valere sul FSC, che vengono utilizzati, previa delibera del CIPESS, per assicurare l'immediata attuazione di interventi indifferibili e urgenti, nelle more della definizione degli accordi per la coesione. Tale assegnazioni sono possibili anche laddove non si dovesse addivenire alla sottoscrizione degli accordi per mancata raggiungimento dell'intesa tra i soggetti sottoscrittori. Anche il comma 5 riveste natura ordinamentale in quanto introduce semplicemente una nuova modalità di utilizzo delle risorse del FSC che possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi.**
- d) **non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 11 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in esame prevede, al comma 1, la ridenominazione del "Fondo perequativo infrastrutturale" istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009 in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno", finalizzato al recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché ad assicurare analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi.

Il comma 2 specifica la destinazione delle risorse riconducibili al predetto Fondo (finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica) e precisa che gli interventi finanziabili possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Il comma 3 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione:

- dell'entità delle risorse assegnate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- dell'amministrazione statale o regionale responsabile, nei limiti delle risorse assegnate, della selezione degli interventi da finanziare;
- dei criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi da parte delle amministrazioni responsabili;
- delle modalità di monitoraggio (procedurale e finanziario) e di rendicontazione degli interventi;
- dei casi e delle modalità di revoca e di recupero dei finanziamenti concessi.

Il comma 4 apporta necessarie modifiche di coordinamento normativo alla legge istitutiva del Fondo (ossia, l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009).

I commi 5 e 6 apportano modifiche all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 prevedendo, ai fini del riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, un vincolo di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili per interventi da realizzare nel territorio delle regioni del Mezzogiorno. Ciò, a condizione che le risorse afferenti ai predetti programmi di spesa non presentino criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.

Il comma 7 estende l'applicazione delle modalità di ripartizione previste dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, anche alle risorse riferibili ad altri specifici fondi, analiticamente individuati dalla norma in esame.

Il comma 8 integra i criteri di predisposizione del PSNAI (Piano strategico nazionale delle aree interne) prevedendo che a tali fini si tiene conto, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa alle aree interne dei territori delle regioni che non rientrano nel Mezzogiorno.

Premesso quanto sopra, in relazione al presente articolo:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento**, in quanto tutte le disposizioni contenute nell'articolo in esame presentano carattere ordinamentale o programmatico e non comportano, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) sussiste un numero esiguo di destinatari, individuabili nel Ministero dell'economia e delle finanze (nel cui ambito sono operativi i fondi contemplati dalla norma in commento), nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e nelle Amministrazioni titolari degli interventi ai quali sono destinate le risorse erogate ai sensi del presente articolo;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche**, in ragione della già illustrata natura programmatica od ordinamentale delle disposizioni previste dal presente articolo, rinviandosi, per ogni dettaglio in merito a ciascun comma, a quanto sopra esposto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

- d) le previsioni contenute nell'articolo in esame non comportano alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 12 (Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

La norma prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud effettui, entro il 31 luglio 2024, la ricognizione sullo stato di attuazione dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il comma 2 dispone, poi, che nelle more della ricognizione e della formalizzazione delle conseguenti determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud.

Il comma 3 prevede infine che, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, adottato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, si provveda alla revisione della *governance* istituzionale e delle modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo.

In particolare:

- a) **non risultano costi di adeguamento in quanto stante la natura ordinamentale della norma, dalle relative disposizioni non discendono effetti finanziari a carico del bilancio pubblico;**
- b) **numero esiguo dei destinatari: Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;**
- c) **non risultano risorse pubbliche impiegate in quanto le disposizioni del presente articolo presentano mero carattere ordinamentale afferendo al procedimento e alla *governance* dei contratti istituzionali di sviluppo che costituiscono il principale strumento di programmazione delle politiche di coesione.**
- d) **non si riscontrano elementi che possano incidere sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 15 (Disposizioni in materia di investimenti)

La norma prevede, ai commi 1 e 2, che nelle aree interne non viene disposta la revoca delle risorse assegnate ai Comuni svantaggiati, ai sensi dell'articolo 1, commi 65-ter, 65-quinquies e 65-sexies della legge n. 205 del 2017 e dell'articolo 1, comma 198, della legge n. 178 del 2020, per attività economiche, artigianali e commerciali e per realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti, qualora dette risorse siano utilizzate dai Comuni beneficiari entro la data del 31 dicembre 2025. Le disposizioni *de quibus* intendono favorire la coesione sociale e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati, e assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro-imprese. I commi 1 e 2 in commento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano ad escludere la revoca delle risorse già stanziata a legislazione vigente e assegnate ai Comuni delle aree interne, laddove utilizzate entro la data del 31 dicembre 2025.

Il **comma 4** introduce modifiche all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale sono istituiti, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Le modifiche introdotte sono volte a prevedere che il Comitato di indirizzo definisca l'orientamento strategico e le priorità di investimento del sistema dei limiti di rischio che, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalità di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo. La disposizione in commento ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Premesso quanto sopra, si osserva che, dall'applicazione delle disposizioni sopra illustrate:

- a) **non risultano costi di adeguamento**, trattandosi di previsioni di contenuto meramente ordinamentale o programmatico, dalle quali, di conseguenza, non discendono effetti finanziari a carico del bilancio pubblico;
- b) **sussiste un numero esiguo di destinatari**, tutti riconducibili ad Amministrazioni pubbliche; le previsioni contenute nelle disposizioni in esame, infatti, risultano indirizzate ai Comuni svantaggiati beneficiari delle risorse contemplate ai commi 1 e 2, e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel cui ambito operano i Comitati di indirizzo e controllo del Fondo italiano per il clima, per quanto concerne il comma 4);
- c) **non risultano risorse pubbliche impiegate** in quanto le disposizioni sopra illustrate presentano mero carattere ordinamentale o programmatico, in quanto:
 - ai commi 1 e 2 vengono introdotte previsioni di natura procedimentale in materia di utilizzazione delle risorse già erogate nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne;
 - le previsioni di cui al comma 4 hanno ad oggetto le competenze del Comitato di indirizzo del Fondo italiano per il clima e presentano, pertanto, natura meramente programmatica.
- d) **non si riscontrano elementi che possano incidere sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 30 (Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati)

L'articolo 30, tramite una novella all'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, fissa le priorità da rispettare nella fase di attribuzione delle risorse, poste a valere sul



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, destinate all'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", inserito nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che le risorse già stanziare dalla norma novellata (200 milioni di euro complessivi) siano destinate prioritariamente a dare esecuzione (anche tramite provvedimenti di annullamento d'ufficio, adottati dall'amministrazione concedente) a pronunce giurisdizionali intervenute all'esito di contenziosi instaurati nell'ambito delle procedure di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della misura suddetta.

Le medesime risorse possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della graduatoria.

Premesso quanto sopra, si osserva che, dall'applicazione delle disposizioni contenute nella norma in rassegna:

- a) non risultano costi di adeguamento, considerata la natura programmatica delle disposizioni in esame;
- b) sussiste un numero esiguo di destinatari; le previsioni contenute nella norma in rassegna, finalizzate a risolvere il contenzioso sviluppatosi in ordine alle procedure competitive per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito della misura "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", inclusa nel PNC, sono principalmente indirizzate al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, Amministrazione titolare della misura, e ai soggetti partecipanti alle procedure di selezione (prevalentemente strutture universitarie) utilmente classificatisi in graduatoria. Questi ultimi sono destinatari della norma sia laddove risultino parti dei citati procedimenti giurisdizionali, sia laddove, pur estranei al detto contenzioso, risultino comunque classificati in graduatoria in posizione utile, potendo, in tale ultimo caso, beneficiare della dotazione residua dello stanziamento previsto dall'art. 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, per il finanziamento dei relativi progetti.
- c) non risultano risorse pubbliche impiegate in quanto le previsioni in parola hanno esclusivamente ad oggetto la destinazione di risorse pubbliche già stanziare; le stesse presentano, quindi, un contenuto meramente programmatico, senza determinare nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica;
- d) all'esito di quanto rilevato nei punti precedenti, non si riscontrano elementi che possano incidere sugli assetti concorrenziali del mercato.

Articolo 32 (Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio - economico e del disagio abitativo)

L'articolo in esame, in coerenza con le previsioni del programma PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, reca disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR**

UFFICIO LEGISLATIVO

In particolare, il comma 1, demanda al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, l'individuazione di iniziative volte a sostenere in maniera significativa la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, e a promuovere la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.

Il comma 2 affida a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, adottato sulla base dell'istruttoria suesposta, il compito di individuare le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027, nonché le modalità attuative delle stesse. Per le finalità predette viene attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, nonché a quelli riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell'abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.

In particolare:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** stante la natura ordinamentale della norma dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- b) **numero esiguo dei destinatari:** Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e i comuni capoluogo delle città metropolitane;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto l'articolo in esame ha carattere ordinamentale e programmatico e mira semplicemente a delineare il procedimento amministrativo per la selezione di iniziative significative in materia di rigenerazione urbana, contrasto del disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, promozione della mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, da ammettere al finanziamento a valere sulle risorse del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021 - 2027 già stanziata a legislazione vigente;
- d) **non si rileva un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 36 (Disposizioni in materia di soggetti attuatori)

La disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 - che istituisce una Cabina di coordinamento di livello provinciale presieduta dal Prefetto, cui partecipano anche il presidente della Provincia e un rappresentante della Regione - all'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4, di titolarità del Dipartimento della protezione civile, che è connotato da una particolare modalità attuativa, definita *a regia*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

L'esclusione è giustificata dalla circostanza che il citato articolo 9 delinea una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'investimento 2.1b) Missione 2 componente 4 del PNRR. In tal modo si salvaguardano le procedure già avviate e consolidate d'intesa con i competenti enti territoriali, il cui celere svolgimento è essenziale in ragione della stringente tempistica da osservare per gli interventi del PNRR. Sul piano finanziario, la disposizione assume natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo finalizzata a conservare le speciali modalità attuative vigenti.

In particolare:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento stante la natura ordinamentale della norma;**
- b) **numero esiguo dei destinatari: le imprese pubbliche che esercitano servizi di interesse economico generale (SIEG);**
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche in quanto l'articolo in esame ha carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**
- d) **non si rileva un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del richiamato d.P.C.M., l'esenzione AIR sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione e, ai sensi del citato articolo, comma 6, sarà dato conto dell'esenzione AIR e delle ragioni giustificative nella relazione illustrativa.

(IL CAPO DELL'UFFICIO)
(Avv. Mario Capolupo)



Firmato digitalmente da
CAPOLUPO MARIO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

VISTO: _____

Capo del Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri.



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 237 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

237ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra gli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, alla luce della relazione tecnica depositata, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n.](#)

150)

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testè illustrata, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto di competenza, in merito alla previsione dell'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), andrebbero fornite garanzie circa l'attuabilità di tali operazioni utilizzando le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 23, comma 1, che prevede l'individuazione tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la sosta a pagamento, delle modalità di riscossione, delle categorie di veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe, appare utile, al fine di escludere eventuali minori entrate nei bilanci degli enti interessati, che siano fornite maggiori delucidazioni circa gli effetti di tali misure rispetto a quanto attualmente previsto a legislazione vigente. In particolare, andrebbero fornite informazioni circa l'eventuale ampliamento dei veicoli esentati dal pagamento della sosta e l'entità dei limiti massimi delle tariffe, nonché in merito alla possibilità di modificarli da parte degli enti proprietari delle strade.

Con riferimento all'articolo 32, occorre avere conferma che le diverse modalità con cui sarà previsto l'accesso agevolato dei veicoli di interesse storico e collezionistico nelle aree soggette alle limitazioni della circolazione non determinino minori entrate per gli enti interessati, in particolare per l'accesso alle aree limitate alla circolazione per le quali è prevista la corresponsione di un pedaggio. Sempre in tale ambito, occorre avere conferma che la disposizione non comporti rilievi a livello comunitario con conseguenti effetti finanziari negativi.

In relazione all'articolo 35, osserva che i decreti legislativi di attuazione della delega ivi contemplata, nonché l'attività di regolamentazione prevista dovranno attenersi a una serie di principi e criteri direttivi che appaiono potenzialmente suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica.

A tale riguardo la relazione tecnica, allegata al provvedimento iniziale, non reca i dati e gli elementi che consentano una quantificazione dei potenziali effetti sui saldi di finanza pubblica, rinviando alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture da parte dei medesimi decreti.

Tutto ciò premesso, appare utile che siano forniti elementi di valutazioni, sia pure di massima, relativamente agli effetti che tali disposizioni potrebbero recare sui saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 143.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) *Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 38 articoli di cui illustra una sintesi dei contenuti.

L'articolo 1, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il decreto in esame è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione ed incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Il decreto reca disposizioni per dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata ad incrementare l'efficienza della politica di coesione (comma 1). L'obiettivo dichiarato è di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Si considera di preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse europee della politica di coesione, periodo di programmazione 2021-2027, anche con l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti (comma 2). Le disposizioni del decreto rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR (comma 3). Sono riportate, infine, nel comma 4 le principali definizioni.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, specificando che esse si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con riferimento specifico alle azioni dei programmi ricadenti nei settori strategici sopra richiamati.

L'articolo 3 configura la Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, integrata dei componenti, ai sensi del comma 2, quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027.

L'articolo 4 reca ai commi da 1 a 6 le disposizioni per l'individuazione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici di cui all'articolo 2 e oggetto della riforma della politica di coesione (comma 1). Il comma 2 elenca dettagliatamente gli indici in base ai quali si provvede all'individuazione degli interventi prioritari. Gli elenchi degli interventi prioritari individuati dalle Amministrazioni per ciascuno dei settori strategici sono trasmessi al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Gli interventi devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti (comma 3). Spetta al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud il compito di verificare la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici previsti dal comma 2, nonché di monitorare gli interventi inseriti in detti elenchi (comma 4). I cronoprogrammi possono essere modificati solo nel caso di impossibilità di rispettarne le tempistiche a causa di circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare o al soggetto attuatore (comma 5). Il comma 6 richiede alle Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le condizioni abilitanti nei settori idrico, rifiuti e trasporti, di trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle predette condizioni. Il comma 7 indica il termine del 31 luglio 2024 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno.

L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari nei settori strategici, individuati ai sensi dell'articolo 4. Le relazioni sono funzionali a consentire la verifica dei cronoprogrammi dei predetti interventi nonché

l'applicazione di meccanismi di premialità previsti dal successivo articolo 7.

L'articolo 6 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione (comma 1); autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 (comma 2); prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo (comma 3); i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026 (comma 4). L'articolo 6, al comma 5, stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud stipula apposite convenzioni con la società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Il comma 6 stabilisce che, all'espletamento di tali attività la società *in house* Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato.

L'articolo 7 istituisce, nei primi due commi, un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. I commi 3 e 4 disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostitutivi e di superamento del dissenso.

L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* - STEP).

L'articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di audit sia composto di cinque unità di personale.

L'articolo 10 introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione (quale anticipazione), anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.

L'articolo 11, ai commi da 1 a 4, interviene in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. In particolare, il comma 1 provvede a ridenominare il precedente Fondo perequativo infrastrutturale, istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno. Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche (comma 2). Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, l'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi (comma 3). L'articolo 11 al comma 5 eleva al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato debbano destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 6 prevede che il nuovo criterio del 40 per cento si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante. Il comma 7 dispone che la clausola del 40 per cento si applica anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e

Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili. Il comma 8 dell'articolo 11 interviene in merito alla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne - PSNAI, la relativa Cabina di regia deve tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale), ed in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 12 interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, ai fini della ricognizione dello stato di attuazione.

L'articolo 13, comma 1, introduce un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Il comma 2 prevede che tale agevolazione fiscale non trovi applicazione nelle cosiddette seconde Zone logistiche semplificate e sia concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. L'articolo 13 al comma 4 dispone l'incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.

L'articolo 14, commi da 1 a 3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. L'articolo 14, comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, con particolare riguardo all'articolo 14-*quater* recante delle disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana.

L'articolo 15, ai commi 1 e 2, prevede che talune risorse assegnate a valere sul "Fondo di sostegno ai comuni marginali" non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari. L'articolo 15, comma 3, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture strategiche. L'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

L'articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0.

L'articolo 17 prevede la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

L'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

L'articolo 19 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0" delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa.

L'articolo 20 provvede alla copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia, di cui all'articolo 17, e Resto al Sud 2.0, di cui all'articolo 18.

L'articolo 21 prevede, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età. L'articolo prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa summenzionate (di cui al comma 1), la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS per l'attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni.

L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025, di lavoratori infratrentacinquenni.

L'articolo 23 riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio - perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti - a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.

L'articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Al riguardo, sarebbe necessario un chiarimento, anche in relazione al precedente articolo 23, sulle risorse disponibili nell'ambito del Programma Nazionale giovani, donne, lavoro 2021 - 2027, con particolare riguardo alla Priorità 2.

L'articolo 25 amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

L'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

L'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).

L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori).

L'articolo 29, ai commi da 1 a 3, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia. L'articolo 29, al comma 4, prevede che le istituzioni scolastiche statali possono stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda Sud». L'articolo 29, comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano "Agenda Sud") al fine di contrastare la dispersione scolastica e

ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

L'articolo 30 dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si prevede, in particolare, che tali risorse siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali.

L'articolo 31 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno».

L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nonché le loro modalità attuative.

L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali.

L'articolo 34 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

L'articolo 35 riconosce "di importanza strategica" alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027». Sono i progetti relativi a:

reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

L'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b).

L'articolo 37 reca una modifica alla copertura degli oneri recati dall'articolo 1, comma 8, lettera l), del decreto-legge n. 19 del 2024 (cosiddetto decreto PNRR) posti originariamente a carico dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale.

Ai sensi dell'articolo 38, il decreto-legge è vigente dall'8 maggio 2024.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge e per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* n. 284 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla nota di lettura n. 146 del Servizio del bilancio del Senato.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di procedere a un breve ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo.

Comunica inoltre che è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di martedì 28 maggio, alle ore 13.

Avverte che l'eventuale documentazione depositata nel corso delle audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 2, con riferimento alle innovazioni in materia di adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi, volti ad assicurare la possibilità da parte dell'Agente della riscossione di svolgere tali attività nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di dilazione, prevedendo differenti durate di rateazione, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, in base all'importo del debito iscritto a ruolo e alla situazione economica del contribuente. La relazione tecnica stima, da un lato, minori entrate derivanti dall'allungamento del piano di dilazione introdotto per le domande presentate a decorrere dal 2025 e, dall'altro, un effetto positivo connesso alla maggiore somma incassata per interessi. A tale riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori chiarimenti rispetto a quanto rappresentato dalla relazione tecnica: in particolare, sembrerebbe determinarsi una sottostima delle minori entrate al termine del periodo di impatto della norma ovvero nel 2037, quantificabile in misura pari alla metà dell'onere indicato dalla relazione tecnica per l'anno precedente, ossia pari a circa 94,35 milioni di euro. Per quanto riguarda la quantificazione delle maggiori entrate derivanti dagli interessi pagati sui piani di dilazione, osserva che non è stato possibile procedere alla verifica della quantificazione delle maggiori entrate, in quanto la relazione tecnica non indica la misura dei tassi di interesse alla base della stima. Inoltre, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. A tale riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile. Rileva altresì che la disciplina relativa alla rateazione straordinaria prevista dalla legislazione vigente, fermi restando gli obblighi di documentazione, appare in realtà ben più restrittiva rispetto a quella introdotta dal provvedimento in esame, posto che la richiesta del contribuente deve fondarsi non già su una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, come ora previsto, ma su una comprovata e grave situazione di difficoltà, legata alla congiuntura economica, e pertanto su ragioni estranee alla responsabilità del richiedente. Appare pertanto necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo, in quanto la disposizione in esame potrebbe determinare un maggior ricorso alla rateazione in 120 rate rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne gli interventi di coordinamento normativo, non appare chiaro se le ulteriori dilazioni ivi previste possano riferirsi anche a domande di rateazione presentate prima del 2025. Su tale aspetto appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo nonché valutare l'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi, di precisare, al comma 3 dell'articolo 12, che continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non solo alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024, ma anche alle richieste connesse a queste ultime presentate successivamente alla predetta data ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo 19. Per quanto riguarda l'articolo 14, in materia di riscossione nei

confronti dei coobbligati solidali, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito agli eventuali oneri derivanti dal maggior numero di notificazioni che l'attuazione della norma sembrerebbe richiedere. Per quanto concerne l'articolo 15, che reca disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, con riferimento alla ripartizione delle minori entrate tra l'Erario, gli enti previdenziali e gli altri enti, osserva che la relazione tecnica non fornisce dati o elementi circa le modalità della regolazione contabile dell'impatto finanziario, registrato in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ai fini del ristoro degli altri enti, con particolare riguardo agli enti territoriali. Su tale aspetto, [appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione di un'apposita disposizione che disciplini le modalità della predetta regolazione contabile](#), in analogia a quanto già osservato in merito all'esame dell'articolo 12. In relazione all'articolo 16, che reca la clausola di copertura degli oneri, osserva che le coperture finanziarie previste con riferimento agli anni dal 2025 al 2036 eccedono gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di saldo netto da finanziare, anche al fine di assicurarne la neutralità in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mentre a decorrere dall'anno 2037 le medesime coperture finanziarie eccedono gli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento tanto in termini di saldo netto da finanziare, in misura pari a 0,94 milioni di euro, quanto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a 8,97 milioni di euro. A tale riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, anche al fine di valutare l'opportunità di allineare gli importi complessivi delle coperture finanziarie indicate con l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento, precisando in tale contesto che si ricorre, a fini di copertura, a quota parte delle maggiori entrate o delle minori spese derivanti dall'articolo 12. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 145 e della Camera dei deputati n. 204.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per domani, mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, si osserva che le disposizioni ivi contenute - quali declinazioni del principio di trasparenza e semplificazione - pongono in capo alle amministrazioni l'onere di censire gli adempimenti posti a tutela dell'interesse pubblico, al fine di consentire alle imprese di conoscere, in modo chiaro, gli obblighi a cui le medesime sono tenute. Al riguardo, il Governo ha chiarito che si tratta di attività meramente ricognitive che le amministrazioni proponenti ritengono possano essere effettuate nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali; si esclude, pertanto, possano derivare esigenze di finanziamento dall'attuazione delle disposizioni in esame, né tantomeno pregiudizi su attività già avviate o programmate;

in relazione all'articolo 4, viene chiarito che l'intera infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è stata progettata, sviluppata e realizzata "con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente", ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). Si escludono, pertanto, nuovi oneri derivanti dalle previste attività di potenziamento che rimangono anch'esse incluse nell'alveo di quanto già disposto nel Capo IX, dall'articolo 90 del citato decreto legislativo;

in relazione all'articolo 5, viene chiarita l'assenza di maggiori oneri derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alla luce della loro natura prevalentemente programmatica. Con specifico riguardo

all'elaborazione e pubblicazione delle linee guida e "FAQ" in materia di controlli, nonché alla documentazione che anticipa l'ispezione, il Governo assicura che le attività correlate saranno effettuate a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 6, si rappresenta che la disposizione prevede dei meccanismi volti a ridurre, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni per violazioni formali o di minore gravità; la diffida, pertanto, costituisce pedissequa attuazione dei principi e criteri direttivi espressi nell'articolo di riferimento della legge di delega. Il Governo conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la natura meramente eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria impedisce la contabilizzazione nei saldi tendenziali di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 7, posto che l'istituto dell'interpello è già presente nell'ordinamento e le amministrazioni preposte ai controlli già forniscono risposte ai quesiti alle medesime presentati, viene chiarito che la norma introduce una forma speciale di interpello, a beneficio di una qualificata platea di destinatari su rilevanti questioni interpretative: si rileva, pertanto, che le risorse attualmente impiegate presso le amministrazioni nell'esame e istruttoria delle richieste di interpello possano assolvere alla ulteriore - laddove non coincidente - attività derivante dall'attuazione dell'articolo in esame;

in relazione all'articolo 8, il Governo conferma - come già illustrato nella relazione tecnica - la possibilità per le amministrazioni di contribuire alla formazione periodica del personale preposto ai controlli, anche mediante la stipula di convenzioni non onerose anche con altri soggetti, quali ad esempio le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle Pubbliche Amministrazioni. Si assicura, altresì, che le attività di formazione saranno espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 9, si rappresenta che le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti con le disposizioni in esame. In ogni caso, laddove fosse necessario, si ricorda che ogni amministrazione nei propri bilanci vede contabilizzati oneri di ammortamento per l'aggiornamento sia dell'hardware che del software informatico; pertanto le stesse potranno provvedere all'assolvimento degli adempimenti previsti con le risorse all'uopo già stanziati;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 83 (ant.) del 20/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 83
LUNEDÌ 20 MAGGIO 2024
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,25

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI SVIMEZ, SBILANCIAMOCI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, FONDAZIONE INARCASSA, FEDERTERZIARIO, A.D.S.I. (ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE) E ASSOCIAZIONE CULTURALE "CUM DOMINIUM BAGNOLI", SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133 (D-L 60/2024 - "COESIONE")

1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 84 (pom.) del 20/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 84

LUNEDÌ 20 MAGGIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

LOTITO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 18

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA CGIL, CISL (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), UIL, UGL, CISAL, CONFISAL, ANCE, CONFAPI, CONFIMI INDUSTRIA, CONFLAVORO PMI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, CONFPROFESSIONI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CNA, RETE PROFESSIONI TECNICHE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO, UPI E CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA), NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1133 (DECRETO-LEGGE 60/2024 - "COESIONE")

1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il [PRESIDENTE](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter, prevedendo che le disposizioni di tale legge, concernenti nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, si applichino altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, per un onere che viene valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che per l'anno 2024 non risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, al fine di disporre di una quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta legislativa in esame, appare necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo della Convenzione, composto di 30 articoli, è basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un paese membro della predetta organizzazione.

Per la parte italiana, trova applicazione in relazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le valutazioni della relazione tecnica sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per l'anno d'imposta 2022.

Per quanto di competenza, la relazione tecnica quantifica effetti finanziari, su base annua, in termini di minor gettito con riferimento all'articolo 8, in materia di utili delle imprese, per circa 3.300 euro, all'articolo 11, in materia di dividendi, per circa 1.570.000 euro, all'articolo 14, in materia di utili di capitale, per 55.000 euro, all'articolo 15, in materia di professioni indipendenti, per circa 88.500 euro, per complessivi euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025.

La relazione tecnica non ascrive invece effetti finanziari in relazione all'articolo 9, in materia di navigazione marittima ed area internazionale, all'articolo 10, in materia di imprese associate, all'articolo 12, in materia di interessi, all'articolo 13, in materia di canoni, all'articolo 16, in materia di lavoro subordinato, all'articolo 17, in materia di compensi e gettoni di presenza, all'articolo 18, in materia di artisti e sportivi, e all'articolo 22, in materia di altri redditi.

Per quanto riguarda gli articoli della Convenzione, non considerati dalla relazione tecnica, al fine di escludere l'assenza di effetti finanziari negativi in termini di minor gettito, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, in particolare con riferimento all'articolo 4, in materia di residenti, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 19, in materia di pensioni, all'articolo 20, in materia di funzioni pubbliche, all'articolo 21, in materia di studenti e apprendisti, e all'articolo 23, in materia di eliminazione della doppia imposizione.

Per quanto concerne il citato articolo 5 della Convenzione, osserva che la relazione illustrativa asserisce che la parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali standard dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Viene segnalato altresì, nella relazione illustrativa, che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita nell'articolato dei redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. A tale riguardo, appare necessario che tale compensazione trovi dimostrazione, in termini di effetti finanziari, nella relazione tecnica.

Rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame reca la clausola di copertura dell'onere, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che allo stato, presenta la necessaria capienza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** (*FdI*), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dagli articoli 5, commi 3 e 7, 7, 9 e 21 dell'Accordo, nonché dal Protocollo addizionale, con particolare riguardo ai punti 1. e 6., non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, in generale, viene precisato che le valutazioni sono state compiute sulla base di valori medi relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022. Considerati gli elevati interscambi con la Cina in epoca post-Covid (a partire dal 2021) e

l'elevato tasso di inflazione relativo all'anno 2022 (oltre l'8 per cento) si chiede conferma che l'adozione, quale base dati di riferimento, del triennio 2020-2022 determini stime il più possibile veritiere relativamente ai periodi a partire dal 2024.

Inoltre, in riferimento alle quantificazioni contemplate nella relazione tecnica relative agli articoli 10, in materia di dividendi, 11, in materia di interessi, e 13, concernente gli utili di capitale, occorre chiedere ulteriori dettagli che consentano di verificarne la correttezza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede di poter intervenire successivamente all'audizione del Ministro Fitto, prevista per giovedì.

Il PRESIDENTE, prendendo atto di quanto espresso dalla senatrice Pirro, ricorda l'impegno già condiviso, in sede di programmazione dei lavori, a lasciare aperta la discussione generale sul provvedimento in esame fino alla giornata di martedì 28, giorno in cui si chiuderà la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (ant.) del 23/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024
242ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, rammentando che si è convenuto di concludere la discussione generale martedì prossimo 28 maggio.

Ricorda infine che, in relazione all'esame del provvedimento in titolo, nel pomeriggio di oggi, alle 15, si svolgerà l'audizione del ministro Fitto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il PRESIDENTE chiede al Governo informazioni in ordine all'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha chiesto, lo scorso 22 aprile, la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria ALBANO risponde che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se è in grado di fornire elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione sul provvedimento in titolo, rammentando che il termine per l'espressione del parere scade formalmente nella giornata odierna.

La sottosegretaria ALBANO, nel riservarsi di trasmettere quanto prima i chiarimenti richiesti, assicura la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 8,45.

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 23/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2024

243ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, in merito all'esame del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (A.S. 1133)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro FITTO svolge una relazione sui temi oggetti dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori [PATUANELLI](#) (M5S), [GELMETTI](#) (Fdl), Beatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), [LIRIS](#) (Fdl) e [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), ai quali replica il ministro FITTO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse l'audizione in titolo e la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento è composto di 26 articoli, distinti in sei Capi: il Capo I (articoli 1-6) recante "Principi e finalità"; il Capo II (articoli 7-16) recante "Disposizioni di settore"; il Capo III (articoli 17-22) recante "Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione"; il Capo IV (articoli 23-24) recante "Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore"; il Capo V (articolo 25)

recante "Disposizioni penali"; il Capo VI (articolo 26) recante "Disposizioni finanziarie". L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento, composto di 26 articoli distinti in sei Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica."

Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 5, commi 3 e 7, viene fatto presente che le disposizioni non apportano variazioni significative all'ordinamento attuale e pertanto il Governo chiarisce che non producono effetti fiscali; in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che tale disposizione risulta congruente con quanto usualmente disposto in analoghi accordi internazionali contro le doppie imposizioni, nonché con l'ordinamento interno esistente, e pertanto il Governo non ritiene producano effetti fiscali. Viene aggiunto che le disposizioni contenute nel punto 1 del Protocollo addizionale forniscono ulteriori dettagli per l'applicazione della norma, da cui non si desumono elementi utili alla valutazione; in relazione all'articolo 9, relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, viene rappresentato che la disposizione si trova in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973: pertanto il Governo ritiene che la norma non produca ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; in relazione all'articolo 21, viene rappresentato che le relative disposizioni sono formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese, e usualmente non sono corredate da valutazioni finanziarie, in assenza degli elementi necessari alla stima, ritenendone minimo l'impatto; con riguardo alle disposizioni contenute nel punto 6 del Protocollo addizionale, viene evidenziato che possono considerarsi di carattere ordinamentale e, pertanto, il Governo ritiene che non forniscano elementi utili alla valutazione; in relazione al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, data l'elevata variabilità riscontrata, sia in aumento che in diminuzione, nel triennio 2020-

2022, le cui dichiarazioni d'imposta sono state utilizzate quale base dati per le suddette stime, il Governo ritiene che la scelta dell'uso dei valori medi rappresenti la soluzione più prudentiale; con riguardo alle quantificazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento agli articoli 10, 11 e 13, viene rappresentato che esse sono state effettuate analizzando puntualmente i flussi finanziari riscontrati dai modelli 770 e CU disponibili per il triennio 2020-2022, secondo la metodologia dettagliata nella stessa relazione tecnica, e viene precisato che non si dispone di ulteriori informazioni oltre a quelle rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi citate; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11 in materia di anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, che dispone la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate all'erario, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in relazione al quale la relazione tecnica stima un onere di 90 milioni di euro per l'anno 2024, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio, al fine di valutare la congruità della quantificazione effettuata dalla relazione tecnica.

In relazione ai commi 8 e 9, che recano la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, e alla connessa riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno, di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni

sull'effettiva disponibilità di tali risorse, che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, e sull'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 2 dispone, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge n. 67 del 1988 per le zone agricole svantaggiate nella misura del 68 per cento, determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 2 del 2006, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023: si tratta quindi dei comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare, a fronte di un monte retributivo indicato in 540 milioni di euro per l'anno 2024, minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Per quanto concerne il monte retributivo, parametro decisivo per la quantificazione dell'onere, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi informativi al fine di confermarne l'importo.

Segnala inoltre che la perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, corrisponde a un calo dell'aliquota dei contributi e premi a carico del datore di lavoro pari a 15,5 punti percentuali, derivanti dal rapporto tra le minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro e il monte retributivo indicato dalla relazione tecnica, di 540 milioni di euro. Tuttavia, atteso che l'aliquota complessiva ordinaria, al netto della quota a carico del lavoratore, espressamente esclusa dal beneficio ai sensi del comma *5-ter* dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988, è pari al 36,7 per cento, la riduzione del 68 per cento disposta dalla norma porterebbe la nuova aliquota all'11,7 per cento, con una riduzione quindi di 25 punti percentuali, anziché al 21,2 per cento ipotizzato implicitamente dalla relazione tecnica, e che corrisponderebbe al decremento di aliquota di 15,5 punti percentuali, che determinerebbe la perdita di gettito stimata. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione e sulla base dei medesimi dati forniti, la perdita di gettito contributivo si attesterebbe sui 135 milioni di euro, circa 50 milioni in più rispetto a quanto riportato dalla relazione tecnica.

Appare pertanto necessario, al fine di confermare la stima delle minori entrate contributive proposta dalla relazione tecnica, che il Governo illustri in modo più analitico il procedimento di quantificazione. L'articolo 3, al comma 1, prevede interventi a favore delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi». Considerato che tali interventi non sono configurati come diritti soggettivi, bensì nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, appare necessario alla clausola di copertura di cui al comma 4, sostituire le parole: "quantificati in" con le parole: "pari a". Quanto agli effetti sui saldi, il Governo dovrebbe confermare che pur trattandosi, per le autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, di spese in conto capitale, i relativi effetti si realizzeranno interamente nell'anno di stanziamento.

Sempre con riferimento ai profili di copertura, con riferimento alle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate dai commi 4, 5 e 6, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità di tali risorse, nonché assicurare che l'utilizzo per le finalità dell'articolo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle predette risorse.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, in relazione al comma 1, occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, in merito all'attività di controllo che sarà chiamato a svolgere il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, considerato che tale invarianza è asserita solo nella relazione tecnica.

Appare inoltre opportuno, in relazione alle modifiche del sistema sanzionatorio, acquisire dal Governo conferma che il gettito relativo alle attività di controllo di cui al comma 1 non risulta scontato nei saldi a legislazione vigente.

Per quanto concerne i commi 2 e 3, considerata la complessità dell'attività che sarà chiamata a svolgere ISMEA, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori dati ed elementi informativi, al fine di valutare la congruità della quantificazione operata dalla relazione tecnica, per la realizzazione di una nuova piattaforma informatica e le relative spese di funzionamento, nonché in merito alla capacità della struttura amministrativa esistente di potere svolgere le nuove e più ampie attività previste dalle norme in esame.

In relazione all'articolo 6, con riferimento al comma 3, si osserva che il comma 1 del nuovo articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, prescrive che l'impiego delle Forze armate avvenga previa frequenza di specifici corsi di formazione, circostanza che non risulta considerata dalla relazione tecnica: il Governo dovrebbe quindi fornire spiegazioni sui costi di tali corsi di formazione.

In ogni caso, in merito agli altri oneri di cui al comma 3, pur trattandosi di spese contenibili entro il limite massimo di spesa autorizzato, anche al fine di valutarne il grado di prudenzialità, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi e assicurazioni in relazione alla congruità della stima della relazione tecnica, nonché conferme in merito all'adeguatezza dello stanziamento.

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede l'istituzione di una struttura commissariale collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che potrà avvalersi delle strutture del medesimo Ministero per il contrasto della diffusione del granchio blu. I commi 5 e 6 prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento, avvalendosi della struttura di cui al comma 3, con il coinvolgimento e il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca - CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario potrà avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che tutte le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti e le attività in cui sono coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla quantificazione degli oneri correlati ai compensi previsti per il lavoro straordinario ed i buoni pasto del personale della struttura commissariale, il Governo dovrebbe fornire dati e informazioni sul procedimento con cui è stata determinata una tariffa media oraria di 16,31 euro e sulle ipotesi di inquadramento professionale del personale.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito agli oneri per lavoro straordinario e per i buoni pasto, osserva che il comma 6 provvede alla copertura per il periodo di 24 mesi, mentre il comma 1 prevede la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi per i quali, pertanto, non sono previsti stanziamenti: al riguardo occorre avere elementi di chiarimento.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi sui parametri considerati per la stima della spesa, nonché sulle ipotesi considerate circa l'inquadramento del personale. Rileva che la relazione tecnica ipotizza che il costo orario per straordinario sia pari a 21,2 euro, mentre al precedente articolo 7 lo stesso costo era stimato pari a 16,31 euro.

In merito ai profili di copertura, il Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo delle disponibilità del fondo di riassegnazione dei residui di parte corrente non pregiudichi le esigenze di riassegnazione dei residui sulla base delle quali è stata dimensionata la dotazione del fondo.

L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, viene previsto che le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle relative attività saranno individuate con decreto interministeriale, mentre con determinazione del Comandante generale verranno individuati il personale specializzato, i requisiti professionali e la relativa attività di formazione e aggiornamento.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi informativi al fine di assicurare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 2.

In merito all'articolo 11 andrebbe assicurato che alle attività previste, la Cabina di regia, le Autorità di bacino distrettuale e il Commissario straordinario possano adempiere nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, andrebbe assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento al personale non dirigenziale, di cui all'articolo 12, per cui la relazione tecnica stima gli oneri rapportandone l'ammontare al trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il personale della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dell'ipotesi assunta secondo la quale 15 unità di personale saranno tratte dalle Amministrazioni ministeriali e 5 unità da quelle decentrate (Funzioni locali).

Inoltre, va evidenziato che la relazione tecnica non stima gli oneri di funzionamento del nuovo Dipartimento. Andrebbe, pertanto, fornita un'integrazione con elementi informativi aggiornati sugli stanziamenti già esistenti in bilancio per il funzionamento della Struttura di missione di cui si prevede la soppressione, nonché rassicurazioni circa la copertura dei fabbisogni di funzionamento della nuova struttura Dipartimentale.

In merito infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'articolo 13, comma 1, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA siano versate previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015.

Andrebbe quindi assicurata l'effettiva avvenuta restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA al fine di non indebolire la posizione creditizia dello Stato nei confronti di tale società.

Relativamente all'articolo 14, comma 2, con riguardo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, andrebbe valutata l'eventualità che la riduzione della durata dei corsi di formazione e dei relativi concorsi possa riflettersi anche in una velocizzazione degli ulteriori avanzamenti a ruolo "aperto" al profilo di capo squadra "esperto" (dopo cinque anni di servizio effettivo maturati nel grado di capo squadra) e al profilo di capo "reparto" nei termini delle anzianità nel grado maturate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come peraltro espressamente previsto dalla citata circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 148.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, la disposizione pone obblighi di notifica da eseguire entro brevi termini e che, pertanto, andrebbe assicurato, fornendo specifici elementi informativi, che i soggetti pubblici interessati da tali modifiche siano dotati di strutture adeguate.

Inoltre, anche per quanto riguarda la Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), andrebbero forniti maggiori informazioni circa la sua infrastruttura informatica ed elementi sulla dotazione di personale per lo svolgimento delle attività ispettive, per la ricezione e l'esame delle notifiche, nonché per le istruttorie finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste.

Relativamente all'articolo 2, posto che le norme in esame prefigurano l'obbligo per le pubbliche

amministrazioni e i soggetti operanti nel settore dei pubblici servizi di conformarsi alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza in conseguenza della verifica dei rischi di vulnerabilità informatica, con gli ipotizzabili effetti d'onere conseguenti alla necessità di adeguamento delle proprie dotazioni *hardware* e *software*, andrebbero forniti elementi di assicurazione circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente nei bilanci di tali Amministrazioni. In riferimento all'articolo 3, posto che le disposizioni prevedono, per i soggetti inseriti nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, l'obbligo di effettuare la segnalazione degli incidenti entro il termine massimo di 24 ore, andrebbe data conferma della disponibilità di adeguate risorse che consentano di rispettare tale breve termine. Ricorda che la normativa vigente prevede la notifica entro un termine di 72 ore.

Circa l'articolo 4, rileva che le norme in esame prevedono per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nuovi compiti di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati inerenti le notifiche degli incidenti informatici, nonché la loro esposizione nell'ambito della Relazione annuale da parte della medesima autorità. Andrebbero, pertanto, fornite assicurazioni in merito alla realizzabilità delle connesse procedure e trattamento dei dati avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste nei bilanci dell'Agenzia ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 8, occorre sottolineare che le norme in esame prevedono l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della struttura e del referente per la cybersicurezza, avente le necessarie competenze tecniche, individuato quale punto unico di contatto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, stabilendo che tale figura possa essere individuata anche nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. Le Amministrazioni interessate debbono provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, ove non dispongano di tale personale, è prevista la possibilità di utilizzare un dipendente di altra amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili, oppure di associarsi ad altre amministrazioni per l'impiego della medesima unità di personale.

Sul punto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i fabbisogni che comporta l'istituzione di tale struttura in relazione ai vari compiti di sviluppo, pianificazione, analisi e monitoraggio previsti dal comma 1. In relazione alle varie tipologie di amministrazioni pubbliche coinvolte andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie, unitamente a informazioni sulle disponibilità che potranno essere destinate a tale struttura.

Inoltre, con riferimento alla figura del referente per la cybersicurezza, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire nel testo del provvedimento quanto affermato dalla relazione tecnica iniziale, ossia che al referente non spettano compensi aggiuntivi.

L'articolo 9 reca la specificazione dei compiti delle strutture a presidio della cybersicurezza previste dall'articolo 8, da istituirsi presso le pubbliche amministrazioni, con funzione di verifica dei programmi e delle applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica, in conformità con le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali al fine di escluderne fattori di vulnerabilità.

Per i profili di interesse, si tratta di compiti che sembrerebbero richiedere la predisposizione di un sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo costante sulle strutture informatiche delle pubbliche amministrazioni interessate, con conseguente utilizzo delle risorse umane e strumentali necessarie a tal fine, sia per quanto concerne le strutture *hardware* che per gli applicativi *software*. Andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie per la realizzazione di quanto previsto al fine di verificare l'adeguatezza delle dotazioni previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 10, considerato che la disposizione in esame prevede il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di crittografia e l'istituzione, presso la stessa Agenzia, del Centro nazionale di crittografia, andrebbe dimostrata l'effettiva possibilità di istituire tale nuovo soggetto ad invarianza d'onere.

Tali norme appaiono infatti suscettibili di riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali a carico dell'Agenzia, di cui andrebbero fornite stime evidenziando le risorse disponibili a

tal fine.

Relativamente all'articolo 12, comma 2, andrebbe chiarito se la temporanea riduzione del periodo di permanenza minima nell'area operativa ai fini del passaggio nell'area manageriale, disposta dalla norma, possa determinare un'accelerazione nel passaggio dalla carriera amministrativa a quella manageriale nell'Agenzia: al riguardo appare opportuna l'indicazione delle differenze retributive tra le due aree, della platea potenzialmente interessata dalla norma e delle risorse che potranno essere utilizzate per eventuali incrementi retributivi.

Per quanto concerne l'articolo 19, che estende la disciplina delle intercettazioni, considerate le informazioni contenute nella relazione tecnica in merito alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente e gli elementi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, rileva che l'entità della spesa in materia di intercettazioni dipende anche da fattori non controllabili dall'amministrazione, quali le decisioni dell'autorità giudiziaria, e che non sono prevedibili con certezza futuri risparmi di spesa. In prima approssimazione, sarebbe pertanto utile acquisire ulteriori elementi informativi sulla spesa attuale per intercettazioni riguardante i reati informatici, a cui poter applicare un fattore di incremento per effetto dei requisiti meno stringenti ora previsti e delle nuove fattispecie penali introdotte all'articolo 16, al fine di determinare sommariamente l'entità della nuova spesa. Ricorda che la spesa per intercettazioni, appostata al capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si qualifica come spesa di natura giuridicamente obbligatoria, per cui è consentito il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

In relazione ai rilievi sopra illustrati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 149.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce di quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

in relazione all'articolo 2, la trasmissione dei flussi informativi avviene già a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e del relativo decreto attuativo (articolo 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1999), con cadenza mensile, per cui il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi oneri a carico di Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 12, viene chiarito come l'ipotesi di stima adottata nella relazione tecnica risulti essere prudentiale, determinando effetti negativi più elevati almeno nei primi anni di applicazione del nuovo piano di rateazione; si evidenzia che l'allungamento del piano di dilazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario, che si compensa al termine del maggiore tempo di vigenza del piano di dilazione. Al riguardo, viene precisato che l'ammontare degli incassi, pari a 566 milioni, preso a riferimento per il calcolo, rappresenta la stima di un anno intero di incassi per nuove

rateazioni concesse a 72 rate nel corso dello stesso anno; alla luce di tali elementi, l'assunzione che tali incassi siano riferibili a rateazioni concesse il primo gennaio (come assume il modello aritmetico per il calcolo degli incassi sugli anni successivi) è stata considerata per stimare, in un'ottica di maggior prudenza, le minori entrate, concentrando la stima dell'effetto in un minor numero di anni dall'entrata in vigore della disposizione, atteso che, come sopra indicato, l'effetto finanziario si compensa integralmente al termine del maggior tempo di vigenza della rateazione, risultando adottata una stima di carattere prudenziale.

Inoltre, il Governo ha chiarito che, pur confermando il venire meno del principio di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica nella quale può trovarsi il debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità, tale condizione, necessaria per poter accedere alla cosiddetta rateizzazione straordinaria (da 73 rate fino ad un massimo di 120 rate), viene attualmente valutata attraverso i parametri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale del 6 novembre 2013. In particolare, è previsto:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi semplificati, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) desumibile dal certificato I.S.E.E.;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'indice di liquidità nonché il valore della produzione.

Anche la nuova disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei parametri per valutare la condizione di temporanea difficoltà - condizione necessaria per la concessione di una rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia - avendo riguardo:

- all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all'indice di liquidità e al valore della produzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali.

Al riguardo, atteso che le modalità di applicazione dei parametri di accesso alla rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia, verranno definite dal citato decreto ministeriale, il Governo chiarisce che la disposizione in commento non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine ai profili temporali, il Governo evidenzia che l'articolo 12, comma 3, prevede che "alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; pertanto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applicano soltanto alle richieste di rateazione presentate fino alla predetta data del 31 dicembre 2024, mentre a tutte le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 - ivi comprese quelle dirette ad ottenere la proroga, ai sensi dei commi *1-bis* e *1-ter* dello stesso articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, di piani di dilazione concessi in precedenza - si applica la nuova disciplina; conseguentemente, il Governo conferma che la stima degli effetti dell'articolo 12 effettuata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° dicembre 2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza;

con riferimento agli articoli 12 e 15, che recano rispettivamente disposizioni in materia di dilazione dei carichi, prevedendo il prolungamento, rispetto alla legislazione vigente, del piano di pagamento rateale degli importi iscritti a ruolo per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia pure con differenti modalità e prescrizioni in base all'importo del debito e alla situazione economica del contribuente, e disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, il

Governo evidenzia che la regolazione contabile non appare necessaria. Ciò, in quanto per gli enti territoriali non si reputa necessario un ristoro del minor gettito in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso di cui all'articolo 12, nonché delle minori entrate di cui all'articolo 15 (compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo), in quanto:

- le rateizzazioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi;
- nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo coattivo di cui trattasi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nel principio contabile n. 4/2, per cui per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tale accantonamento, pertanto, neutralizza l'effetto negativo della mancata riscossione nel singolo esercizio;

in relazione all'articolo 14, si osserva che gli unici nuovi atti contemplati sono quelli con i quali Agenzia delle entrate-riscossione, nelle fattispecie di responsabilità sussidiaria, dovrà dare *"immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione"*, nel caso in cui debitore principale ottenga la dilazione del pagamento (nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame); quanto, invece, alla previsione - nelle successive lettere *b*) e *c*), dello stesso articolo 14, comma 1- che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), allo stesso debba essere preventivamente notificata la cartella di pagamento, essa è finalizzata al mero recepimento, nello specifico contesto delle disposizioni del Titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (relative alla riscossione coattiva), del principio generale recato dal comma 3 del nuovo articolo 7-sexies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 219 del 2024 e ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, *"gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati"*.

Il Governo perciò chiarisce che il nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non prevede che gli atti finalizzati ad informare i coobbligati in via sussidiaria della rateazione concessa al debitore principale debbano essere notificati, per cui da tale disposizione non scaturiscono nuovi oneri di notifica a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 16, il Governo conferma che negli anni dal 2025 al 2036 le esigenze di copertura degli oneri del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto comportano la formazione di un avanzo sul saldo netto da finanziare. A decorrere dal 2037, invece, il permanere degli effetti positivi (maggiori interessi attivi) derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12 - in concomitanza con l'esaurimento degli oneri legati all'estensione dei piani - determina la formazione di un avanzo su fabbisogno e indebitamento netto (8,97 milioni annui) più consistente rispetto a quello risultante sul saldo netto da finanziare (0,94 milioni annui), riferibile, in particolare, alla quota di interessi attivi di competenza degli altri enti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

245ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUL LUTTO DELLA SENATRICE TESTOR

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), interpretando i sentimenti della Commissione, esprime alla senatrice Elena Testor le condoglianze per il lutto familiare che l'ha colpita.

La Commissione si associa.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia sentitamente i componenti della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1143\)](#) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

[\(1020\)](#) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO esprime una valutazione non ostativa su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 1.11, sulla quale si riserva di formulare l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI), alla luce delle valutazioni espresse dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 1.11, il cui esame resta sospeso."

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio.

La rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione non ostativa all'ulteriore corso del provvedimento, condizionata, per i profili finanziari, all'accoglimento di una riformulazione del comma 5 dell'articolo 4, di cui dà lettura.

Riguardo ai chiarimenti richiesti dalla Commissione sulla natura delle spese di cui all'articolo 4, comma 3, conferma che i relativi oneri sono riconducibili a spese in conto capitale.

Non essendovi richieste di intervento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "devoluzione alla stessa" delle seguenti: ", fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto,".

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 737 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata dichiarata conclusa la discussione generale. Chiede quindi ai relatori e al Governo se intendano svolgere gli interventi di replica.

I RELATORI e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, rinvia l'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1133](#)

G/1133/1/5

[Paroli](#), [Lotito](#), [Rosso](#), [Zanettin](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#), [Fazzone](#), [Galliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A, è stato accolto l'ordine del giorno G/1014/1/8 (testo 3), che impegna il Governo a ripartire le risorse previste dall'articolo 1, commi 551 e 552 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

la citata legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede all'articolo 1, commi 551 e 552, l'istituzione

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

attualmente è in corso di definizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che assegna le risorse del fondo in conto capitale di cui al citato comma 552 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché quota parte delle risorse afferenti al fondo di parte corrente previsto dal comma 551 del medesimo articolo;

ravvisata la necessità di assegnare quanto prima le residue risorse, nel limite di spesa previsto dalla specifica disposizione contenute nel presente decreto, previste dal già menzionato ordine del giorno G/926/111/5 in favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio mediante separati decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare quanto prima, e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto del Ministero dell'interno e il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato ad assegnare quota parte delle risorse previste dal fondo di cui al comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore dei seguenti enti e secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di

solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

f) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

g) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

h) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS).

G/1133/2/5

[Fazzone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premessi che:

si è aperto un ampio dibattito in merito alla validità delle scelte operate con la legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che ha attribuito ad Arera in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti gli stessi poteri già spettanti alla medesima in ordine al servizio di distribuzione ed erogazione del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua;

in particolare, il dibattito trae origine dalla accentuata diversità del settore dei rifiuti rispetto a quelli tradizionalmente sottoposti al controllo di Arera, fra cui: la diversità tra i settori idrici ed energetico, dove vengono in rilievo attività caratterizzate da alta intensità di capitale, e il settore dei rifiuti, caratterizzato all'opposto da alta intensità di manodopera; la consequenziale idoneità dei primi ad essere ricondotti nell'alveo concettuale e normativo della concessione, gran parte dei servizi afferenti alla gestione dei rifiuti sono tuttora utilmente erogati in regime di appalto; la presenza nel settore dei rifiuti (diversamente che in quello idrico ed energetico) di un numero considerevole di imprese private di medie e grandi dimensioni che rappresenta un tessuto produttivo che i provvedimenti di Arera tendono ad azzerare, favorendo la concentrazione dell'attività in capo alle società pubbliche di grandi e spesso abnormi dimensioni;

particolarmente incisive nel produrre i risultati di compressione dell'attività delle imprese private e di cancellazione del confronto concorrenziale risultano le attività di Arera volte a imporre la eterointegrazione dei contratti in essere al fine di assicurarne la conformità allo schema tipo da essa adottato e a definire un modello di bando tipo che prevede quale unica modalità di affidamento del servizio quella della concessione, sovrapponendo indebitamente la propria volontà espressa in atti amministrativi alle disposizioni di legge, in primis quelle del codice degli appalti, che invece prevedono quale modalità parimenti idonea e legittima quella dell'appalto;

risulta necessario sospendere gli effetti dei procedimenti tesi alla eterointegrazione dei contratti e alla imposizione di un bando tipo quale quelli ipotizzato da Arera nel modello sottoposto a consultazione, per non pregiudicare gli esiti del dibattito in corso sulla possibile riparametrazione dei poteri di Arera,

impegna il Governo:

a prevedere che vi sia un differimento del termine di cui alla deliberazione di Arera del 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF, per rendere conformi i contratti di servizio allo schema tipo approvato da Arera, al 31 luglio 2025;

ad adottare quanto prima la sospensione fino al 31 luglio 2025 del procedimento avviato da Arera con deliberazione 50/2023/R/RIF del 14 febbraio 2023 per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

G/1133/3/5

[Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni in materia di politiche di coesione,

premesso che:

l'articolo 12-*quinquies* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, reca disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale;

tale articolo ha introdotto la qualifica di start-up a vocazione sociale per le imprese che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

il citato articolo attribuisce una serie di benefici e incentivi contributivi e fiscali per i lavoratori assunti e specifica che gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

considerato che:

l'efficacia delle misure agevolative è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ad oggi l'efficacia delle agevolazioni è ancora sospesa per la mancata conclusione dell'iter dell'autorizzazione dell'Unione europea e il termine per fruire delle agevolazioni sta decorrendo senza che esse siano attivate;

tale condizione impedisce alle norme di dispiegare gli effetti positivi sulle realtà imprenditoriali che hanno promosso iniziative specifiche attraverso l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

impegna il Governo a intervenire in tempi rapidi per concludere l'iter autorizzativo e realizzare la piena efficacia delle norme di agevolazione per le imprese star up a vocazione sociale.

Art. 1

1.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « definisce il quadro nazionale finalizzato» aggiungere le seguenti: « a rafforzare il monitoraggio delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e»

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto al Parlamento con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

1.2

[Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione" con le seguenti: "concorrente in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione.".

1.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014".

1.4

[Pirro](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, aggiungere infine "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.6

[Damante](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione.«

1.7

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014» con le seguenti: «Cabina di regia di cui al comma 1»;

all'articolo 7, commi 3 e 4, dopo le parole: «Cabina di regia» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190» con le seguenti: «di cui all'articolo 3 del presente decreto».

1.8

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «"Fondo FSC" o».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027» con le seguenti: «dal FSC»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «a valere sul Fondo FSC» con le seguenti: «a valere sul FSC».

Art. 2

2.1

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «riferimento alle» con le seguenti: «l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle».

2.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « risorse idriche; » aggiungere le seguenti: « crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale; rischi di desertificazione;»

2.3

[Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al Comma 1, sostituire le parole: "e la protezione dell'ambiente;" con le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria e la protezione dell'ambiente; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori;" .

2.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.5

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: ", ivi compresi gli interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria,".

2.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria".

2.7

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti:

"ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.8

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « infrastrutture per il rischio idrogeologico» aggiungere le seguenti: « e per il rischio idraulico»

2.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori";

c) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.10

[Nocco](#), [Liris](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori, riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche";

2.11

[Lotito](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;*

b) *dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori"; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".*

2.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente», inserire le seguenti: «; messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;».

2.13

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.15

[Damante](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;"

2.16

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"transizione digitale dei territori"

2.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori"

2.19

[Damante](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori;"

2.20

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"transizione digitale dei territori"

2.21

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la parola "energia," aggiungere la parola "turismo".

2.22

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo;"

2.23

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, dopo la parola "energia," inserire la seguente: "turismo"

2.24

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo"

2.25

[Damante](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.26

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la parola "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.27

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "sostegno allo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

2.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le 'parole "anche per la transizione verde "aggiungere: "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale».

2.30

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori».

2.31

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.32

[Damante](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.33

[Damante](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «messa in sicurezza della rete viaria; transizione digitale dei territori; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.».

2.34

[Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

Art. 3

3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" aggiungere le seguenti: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014";

b) Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.";

c) Al comma 2, dopo le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" inserire: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.3

[Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" inserire le seguenti "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.4

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR" inserire le seguenti ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente "d-bis.) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2."

3.6

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi."

3.7

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole "da detto programma" inserire le seguenti "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";*

2) *al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "30 settembre 2024"*

3.8

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti "sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

3.9

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud,

le politiche di coesione e il PNRR" *inserire le seguenti* ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.10

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le parole: "e gli Enti Locali",

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti parole: "e dai Presidenti dell'Ance e dell'UPI"

3.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'ANCI".

3.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e dal Presidente dell'ANCI".*

3.13

[Lotito](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti "e gli Enti Locali",*

b) *al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "e dal Presidente dell'UPI"*

3.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'UPI".

3.15

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole "e dal Presidente dell'UPI."*

3.16

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e gli Enti Locali",

3.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti delle Province».

3.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI».

3.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore».

3.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni".

3.21

[Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni".

3.22

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, "e ne dà comunicazione alle competenti commissioni parlamentari con cadenza periodica e comunque non superiore a tre mesi".

3.23

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) trasmette al Parlamento, a seguito della verifica di cui alla lettera c), i risultati dell'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 »

3.24

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica non superiore a tre mesi, lo stato di avanzamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 4;"

3.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-bis) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2".

3.26

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

"d-bis) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2"

3.27

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) Assicurare la conformità degli interventi al principio comunitario di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852."

3.28

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti ", dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei soggetti economici e sociali."

3.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì un meccanismo consultivo del partenariato economico e sociale».

3.30

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e dal Presidente dell'UPI",

3.31

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 dopo le parole "Trento e Bolzano" aggiungere le parole "e con i rappresentanti delle forze economiche e sociali".

3.32

[Enrico Borghi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale».

3.33

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.34

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.35

[Pirro](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.36

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché dai rappresentanti del partenariato

economico e sociale"

3.37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.38

[Ambrogio](#), [Liris](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.39

[Lotito](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.40

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Partecipano ai lavori della Cabina di regia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

3.41

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, alle sedute della cabina di regia partecipano rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»

3.42

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle Parti Sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

3.43

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 bis) partecipano ai lavori della Cabina di regia le Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

Art. 4

4.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « un più efficiente utilizzo» con le seguenti: « il completo utilizzo» e le parole: «individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito» con le seguenti: « predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento»

Conseguentemente, alla Rubrica e ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: « prioritari»

4.2

[Ambrogio](#), [Liris](#)

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province"

4.4

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.6

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "programmazione 2021-2027" inserire le seguenti "sentite le Province".

4.7

[Liris](#), [Nocco](#)

Al comma 1, dopo la parola «individuo», inserire le seguenti: «, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,».

4.8

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, dopo la parola «individuo» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,».

4.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo la parola: «individuo» inserire le seguenti: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

4.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo la parola: «individuo» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

4.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target*, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.12

[Pirro](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come da art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.14

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma» con le seguenti: «per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060».

4.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, previo coinvolgimento dei predetti Comitati,».

4.16

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti: "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.17

[Lotito](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire infine le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.18

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse,", inserire le seguenti "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità";

b) alla lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole "e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.19

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e con le risorse del PNRR» con le seguenti: «e a valere sulle risorse del PNRR».

4.20

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera d), aggiungere sostituire le parole "regionale o locale" con le seguenti: "regionale o provinciale, con particolare riferimento ai divari fra aree rurali e centri urbani";

b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola "dettagliati".

4.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) impatto occupazionale e sociale degli interventi.

4.22

[Nocco](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

"f-bis) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.23

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.24

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis. Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.25

[Damante](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente "f-bis.) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.27

[Lotito](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.29

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

"m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.30

[Damante](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per agevolare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché l'inclusione sociale e la lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.31

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

"m-bis) Coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.".

4.32

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «; m-bis) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.»

4.33

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti: ", e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.34

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 4 primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti: "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.35

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» e prima del punto inserire le seguenti parole: «, nonché i territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

7-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 3, viene inserito il seguente comma «4. Per le finalità di cui al comma 2 il Piano strategico della ZES è integrato con gli obiettivi dell'area Cratere 2016 entro sessanta giorni dalla data di inclusione nella ZES unica.».

7-sexies. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole « e nelle zone assistite della regione Abruzzo» e prima delle parole «, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) » inserire le seguenti parole: « nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

4.36

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 1, decreto-legge n. 124 del 2023 dopo le parole «nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome," e prima delle parole "dal presidente dell'Unione delle province d'Italia,» sono inserite le seguenti: «dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,».

4.37

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto."»

4.38

[Damante](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.« .

4.39

[Paroli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto."».

4.40

[Liris](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.»

Art. 5

5.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.2

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma ricadente nel settore strategico del rischio idrogeologico e della protezione ambientale, che sia regione a statuto speciale o provincia autonoma, provvede all'inserimento dei dati di monitoraggio secondo modalità semplificate che garantiscano il rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riguardo alle spese per lavori eseguiti in amministrazione diretta.»

5.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: « le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati».

5.5

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

5.6

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» con le seguenti: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027».

5.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo le parole: «una specifica azione di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, che prevede il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,».

5.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale."

5.9

[Pirro](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole "con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi", aggiungere le seguenti: "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di

Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno".

5.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 bis: "Il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro 30 giorni dal presente decreto provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniranno di norma almeno due volte l'anno".

5.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

Art. 6

6.1

[Ambrogio](#), [Nocco](#)

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

b) Al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti

locali e ".

6.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali" e dopo le parole: "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e ".

6.3

[Lotito](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti:

"centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti:

"agli enti locali e ".

6.4

[Damante](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti "centrali, regionali e locali,";*

b) *dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti "agli enti locali e".*

6.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e".

6.6

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" inserire le seguenti "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";*

b) *al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"*

6.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";

b) al comma 2 sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"

6.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle condizioni abilitanti» aggiungere le seguenti: «, nonché al rafforzamento dell'azione delle Province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei Comuni del

loro territorio».

6.9

[Damante](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» con le seguenti "Città metropolitane 2014-2020«.

6.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni" inserire le seguenti "e alle medesime condizioni contrattuali";

b) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni precedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4".

6.11

[Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «selezionato sulla base delle predette disposizioni» inserire le seguenti «e alle medesime condizioni contrattuali»;*

b) *in fine, inserire il seguente periodo «Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni precedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal medesimo comma 4.».*

6.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni", inserire le seguenti: "e alle medesime condizioni contrattuali" e aggiungere infine il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni precedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4."

6.13

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, dopo le parole: «del predetto Programma» aggiungere le seguenti: «operativo complementare».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «criteri di ammissibilità del Programma» inserire le seguenti: «operativo complementare».

6.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 3 e 4;

b) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis "la sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato all'Amministrazioni diverse da quelle

regionali.

6.15

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

6.16

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, sostituire le parole "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026" con le seguenti "sono a tempo indeterminato".

6.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026", con le seguenti: "sono a tempo indeterminato".

6.18

[Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

6.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter) Il Fondo di cui al comma *4-bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma *4-bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e *17-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater) Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma *4-bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *4-bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4-bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.".

6.21

[Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo

colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.».

6.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis) Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta," sono soppresse.

6.23

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.»".

6.24

[Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.».

6.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis). Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in fine è inserito il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

6.26

[Russo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, valorizzando la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «non dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, che abbia prestato servizio per almeno quattro mesi nella qualifica ricoperta,».

6.27

[Damante](#)

Al comma 5, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate," .

6.28

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5 sono soppresse le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.30

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "previo espletamento di procedura concorsuale, e".

6.31

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "e selezionati con procedura pubblica per titoli e colloquio,".

6.32

[Lotito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

6.33

[Fregolent](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole "senza finalità di lucro" sono soppresse».

6.34

[Malpezzi](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: "senza finalità di lucro" sono soppresse.

6.35

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, dopo le parole: «*dipendente della pubblica amministrazione*» sono inserite le seguenti: «, *delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici economici nonché delle Società a controllo pubblico, purché in servizio all'esito di superamento di prova di esame nell'ambito di selezione pubblica*».".

6.36

[Liris](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.»

6.37

[Lotito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di implementarne e supportarne l'attività di monitoraggio e semplificazione, nonché anche allo scopo di verificare l'impatto della misurazione della performance dei pubblici dipendenti in termini di revisione della spesa pubblica e in materia sociale, è previsto un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, di cui all'articolo 6, comma 8-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.38

[Minasi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

6.39

[Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è differita al 31 dicembre 2024."

6.40

[Barcaiuolo](#), [Liris](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, seguenti:

«6-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere n. 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità, di cui n. 70 nella Famiglia tecnica e n. 30 nelle Famiglie amministrativo-

giudico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *6-bis*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di n. 300 unità di personale dell'Area Funzionari e di n. 150 unità di personale dell'Area Assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-quater. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dai commi *6-bis* e *6-ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 500.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai medesimi commi *6-bis* e *6-ter* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 670.816 per l'anno 2024 e ad euro 325.284 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*, pari a euro pari a euro 1.786.233 per l'anno 2024 e a euro 7.710.827 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

6.41

[Minasi](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale, con compiti di consulenza, studio e ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

6.42

[Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

6-ter. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

6-quater. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

6-quinquies. I dipendenti di cui al comma 6-bis, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

6-sexies. Le previsioni di cui ai commi da 6-bis a 6-nonies si applicano anche al personale indicato al comma 6-bis che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6-septies. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

6-octies. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

6-nonies. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma 6-bis, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

6.0.1

[Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

3. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

4. I dipendenti di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

5. Le previsioni del presente articolo si applicano anche al personale indicato al comma 1 che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

7. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

8. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma 1, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

Art. 7

7.1

[Damante](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole "e delle relazioni semestrali di cui

all'articolo 5"

7.2

[Parrini, Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» con le seguenti: «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus».

7.3

[Damante](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole " che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio".

7.4

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 1, le parole "che risultano conclusi" sono sostituite dalle seguenti "che risultano in stato di attuazione".

7.5

[Damante](#)

Al comma 1, sostituire le parole "che risultano conclusi" con le seguenti "che risultano in stato di attuazione".

7.6

[Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Al comma 1, sostituire le parole "che risultano conclusi" con le seguenti "che risultano in stato di attuazione"

7.7

[Liris, Sigismondi, Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le economie restano nella disponibilità della Regione, nel rispetto del criterio di riparto territoriale e regionale e possono essere impiegate dalle Regioni per finanziare interventi di sviluppo; solo in caso di raggiungimento degli obiettivi su detti, le regioni possono utilizzare le economie anche per il cofinanziamento dei programmi europei.»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'entità delle economie e delle premialità sono riconosciute ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2.».

7.8

[Nave](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "delle Regioni" aggiungere le seguenti "e delle Province autonome di Trento e Bolzano"

7.9

[Parrini, Giorgis](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione».

Art. 8

8.1

[Basso, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: "anche realizzati da grandi imprese" con le seguenti:*

"realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e *hub* tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti";

b) *al comma 2 sostituire le parole: "realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni" con le seguenti: "pmi o imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, digital hubs (eDIH e DIH) e competence centre".*

8.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole : «anche realizzati da» inserire le seguenti: «piccole e medie imprese e da».

8.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "lo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

8.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) Ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435.

8.5

[Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità";*

b) *al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."*

8.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento", aggiungere le seguenti: "e al riesame intermedio e importo di flessibilità" e al quarto periodo, dopo le parole "le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità".

8.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e

digitale FESR 2021-2027."

8.9

[Damante](#)

Al comma 4, dopo le parole "di approvazione della Commissione europea" sono inserite le seguenti "e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,"

8.10

[Speranzon](#)

All'articolo 8, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6 bis Al fine di rafforzare la capacità di innovazione e ricerca delle imprese nel campo della intelligenza artificiale, favorendo il trasferimento tecnologico e promuovendo alleanze per l'innovazione anche con i Paesi in via di sviluppo rientranti nel Piano Mattei, è istituita una Piattaforma denominata "Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile", presso la fondazione di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Agli oneri pari a 1 milione per l'anno 2024 e 3 milioni annui a decorrere dal 2025 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate alla fondazione ai sensi dell'art. 62 bis, comma 11, del predetto decreto.

6 ter Con l'obiettivo di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 1, all'art. 62-bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 62-bis è sostituita dalla seguente: «Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole "nel settore dell'automotive" sono sostituite dalle seguenti " nel campo dell'intelligenza artificiale" e le parole "Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale" sono sostituite dalle seguenti "Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali";

c) al comma 5, sono infine aggiunte le seguenti parole: «nonché di organizzazioni internazionali»

d) al comma 6, secondo paragrafo, dopo le parole comunità scientifica sono aggiunte le parole «e dell'industria» e dopo il termine «nazionale» sono aggiunte le seguenti «e internazionale.».

e) al comma 8, primo paragrafo, le parole «nel settore dell'automotive» sono sostituite da «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria».

Art. 9

9.1

[Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.»

9.0.1

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. Il quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2024, è abrogato.»

9.0.2

[Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-*septies*, aggiungere il seguente:

«8-*octies*. Ai fini dell'ammissione delle amministrazioni pubbliche a finanziamenti, di qualunque genere, per specifiche progettualità, alle medesime amministrazioni, in deroga ai commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, è rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di eventuali cause di irregolarità rilevate ai sensi del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015. Le amministrazioni di cui al presente comma sono, comunque, tenute a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 120 giorni, secondo le modalità di cui al comma 8.»

Art. 10

10.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « 30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere le seguenti: « previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione» e sostituire le parole: « può essere disposta» con le seguenti: « è disposta»

10.2

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti "su richiesta della regione interessata".

10.3

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";*

b) *al comma 2, dopo le parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" inserire le seguenti ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,";*

10.4

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « può essere disposta» con le seguenti: « è disposta»

10.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « può essere disposta un'assegnazione» inserire le seguenti: « pari al 20 per cento.»

10.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.»

10.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.9

[Damante](#)

Sopprimere il comma 2.

10.10

[Damante](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi proposti dalle Regioni, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il termine di 30 giorni."

10.11

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: « Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede,» aggiungere le seguenti: « previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione»

10.12

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, per gli interventi oggetto di finanziamento nell'ambito del bando «Sport e Periferie 2020», che non hanno generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, ma per i quali è intervenuta proposta di aggiudicazione entro il 28 febbraio 2023, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione con le amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, può essere disposta un'assegnazione, pari alle quote di contributo originariamente assegnate con decreto del Capo del dipartimento per lo Sport della Presidenza del

Consiglio dei Ministri 12 aprile 2022, di approvazione delle graduatorie riferite al predetto bando «Sport e Periferie 2020», in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.»

10.13

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «di spese di investimento».

10.14

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "di spese di investimento";*
- b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"5 bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1 , comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1 , comma 1 del DL 124/2023.

5 ter. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021 - 2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmata della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord."

10.15

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, sopprimere le parole "spese di investimento";*
- b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

"5-bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'articolo 1 , comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota

regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023."

10.16

[Damante](#)

Al comma 5, dopo le parole "a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento" inserire le seguenti "e di spesa correnti".

10.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole «senza vincoli di riparto tra i programmi» con le seguenti: «fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

10.18

[Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. Al fine di scongiurare la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, commi 272-275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, volta a consentire l'approvazione, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'importo complessivo pari a euro 2.318.000.000, di cui 718 milioni di euro imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e 1.600 milioni di euro imputati sulla quota afferente alla Regione siciliana e alla regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della citata legge n. 178 del 2020 è rifinanziata secondo le annualità di seguito indicate:

a) quanto a 718 milioni di euro: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 148 milioni di euro per l'anno 2029;

b) quanto 1.600 milioni di euro: 103 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 940 milioni di euro per l'anno 2028 e 357 milioni di euro per l'anno 2029.

5-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) le risorse di cui al comma 5-bis, sono assegnate a Regione siciliana e Regione Calabria per il finanziamento di interventi prioritari per l'adeguamento e il potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari, al e il risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a per favorire l'inclusione sociale.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati nel limite massimo di euro 173 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 1340 milioni di euro per l'anno 2028 e 505 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5-quinquies.

5-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è incrementata, a decorrere dall'anno 2025, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina".».

10.19

[Damante](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione."

10.20

[Testor](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma."

10.21

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma".

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.»

10.22

[Damante](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole "è consentito," sono inserite le seguenti "esclusivamente entro il mese di febbraio di ogni anno nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 5. Modifiche successive sono possibili".

10.23

[Lotito](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 697 della legge 197/2022, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025"."

10.24

[Lotito](#)

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e) del presente decreto, nonché per garantire l'implementazione di quanto previsto dall'Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Regione Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2024, le risorse rinvenienti da economie, riprogrammazioni e minori spese del PSC 2000-2020 della regione Calabria possono essere utilizzate per l'attuazione dell'aiuto di stato SA.108998 di cui alla Decisione finale C(2023) 6283 del 21.9.2023."

10.25

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza, previsti dagli Accordi per lo Sviluppo e la Coesione, sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

10.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5 - bis. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.»

10.0.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

10.0.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

("Abolizione sanzioni certificazione finale Covid)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.?

10.0.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'art. 187 TUEL, co 3-bis"

Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.0.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

10.0.6

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 - 2027."

10.0.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, anche alla luce delle problematiche di avvio della nuova piattaforma telematica all'uopo allestita da Sogei Spa, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

10.0.8

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(U tilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

Art. 11

11.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033"

Conseguentemente:

1) *Al comma 2, sostituire le parole: « Il Fondo di cui al comma 1» con le seguenti: « Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033»;*

2) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « del fondo di cui al comma 1» con le seguenti: « di cui al comma 2»*

3) *Sopprimere il comma 4;*

4) *Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:*

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»

11.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziare sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

b) *al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole:* "nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".";

c) *sostituire il comma 4, con il seguente:* "4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.";

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.";

c) il primo periodo del comma 1 ter è così sostituito:

"1. L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036."

d) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:

"1 quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere

corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

e) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

f) al comma 1 *sexies* le parole "dal terzo periodo" sono sostituite da "dall'ultimo periodo";

g) al comma 2 le parole "sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo," sono sostituite con "gli".

11.3

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziato sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

b) al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole "nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti "secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

- 1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
- 2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;
- 3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
- 4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.»;

c) il comma 1-ter, primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036.»;

d) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

«1-quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

e) il comma 1-quinquies è abrogato;

f) al comma 1-sexies, le parole «dal terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti «dall'ultimo periodo»;

g) al comma 2, le parole «sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «gli».

11.4

[Nicita](#)

Al comma 1 dopo la parola: "nazionale," inserire le seguenti: "di contrastare gli svantaggi derivanti

dalla condizione di insularità ai sensi dell'art. 119 comma 6,"

11.5

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e, al comma 2 e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui al comma 1» con le seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno».

11.6

[Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: « e per le Isole»

11.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

b) Al comma 3, lettera a) le parole: "l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro".

11.8

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» e prima delle parole «e relativi a infrastrutture» inserire le seguenti: «, nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11.9

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole "Sicilia, Sardegna" inserire le seguenti ", con priorità nei territori dei Comuni in cui sono allestiti punti di crisi per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza, ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

11.10

[Lorefice](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole «aeroportuali, idriche» aggiungere le seguenti «dando priorità agli interventi concernenti l'intermodalità,»;

2) sostituire le parole «possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o» con le seguenti «devono prioritariamente consistere»;

b) al comma 3, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente «7-bis) della presenza, nel territorio su cui insiste l'intervento di aree di crisi industriale, di siti di interesse nazionale per le bonifiche, di aree della Rete Natura 2000 con relativi Piani di gestione approvati»;

11.11

[Parrini, Giorgis](#)

Al comma 2, dopo la parola: «assistenziali» inserire le seguenti: «, per la cura dell'infanzia» e

Al comma 3, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «servizi educativi, sanitari o assistenziali» con le seguenti: «servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici».

11.12

[Damante](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.13

[Pirro, Marton](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonché garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis» e sostituire le parole: «di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis per ciascuna regione».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «per il Mezzogiorno»

11.14

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente "2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 20233. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";*

b) *al comma 3) lettera c) aggiungere, in fine, il seguente numero "3-bis.) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e seguenti., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."*

11.15

[Damante](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.16

[Lombardo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:

"Al fine di sostenere e rafforzare il piano di delocalizzazione già previsto dalla struttura commissariale di Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia e superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi e sismici del 21 agosto 2017, si provvede all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica, attraverso l'utilizzo di ulteriori 500 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 1. Il piano ha ad oggetto anche la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali"

11.17

[Damante](#)

Al comma 3, sostituire la parola: « adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

11.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo le parole : «28 agosto 1997, n. 281:» inserire le seguenti: «e consultazione delle proposte dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

11.19

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" inserire le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.20

[Pirro](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" inserire le seguenti "ovvero l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana"

11.21

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3 lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.23

[Mennuni](#), [Nocco](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.24

[Lotito](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) alla lettera c) al punto 1) premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lett. b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali";

b) al comma 3 lett. c) prima del punto 1) di cui all'elenco inserire il seguente: "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.26

[Nocco](#), [Liris](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) al comma 3, lettera c) prima del punto 1) inserire il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.27

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti "sentiti gli enti locali";

b) alla lettera c) premettere il seguente numero "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.28

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale responsabile" inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

11.29

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera c), al numero 1), premettere il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.30

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

11.31

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3) lettera c) aggiungere il seguente punto:

3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022.

11.32

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente "3-bis) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento rispetto al rischio di spopolamento del territorio, determinato sulla base dei seguenti indicatori: densità abitativa (per Km²); tasso di crescita naturale (per 1.000 residenti); tasso migratorio totale (per 1.000 residenti); indice di vecchiaia (%); quota % di popolazione in età attiva;"

11.33

[Naturale](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole "proporzionale alla popolazione residente" sono aggiunte le seguenti* ", inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente";

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente* "3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

11.34

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: "in conformità all'obiettivo" sono aggiunte le seguenti: "del 40 per cento".

11.35

[Damante](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."

11.36

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».

11.37

[Damante](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 8-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 179, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

11.38

Damante

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina."

11.0.1

Matera, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, al comma 143, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "I termini per gli interventi di cui al primo periodo che scadono tra il 18 ottobre 2023 e il 30 aprile 2024 sono comunque prorogati di ulteriori sei mesi".

11.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

L'articolo 38 bis, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 è così modificato:

a) Dopo le parole: "per la realizzazione di spettacoli dal vivo", sono aggiunte le seguenti: "anche articolati in più giornate"

b) Le parole "e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto." sono sostituite dalle seguenti: ". Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata."

11.0.3

Sabrina Licheri, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari entro i successivi 30 giorni.»

12.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 2

12.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 3

12.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti parole ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto"

12.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto".

12.6

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, quota parte pari al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è destinata, rispettivamente, alla Regione di Sardegna e alla Regione Sicilia.»

12.0.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis - 1. Al fine di migliorare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

a) una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di Sviluppo (CdS), al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei Contratti di Sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.»

12.0.2

[Russo](#), [Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di spese di personale etero finanziate)

1. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse.

2. Le spese di personale finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato coperte integralmente da specifico finanziamento previsto da apposita normativa a carico di altri soggetti pubblici possono essere effettuate in deroga ai vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa. A tal fine gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Nei comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, le spese di personale per le assunzioni integralmente finanziate di cui al comma 2 possono essere effettuate in deroga all'art. 267e all'art. 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in deroga agli ulteriori vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati. Per tali spese gli Enti durante la procedura di risanamento procedono all'assunzione dell'impegno di spesa corrispondente nei modi e nei termini di cui all'art. 250, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

Art. 13

13.1

Lorefice

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole "più sviluppate" sono sostituite dalle seguenti "meno sviluppate".

13.2

Potenti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,» e aggiungere infine il seguente periodo: "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

b) al comma 2, le parole: «80 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2024".

c) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2024".

13.3

Lotito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Il contributo, sotto forma di credito di imposta di cui al comma 1, è concesso altresì, secondo le medesime modalità, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi da 98 a 100, della legge*

28 dicembre 2015, n. 208, nonché agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato realizzati nella Zona Economica Speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 della presente legge. In deroga a quanto disposto dal comma 100, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il contributo è concesso anche ai soggetti che operano nei settori dei trasporti e delle relative infrastrutture.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE».*

13.4

[Pucciarelli](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

b) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".

13.5

[Martella](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "80 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "160 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025".

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: « 180 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025 e in 80 milioni di euro l'anno 2026»

13.6

[Martella](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole: « 80 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: « 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «, in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027»

13.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.8

[Lotito](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.9

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti "emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,".

13.10

Damante

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

13.0.1

Castelli, Liris, Sigismondi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 dopo le parole «più sviluppate,» sono inserite le parole «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica - di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,».

2. Ai fini dell'istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2024, n. 40 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Art. 14

14.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole "indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020"

14.2

Parrini, Giorgis

Al comma 2, sopprimere le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020».

14.3

Calandrini, Liris

Al comma 3, lettera b) dopo l'ultimo periodo e prima della chiusura del virgolettato, è inserito il seguente periodo:

«L'Autorità competente per la VIA provvede a quanto stabilito dal periodo precedente attraverso la sottocommissione VAS che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA di competenza di quest'ultima. Per l'organizzazione e il funzionamento della sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le sottocommissioni PNRR E PNIEC nell'ambito della Commissione PNRR-

PNIEC.»

14.4

[Lorefice](#)

Sopprimere il comma 4.

14.5

[Lorefice](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. L'articolo 14-*quater* del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 è abrogato."*

14.6

[Lotito](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al quarto periodo, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità» e le parole: «una unità» sono sostituite dalle seguenti: «due unità»;

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.»;

d) al tredicesimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 181.404 di euro per l'anno 2024 e di 544.213 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

14.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Gli interventi previsti al comma 1 sono realizzati nel rispetto del principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

14.0.1

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Disposizioni in materia di interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di rafforzare il progetto: "INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016" previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata, fino all'anno 2027, la somma pari al 2 % della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, assegnata alle Amministrazioni centrali. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a iniziative e misure

finalizzate alla ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, in coerenza con gli obiettivi e le strategie del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 e del PNC per le aree sisma 2009 e 2016, secondo principi di complementarità e di addizionalità. All'assegnazione del contributo di cui al presente comma si provvede con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità alla governance di cui all'articolo 14-*bis* comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. La cabina di coordinamento individua il cronoprogramma finanziario e procedurale nonché i programmi unitari di intervento articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione si provvede, d'intesa con la Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

14.0.2

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)

1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alla realizzazione delle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n.887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022- 2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive ai Passaggi a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree, possono essere considerati progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»»

14.0.3

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.4

[Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale.».

14.0.5

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

14.0.6

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.

14.0.7

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le

assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.

14.0.8

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019

14.0.9

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 100 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione.

Art. 15

15.1

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis: " Al fine di assicurare la continuità delle attività delle imprese che forniscono in ambito locale servizi media audiovisivi attraverso la trasmissione in tecnica digitale, all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Il termine di efficacia delle autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri decorre da quando ha inizio la possibilità effettiva e operativa di trasmissione in modalità digitale terrestre, con lo spegnimento definitivo del segnale analogico e la contestuale migrazione sul sistema di distribuzione digitale terrestre.»"

15.2

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale».

15.3

[Gasparri](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente la regione Calabria versa, entro il 30 novembre 2024, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di euro 4.900.000, e a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun

anno, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 11.600.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 3.750.000 euro. A decorrere dal 2025 il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 8.950.000 euro annui. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.150.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 2.650.000 euro annui."

15.4

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i cui obiettivi e politica di investimento siano coerenti con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5 e nel Regolamento del Patrimonio Destinato di cui al comma 6, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;

b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea;

e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del quarantanove per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; il restante cinquantuno per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato."

4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 4-bis del presente articolo, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio" prevista dal comma 5-bis dell'articolo 27, del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 4-*bis* del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono le ulteriori condizioni e modalità degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.».

15.5

[Lotito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.6

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3, si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.".

15.8

[Nocco](#), [Liris](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo la parola "autoconsumo" aggiungere le seguenti: "anche tramite impianti a distanza";

15.9

[Nocco](#), [Liris](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*- All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sostituire le parole "ad eccezione delle biomasse" con le seguenti «incluse le biomasse in conformità a quanto dalla Direttiva 2023/2413 c.d. RED III;»

15.10

[Paroli](#), [Lotito](#), [Rosso](#), [Zanettin](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#), [Fazzone](#), [Galliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo del Parlamento, l'autorizzazione di spesa di cui al fondo indicato all'articolo 1, comma 551, della citata legge n. 213 del 2023, è ridotta di euro

1.900.000 per l'anno 2024, di euro 2.205.172 per l'anno 2025 e di euro 2.205.000 per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati successivamente alla emanazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.»

15.0.1

[Romeo](#), [Centinaio](#), [Marti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Norme per favorire lo sviluppo, gli investimenti e l'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo sul demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. Ai fini dello sviluppo del settore economico turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -legge, il tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, trasmette la relazione con i dati acquisiti relativi alla mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, alla Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 281 del 1997, per acquisire un parere consultivo da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricevuto il parere di cui al comma 1, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo di servizi turistici-ricreativi e sportivi e di quelle in cui attualmente già insistono servizi in concessione, indicando il dato nazionale e quello disaggregato a livello regionale, nonché le tipologie di mercato interessate, secondo criteri quantitativi e qualitativi che tengano conto della collocazione geografica, delle caratteristiche morfologiche, del valore commerciale e del pregio ambientale e paesaggistico in rapporto al bene pubblico oggetto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al regio decreto 30 marzo 1942, n.327, approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

"Art 37-bis (Indennizzo del concessionario uscente per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. E' condizione necessaria per il perfezionamento della procedura la corresponsione

dell'indennizzo

4. L'indennizzo al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinuncia, sospensione e decadenza della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo."

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

(Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 37-bis."

4. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5. Una quota pari al 50% dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al presente comma è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

15.0.2

[Calandrini](#), [Silvestroni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità".

15.0.3

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2, dell'articolo 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche

alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità."

15.0.4

[Matera](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Proroga termini per aggiudicazione lavori)

1. Per i contributi assegnati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente all'annualità 2020, i termini per aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche sono prorogati al 30 giugno 2024."

15.0.5

[Matera](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Fissazione del termine per affidamento lavori)

1. L'articolo 1, comma 857, della legge 27 dicembre 2017, 205, è sostituito dal seguente:

"857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 30 giugno 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo."."

15.0.6

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dall'art. 3, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".».

15.0.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".

15.0.8

[Matera](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza al 31 maggio 2024, sono prorogati al 31 luglio 2024, e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1,

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

2) alla lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite da "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"."

15.0.9

[Calandrini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-bis.

(Accordi pubbliche amministrazioni e comuni)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente articolo, garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le pubbliche amministrazioni che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

15.0.10

[Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. Al fine di migliorare l'efficacia dei contratti di sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti, una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai contratti di sviluppo stessi.

2. In assenza di fondi disponibili, è comunque autorizzato l'avvio delle istruttorie dei contratti di cui al comma 1, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità.»

15.0.11

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della Regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla Regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.

3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16

16.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole : «dell'inserimento al lavoro» inserire le seguenti: «, nonché alla nascita di nuove imprese,».

16.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" inserire le seguenti ", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,".

16.3

[Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole «e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, in coerenza con l'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.».

16.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "e delle politiche sociali", aggiungere le seguenti ", in coerenza con il dettato della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di cui all'art.10, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1-2 della stessa norma".

16.0.1

[De Priamo](#), [Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

16.0.2

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro."

Art. 17

17.1

[Cantalamessa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «localizzate» con le seguenti: «la cui sede operativa è localizzata».

17.2

[Potenti](#)

Al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» inserire le seguenti: «nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale».

17.3

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti: "o società di professionisti o studi associati."

17.4

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," aggiungere le seguenti "studi associati e Società di Professionisti".

17.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

17.6

Potenti

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «disoccupati» aggiungere le seguenti: «da almeno sei mesi».

17.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

b) Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

c) Al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.8

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.».

17.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017."

17.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 81 del 2017".

17.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

17.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

17.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. del 2017".

17.14

[Russo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: «5-bis. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

17.15

[Cantalamessa](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

17.16

[Pirro](#)

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

17.17

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

17.18

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro», e sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

17.20

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

17.21

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'autoimpiego nelle regione del Centro e del Nord

Italia».

17.0.1

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis

(Modifiche alla disciplina dell'ISCRO)

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n.213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole: " L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite con: " L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";

b) Dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.".

Art. 18

18.1

[Mancini](#), [Liris](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "legge 3 agosto 2017, n. 123" sono aggiunte le seguenti ", di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) Al comma 7, lettera c), le parole "fino a 200.00 euro" sono sostituite dalle parole "fino a 200.000 euro".

Conseguentemente

a) All'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La partecipazione alle attività di formazione e di accompagnamento previste dall'articolo 17, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 4, lettera a) determina l'attribuzione di una specifica premialità in caso di presentazione della domanda per l'accesso agli incentivi previsti dalla lettera c) dei medesimi articoli. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attribuzione della premialità, i termini e le modalità di attivazione, erogazione, attestazione delle attività di formazione e di accompagnamento, nonché i requisiti per l'individuazione dei soggetti attuatori delle misure di formazione e di accompagnamento di cui al primo periodo."

b) All'articolo 22, comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"L'esonero contributivo di cui al presente comma è altresì riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7".

c) All'articolo 23, comma 2, dopo le parole "adottato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016".

d) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole "per il Mezzogiorno e" sono aggiunte le seguenti: "dei territori ricadenti comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nonché al fine di".

18.2

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "localizzate", con le seguenti: "la cui sede operativa è localizzata"

18.3

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 123» inserire le seguenti: «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera c), e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.4

[Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del comma 10 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché alle aree di crisi industriale della Regione Marche.»

Conseguentemente:

- *al comma 10, sostituire le parole: « 49,5 milioni di euro» con le seguenti: « 59,5 milioni di euro» e le parole: « 445, 5 milioni» con le seguenti: « 500 milioni»;*

- *Agli ulteriori maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e a 54,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:*

a) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 29,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;*

18.5

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, dopo le parole: "apertura di partita IVA", inserire le seguenti: "nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale,"

18.6

[Liris](#), [Nocco](#)

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti: "società di professionisti o studi associati."

18.7

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," aggiungere le seguenti "studi associati e Società di Professionisti".

18.8

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

18.9

[Liris](#), [Mennuni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b)-bis soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»;

2) al comma 5, dopo le parole: «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,»;

3) al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i. sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»;

ii. sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000».

18.10

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;"

b) al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le associazioni imprenditoriali,"

c) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: "40.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro"; e le parole: "50.000 euro" con le seguenti: "70.000 euro"

18.11

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;"

2) al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le Associazioni imprenditoriali,"

3) al comma 7, lettera a), sostituire, rispettivamente, la parola: "40.000" con la seguente: "50.000"; nonché la parola: "50.000" con la seguente: "70.000".

18.12

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»

b) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,».

c) al comma 7, lettera a),

1) *al primo periodo, sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»*

2) *al secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000»*

18.13

Lorefice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» con le seguenti: «soggetti di età inferiore ai quarantacinque anni»;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 524 milioni di euro per l'anno 2025»;*

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «pari a 900,5 milioni di euro complessivi, di cui 102 milioni di euro per l'anno 2024 e 798,5 milioni di euro per l'anno 2025»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».*

18.14

Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» con le seguenti: «soggetti di età inferiore ai quaranta anni»;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «56,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 509 milioni di euro per l'anno 2025»;*

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «pari a 870,5 milioni di euro complessivi, di cui 87 milioni di euro per l'anno 2024 e 783,5 milioni di euro per l'anno 2025»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».*

18.15

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 3, dopo le parole "i giovani di età inferiore ai trentacinque anni", inserire, «e con riferimento al Mezzogiorno, gli uomini fino a quaranta anni di età e le donne fino a quarantacinque anni di età»

18.16

Nave

Al comma 3, dopo le parole: «trentacinque anni di età» inserire le seguenti: «, residenti nei territori di cui al comma 1 e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della richiesta di finanziamento»

18.17

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «ricostruzione sisma 2016» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.».

18.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

b) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

c) Al comma 5, dopo le parole "ricostruzione sisma 2016" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 81/2017".

18.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della L. 81/2017".

18.21

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

18.22

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché

alle libere associazioni di professionisti».

18.23

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

18.24

[Russo](#), [Liris](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

18.25

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 6, dopo la parola "vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".

18.26

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

18.27

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.28

[Pirro](#)

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

18.29

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.30

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 7, alla lettera a) dopo le parole "avvio di attività di cui al comma 2", inserire le seguenti: "che contemplino attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e attività turistiche"; e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "il 50 per cento dell'importo consiste in un contributo a fondo perduto e la restante parte in un finanziamento agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 70.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, consistente per l'ottanta per cento dell'importo in un contributo a fondo perduto e per la restante parte in un finanziamento a tasso ordinario con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.31

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: "al 75 per cento", con le seguenti: "fino al 60 per cento e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.32

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 che rientrino nelle categorie attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e nel sistema turistico aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso ordinario in otto anni con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.33

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle», ovunque ricorrono, con le seguenti: «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

18.34

[Nave](#)

Al comma 7, dopo le parole: «sede legale» ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «e operativa»

18.35

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

18.36

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. A decorrere dalla data di effettivo avvio dell'operatività della misura di cui al presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono concedibili esclusivamente per le finalità, i soggetti beneficiari e le iniziative ammissibili non espressamente previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le disponibilità finanziarie complessive della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni sono a tale scopo destinate al rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ad eccezione:

a) delle disponibilità finanziarie destinate ad altre finalità dall'articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dell'ammontare degli oneri di gestione della misura di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come determinati dalle relative convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il soggetto gestore.

In caso di temporaneo esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento della misura di cui al citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123."

18.37

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole «Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di

cui al presente articolo, e».

Art. 19

19.1

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.2

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni."

19.3

[Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»

19.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «all'Ente Nazionale Microcredito» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale».

Art. 20

20.0.1

[Liris](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il

30 settembre 2024.»

20.0.2

[Dreosto](#), [Pucciarelli](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e del 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.4

[Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Riapertura dei termini per l'espletamento delle procedure ai fini dell'indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

20.0.5

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Riapertura termini indennità TPL)

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.7

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. L'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente: «b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

20.0.8

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. La lettera b), del comma 29, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituita dalla seguente:

«b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 7 milioni

annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.9

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «*Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.*».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «*b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.".*».

20.0.10

[Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni a tutela dei lavoratori del numero di pubblica utilità 1500)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono assumere, a tempo indeterminato o determinato, tale personale, anche qualora non più in servizio, nel limite delle facoltà assunzionali previste. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto si provvede previo espletamento di prove selettive.

2. Al personale di cui al comma 1 è, comunque, riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

Art. 21

21.1

[Potenti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «persone disoccupate» inserire le seguenti: «da almeno sei mesi».

21.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per i dipendenti assunti a tempo interminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

21.3

[Potenti](#)

Sopprimere il comma 3.

21.4

[Damante](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge».

21.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,".

21.6

[Pirro](#)

Al comma 4, dopo le parole «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

21.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

21.8

[Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."*

b) *al comma 7, al terzo periodo, sostituire le parole "e al Ministero dell'economia e delle finanze" con le seguenti: ", al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR";*

Art. 22

22.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027».

22.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a*

tempo parziale".

b) Al comma 2, le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato", sono soppresse.

c) Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

22.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

22.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

22.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «da tempo determinato a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.».

22.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

22.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

22.8

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";

b) al comma 2, sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.";

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";
- b) al comma 2 sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";
- c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.10

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, sostituire le parole: "100 per cento" con le seguenti: "50 per cento";*
- b) *Al comma 2, sopprimere le parole: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";*
- c) *Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

"11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis: "le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavorator mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato".

22.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 sopprimere le parole "non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

22.13

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

22.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per inter posta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi stato."

22.15

[Fregolent](#)

Al comma 3, dopo le parole «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi»

22.16

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.17

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi".

22.18

[Liris](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Al comma 3, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi».

22.19

[Lotito](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.20

[Lotito](#)

Al comma 3, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" inserire le seguenti: "o sede di lavoro".

22.21

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, dopo le parole: "unità produttiva", aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

22.22

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 3, dopo le parole: "che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata" aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

22.23

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.»

22.24

Potenti

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei dodici mesi successivi».

22.25

Naturale

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

22.26

Pirro, Damante

Al comma 10, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

22.27

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 10, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

22.28

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

22.29

Pirro

Al comma 10, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

22.30

Parrini, Giorgis

Al comma 10, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità».

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 7, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità»;

all'articolo 24, comma 10, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità».

22.31

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

"de minimis".».

22.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5 bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis."

22.0.2

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5-bis e 5-ter sono sostituiti con i seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni

professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma *5-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma *5-bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma *5-bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis*."»

22.0.3

[Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale)

1. Al fine di dare attuazione al servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale misura di sviluppo civico, miglioramento delle competenze e apprendimento non formale dei giovani, il fondo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».

22.0.4

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis.

(Bonus Giovani per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato "buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci".

2. Le abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci sono disciplinate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), e consentono di formare nuovo personale per attività relative alla sicurezza ferroviaria e alla con-dotta di

locomotori.

3. Il buono per il conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 è riconosciuto per una sola volta in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni che intendono conseguire l'abilitazione presso i centri di formazione riconosciuti dall'ANSFISA o presso le imprese ferro-viarie, per un valore di 2.000 euro che non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2% dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

Art. 23

23.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolerà la norma.

2. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, al comma 180 cancellare le parole "di tre o più figli".

3. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, sopprimere il comma 181.

4. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

23.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23

(Bonus donne)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolerà la norma.

2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sopprimere le seguenti parole: "di tre o più figli".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 181 è soppresso.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 40 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 23

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 180, le parole "di tre o più figli" sono soppresse;
- b) il comma 181 è abrogato".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

23.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

23.5

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "le lavoratrici di cui al comma seguente" inserire le seguenti "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato delle stesse da tempo determinato a tempo indeterminato";*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente "4-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

23.6

[Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti «per un periodo massimo di trentasei mesi».

23.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "per un periodo massimo di ventiquattro mesi" inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

23.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 dopo le parole un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

23.9

[Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo le parole: «nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

23.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale" e dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le parole "a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.".

23.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "e a tempo pieno".

23.13

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Al comma 2, dopo le parole «Speciale unica per il Mezzogiorno» e prima delle parole «, ammissibili ai finanziamenti» inserire le seguenti: «nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 4».

23.14

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole "residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" sopprimere le seguenti: "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea"

23.15

[Fregolent](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.16

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea".

23.17

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.18

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» con le seguenti: «, nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» e le parole: «annualmente individuate» con le seguenti: «annualmente individuati».

23.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le parole "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.20

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Il limite di spesa relativo ai benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

23.21

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

23.22

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.23

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato".

23.24

[Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.».

23.25

[Lotito](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.26

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

23.27

[Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

23.28

[Damante](#)

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

23.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 7, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

23.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 7, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

23.31

[Pirro](#)

Al comma 7, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

23.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 7, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

Art. 24

24.1

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente* «1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, dal 1° settembre 2024 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente* «2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro o unità produttiva sia situata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.»;

c) *sopprimere il comma 3.*

24.2

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole* «al 31 dicembre 2025»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente* "7-bis. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono altresì riconosciuti nei limiti di spesa di 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 294,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante l'incremento, a decorrere dal 2027, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla

voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

24.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

24.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le parole "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le parole "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.6

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato non dirigenziale da tempo determinato a tempo indeterminato".*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

24.7

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.8

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato".

24.9

[Mennuni](#), [Liris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato».

24.10

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la

trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.11

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

24.12

[Pirro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro»;

b) dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»

24.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "e a tempo pieno".

24.14

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti «trentasei mesi»;*

b) *al comma 7:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole "e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "294,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028";*

2) *al quarto periodo, dopo le parole "2021-207," inserire le seguenti "e a ulteriori 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,".*

24.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti: «per un periodo massimo di trentasei mesi».

24.16

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti "trentasei mesi".

24.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti: "36 mesi".

24.18

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.20

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, sostituire e parole «occupano fino a 10 dipendenti» con le seguenti: «occupano fino a 250 dipendenti»

Conseguentemente, al comma 7:

a) al primo periodo, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "32,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e di 336,6 milioni di euro per l'anno 2027";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "32,7 milioni di euro per l'anno 2024, 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e a 336,6 milioni di euro per l'anno 2027";

24.21

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "fino a «10» con le seguenti «fino a 50».

b) dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede:

1) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 150 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027 mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

24.22

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "che assumono presso una sede o unità produttiva" aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

24.23

[Lotito](#)

Al comma 2, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" inserire le seguenti: "o sede di lavoro".

24.24

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, dopo le parole: "unità produttiva", aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

24.25

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 3, sostituire le parole «sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.26

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, sostituire le parole «sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.27

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi».

24.28

[Potenti](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei dodici mesi successivi».

24.29

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 10, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

24.30

[Damante](#)

Al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

24.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.32

[Pirro](#)

Al comma 10, dopo le parole «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

24.33

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.34

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

24.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: "8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.»

24.0.2

[Zullo, Nocco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: «ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.»

24.0.3

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

I. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

24.0.4

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato."

24.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1) E' abrogato il comma 7 dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108".

24.0.6

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"24-bis (Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.7

[Lotito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.8

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.9

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

24.0.10

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.11

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente :

«Art. 24-bis

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.12

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei predetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

Art. 25

25.1

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «sono iscritti d'ufficio» con le seguenti: «sono iscritti su base volontaria e a seguito di specifica richiesta»;

b) sopprimere il comma 2.

25.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al Comma 1, dopo le parole "sono iscritti", sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

b) il comma 2 è abrogato

25.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

25.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

25.5

[Damante](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,«.

25.6

[Mennuni](#), [Liris](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152».

25.7

[Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.»

25.8

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

25.9

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "I-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio

2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento» sono soppresse".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" inserire le seguenti ", nonché dei richiedenti Supporto formazione e lavoro".

25.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 2.

25.11

[Mazzella](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole "trattamento economico e normativo" sono inserite le seguenti "unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1."

25.0.1

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.2

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

25.0.3

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio delle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre

forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.5

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di Indennità di malattia per i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

25.0.6

[Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Rifinanziamento fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

Art. 26

26.1

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, all'alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti "previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché, per il tramite del canale della cooperazione applicativa, le posizioni vacanti pubblicate sui portali regionali gestiti dai centri per l'impiego."*

26.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti ", sentite le Regioni e le parti sociali,".

26.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "del presente decreto" inserire le parole "sentite le Regioni e le parti sociali".

26.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a) dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";*

b) *Al comma 2, dopo le parole "nazionali e internazionali" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";*

c) *Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le seguenti ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea".*

26.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) dopo le parole «ai datori di lavoro» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»*

b) al comma 2 dopo le parole «nazionali e internazionali» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»

c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea.».

26.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.7

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le modalità di accesso» inserire le seguenti: «al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa».

26.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85."

26.9

[Pirro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

26.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

26.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e solo dopo aver acquisito il parere del *Garante della privacy*, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento

ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, informando che i dati sono affidati all'intelligenza artificiale e che tale monitoraggio non contenga bias discriminatori".

26.13

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "disposizioni vigenti" sono aggiunte le seguenti "e d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali";

b) dopo le parole "intelligenza artificiale" sono inserite le seguenti ", individuati con procedura di gara a evidenza pubblica entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto".

26.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le parole ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avviene in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea,".

26.15

[Damante](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

26.16

[Enrico Borghi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole «presente articolo» inserire le seguenti «, ad esclusione dei commi da 6-bis a 6-quater».

26.17

[Pirro](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente: «d-quater) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».

26.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: « 7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.19

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.20

[Bergesio](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito Fondo,

con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2.000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.21

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.1

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Incremento del Fondo Risorse decentrate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di politica del lavoro e di inclusione, finanziati dai fondi nazionali ed europei, nonché per l'attuazione del PNRR, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incrementato di euro 5.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2026, nell'ambito del programma "Fondi di Riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali."

Art. 27

27.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle imprese e del Made in Italy"

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "delle politiche sociali" aggiungere le seguenti: "e del Ministro delle imprese e del Made in Italy".

27.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le parole ", che deve in ogni caso comprendere le parti sociali,".

27.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le parole "che deve in ogni caso comprendere le parti sociali".

27.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le parole ", a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,".

27.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le seguenti "a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata."

27.6

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «criteri di partecipazione» inserire le seguenti: «a partire dalla compresenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata.»

27.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta."

27.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 50 lavoratori".

27.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 100 lavoratori".

27.10

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori";
- b) sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi";
- c) dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.11

[Pirro, Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori".

27.12

[Pirro, Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi".

27.13

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "da almeno un biennio" con le seguenti "da almeno un anno".

27.14

[Pirro, Damante](#)

Al comma 3, dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.0.1

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Semplificazione procedure in materia di visti per i lavoratori marittimi)

1. L'articolo 40, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è sostituito dal seguente: "Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società appaltatrici dell'armatore di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e si applica quanto previsto dall'articolo 318, comma 2, secondo periodo del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno."

2. Il settimo periodo del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto interministeriale n. 850/2011 è abrogato.

27.0.2

[Pirro, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga del Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;
- b) al comma 1-ter, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura, è incrementato di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 lo stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA -.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.4

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis

(Interventi di welfare aziendale per i dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, in attuazione al dpcm n. 230 del 22 novembre 2023, alla riorganizzazione dei servizi e degli spazi di lavoro, anche mediante la razionalizzazione delle sedi e la sperimentazione di nuove forme di conciliazione vita lavoro. I risparmi conseguiti, previa verifica da parte degli organi di controllo, possono essere utilizzati, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dall'anno 2025, al fine di incrementare i servizi ai dipendenti negli ambiti della conciliazione vita lavoro, prevenzione sanitaria e mobilità sostenibile nell'ambito degli interventi di welfare integrativo.

Art. 28

28.1

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, i capoversi "10" e "12" sono sostituiti dai seguenti:

"10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e negli appalti privati, verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del committente dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente".

28.2

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: "Negli appalti pubblici" inserire le seguenti: "di valore

complessivo pari o superiore a 5.000 euro".

28.3

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.4

[Fregolent](#)

Al comma 1, capoverso comma «11.», dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.5

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nei cantieri pubblici e privati, le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, di Direzione Lavori e di Collaudo, non possono essere svolte da soggetti che ricoprono incarichi di dipendenza, ancorché in part-time ed anche se in misura minore del 50%».

28.0.1

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, i seguenti:

«Art. 28-bis

(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente: «*Art. 589-quater (Omicidio sul lavoro)*. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.

Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

«Art. 28-ter

(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente: «*Art. 590-septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)* Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni

gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

«Art. 28-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;*

b) *dopo l'articolo 20 è inserito il seguente: «Art.20-bis: (Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.*

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;

c) *all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:*

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

d) *all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, del codice penale».*

«Art. 28-quinquies

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-bis e 589-quater»;*

- b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
- c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

«Art. 28-sexies

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente: «*m-quater.1*) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;
- b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quinquies*) è inserita la seguente: «*m-quinquies.1*) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale»;
- c) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;
- f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-*bis*,» sono inserite le seguenti: «590-*septies*,»;
- g) all'articolo 552, il comma 1-*ter*), è sostituito dal seguente: «1-*ter*) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».

«Art. 28-septies

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;
- b) al comma 2 le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;
- c) al comma 3, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale,».

«Art. 28-octies

(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

«Art. 28-novies

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

«Art. 28-decies

(Norme di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dalla presente legge.».

28.0.2

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

«Art. 28-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale».

«Art. 28-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter.* - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

«Art. 28-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-ter.* Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

«Art. 28-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies.* - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

«Art. 28-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

«Art. 28-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 28-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere

dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

«Art. 28-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

28.0.3

[Patuanelli, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell'orario di lavoro mediante accordi definiti nell'ambito della contrattazione collettiva)

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a *referendum* confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del *referendum*, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche

cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi

dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

28.0.4

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a

riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.".

28.0.5

[Turco](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-bis

(Adeguamenti salariali)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall'anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:
 - a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

28.0.6

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.7

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 28-bis

(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19)

1. All'articolo 29, il comma 15 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello

qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."

2.All'articolo 29, il comma 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0, in deroga per le annualità 2027 e 2028 a quanto disposto dal DL 19/06/2020 n. 34 e s.m.i. art. 242 comma 7 subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi."

28.0.8

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)

1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di

lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

28.0.9

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto legge, è prorogato al 31 agosto 2024.

28.0.10

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

28.0.11

[Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti sia autonomi, il corso formativo inerente alle «16 ore MICS» deve prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.".

28.0.12

[Pirro, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Istituzione «Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni»)

1. Al fine di limitare la dispersione delle competenze acquisite, combattere il divario digitale, e sostenere la massima inclusione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni », con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per la riqualificazione professionale dei lavoratori impiegati nella filiera delle Telecomunicazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.13

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

«Art. 28-bis

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»

28.0.14

[Patton, Durnwalder, Spagnoli, Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 162, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*
- b) *al comma 495, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».*

28.0.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente :

"Articolo 28 - bis

(Proroga utilizzo lavoratori socialmente utili)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.16

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.17

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Proroga della possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere lavoratori socialmente utili nei limiti delle risorse stanziare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 495, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 29

29.1

[Marti](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

1-ter. All'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti" sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta".

29.2

[Damante](#)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo "L'individuazione degli interventi da finanziare è effettuata anche attraverso l'utilizzo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica, quale modulo aggiuntivo dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica."

29.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, a decorrere dall'anno 2024-2025 le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3-ter. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato tempestivamente e aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al comma 3».

29.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «possono stipulare,» inserire le seguenti: «con decorrenza dal 16 aprile 2024,» e sostituire le parole: «15 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024»

conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "30,854 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "16,854 milioni"

29.5

[Pirondini](#)

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno 2024" con le seguenti: "30 giugno 2026";

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "271,5 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "257,5 milioni"

29.6

[Pirondini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "31 dicembre"

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "74,05 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "60,05 milioni"

29.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazione:

a) sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024", con le seguenti "fino al 30 giugno 2024";

b) dopo le parole "alle graduatorie di istituto.", aggiungere il seguente periodo "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati hanno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024.";

c) aggiungere infine il seguente periodo: "Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

29.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" con le parole "fino al 30 giugno 2024".

29.9

[Pirondini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "30 giugno".

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "24,684 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "10,684 milioni"

29.10

[Marti](#)

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.11

[Bucalo](#), [Liris](#), [Iannone](#)

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati avranno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024."

29.13

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 601» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601».

29.14

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Gli interventi e i piani in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono estesi ai

territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti previsti dalle dotazioni e dalle relative autorizzazioni di spesa.».

29.15

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2024/2025»

29.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato."

29.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) "I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato"

29.18

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasformati - per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 - in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

29.0.1

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

(Disposizioni relative alla International School of Trieste (IST))

All'art. 393 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Sono parimenti riconosciuti a tutti gli effetti i percorsi educativi della scuola per l'infanzia, nonché gli ulteriori servizi educativi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, organizzati nell'ambito della International School of Trieste».

29.0.2

[Calandrini](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo è finalizzato: a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

29.0.3

[Pirro, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2023 istituito dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 30

30.1

[Parrini, Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro la data del 7 luglio 2024».

Art. 31

31.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.2

[Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "di collaborazione tra ricerca e imprese," inserire le seguenti: "garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,".

31.3

[Liris, Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

31.5

[Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

31.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

31.7

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «delle individuate fonti di finanziamento» con le seguenti: «delle fonti di finanziamento di cui al comma 2».

31.8

[Marti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di realizzare una maggior aderenza alle proposte programmatiche, in armonia con le varie componenti dell'università, all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) durata della carica di rettore per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta;"

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le modifiche statutarie di cui al comma 1, lettera d) sono adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 6. In sede di prima applicazione, il rinnovo della carica di rettore per un mandato di quattro anni si applica anche ai rettori in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

31.9

[Bucalo](#), [Mennuni](#), [Iannone](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

4-ter. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comma 6, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: "La definizione del trattamento economico e giuridico dei titolari di contratto di ricerca, incluso l'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. L'importo del contratto di ricerca deve essere, in ogni

caso, individuato in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati."."

31.0.1

[Rosa](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Modifica all'articolo 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150)

1. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.»».

Art. 32

32.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.2

[Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.4

[Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, le parole: "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.5

[Pirro](#)

Al comma 1 sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti ", ove necessario, può procedere, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative".

32.6

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane" inserire le seguenti ", e previo parere della Regione competente,";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti ", e previa

intesa della Conferenza Unificata,".

32.7

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « a sostenere la rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: « evitando ulteriore consumo di suolo»

32.8

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «investimenti 2.1 e 2.2» con le seguenti: «investimenti 4 e 5,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Investimento 2.1 e Investimento 2.2»» con le seguenti: «investimenti 4 e 5,».

32.9

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»

32.10

[Damante](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto«.

32.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

32.12

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

32.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.14

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo periodo,».

32.15

[Damante](#)

Al comma 2, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: « secondo periodo,».

32.16

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

- a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;
- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

32.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di

revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.18

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.19

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, in caso di acquisto del diritto di superficie, anche con riferimento alle somme corrisposte in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;»

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

32.20

[Liris](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31

dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

32.21

Martella

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:"2-bis. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-ter .

2-ter . Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

32.0.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

32.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Riqualficazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.»

Art. 33

33.1

[Damante](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto «.

33.2

[Damante](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti».

33.3

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti»

33.4

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole».

33.5

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "all'autoconsumo delle", inserire le seguenti: "micro e piccole"

33.6

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole»

33.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « con priorità per quelli destinati alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, evitando ulteriore consumo di suolo.»

33.8

[Damante](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, nel rispetto della funzione produttiva.».

33.9

[Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde"

33.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo le parole "dei criteri di ammissibilità della spesa" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

33.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

33.12

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «aree di cui al comma 1» con le seguenti: «aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),».

33.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852."

33.0.1

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

- a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'«Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)».

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.2

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese, all'articolo 38, comma 5, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano

i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti".»

33.0.3

[Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33.0.4

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo."»

33.0.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33.0.6

Lotito

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo." ».

33.0.7

Misiani, Basso, Nicita, Lorenzin, Manca, Martella

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, che sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando a tal fine una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2, la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026."

33.0.8

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la

remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032"

33.0.9

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2028, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella

ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 15.

15. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.10

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema

di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.11

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Voucher Italia digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle

microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

33.0.12

[Ambrogio, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. A fronte della diminuzione delle presenze turistiche, nei periodi dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei comuni montani degli Appennini, le somme non utilizzate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per una quota pari a euro 14.687.659,24, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per l'anno 2024, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e destinate in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

2. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nei periodi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

3. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

33.0.13

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessate, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.14

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro, per l'anno 2024, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di

prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come rifinanziato dall'articolo 26, comma 6-*quater* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ; quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

33.0.15

[Romeo](#), [Centinaio](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 33-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socio-economico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del percorso di visita della Certosa di Pavia;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare «Ex Matteo Rota» di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

33.0.16

[Melchiorre](#), [Nocco](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-bis

(Rafforzamento della operatività istituzionale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)

1. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

Art. 34

34.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola «adottato», inserire le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»

34.2

[Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.4

[Damante](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti ", sentita la Conferenza Unificata,";

b) dopo le parole "luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti ", sentita la Conferenza Unificata,";

c) dopo le parole "valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;" inserire le seguenti "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;".

34.5

[Lotito](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.6

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", inserire le seguenti: "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3"

34.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

34.8

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "le politiche di coesione e il PNRR," inserire le seguenti "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

34.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» aggiungere le seguenti: «, sentiti i partner socioeconomici e istituzionali così come regolato dall'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027».

34.10

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma» con le seguenti: «nelle regioni meno sviluppate, alle quali è rivolto il Programma».

34.11

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35» con le seguenti: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili, i cui componenti siano di età inferiore a 35 anni».

34.12

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;», inserire le seguenti: «la promozione dell'attività delle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), anche con l'adozione di un nuovo modello di finanziamento che permetta di sostenere appieno i costi fissi, attraverso l'organizzazione di stagioni artistiche con una programmazione di qualità, favorendo la delocalizzazione e ampliando lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a target specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;».

34.13

[Nicita](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "ambito culturale;" inserire le seguenti: "un progetto per la promozione di eventi di rievocazione storica e partecipazione sportiva, quali i Palii e le competizioni, per l'inclusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali;".

34.14

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In coerenza con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027, priorità III, per la realizzazione di una sede distaccata a Messina del MAXXI (Museo Nazionale

delle arti del XXI secolo), denominata MAXXI MED e destinata ad essere Polo della creatività contemporanea nel Mediterraneo, si prevede un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore della Fondazione MAXXI, a valere sulle risorse di cui al comma 2.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole "488 milioni di euro", con le seguenti "489 milioni di euro"

34.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

34.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

34.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

1. All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: *"per la realizzazione di spettacoli dal vivo"*, sono aggiunte le seguenti: *"anche articolati in più giornate"*;

b) le parole *"e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto."* sono sostituite dalle seguenti: *"Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata." »*

34.0.2

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Iniziative per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero)

1. Al fine di promuovere l'arte moderna italiana all'estero tramite la rete delle sedi degli istituti italiani di cultura all'estero, è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il triennio 2024-2026, un Fondo denominato «Fondo per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero» con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro annui, destinato ad attività di promozione e iniziative suscettibili di diffondere.

2. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

34.0.3

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. Al fine di garantire l'urgente copertura del fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità amministrative, il raggiungimento degli obiettivi PNRR e del Programma Nazionale Cultura, valorizzando la specifica professionalità acquisita nell'assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio dagli esperti di particolare e comprovata specializzazione, titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, i suddetti esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022 e tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommando l'attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche presso differenti uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura, nonché sommando la durata di differenti contratti, purché tutti riguardanti attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale e riferiti, comunque, a periodi distinti. All'esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali, tenuto conto dei requisiti d'accesso previsti per ogni area di inquadramento professionale. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico.»

Art. 35

35.0.1

[Liris, Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard TETRA sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di Polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie TETRA e LTE Public Safety, il Ministero dell'Interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 549, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 37 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni per l'anno 2025».

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Art. 36

36.1

[Dreosto](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 3 e 4, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio."»

36.2

[Dreosto](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "di norma" sono soppresse.".

36.3

[Lotito](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "di norma" sono soppresse"».

36.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis - All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"».

36.5

[Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio,

costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".

36.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis - All'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.7

[Lotito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.0.1

[Pirro](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 36-bis.

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1:

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio 2024";

2) alla lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".

36.0.2

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione di una commissione di vigilanza sull'attuazione del PNRR)

1. Al fine di garantire un più ampio coinvolgimento parlamentare nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e consentire un migliore controllo mediante la diretta acquisizione delle informazioni necessarie nonché consentire una tempestiva verifica sull'attuazione degli obiettivi del PNRR medesimo, è istituita una commissione parlamentare di vigilanza, composta di cinque senatori e di cinque deputati, di 2 consiglieri di Stato e di 2 consiglieri della Corte dei conti.

2. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

3. Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

4. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

5. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

6. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti.»

Art. 37

37.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37

(Disposizioni di natura finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la lettera l) è sostituita dalle seguenti:

«l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»»

37.2

[Lotito](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle

imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il secondo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.3

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), numero 2), è aggiunto infine il seguente periodo: *"I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto."*;

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole *"30 aprile 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"31 luglio 2024"*;

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole *"31 maggio 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"30 settembre 2024"* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Non si provvede a revoca se, alla scadenza di cui al comma 31-bis, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32."*

37.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 37-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

Al Decreto-Legge 2 marzo 2024 n.19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: *"Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto"*«

2. All'art.33 comma 1 lettera c) le parole *"30 aprile 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole:

"31 luglio 2024".

3. All'art.33 comma 1 lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"

37.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Trattamento fiscale della vendita dei tartufi da parte dei cavaatori occasionali)

1. All'articolo 34-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, deve emettere auto-fattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del presente D.P.R. Nell'autofattura, dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

37.0.4

[Gasparri](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche relative alla disciplina dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno per Roma Capitale)

«1. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:

a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";

b) il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta, di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite e di comunicare all'ente preposto, in caso di mancato pagamento, tutti i dati necessari per recuperare l'imposta non assolta.";

c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"

d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge.»

37.0.5

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 38

38.1

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al Titolo II, sopprimere la partizione: «Capo I - Ulteriori disposizioni in materia di investimenti».

38.2

[Parrini](#), [Giorgis](#)

All'articolo, premettere la seguente partizione: «Titolo III - Disposizioni finali».

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 246 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

246ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasto accantonato l'emendamento 1.11.

Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra l'emendamento accantonato nella precedente seduta, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11 in materia di anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

La sottosegretaria ALBANO rileva che l'emendamento introduce il comma 3-bis all'articolo 4 della legge 145 del 2016, consentendo l'anticipazione di risorse, nel limite del 25 per cento delle somme iscritte sul Fondo per la prosecuzione delle missioni internazionali, prima dell'adozione delle relative delibere, al fine di consentire, tra l'altro, la tempestività dei pagamenti.

Al riguardo, tenuto conto che l'anticipazione viene concessa nel limite del 25 per cento delle somme iscritte sul Fondo di cui all'articolo 4, rappresenta che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sull'emendamento 1.11, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 10.15 (testo 2), 28.0.14 (testo 2) e 33.0.15 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte, altresì che l'emendamento 5.5 è stato rinumerato come 6.14a (già 5.5) e l'emendamento 5.13 è stato rinumerato come 6.19a (già 5.13), pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1133](#)

Art. 6

6.14a (già 5.5)

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

6.19a (già 5.13)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

Art. 10

10.15 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, sopprimere le parole "spese di investimento";
- b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

"5-bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'articolo 1 , comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'articolo 1 , comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

5-ter. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021-2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014-2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord."

Art. 28

28.0.14 (testo 2)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

Art. 33

33.0.15 (testo 2)

[Romeo](#), [Centinaio](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 33-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del percorso di visita della Certosa di Pavia;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell' nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024**

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo,

- premesso che il decreto-legge n. 60 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, si compone di trentotto articoli, suddivisi in due Titoli e nove Capi, recanti ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;
- considerato che i presupposti straordinari di necessità e di urgenza risiedono: *a)* nell'esigenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, assicurando una programmazione della politica di coesione coordinata tra i diversi livelli di governo e complementare con il PNRR; *b)* nell'esigenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; *c)* nell'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;
- rilevato che, in merito al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, le disposizioni del decreto sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR, come peraltro sottolineato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame;
- considerato che rientrano nell'ambito di interesse della Commissione affari costituzionali le seguenti disposizioni:
 - l'articolo 3, che attribuisce alla Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione il ruolo di sede di confronto tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027, assegnandole ulteriori competenze e integrandone la composizione con ulteriori ministri e con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - l'articolo 6, che, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione; al comma 2, autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del

Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020; al comma 3, prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo; al comma 4, dispone che i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026;

- l'articolo 9, il quale stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di *audit* sia composto di cinque unità di personale;
- l'articolo 35, che riconosce di importanza strategica alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», relativi a: reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché erogazione di servizi per garantire la sicurezza dei luoghi della cultura,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il riferimento del comma alla deliberazione CIPE n. 46 del 2016 che appare erroneo, in quanto tale deliberazione riguarda il programma complementare al PON "Città metropolitane 2014-2020", anziché il Programma Operativo Complementare al PON "*Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020";
- all'articolo 7, comma 1, si segnala l'opportunità di valutare l'inserimento, al secondo periodo, di un apposito riferimento - anche in coerenza con il resto della disciplina prevista dall'articolo - alle Province autonome, onde specificare l'ambito di applicazione delle delibere CIPRESS anche nei loro confronti;
- all'articolo 11, comma 3, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto;
- all'articolo 21, ai commi 1 e 3, si valuti l'opportunità di chiarire, se, al fine del riconoscimento delle due tipologie di beneficio ivi previste, trovi applicazione la nozione di stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- all'articolo 26, comma 3, là dove si consente il ricorso da parte del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) a strumenti legati all'intelligenza artificiale, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali disposizioni si faccia riferimento;
- all'articolo 32, comma 2, si segnala che, al secondo periodo, è richiamato un secondo periodo del comma 1 che non risulta, in realtà, presente nel testo del medesimo comma;
- agli articoli 13, comma 3, 21, comma 4, 23, comma 7, 24, comma 10, 25, comma 1, 26, comma 5, 32 comma 2, 33 comma 1, e 34, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un termine finale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Giorgis.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 219 (nott.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

219ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 21 maggio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) sottolinea che il tema affrontato dal decreto-legge avrebbe richiesto maggiore ponderazione, in modo da consentire ai parlamentari dei diversi territori di offrire un contributo costruttivo sull'attuazione delle politiche di coesione. Il provvedimento, infatti, non prevede interventi infrastrutturali e progetti industriali per territori come quello delle Marche, in cui vi sono zone sismiche - dove peraltro ancora non è stata completata la ricostruzione - e aree di crisi industriale complessa, alle quali non sono destinati i medesimi benefici che invece sono concessi al Mezzogiorno. Invita pertanto il Governo a replicare le *best practices* applicate all'estero, dove si punta su formazione e infrastrutture, soprattutto nelle regioni più in difficoltà.

Annuncia quindi il voto contrario.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) esprime perplessità per la scelta dello strumento della decretazione di urgenza per un intervento così complesso ed eterogeneo, che avrebbe bisogno di correzioni e integrazioni. Ritene che tale scelta si rivelerà dannosa in fase di attuazione delle misure previste.

Dichiara quindi il voto contrario.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei componenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

La relatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*) conferma la proposta di parere favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, si procede alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, cui partecipano i senatori [BALBONI](#) (FdI), [BORGHESE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [CATALDI](#) (M5S) e [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), la senatrice [TUBETTI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Della Porta), il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)), la senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE), i senatori [GIORGIS](#) (PD-IDP) e [LISEI](#) (FdI), la senatrice [MAIORINO](#) (M5S), i senatori [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) (in sostituzione della senatrice Musolino), [PARRINI](#) (PD-IDP) e [ORSOMARSO](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Pera), le senatrici [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az), [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az), [SPINELLI](#) (FdI) e [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE), il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) e la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP).

La proposta di parere favorevole è approvata con 18 voti favorevoli e un voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#), proclamando il risultato della votazione, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione, come richiesto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La seduta termina alle ore 20,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

- premesso che il decreto-legge n. 60 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, si compone di trentotto articoli, suddivisi in due Titoli e nove Capi, recanti ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;
- considerato che i presupposti straordinari di necessità e di urgenza risiedono: *a)* nell'esigenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, assicurando una programmazione della politica di coesione coordinata tra i diversi livelli di governo e complementare con il PNRR; *b)* nell'esigenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; *c)* nell'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;
- rilevato che, in merito al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, le disposizioni del decreto sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR, come peraltro sottolineato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame;
- considerato che rientrano nell'ambito di interesse della Commissione affari costituzionali le seguenti disposizioni:
 - l'articolo 3, che attribuisce alla Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione il ruolo di sede di confronto tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027, assegnandole ulteriori competenze e integrandone la composizione con ulteriori ministri e con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - l'articolo 6, che, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione; al comma 2, autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020; al comma 3, prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo; al comma 4, dispone che i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026;
 - l'articolo 9, il quale stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con

funzioni di controllo e di Autorità di *audit* sia composto di cinque unità di personale;

- l'articolo 35, che riconosce di importanza strategica alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», relativi a: reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché erogazione di servizi per garantire la sicurezza dei luoghi della cultura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il riferimento del comma alla deliberazione CIPE n. 46 del 2016 che appare erroneo, in quanto tale deliberazione riguarda il programma complementare al PON "Città metropolitane 2014-2020", anziché il Programma Operativo Complementare al PON "*Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020";

- all'articolo 7, comma 1, si segnala l'opportunità di valutare l'inserimento, al secondo periodo, di un apposito riferimento - anche in coerenza con il resto della disciplina prevista dall'articolo - alle Province autonome, onde specificare l'ambito di applicazione delle delibere CIPESS anche nei loro confronti;

- all'articolo 11, comma 3, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto;

- all'articolo 21, ai commi 1 e 3, si valuti l'opportunità di chiarire, se, al fine del riconoscimento delle due tipologie di beneficio ivi previste, trovi applicazione la nozione di stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

- all'articolo 26, comma 3, là dove si consente il ricorso da parte del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) a strumenti legati all'intelligenza artificiale, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali disposizioni si faccia riferimento;

- all'articolo 32, comma 2, si segnala che, al secondo periodo, è richiamato un secondo periodo del comma 1 che non risulta, in realtà, presente nel testo del medesimo comma;

- agli articoli 13, comma 3, 21, comma 4, 23, comma 7, 24, comma 10, 25, comma 1, 26, comma 5, 32 comma 2, 33 comma 1, e 34, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere un termine finale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
154ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso la relatrice, senatrice Stefani, aveva illustrato una proposta di parere e che il Gruppo del Movimento 5 Stelle aveva depositato una proposta di parere alternativo.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà quindi conto di una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto), volta a recepire alcuni rilievi formulati nel dibattito.

Nel dettaglio, rispetto alla proposta originaria formulata nella seduta del 15 maggio risulta espunto, nelle premesse, l'auspicio a valutare l'opportunità di introdurre l'istituto del legittimo impedimento del difensore nel processo civile, in quanto, considerata la necessità di approfondire la materia, appare prematuro fornire degli indirizzi al Governo.

Relativamente alle osservazioni formulate, le eventuali soluzioni conciliative che potrebbero essere adottate nelle separazioni devono però escludere i casi in cui vi siano denunce di abusi familiari o condotte di violenza domestica. Inoltre, sempre nei casi di separazione, relativamente al deposito delle copie delle denunce dei redditi e della documentazione attestante le disponibilità economiche si invita il governo a valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo di produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni con quello di produrre documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente, degli ultimi tre anni.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) nel riassumere i contenuti della proposta di parere presentata dalla propria parte politica, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame risulta molto eterogeneo. Il tempo a disposizione della Commissione per l'esame è stato eccessivamente ristretto, e non ha consentito di approfondire debitamente tutte le tematiche contenute nell'articolato presentato dal Governo che spaziano dal diritto di famiglia alla procedura esecutiva.

Numerosi sono infatti gli aspetti che meriterebbero un maggiore approfondimento. Con riferimento al

diritto di famiglia, lo schema di decreto impone margini temporali troppo ristretti per la produzione della documentazione nelle separazioni e una *discovery* anticipata che potrebbe precludere la possibilità di pervenire ad una separazione consensuale. Anche l'imposizione di un brevissimo lasso temporale tra la pronuncia di separazione e la successiva sentenza di divorzio osta, nei fatti, a un'eventuale riconciliazione tra le parti. Infine, relativamente alla produzione della documentazione di natura economica, sarebbe più opportuno avere riguardo alla giacenza media annuale in luogo degli estratti conto.

Lo schema di decreto, inoltre, sembra non valorizzare la tradizionale attività di udienza, ponendo eccessiva enfasi su quella cartolare, riducendo così gli spazi di interazione tra gli avvocati delle parti e precludendo, di fatto, la possibilità di pervenire ad una composizione bonaria delle liti.

Allo stesso modo, appare trattata in maniera superficiale anche la procedura esecutiva, con la previsione di tempistiche troppo brevi che potrebbero mettere in difficoltà soprattutto i privati cittadini, con particolare riferimento alle esecuzioni immobiliari.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che lo schema di decreto all'esame della Commissione coinvolge tutti i procedimenti disciplinati dal codice di procedura civile. L'esigenza da più parti sottolineata è quella di una revisione dell'attuale codice di rito, attraverso l'individuazione di chiari principi guida. Ricorda altresì che resta aperta la possibilità per il Governo di intervenire con ulteriori provvedimenti correttivi.

Con riferimento alle tematiche relative al diritto di famiglia, ribadisce come nella proposta di parere siano indicate alcune soluzioni che, anche a seguito di una interlocuzione con il Governo, ritiene possano essere utili per risolvere le difficoltà applicative segnalate dagli operatori del diritto. In proposito rileva che il principio indicato nella legge delega n. 206 del 2021 in relazione al diritto di famiglia intende fare in modo che nella prima udienza siano già chiari sia il *thema decidendum* che il *thema probandum*; probabilmente il decreto legislativo n. 149 del 2022, nel dare attuazione a tale principio, ha limitato alcuni spazi processuali in cui le parti in passato potevano trovare una mediazione delle diverse posizioni e conseguentemente concordare su una conciliazione.

Relativamente al tema della cartolarizzazione delle udienze, osserva inoltre che lo strumento si rivela comunque utile per velocizzare molte procedure di natura eminentemente formale, rendendo senz'altro più snella l'attività processuale pur in presenza di un principio cardine irrinunciabile come quello dell'oralità.

Conclude osservando che la materia dell'esecuzione civile è stata soggetta a numerosi interventi di riforma nel corso del tempo, stante la peculiarità della materia stessa.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole e a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e [BAZOLI](#) (*PD-IDP*).

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto di astensione della propria parte politica, osserva che la scelta di ricorrere o meno all'istituto della cartolarizzazione delle udienze dovrebbe essere comunque rimessa agli avvocati delle parti.

Interviene da ultimo il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice, che è approvata, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere a firma dei senatori Lopreiato, Scarpinato e Bilotti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, sul quale nessuno intende intervenire in discussione generale.

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, formula pertanto una

proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento constatando che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore **POTENTI** (LSP-PSd'Az) formula quindi una proposta di parere non ostativo.

Sulla proposta di parere formulata dal relatore intervengono, per dichiarazione di voto contrario a nome delle rispettive parti politiche, i senatori **LOPREIATO** (M5S), **BAZOLI** (PD-IDP) e **SCALFAROTTO** (IV-C-RE).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1133) *Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, che interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, prevede che la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera venga obbligatoriamente effettuata prima di procedere al saldo finale dei lavori: nel caso di tutti gli appalti pubblici (e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora) il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza dei suddetti presupposti è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso e gli esiti dell'accertamento della violazione vengono comunicati all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici ad essa attribuiti. Per quanto concerne gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro (in luogo del precedente limite di 500.000 euro) si prevede, in caso di versamento del saldo finale in assenza dei presupposti, una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o, in mancanza, a carico del committente stesso.

L'articolo 35, in materia di operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati, reca disposizioni per qualificare alcune operazioni, inserite nel Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027» come di importanza strategica ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060. Il Programma citato, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno, è diretto al rafforzamento delle azioni di contrasto della corruzione, della criminalità e dei comportamenti illeciti, mediante sistemi digitali avanzati ed interviene in alcune Regioni individuate sotto questo profilo come meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La disposizione conferisce la qualifica di importanza strategica a operazioni afferenti a quattro aree tematiche: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; le operazioni per la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; le operazioni per la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura; le operazioni per la erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo che prevede una serie di interventi a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché a favore delle imprese di carattere strategico nazionale.

Per le parti di competenza segnala, al Capo I (Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati), l'articolo 4 concernente interventi per il rafforzamento del contrasto alle politiche sleali. In particolare, il comma 1, lettera *e*), volto ad aggiungere un comma 12-*bis* all'articolo 10 del decreto legislativo n. 198 del 2021, prevede che in deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In particolare, in relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di stipula per iscritto del contratto di cessione prima della consegna dei prodotti ceduti, il nuovo comma 12-*bis* chiarisce che costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), ovvero in relazione all'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

Al Capo II (Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu), segnala altresì l'articolo 7, che prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*). Il comma 7 dell'articolo in questione prevede che il Commissario straordinario, nel provvedere mediante ordinanze all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, possa operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Infine, al Capo V segnala l'articolo 14, comma 2, che abbrevia la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022. La deroga è disposta "in via eccezionale". Poiché la decorrenza economica dell'accesso alla qualifica è dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, una riduzione della durata del corso importa un onere finanziario. Esso è quantificato in 535.173 euro per il 2024. La copertura finanziaria è assicurata attingendo in parte (per 300.000 euro) alle risorse del "Fondo unico giustizia" riassegnate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 143 del 2008), e per la restante parte alle risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste l'indomani del sisma in Abruzzo dal decreto-legge n. 39 del 2009 (cfr. suo articolo 7, comma 4-*bis*).

Conclude formulando una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alle ore 15 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del Governo. Fa quindi presente che nella seduta di domani si potrà procedere all'illustrazione e all'eventuale votazione delle proposte di modifica.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che nella giornata di ieri è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia il disegno di legge n.1143, recante Disposizioni in materia di rafforzamento della *cybersicurezza* nazionale e di reati informatici, già approvato dalla Camera dei deputati e che pertanto saranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza della 1a Commissione per procedere all'esame del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

Premesso che:

- lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile), dirette a risolvere difficoltà applicative e contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma del processo civile;
- la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;
- lo schema di decreto legislativo si iscrive nel quadro degli impegni assunti con il PNRR essendo indirizzato al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, secondo quanto disposto dalla legge delega n. 206 del 2021 e dal decreto legislativo n. 149 del 2022;

Considerato inoltre che:

- appare fondamentale proseguire nel sistematico e costante aggiornamento normativo e tecnico del processo di digitalizzazione della giustizia, implementando il processo civile telematico con adeguata formazione del personale e tenendo conto della necessità di raccordo e transizione nei nuovi riti, con particolare riguardo a quello in materia di minori, persone e famiglia nelle more della unificazione del nuovo tribunale della famiglia;
- per il migliore funzionamento della riforma occorre procedere alla risoluzione di tutte le difficoltà segnalate dagli operatori del diritto che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle disposizioni introdotte, in quanto le incertezze applicative aumentano il rischio di ulteriori lentezze;
- è parimenti imprescindibile contribuire alla risoluzione dei contrasti interpretativi ed alle differenti prassi giudiziarie sorti tra i diversi Tribunali, al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle innovazioni introdotte con la riforma;
- sarebbe auspicabile che comunque il Governo intervenga al fine di adottare misure correttive atte a semplificare i procedimenti cercando di razionalizzare le procedure, pur tenendo conto dei diversi

interessi che il processo è volto a tutelare nei vari rami del diritto, e di dare un migliore coordinamento complessivo degli istituti al fine di evitare prassi applicative disomogenee nei vari circondari di Tribunale;

Valutato in particolare che:

- con riguardo al nuovo rito per la famiglia ed i minori, è auspicabile comunque che sia meglio coordinata la questione della connessione tra processi assoggettati al rito di famiglia e processi assoggettati ad altro rito, per ragioni di economia processuale e per la concentrazione delle argomentazioni processuali, e che sia chiarita la disciplina dell'ipotesi di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi nel caso di presentazione di domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio;

- per le medesime ragioni di concentrazione, di immediatezza e di semplificazione, sarebbe opportuno valutare di promuovere una riforma della fase decisione, prevedendo una struttura valevole sia per le cause di competenza monocratica sia per quelle di competenza collegiale;

- nel corso delle audizioni sono state rilevate problematiche attinenti ai poteri affidati al curatore nominato in corso di giudizio, appare opportuno valutare una limitazione degli stessi alle esigenze strettamente processuali;

- si invita il Governo a coordinare il disposto dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede il pagamento di un contributo per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile), con le modifiche apportate all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, che hanno condotto all'eliminazione dell'istanza al presidente del tribunale nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dal primo comma (alla quale attualmente procede l'ufficiale giudiziario, senza necessità di autorizzazione del presidente), limitando il pagamento del contributo alla sola ipotesi, contenuta nel secondo comma dell'articolo 492-bis, di istanza proposta prima della notificazione del precetto o della scadenza del termine previsto dall'articolo 482 in caso di pericolo nel ritardo;

- si invita il Governo ad aggiornare la disciplina dei diritti di copia dettata dagli articoli 266 e seguenti, del TUSG, al processo telematico prevedendo diritti di importo più contenuto rispetto al rilascio di copia di atti informatici;

- con riferimento all'articolo 490 del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere la possibilità che Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) possa provvedere alla pubblicità degli immobili già affidati in sua custodia;

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sulle disposizioni relative al Libro I del codice, ed in particolare sulla competenza:

- con riferimento all'articolo 47 del codice di procedura civile in materia di regolamento di competenza, valuti il Governo di ampliare il termine da venti a quaranta giorni poiché l'informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile per il resistente depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato;

- con riferimento all'articolo 96 del codice di procedura civile, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'operatività del quarto comma ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa;

sulle disposizioni relative al procedimento di primo grado di cognizione ordinaria:

- con riferimento alle modifiche dell'articolo 171-bis del codice di procedura civile in materia di verifiche preliminari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h) dello schema di decreto, valuti il Governo di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l'integrità del contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 290 del codice di procedura civile che continua a collocare la eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all'udienza di prima comparizione ex articolo 183 del codice di procedura civile. Si raccomanda pertanto di modificare

anche l'articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell'attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all'articolo 171-*bis* e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all'articolo 171-*ter* n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue;

sulle disposizioni relative al rito semplificato di cognizione:

- con riferimento all'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, valuti il Governo l'eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;

sulle disposizioni in materia di impugnazioni:

- con riferimento all'articolo 380-*bis*, ultimo comma, del codice di procedura civile in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, all'ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta «applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile»: si invita il Governo a valutare, come sopra rilevato, la espunzione della ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa;
- con riferimento all'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile, in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, valuti il Governo di far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima, in quanto il regolamento della Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera;

sulle disposizioni relative alla digitalizzazione del processo:

- con riferimento agli articoli 122 e 123 del codice di procedura penale, valuti il Governo di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193, comma secondo, del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice «può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale»;
- con riferimento agli articoli 410 e 412-*ter* del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale;

sulle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 6, al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie:

- in relazione alla modifica introdotta dalla lettera a) all'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile, che precisa l'applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la nuova previsione con l'articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché valuti di estendere la applicazione del rito di famiglia ad altre controversie quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie;
- ad esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I, valuti il Governo, tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una *discovery* completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza

oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale *discovery*;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.12 del codice di procedura civile, valuti il Governo, in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 23 lettera f) della legge n. 206 del 2021 che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica «il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni» che l'obbligo di deposito degli estratti conto relativi agli ultimi 3 anni sia sostituito dall'obbligo di produzione di documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente degli ultimi 3 anni, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d'ufficio produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.14 del codice di procedura civile, valuti il Governo di sostituire l'inciso «malato di mente» con «persona con disabilità psichica»;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.34 del codice di procedura civile, valuti il Governo di chiarire cosa si intenda con l'espressione «Corte d'appello più vicina» competente a decidere del reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d'appello che ha emesso il provvedimento;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.38 del codice di procedura civile, valuti il Governo di individuare un termine certo per l'introduzione del giudizio di opposizione;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.51 del codice di procedura civile, valuti il Governo di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione ad hoc in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale; sulle disposizioni relative al processo di esecuzione:

- valuti il Governo di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge, contenuta nell'art. 543 del codice di procedura civile, preveda la cessazione dell'obbligo del debitore e del terzo anche nel caso in cui, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l'intervenuto pagamento del debito.

- per quanto concerne le misure di coercizione indiretta si preveda, all'articolo 614-*bis*, comma secondo, del codice di procedura civile, che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 162 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'APPELLO AL PARLAMENTO DELLA GEORGIA A RITIRARE LA LEGGE SULL'INFLUENZA STRANIERA NEI MEDIA

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) informa in merito agli sviluppi riguardanti l'appello al Parlamento della Georgia a non adottare la controversa "legge sulla trasparenza dell'influenza straniera", che limiterebbe fortemente la libertà di stampa nel Paese.

Al riguardo, ricorda che il 18 maggio scorso la Presidente della Georgia ha posto il veto sulla predetta legge, rafforzando i forti dubbi della Comunità internazionale ed europea sulla conformità della stessa ai principi dello Stato di diritto. Spetta ora al Parlamento georgiano la valutazione definitiva.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 60, in materia di politiche di coesione.

Il decreto-legge si compone di 38 articoli, suddivisi in due titoli. Il titolo I contiene le disposizioni di riforma della politica di coesione ed è a sua volta suddiviso in 8 capi, in materia di risorse, semplificazione normativa, interventi territoriali, autoimpiego e altre misure sul lavoro, istruzione e ricerca, investimenti *green*, iniziative in cultura, e rafforzamento della legalità nelle regioni meno sviluppate. Il titolo II contiene invece solo una disposizione sul monitoraggio dell'intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul rischio idrogeologico e una modifica alla copertura finanziaria del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia previsto dal decreto PNRR (decreto-legge n. 19 del 2024).

Nell'ambito del titolo I, le disposizioni contenute nel capo I (articoli da 1 a 8) danno attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, in complementarietà con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Tale riforma, aggiunta con l'ultima revisione del Piano approvata con la decisione del Consiglio dell'Unione europea (UE) dell'8 dicembre 2023, si inserisce nell'ambito dell'Asse 3-Pubblica amministrazione, della Componente M1C1 su Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, le disposizioni sulla politica di coesione sono riferite ai seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione

dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

In base all'articolo 4, i Ministeri e le regioni individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei suddetti settori strategici. L'articolo 5 prevede che ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmetta relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati.

L'articolo 7 istituisce un meccanismo di premialità per le regioni che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, che consiste nel permesso di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), maturate in relazione all'attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione, per coprire fino all'intera quota (30 per cento dell'importo degli interventi), la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE Plus.

L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* - STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, in ambiti di particolare interesse strategico. A tal fine, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati.

Il capo II (articoli 9 e 10) reca misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa, prevedendo che con delibera del CIPESS può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui agli Accordi di coesione tra Ministro e Presidente di regione.

Il capo III (articoli da 11 a 15) reca disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale. In particolare, l'articolo 11, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno, rinomina il Fondo perequativo infrastrutturale (istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009) in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, la cui dotazione risulta pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2033. Lo stesso articolo 11, inoltre, eleva al 40 per cento la quota delle risorse da destinare al Mezzogiorno, rispetto alla previgente quota del 34 per cento peraltro in proporzione alla popolazione di riferimento.

L'articolo 13, comma 1, introduce un credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 relativa all'Italia (approvata con decisione C(2021) 8655), che indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale, in favore di imprese presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) per gli investimenti in beni strumentali, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Per le modalità di erogazione del contributo si rinvia a un decreto ministeriale.

L'articolo 14 introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio, per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari. L'articolo 15 reca disposizioni volte a consentire investimenti infrastrutturali in Calabria, a facilitare il funzionamento del Fondo italiano per il clima, istituito dalla legge di bilancio 2022 per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima, e del Fondo di sostegno ai comuni marginali.

Nel capo IV (articoli da 16 a 28), relativo alle misure in materia di lavoro, gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0", nei limiti della normativa europea *de minimis*.

L'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore di soggetti giovani e disoccupati per l'avvio di attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Per gli stessi soggetti si prevede anche un contributo di 500 euro mensili per la durata massima di tre anni. Entrambe le misure sono soggette alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Gli articoli 22, 23 e 24 prevedono un esonero contributivo transitorio in favore di datori di lavoro privati, per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025,

di giovani disoccupati, di donne in situazioni di svantaggio, e di disoccupati di età superiore a 35 anni da occupare in sedi produttive ubicate nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Tali misure sono subordinate all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Gli articoli 25 e 26 intervengono per favorire il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito con il decreto-legge n. 48 del 2023 per favorire il collocamento al lavoro dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.

L'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, per finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso.

Nel capo V (articoli da 29 a 31), l'articolo 29, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a beneficio delle 7 regioni meno sviluppate d'Italia, autorizza: un piano da 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole; un piano da 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; e un piano da 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Lo stesso articolo 29 prevede anche che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti di 18,5 milioni di euro, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi, al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR e dal piano "Agenda sud".

L'articolo 30 dispone che le risorse del progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", del PNC (Piano complementare al PNRR), siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali.

L'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", per garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e dare continuità alle misure della componente M4C2 "Dalla ricerca all'impresa", nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno.

Nel capo VI (articoli 32 e 33), l'articolo 32 prevede l'individuazione di iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore", Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" e 2.2 "Piani urbani integrati", del PNRR.

A tale ultimo riguardo, si segnala che l'indicazione degli Investimenti 2.1 e 2.2 appare riferita all'originario testo del PNRR. Tale riferimento andrebbe quindi corretto in "Investimenti 4 e 5", come risulta dall'ultima revisione del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023.

L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali localizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al capo VII, in materia di cultura, l'articolo 34 prevede l'istituzione di un Piano di azione per l'individuazione delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura.

Il capo VIII, in materia di sicurezza, all'articolo 35 riconosce "di importanza strategica" alcuni progetti finanziati o finanziabili, a valere sul Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nelle sette regioni del Mezzogiorno, relativi a: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca

dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi per assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

Il titolo II prevede all'articolo 36 che il monitoraggio sull'intervento del PNRR relativo alla riduzione del rischio idrogeologico e di alluvione (M2C4-13, Investimento 2.1b), sia svolto non dalla Cabina di coordinamento istituita presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, ma dalle regioni.

Infine, l'articolo 37 reca una modifica alla copertura finanziaria del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia previsto dal decreto PNRR (decreto-legge n. 19 del 2024).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **SCURRIA** (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 63, finalizzato a fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e a intervenire in materia di imprese di interesse strategico nazionale.

Il disegno di legge consta di 16 articoli, suddivisi in V capi. Il capo I reca interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (articoli da 1 a 5).

L'articolo 1 contiene disposizioni atte a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria; a garantire il sostegno alle filiere produttive, anzitutto al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu.

L'articolo 2 reca disposizioni per il sostegno del lavoro in agricoltura e prevede l'estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate (con riduzione delle aliquote contributive e dei premi INAIL pari al 68 per cento) alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 (decreto alluvioni).

L'articolo 3 contiene misure urgenti per le produzioni di kiwi e per il contrasto alla cosiddetta "moria del kiwi", un fenomeno manifestatosi a partire dal 2012 nell'area del basso Veronese, e che, più di recente, ha interessato altri areali di coltivazione del Lazio.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, come previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/633.

L'articolo 5, modificando l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede che, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sia consentita solo in specifiche tipologie di aree.

Il capo II prevede misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu (articoli da 6 a 8).

L'articolo 6 prevede misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. A tal proposito, si introducono modifiche volte, tra le altre cose, a incrementare i fondi per le imprese che si impegnano a predisporre strumenti di biosicurezza anche mediante opportuni e continui accertamenti analitici di carattere epidemiologico negli allevamenti, in particolare quelli suinicoli. Così facendo, si garantirebbe l'ingresso nella «catena di macellazione» di animali già sottoposti preventivamente ad anamnesi e profilassi, così da escludere la presenza del virus della peste suina africana.

L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu, nonché al fine di impedire il peggioramento dei danni causati all'economia del comparto ittico, di promuovere e di sostenere le attività economiche svolte dalle imprese di pesca e di acquacoltura e, infine, di contribuire

alla difesa della biodiversità degli *habitat* colpiti dall'emergenza.

L'articolo 8 prevede, quale misura a carattere straordinario e per un periodo di tempo determinato, l'istituzione della figura del "Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina".

Il capo III, composto dall'articolo 9, reca misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare. In particolare, si modifica il codice dell'ordinamento militare, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare.

Il capo IV reca norme in materia faunistica e venatoria, nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare (articoli da 10 a 12).

L'articolo 10 modifica l'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di guardie venatorie volontarie.

L'articolo 11 apporta modificazioni al decreto-legge n. 39 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 dello stesso anno, intendendo accrescere l'efficacia del coordinamento di tutte le iniziative e attività finalizzate al contenimento dei danni connessi alla scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche.

L'articolo 12 provvede alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare e ne definisce la competenza e le relative linee organizzative fondamentali.

Il capo V prevede misure per le imprese di interesse strategico nazionale (articoli da 13 a 16).

L'articolo 13 prevede un incremento di 150 milioni di euro, derivante dalla sottoscrizione di obbligazioni, per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA, di interesse strategico nazionale, nonché la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Gli articoli 14 e 15 contengono, rispettivamente, norme procedurali sull'approvazione del rapporto di sicurezza ai fini di antincendio (articolo 14); termini e procedure in materia di Amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale (articolo 15).

Infine, l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede al relatore di approfondire gli aspetti di specifica competenza della 4ª Commissione, al fine di valutare l'impatto della normativa proposta sui profili disciplinati dall'ordinamento dell'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.4. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
155^a Seduta
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (FdI) introduce il provvedimento per le parti di competenza, segnalando che l'articolo 13, al comma 1, prevede un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e da quelle nuove che si insedieranno presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale non trova applicazione nelle cosiddette seconde Zone logistiche semplificate e sia concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) riterrebbe opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione che tenga conto di quanto contenuto in una lettera inviata dalla Commissione - a seguito di dibattito sul punto nel corso della seduta n. 51 del 21 giugno 2023 - all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al vice ministro Leo, con riferimento alla risposta fornita dall'Agenzia stessa all'istanza di interpello sull'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, vertente sul requisito di novità dei beni immobili oggetto di investimenti nelle aree ricadenti nella Zona economica speciale.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (FdI) prende atto della proposta del Presidente ai fini di una eventuale nuova proposta di parere da presentare nella seduta di domani.

A richiesta di chiarimento del senatore [ORSOMARSO](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Regione Puglia aveva già risolto la questione autonomamente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) illustra le disposizioni di competenza della Commissione sottolineando che l'articolo 1, al comma 2 prevede una moratoria su mutui e altri finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume

d'affari pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio. Tali imprese, in particolare, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Oltre alla riduzione significativa del volume d'affari, la norma fissa un'ulteriore condizione per l'accesso alla moratoria, per la quale le imprese beneficiarie non devono presentare, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, esposizioni debitorie classificate come "esposizioni creditizie deteriorate", ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le imprese che soddisfano i requisiti suddetti, il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. Il comma 1 prevede la sospensione per un anno del pagamento della rate di mutuo o di altri tipi di finanziamento a rimborso rateale, per la parte capitale, in scadenza nell'anno 2024. Le imprese beneficiarie non devono avere esposizioni debitorie deteriorate. A parere della relatrice sarebbe opportuno specificare che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo o di altri finanziamenti non ha incidenza sul merito di credito dell'impresa escludendo l'inserimento nella "centrale rischi".

Il comma 3 incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. I criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni. Il comma 5 prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. Il comma 6 prevede, infine, la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*. In particolare il comma 6 dell'articolo 1 sostituisce, riproducendone parzialmente il contenuto, il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, che ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. La finalità dell'intervento, che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento UE. Il comma 7 inserisce un ulteriore articolo dopo l'articolo 16 del decreto legge 124 del 2023 assegnando alle imprese operanti nel settore primario un incentivo analogo a quello per le imprese previste nell'area ZES unica. La struttura della disposizione è analoga a quelle già previste dal citato decreto e omogenea a quelle previste dal decreto legge 60 del 2024 in corso di esame. Si tratta di una modifica che consente l'applicazione della disciplina degli aiuti di stato anche al settore agricolo con le medesime procedure e responsabilità amministrative di altri settori produttivi. Nello specifico, al settore agricolo, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa europea sugli aiuti di

Stato, nonché per consentire l'attuazione della misura da parte del MASAF per i settori di propria competenza, si è ritenuto necessario specificare in una norma *ad hoc* l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 16, con una disposizione che ne ricalcasse le caratteristiche principali, conservandone finalità e strumenti, ma contenente altresì le specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di stato applicabile ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca.

In conclusione propone un parere favorevole, disponibile a inserire le osservazioni derivanti dal dibattito e, se condiviso, anche il rilievo precedentemente formulato, come indicato con riferimento al comma 1 dell'articolo 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori dopo la seduta, con riferimento all'esame dell'Atto del Governo n. 152.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25

1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024
156ª Seduta
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*), come preannunciato nella seduta di ieri, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene anche conto dell'andamento del dibattito.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome della propria parte politica, del senatore [CROATTI](#) (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole con osservazioni del relatore, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1049) BERGESIO e altri. - Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio
(Discussione e rinvio)

La relatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) introduce il provvedimento, che ritiene abbia il pregio di non sposare una logica assistenziale o di mero sussidio: non è lo Stato a produrre beni e servizi, ma nemmeno a erogare a pioggia incentivi e sussidi. La mano pubblica, viceversa, si affianca, attraverso la leva fiscale, a tutti i soggetti che realizzano iniziative e progetti sociali, incrementando così la qualità della vita delle comunità e influenzando positivamente, in maniera indiretta, sul bilancio dello Stato e sulla spesa pubblica. Un contributo assai rilevante all'innalzamento della crescita nel prossimo triennio proverrà certamente dagli investimenti e dalle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo sforzo finora compiuto è quello di attuare tale programma di spesa così come è andato ridefinendosi e arricchito, ma appare necessaria, non solo l'azione coordinata degli Stati, ma anche quella dei singoli cittadini e delle realtà economiche che operano sui territori. Su una scala differente dai grandi investimenti in infrastrutture e in comparti trasversali come il digitale e la sostenibilità ambientale, appare altresì necessario puntare su azioni circoscritte che operano con logiche di cooperazione e partecipazione. Al fine di ridisegnare le politiche pubbliche per la ripartenza, è necessario anche rivedere il rapporto tra i poteri pubblici e i privati, incentivando una vera e propria evoluzione, che possa portare a quel cambiamento di paradigma auspicato già con l'introduzione, nel 2001, del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale le forze economiche e sociali possono contribuire al raggiungimento di obiettivi e interessi generali, al fianco delle istituzioni. Un principio, tuttavia, che ancora oggi ha bisogno di una piena ed effettiva applicazione, ad esempio prevedendo politiche pubbliche di supporto

alle realtà impegnate sul territorio con progetti ad alto impatto sociale.

La proposta di legge individua strumenti concreti per sostenere e favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati, ma anche delle realtà economiche che si impegnano quotidianamente sul territorio, e non solo, ben oltre i contorni dell'attività principale della propria azienda, il cosiddetto *core business*. Si tratta in altre parole di definire un sistema di agevolazione efficace, rapido e accessibile per tutte le iniziative a impatto sociale che puntino sul territorio, affiancando l'azione delle amministrazioni pubbliche e mettendo a disposizione idee e forze per la rigenerazione e il rilancio dei territori italiani. Lo Stato dovrà fungere da volano per un dinamismo di idee e di iniziative che, anche grazie al coinvolgimento dei privati, mirino alla realizzazione dell'interesse generale. Sarà quindi possibile valorizzare l'impatto creativo e propositivo dei progetti di interesse generale realizzati da privati (sia cittadini, singoli o associati, sia imprese o attività economiche di vario titolo) e da pubbliche amministrazioni. Lo spirito dell'intera proposta, dunque, non è solo quello di garantire un riconoscimento economico da parte delle istituzioni pubbliche alle iniziative più meritevoli sul territorio, in una logica redistributiva delle risorse, ma anche quello di reinvestire le finanze pubbliche in iniziative in grado di garantire un effetto moltiplicatore sull'intero tessuto economico e sociale. La definizione di impatto sociale sarà un elemento chiave all'interno della *policy* proposta. Infatti, considerata la necessità di selezionare i progetti in base all'impatto sociale apportato, l'intento del disegno di legge è quello di fissare indicatori precisi, necessari per la predisposizione di una definizione chiara ed univoca all'interno del testo normativo e che possano permettere un'efficace selezione dei progetti. La base da cui partire per costruire tale definizione può essere rappresentata dagli indicatori utilizzati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per definire la qualità della vita, nonché da criteri come quelli utilizzati dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per la misurazione del Benessere equo e sostenibile (BES). Si tratta di rilevatori in grado, non solo di cogliere la dimensione socio-economica delle iniziative, ma anche la loro capacità di costruire legami e relazioni tra le persone, generando un capitale sociale sul territorio che è in grado anche di produrre effetti sull'intero sistema Paese. Il rilancio dei territori ha bisogno di strumenti concreti, efficaci e immediati, che siano vicini al cittadino e che coinvolgano le istituzioni nella riflessione sulle soluzioni a impatto sociale da adottare. Passando al testo, ricorda che il disegno di legge consta di quattro articoli: in particolare, si prevedono un Fondo di sostegno di 10 milioni di euro e una commissione tecnica per valutare i progetti ammissibili ai contributi.

In conclusione, considera la proposta aperta ai contributi delle varie forze politiche, sia per definire il perimetro delle iniziative sia per individuare gli strumenti per erogare le risorse pubbliche in maniera semplice e diretta. Di più, ritiene che il provvedimento abbia caratteristiche tali, essendo il corrispettivo dell'Art Bonus nel sociale, da poter uscire dall'ambito della maggioranza e ricevere un ampio e generale consenso, motivo per il quale ha sottoscritto la proposta di legge. Invita quindi anche i senatori di altri Gruppi a sottoscriverlo.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accoglie l'invito della relatrice e preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

La relatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) condivide la proposta.

Non registrando alcuna obiezione, il [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a segnalare eventuali soggetti da ascoltare, anticipando che chiederà di fornire un contributo alla professoressa dell'Università Bocconi Veronica Vecchi, che si occupa tra l'altro di partenariato pubblico-privato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Discussione e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il Documento in titolo, che intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. L'intento è quello di fare tesoro del lavoro

importante della Commissione bicamerale della XVIII legislatura, seppur in contesti economici completamente differenti. È necessario completare l'attività su temi di particolare rilievo quali le cripto-attività, i Non Performing Exposure (NPE) e la finanza sostenibile. I sistemi bancario, finanziario e assicurativo hanno registrato significativi mutamenti e hanno introdotto nuovi modelli di *business*, di servizi e di prodotti. Così come ci sono stati processi di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse, è cambiata l'attività creditizia tradizionale in favore dei servizi e delle attività di investimento, anche in competizione col Fintech. Siamo cioè in presenza di una serie di dinamiche che pongono profili di attenzione sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori. Il provvedimento propone una nuova attenzione del Parlamento, in questo caso del Senato, al sistema bancario, finanziario e assicurativo, raccogliendo gli elementi per dare una corretta valutazione sulla adeguatezza e sul funzionamento rispetto alle esigenze dei cittadini e delle imprese, cioè del nostro sistema economico nel suo complesso.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 propone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori. È prevista una Relazione annuale al Senato sulla attività svolta. L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da dieci senatori nominati dal presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari. La Commissione ha i seguenti compiti, previsti dall'articolo 3: acquisire e analizzare la documentazione della Commissione banche della XVIII legislatura; monitorare, in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, l'integrità, la trasparenza, la competitività e il corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo; analizzare la disciplina dei settori tema dell'analisi della Commissione; analizzare le situazioni di crisi che hanno visto coinvolti istituti bancari, finanziari e assicurativi; analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, in relazione alla tutela del risparmio; effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione delle banche popolari e di credito cooperativo; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale, con una attenzione alle cripto-attività; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile; analizzare la disciplina in materia di Non Performing Exposure, cioè i crediti deteriorati, nelle loro varie articolazioni; analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie, al fine di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale; verificare lo stato di attuazione del cosiddetto FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori; analizzare i modelli di governo, nel loro complesso, delle autorità nazionali di vigilanza, a tutela del risparmio. Agli esiti della analisi, delle verifiche e dei monitoraggi, la Commissione può proporre apposite iniziative legislative. L'articolo 4 prevede che la Commissione proceda con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto di sua competenza, non possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale o quello bancario. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza, né la libertà personale. L'articolo 5 prevede, a determinate condizioni, che la Commissione possa richiedere copia di atti e documenti di procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'articolo 6 prevede l'obbligo del segreto su tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta dalla Commissione che siano assoggettati al vincolo del segreto. L'articolo 7 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la stessa non disponga diversamente. Infine, sono previste le disposizioni per il puntuale funzionamento della Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

La 6a Commissione Finanze e tesoro,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, osservato che il decreto legge

all'articolo 13, comma 1, introduce un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS (zone logistiche semplificate), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale;

che il beneficio fiscale riguarda gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Considerato inoltre che il credito di imposta è concesso per gli investimenti realizzati dall'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) al 15 novembre 2024;

1. Valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il periodo entro il quale realizzare gli investimenti: la data iniziale dell'8 maggio coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge e il periodo complessivo è troppo breve con il rischio di limitare la portata agevolativa solo ad iniziative imprenditoriali già assunte;

2. In tema di eleggibilità degli investimenti in beni immobili strumentali, il parere favorevole è espresso nel presupposto che l'acquisto di beni immobili strumentali all'attività economica, e inseriti in un progetto già avviato, spetti anche per l'acquisto di beni immobili acquistati e quindi non nuovi, come invece la prassi applicativa dell'Agenzia delle Entrate, che ha negato la sussistenza del requisito oggettivo sostenendo che "il requisito della novità - in quanto compatibile con le previsioni del credito di imposta ZES e dei suoi ulteriori requisiti - debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito di imposta ZES". Tale interpretazione, già oggetto di una unanime deliberazione della Commissione Finanze e tesoro, contrasta con il carattere ampiamente agevolativo delle disposizioni in parola.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 126 (pom.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

126^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 aprile, nel corso della quale - ricorda la [PRESIDENTE](#) - era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato redatto dal Comitato ristretto, adottato dalla Commissione quale testo base.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 65 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Avverte infine che è giunto il parere della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni) sul testo unificato adottato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità "Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali" dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2024, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 154)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale la [PRESIDENTE](#) ricorda che sono

state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), intervenendo in sede di replica al dibattito, illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato) sull'atto del Governo in titolo, con il quale fa presente di aver inteso tener conto di un'osservazione avanzata dalla senatrice D'Elia.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime avviso favorevole sulla proposta di parere poc'anzi formulata dal relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, pone l'accento sulla necessità di tutelare le professionalità ed il patrimonio di esperienze facenti capo alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali ormai prossima ad essere accorpata con l'attuale Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia, del pari, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore, che segnala opportunamente l'esigenza di reintegrare i tagli economici patiti dal centro di responsabilità in questione.

Pone quindi l'accento sulla necessità di approfondire le modalità di utilizzo dei finanziamenti concessi per la celebrazione del centenario del musicista Giacomo Puccini. La somma stanziata, consistente in 10 milioni di euro, sarebbe stata infatti - secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa - utilizzata in maniera poco trasparente.

L'oratore esprime l'auspicio infine che il Governo possa concedere, tramite lo stanziamento di specifiche risorse, la giusta rilevanza al centenario della morte del famoso pianista e compositore toscano Ferruccio Busoni.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 154 è posta ai voti e approvata.

La [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo giunti i pareri (non ostativi) della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, si può procedere alla votazione degli articoli e, successivamente, del mandato al relatore.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1 (all'unanimità), come modificato dall'approvazione degli emendamenti, e l'articolo 2.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame del provvedimento in titolo, su cui ribadisce il proprio giudizio favorevole.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare il relatore e la Commissione tutta per il proficuo lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Precisa quindi che l'emendamento 1.1, del pari presentato dal suo Gruppo e successivamente respinto nel corso delle votazioni, non intendeva sminuire la gravità degli episodi di violenza avvenuti al confine orientale italiano al termine del secondo conflitto mondiale, bensì mirava ad inquadrare la drammatica vicenda delle foibe in un contesto storico-politico più ampio.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo e rileva che l'ubicazione in Roma del Museo del ricordo conferisce la giusta rilevanza nazionale alle drammatiche vicende avvenute sul confine orientale italiano al termine della seconda guerra mondiale.

Dissente quindi da quanto rappresentato dalla senatrice D'Elia, precisando che l'emendamento 1.1 risulta concettualmente infondato dal punto di vista storico. Esso, infatti, inquadra la prima guerra mondiale in un'accezione esclusivamente negativa, dimenticando che quel conflitto viene considerato

anche come la quarta guerra d'indipendenza italiana, volta alla liberazione delle restanti terre irredenti. In secondo luogo, l'emendamento contestualizza le vicende del confine orientale italiano in un ambito storico eccessivamente ristretto (ossia quello posteriore alla stipula del trattato di Rapallo), laddove esse andrebbero più correttamente inquadrare in un quadro più ampio, che si articola nel corso di secoli. Ad esempio, la città croata di Ragusa (odierna Dubrovnik) era città di lingua ed etnia italiana sin dal medioevo, con un'importanza nella storia dei commerci quasi pari alla Repubblica di Venezia: tuttavia, nella seconda metà del XIX secolo, a seguito della perdita del regno Lombardo-Veneto, l'Impero d'Austria impose una brutale slavizzazione del luogo. Analogamente, la città di Spalato aveva persino un sindaco italiano alla fine dell'800, prima di subire analogo destino. Come conseguenza di queste politiche, la presenza italiana in quei luoghi venne praticamente azzerata.

Stante quanto precede, non appare assolutamente corretto, dal punto di vista storico, porre l'accento su presunte responsabilità e colpe italiane in relazione ai cruenti fatti delle foibe, nei quali hanno perso la vita, perché brutalmente uccise, persone assolutamente innocenti (l'oratore ricorda, sul punto, di aver perso, in quei drammatici avvenimenti, anche persone a lui molto care, alle quali non poteva certo essere imputata alcuna responsabilità politica e che rimasero vittime di atti connotati da profonda atrocità).

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), osservando che l'intervento poc'anzi svolto dal senatore Menia reca considerazioni di merito che esulano dall'ambito di una dichiarazione di voto e si aggiunge alle considerazioni svolte dal relatore Marcheschi, a suo giudizio assimilabili ad una dichiarazione di voto, da parte del medesimo Gruppo.

Replica la [PRESIDENTE](#), precisando che le dichiarazioni di voto contengono, di norma, anche osservazioni di natura sostanziale e che, sotto tale aspetto, l'intervento del senatore Menia risulta pienamente legittimo e che il senatore Marcheschi è intervenuto in qualità di relatore.

Dopo un ulteriore scambio di opinioni tra la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) e il senatore [MENIA](#) (FdI), non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore Marcheschi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 aprile, nel corso della quale la [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati votati gli emendamenti presentati al provvedimento in titolo.

Fa presente che sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio (entrambi non ostativi) sugli emendamenti approvati e che si può pertanto procedere alla votazione degli articoli del disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il prosieguo della discussione del disegno di legge in titolo sia rinviato, tenuto conto che l'Assemblea si accinge ad avviare l'esame dell'Atto Senato n. 1092, recante conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) ritiene a sua volta che sia opportuno porre termine alla seduta e consentire ai senatori di partecipare ai lavori dell'Assemblea, tenuto conto del rilievo del richiamato provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, le Commissioni "possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni". Nel constatare che al momento non sono in corso votazioni in Assemblea, fa presente che ci sono pertanto le condizioni per concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Assicura peraltro che disporrà la conclusione della seduta non appena avrà riscontro circa l'imminenza di votazioni in Aula.

Segue indi un breve dibattito incidentale sulla richiesta della senatrice D'Elia e del senatore Verducci.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), pur non ravvisando ragioni per interrompere i lavori della Commissione considerato che al momento non ci sono votazioni in Aula, dichiara, in spirito collaborativo, la disponibilità della propria parte politica ad accogliere un'eventuale proposta del Partito Democratico, se formalizzata, diretta al rinvio della discussione del disegno di legge in esame, tenuto conto che non sussistono ragioni di urgenza tali da imporre una conclusione del provvedimento nella seduta in corso.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), preso atto del chiarimento regolamentare fornito dalla Presidenza in ordine alla possibilità di proseguire i lavori in costanza dei lavori dell'Aula, fa presente che i senatori del Partito Democratico accordano priorità alla partecipazione all'esame del decreto-legge in materia di agevolazioni fiscali sin dalla fase di illustrazione del provvedimento, considerato l'estremo rilievo dello stesso.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) ritiene che sia opportuno accogliere la richiesta del Partito Democratico e rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha ribadito che sussistono le condizioni regolamentari per poter proseguire la seduta, fa presente che un'eventuale decisione di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge rappresenta una valutazione esclusivamente politica.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), pur non condividendo le motivazioni del rinvio, ribadisce che il proprio Gruppo non ha alcuna preclusione ad accogliere la richiesta del Partito Democratico e a rinviare il seguito della discussione.

Poiché non vi sono osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana sarà esaminato, in sede consultiva, l'Atto Senato n. [1133](#) (Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 154

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, tenuto conto del rilievo del provvedimento in esame, diretto a ripartire contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel settore culturale; preso atto che, rispetto agli stanziamenti destinati ai medesimi beneficiari negli anni 2022 e 2023, si registra una diminuzione, peraltro contenuta, pari al 2,9 per cento; rammentato che gli stanziamenti riferiti agli anni 2022 e 2023 avevano opportunamente determinato un incremento estremamente rilevante della dotazione riferita al 2021, pari al 39 per cento; ritenuto che il carattere meritorio dei contributi in esame renda opportuno un ulteriore incremento dello stanziamento complessivo, esprime parere favorevole, con la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di prevedere risorse finanziarie aggiuntive da destinare ai beneficiari del provvedimento in esame, al fine di compensare, se possibile già dal corrente anno, il decremento che si registra rispetto allo scorso anno.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. [915](#), [916](#), [942](#), [980](#), [1002 NT](#)

Art. 1

1.1

[Versace](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 32" inserire le seguenti: "della Costituzione" e sostituire le parole: "e dell'autonomia delle università" con le seguenti: ", agli articoli 24 e 27 della Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al relativo Protocollo opzionale, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché del principio dell'autonomia delle università".

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".

2.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "diciotto mesi".

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "al primo semestre dei" con la seguente: "ai";*

b) *al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), h) e m);*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente: "Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".*

2.4

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) prevedere il superamento, a decorrere dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;"

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".

2.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".

2.6

[Marti](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) individuare, altresì, criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università».

2.7

[Marti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "qualificanti comuni" aggiungere le seguenti: ", nonché almeno una disciplina caratterizzante ciascun corso di studio".

2.8

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Russo](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "al comma 1," aggiungere le seguenti: "prevedendo comunque principi di anatomia e".

2.9

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere che i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, oggetto di insegnamento nel primo semestre di cui alla lettera b), non possano essere svolti o somministrati in alcuna forma da università telematiche, anche se legalmente riconosciute;».

2.10

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) prevedere che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario, possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili;"

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".

2.11

[Versace](#)

All'articolo 2, comma 2, lettera c), sostituire le parole da: "per gli esami di profitto" fino al termine del periodo con le seguenti: «sulle discipline qualificanti comuni per gli esami di profitto del primo semestre, svolti con verifiche scritte a risposta chiusa, secondo standard uniformi nazionali, per l'accesso in posizione utile alla graduatoria di merito nazionale».

2.12

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: "svolti secondo standard uniformi".

2.13

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «svolti secondo standard uniformi nonché» con le seguenti: «e al superamento di un esame nazionale, in coerenza con i posti messi a disposizione dalle università e secondo la conseguente».

2.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "svolti secondo standard uniformi" con le seguenti: "con una votazione pari o superiore alla mediana e al superamento di un test nazionale,".

2.15

[Marti](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: "svolti" con le seguenti: "che potranno essere svolti almeno due volte".

2.16

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «svolti», inserire le seguenti: «in forma scritta» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo svolgimento di un test di verifica finale in forma scritta concernente le materie degli insegnamenti del percorso formativo del primo semestre. Il test di verifica finale può

essere svolto, negli anni successivi, dagli studenti che non sono stati ammessi al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, nonché dagli studenti che hanno conseguito i CFU richiesti in altri corsi di studio e che intendono accedere ai medesimi corsi di laurea di cui al comma 1».

2.17

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Russo](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", in base alla somma dei punteggi conseguiti per i singoli esami di profitto".

2.18

[Crisanti](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo che una quota non inferiore al 10 per cento delle posizioni utili siano riservate agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro".

2.19

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) valutare eventuali equipollenze degli esami di profitto sostenuti dagli studenti, già iscritti secondo il precedente ordinamento, al fine del riconoscimento dei CFU e della definizione di parametri e criteri per l'allineamento tra i diversi piani di studio».

2.20

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) garantire agli studenti non idonei all'accesso al secondo anno la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere la totalità dei CFU conseguiti nel corso del primo anno a condizione che abbiano conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo anno con una votazione pari o superiore alla mediana;".

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".

2.21

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "discipline qualificanti comuni di cui alla lettera b)," inserire le seguenti: "solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre con una votazione pari o superiore alla mediana,".

2.22

[Marti](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: "d-bis) prevedere che gli studenti che occupino, nella graduatoria di cui alla lettera c), una posizione non idonea all'accesso al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano automaticamente proseguire il secondo semestre nel corso di studio prescelto ai sensi della lettera d), anche in sovrannumero,".

2.23

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) potenziare la programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;".

2.24

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN,».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: «da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della loro formazione».

2.25

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: "in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN," con le seguenti: "sulla base del numero programmato conseguente al fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, in conformità a quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264,".

2.26

[Versace](#)

All'articolo 2, comma 2, lettera e), sostituire le parole: "determinato dal SSN" con le seguenti: "del SSN, determinato dal Ministero della salute,".

2.27

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «individuare le modalità», inserire le seguenti: «, nonché le necessarie risorse a supporto, anche finalizzate all'erogazione di borse di studio e per gli alloggi universitari,»;

b) dopo le parole: «di iscrizioni» inserire le seguenti: «sia al primo sia»;

c) dopo le parole: «di cui alla lettera b)» sopprimere la seguente: «anche».

2.28

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «ricettive delle università», inserire le seguenti: «, nonché degli ospedali e dei laboratori,».

2.29

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma la previsione di una quota di iscrizioni soprannumerarie volta a non precludere la formazione di coloro che non intendono rispondere al fabbisogno di personale del SSN, bensì a esigenze maturate, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività degli enti del Terzo settore, ovvero in strutture collocate al di fuori del territorio nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: «da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della loro formazione».

2.30

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale».

2.31

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: "f) adeguare i posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione;".

2.32

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «le modalità», inserire le seguenti: «e le risorse».

2.33

[Fazzone](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto del numero delle carenze organiche registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale nell'anno precedente;"

2.34

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato anche dalle università telematiche;"

2.35

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", escludendo che il suddetto allineamento possa essere realizzato dalle università che non rispettino i requisiti necessari ai fini della positiva valutazione periodica da parte dell'ANVUR".

2.36

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", verificata la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi derivante dal suddetto allineamento".

2.37

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) revisionare la determinazione del fabbisogno di personale del SSN e introdurre un sistema di monitoraggio, in collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze, nonché allineare i posti dei corsi di laurea delle università all'effettivo fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;».

2.38

[Bucalo](#), [Marcheschi](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: "in collaborazione con il Ministero della salute", inserire le seguenti: "e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

2.39

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente: "i) operare un riordino dell'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica, nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;"

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "primo semestre" con le seguenti: "primo anno" e le parole: "secondo semestre" con le seguenti: "secondo anno".

2.40

[Occhiuto](#)

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e dei corsi di laurea di cui alla lettera b) del presente comma e».

2.41

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente: "i-bis) accertare il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del SSN, ai fini della successiva approvazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri;".

2.42

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente: "i-bis) prevedere incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e l'attività professionale in quei territori;".

2.43

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: "dirigenti medici e sanitari" inserire le seguenti: ", che siano professori di ruolo o professori a contratto,".

2.44

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

2.45

[Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente: "m) organizzare, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, corsi di orientamento per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del SSN, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri;".

2.46

[Marti](#)

Al comma 2, lettera m), sostituire la parola: "organizzare," con le seguenti: "promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica," e sostituire le parole: "secondo modalità afferenti ai", con le seguenti: "svolti all'interno dei";

2.47

[Occhiuto](#)

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole «i quali possano prevedere anche un tirocinio,» e dopo le parole: «dell'istruzione e del merito,» inserire le seguenti: «in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca,».

2.48

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole da: "la cui frequenza" fino alla fine della lettera.

2.49

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: "sia valorizzata" con le seguenti: "sia calcolata in misura non superiore allo 0,5".

2.50

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «dei CFU», inserire le seguenti: «, nella quota parte massima di un sesto,».

2.51

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

2.52

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera n), sopprimere la parola: "anche".

2.53

[Marti](#)

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: " promuovere " inserire le seguenti: " , nel rispetto dell'autonomia scolastica, " e dopo la parola: " percorsi " aggiungere la seguente: " extracurricolari ".

2.54

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «di cui al comma 1», sopprimere la seguente parola: «anche».

2.55

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «anche in collaborazione con le università» con le seguenti: «erogati dalle università che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale».

2.56

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: "le università" inserire le seguenti: ", ad esclusione delle università telematiche,".

2.57

[Cosenza](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al fine di rendere sostenibile il numero elevato di iscrizioni attese, i corsi, ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alla modalità di erogazione degli stessi, possono essere svolti a distanza per le lezioni frontali, avvalendosi delle università telematiche".

2.58

Il Relatore

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Limitatamente a quanto previsto dalle lettere f), g), l) e m), i decreti di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

2.59

[D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché sentiti il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e il Consiglio Universitario Nazionale (CUN)."

2.60

[Marti](#)

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere m) ed n), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.".

2.61

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Limitatamente a quanto previsto dalle lettere m) e n), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito."

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché alla modifica ovvero abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Modifiche di coordinamento".

3.2

[Bucalo](#), [Marcheschi](#)

Sopprimere il comma 2.

3.3

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Sopprimere il comma 2.

1.4.2.5.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 128 (pom.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

128ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il ministro del turismo Daniela Garnero Santanche'.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, per i profili di competenza della Commissione, soffermandosi, in primo luogo, sul Capo V del Titolo I, che si compone degli articoli da 29 a 31 e reca "Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca".

Per quanto riguarda l'articolo 29, ai commi da 1 a 3, esso prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle sette regioni meno sviluppate d'Italia.

Il comma 4 - prosegue la relatrice - prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nell'ambito del piano «Agenda Sud».

Sempre con riferimento all'articolo 29, richiama indi il comma 5 il quale introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano "Agenda Sud") al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

Si sofferma poi sull'articolo 30, il quale dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, (programmazione 2021-2027), in favore dell'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati".

Riferisce, poi sull'articolo 31, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, un Piano di azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-

2027», e pari a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi per l'Innovazione nel Mezzogiorno».

Dà conto successivamente dell'articolo 34, che demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati.

Segnala, infine, che l'articolo 35 riconosce importanza strategica ad alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027». Tra questi figurano progetti relativi alla prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi onde assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura. La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) esprime un giudizio critico nei confronti del provvedimento in esame, stigmatizzando la circostanza che esso si limita ad operare lo spostamento di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da un capitolo all'altro del bilancio dello Stato.

Tale spostamento peraltro, lamenta l'oratrice, opera un'ulteriore riduzione delle risorse destinate al Mezzogiorno, che fa seguito agli ingenti tagli perpetrati negli ultimi mesi (con particolare riferimento ai circa 9 miliardi di euro sottratti nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR, ai 3,5 miliardi del Fondo di perequazione infrastrutturale e ai 3,3 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione). In proposito, si sofferma sull'articolo 14, che introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio, al quale, pur essendo un sito di interesse nazionale, sono destinate risorse precedentemente stanziati per il Sud Italia.

Ricorda altresì che le ingenti risorse del PNRR sono state inizialmente accordate con la finalità di assorbire i divari territoriali e sociali presenti nel Paese, che invece si stanno a suo avviso ampliando, come dimostrano l'innalzamento della popolazione che vive al di sotto del livello di povertà assoluta e l'aggravarsi del fenomeno della cosiddetta migrazione sanitaria fra regioni.

Invece di puntare alle priorità del Paese, deplora che il Governo e la maggioranza parlamentare stiano discutendo, da mesi, provvedimenti, come ad esempio l'Atto Camera n. 1665 (già approvato in prima lettura) di attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, destinati ad acuire il richiamato divario.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, giudica insoddisfacenti le risorse ad essi destinate che, anche in questo caso, sono frutto di meri trasferimenti di finanziamenti già presenti in bilancio. Più specificamente, ritiene necessario accrescere gli stanziamenti complessivi nei settori dell'istruzione e della ricerca, tenuto conto che l'Italia è il Paese europeo che investe meno. Ciò, anche al fine di evitare l'emorragia delle eccellenze che, non riuscendo a trovare una collocazione professionale adeguata in Italia, sono costrette a trasferirsi in altri Paesi, privando il Paese di preziose risorse, formate peraltro con l'impiego di rilevanti risorse pubbliche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, la relatrice [FALLUCCHI](#) (Fdi) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE' esprime un orientamento favorevole alla proposta della relatrice.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver dichiarato di condividere molte delle considerazioni svolte dalla senatrice Castellone, preannuncia il voto contrario della propria parte politica, in considerazione della contrarietà al decreto-legge nel suo complesso, che a suo avviso tradisce le finalità, previste nel PNRR, di contrasto alle disuguaglianze presenti nel Paese.

Preannuncia infine l'intenzione della propria parte politica di presentare, presso la Commissione di

merito, proposte emendative volte a superare le molte criticità presenti nei settori di competenza della Commissione, specie con riferimento al personale docente e non docente della scuola.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, attesa la contrarietà sul provvedimento in esame. In particolare, esso delude le molte attese del settore dello spettacolo dal vivo, a fronte delle numerose promesse da parte del Governo. Al riguardo, richiama l'assenza di risorse da destinare al rinnovo dei contratti del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare le modalità con cui sono utilizzate le poche risorse a disposizione del settore, come nel caso delle iniziative per celebrare il centenario della morte di Giacomo Puccini.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) respinge con fermezza le critiche rivolte al provvedimento, richiamando innanzitutto le disposizioni che consentono il rinnovo degli incarichi del personale ausiliario, che svolge un ruolo fondamentale nella scuola anche con riguardo all'attuazione dei progetti finanziati con il PNRR.

Richiama indi l'articolo 29, comma 5, che introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per attività collegate al PNRR. Contesta poi le affermazioni riguardanti l'assenza di idonee risorse da destinare agli ambiti di competenza della Commissione. Richiama, in proposito, l'articolo 31, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire il piano di azione denominato «RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», sostenuto da ingenti risorse richiamate nell'intervento della relatrice.

Preannuncia conclusivamente il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dopo che la [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio (entrambi non ostativi) sugli emendamenti approvati, si può procedere alla votazione degli articoli e, successivamente, del mandato al relatore.

Con distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati (all'unanimità) l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8, come modificati dagli emendamenti approvati.

La [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato), volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento alla luce delle modifiche introdotte in sede emendativa.

La Commissione accoglie indi l'emendamento Coord. 1 della relatrice.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, pone ai voti il mandato alla relatrice Bucalo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame, con autorizzazione a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare ulteriori correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La Commissione approva all'unanimità.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHE', nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, esprime viva soddisfazione per l'avvenuta conclusione dell'esame del provvedimento in titolo. In proposito, sottolinea che la tradizione è un patrimonio inestimabile del Paese e per questo si rende necessario mantenerla viva, con particolare riguardo agli abiti storici, che rappresentano un tassello importante dei territori e risultano determinanti nel turismo regionale, dai grandi centri fino ai piccoli

borghi.

Evidenzia poi che, nella storia della Nazione, ricchissima di conquiste, occupazioni, guerre e ricostruzioni, il costume tradizionale italiano racconta il passato, le influenze culturali delle dominazioni esterne e la crescita di un'identità nazionale, contribuendo a tenere vivo, nelle comunità, il legame con il passato e con la storia, arricchendolo con il presente e proiettandolo nel futuro.

Da ciò ritiene che discenda il dovere di promuoverne il profilo turistico, sia a livello nazionale che internazionale. Specifica, al riguardo, che le rappresentazioni possono costituire un'occasione importante di sviluppo turistico dei territori e possono agire da volano per l'espansione del tessuto ricettivo locale, dal punto di vista della ristorazione, delle attività ricettive e dei settori dell'indotto. Ricorda, in proposito, che, nelle giornate celebrative comprendenti, ad esempio, un corteo in abiti d'epoca o una rievocazione storica, si svolgono anche manifestazioni strettamente connesse al settore produttivo e agricolo, che trainano, a loro volta, il settore turistico con la vendita di prodotti dell'enogastronomia locale.

Reputa, inoltre, importante stimolare le nuove generazioni a impegnarsi non solo a celebrare, ma anche a ricreare gli abiti stessi, in modo da avvicinare i giovani verso professioni che si stanno perdendo nel comparto manifatturiero, tra cui quelle riconducibili alle attività manuali da inserire nel manifatturiero *made in Italy* del lusso.

Auspica, conclusivamente, una celere approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(915) Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(942) MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

(980) FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 maggio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato adottato come testo base (pubblicato in allegato alla seduta del 24 aprile).

L'unico emendamento riferito all'articolo 1 (1.1) è dato per illustrato.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, ha la parola la senatrice **CASTELLONE** (M5S) per l'illustrazione delle proposte emendative di cui è prima firmataria.

Evidenzia, innanzitutto, che l'emendamento 2.9 risponde all'esigenza, già sottolineata nel corso dei lavori in sede di Comitato ristretto, di escludere espressamente le università telematiche dalla possibilità di svolgere i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, oggetto di insegnamento nel primo semestre. Anticipa che anche l'emendamento 2.34 ha ad oggetto le università telematiche, che, in quest'ultimo contesto, vengono escluse dal coinvolgimento nella realizzazione dell'allineamento del contingente dei posti universitari con i posti disponibili nei corsi di formazione *post lauream*.

Richiama indi l'attenzione sull'emendamento 2.16, volto a subordinare l'ammissione al secondo semestre del primo anno a un *test* di verifica finale concernente le materie d'insegnamento nel primo semestre. Ricorda come, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, i rappresentanti del Gruppo del Movimento 5 Stelle, unitamente al senatore Crisanti, abbiano ritenuto imprescindibile un *test* finale sia ai fini della formazione della graduatoria nazionale, nella quale risulterebbe altrimenti difficile

collocare circa settantamila studenti sulla base del mero conseguimento dei crediti formativi, sia al fine di consentire una seconda possibilità di accesso al secondo semestre agli studenti non ammessi la prima volta nonché una possibilità di accesso agli studenti che hanno conseguito i crediti in altri corsi di studio.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 2.19, diretto a introdurre la valutazione di eventuali equipollenze degli esami di profitto sostenuti da studenti già iscritti secondo il precedente ordinamento.

Con riguardo all'emendamento 2.27, ritiene che sia necessario individuare risorse che rendano sostenibile l'iscrizione al secondo semestre e che siano destinate a potenziare gli organici, nonché a sostenere l'erogazione di borse di studio e le spese per alloggi universitari, mentre, con riferimento all'emendamento 2.28, sottolinea la necessità di potenziare, oltre alle capacità ricettive delle università, anche quelle degli ospedali e dei laboratori. Il tema della individuazione di risorse - prosegue la senatrice - è anche oggetto dell'emendamento 2.32, riguardante l'allineamento del contingente dei posti nei corsi universitari con i posti nei corsi *post lauream*.

Dopo aver accennato all'emendamento 2.37, diretto a collegare la formazione medica universitaria ai dati del reale fabbisogno di salute della popolazione, si sofferma sull'emendamento 2.50, finalizzato a ridimensionare la valorizzazione dei percorsi di orientamento e sviluppo in termini di crediti universitari, tenuto conto che una eccessiva valorizzazione dei suddetti percorsi causerebbe uno svantaggio a sfavore degli studenti residenti in zone non coperte dagli specifici indirizzi di studio.

Per quanto, infine, concerne l'emendamento 2.54, evidenzia che è imprescindibile il coinvolgimento delle università nella promozione e organizzazione dei percorsi di formazione e preparazione ai corsi di laurea in discussione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) precisa, in primo luogo, che le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico sono volte a superare le criticità che, a suo parere, permangono nel testo definito all'esito dei lavori del Comitato ristretto, con particolare riguardo all'eccessiva ampiezza dei principi e criteri direttivi che presiedono al conferimento della delega.

Dopo aver menzionato gli emendamenti 2.1 e 2.2, diretti ad estendere i termini per l'esercizio della delega da parte del Governo, richiama l'attenzione sull'emendamento 2.5, finalizzato ad ampliare da un semestre ad un anno il periodo di studio universitario che precede la selezione degli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria. Accenna, al riguardo, anche all'emendamento 2.4, a prima firma della senatrice Zambito, che reca, tra l'altro, analoga proposta.

Passa, quindi, ad illustrare l'emendamento 2.14, inteso ad innalzare il livello di selezione ai fini dell'ammissione definitiva ai suddetti corsi di laurea, sia con la previsione che negli esami di profitto sia raggiunta una votazione pari o superiore alla mediana, sia affiancando al conseguimento dei crediti il superamento di un *test nazionale*.

Dopo aver specificato che la proposta emendativa 2.25 è indirizzata a introdurre espressamente nel testo la locuzione "numero programmato", si sofferma sugli emendamenti 2.30 e 2.34, i quali incidono, rispettivamente sulle lettere *e*) ed *f*) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo, il primo, che il potenziamento delle capacità ricettive delle università rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accreditamento a livello europeo e internazionale, il secondo, che le università telematiche non siano coinvolte nella realizzazione dell'allineamento tra il contingente di posti universitari e i posti disponibili nei corsi *post lauream*.

L'emendamento 2.44 ha poi ad oggetto la soppressione della lettera *m*), tenuto conto che al Gruppo del Partito Democratico non appare chiara la connessione tra la frequenza di percorsi di orientamento e sviluppo nella scuola secondaria e il conseguimento di crediti universitari, mentre l'emendamento 2.52 è volto a garantire, in ogni caso, il coinvolgimento delle università nella promozione dei percorsi di preparazione ai corsi di laurea in discussione.

Infine, la proposta emendativa 2.59 è intesa a prevedere la partecipazione del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio universitario nazionale nel procedimento di adozione dei decreti legislativi.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per

illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** avverte che, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 23 maggio, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Coord. 1

La Relatrice

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle esibizioni» con le seguenti: «delle esibizioni»;*
- b. *al comma 1, sostituire le parole: «quali rievocazioni storiche improntate» con le seguenti: «come rievocazioni storiche improntate»;*
- c. *al comma 1, sostituire le parole: «della Natività quali componenti» con le seguenti: «della Natività, quali componenti»;*
- d. *sostituire il comma 2, con il seguente: « 2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione».*

All'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *alla lettera a), dopo le parole: «musica di tradizione,» inserire le seguenti: «delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,»;*
- b. *alla lettera b), sostituire le parole: «di cui alla lettera a)» con le seguenti: «, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale».*

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1:*

1. *all'alinea, sopprimere le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;*
2. *alla lettera a), sostituire le parole: «da emettere» con le seguenti: «da rilasciare»;*
3. *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «concessione dell'»;*

b. *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1».*

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, dopo le parole: «musica di tradizione,» inserire le seguenti: «delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,»;*
- b. *al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici» con le seguenti: «di cui al comma 1».*

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in tutte le sue forme» con le seguenti: «in tutte le loro forme»;*

- b. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «musica di tradizione,» *inserire le seguenti*: «delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali,»;
- c. al comma 2- bis , *dopo le parole*: «delle tradizioni popolari,» *inserire le seguenti*: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali».

Sostituire la parola: «*performance*», *ovunque ricorra, con la seguente*: «esibizioni».

**1.4.2.6. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.6.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 114 (pom.) del 15/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1122 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1122, dei senatori De Priamo e altri, che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di rigenerazione urbana, le finalità e gli obiettivi prioritari del provvedimento.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento nazionale per la promozione e l'organizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 prevede l'adozione del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2043.

L'articolo 5 disciplina i bandi regionali e i piani comunali e intercomunali per la rigenerazione urbana.

L'articolo 6 reca misure in materia di interventi pubblici e privati da attuare secondo il principio di sussidiarietà.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di qualità degli interventi pubblici e privati.

L'articolo 8 prevede la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana comporti la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del Testo unico in materia di espropriazione.

L'articolo 10 disciplina le misure per incentivare la rigenerazione urbana.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1122 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903 e 1028.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(837\) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica](#)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) comunica di avere aggiunto la firma all'emendamento 2.0.3 e che è stato presentato l'emendamento 2.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(1066\) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale](#)

[\(1116\) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale](#)

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1066, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1116 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 aprile.

Il co-relatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge n. 1116 - d'iniziativa dei senatori Bergesio, Tilde Minasi e altri - che disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere l'innovazione e di consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi nel territorio nazionale.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento e reca la definizione di "sistemi di intelligenza artificiale".

L'articolo 2 - il cui contenuto riproduce, con alcune differenze, quello dell'articolo 4 dell'A.S. 1066, già all'esame della Commissione - demanda a un regolamento la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell'innovazione di servizi e prodotti nei settori industriale e manifatturiero; educativo; agroalimentare; culturale e turistico; sanitario; ambientale, infrastrutturale e delle reti; bancario, finanziario e assicurativo; amministrativo; urbanistico; della sicurezza nazionale e informatico.

Rispetto a quanto previsto dall'A.S. 1066, sono apportate alcune modifiche alla procedura di adozione del regolamento (tra l'altro, non prevedendo il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e non è riprodotta la disposizione relativa alle misure di eliminazione dei rischi significativi per la salute e la sicurezza, nonché per i diritti fondamentali della persona, individuati durante lo sviluppo e le prove dei sistemi.

Viene invece disposta l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, che non è previsto dall'A.S. 1066 e che ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.

Alla luce di quanto riferito dal co-relatore, il [PRESIDENTE](#) propone di congiungere il disegno di legge n. 1116 al disegno di legge n. 1066, di adottare il disegno di legge n. 1066 quale testo base e di

rinvia il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti a quest'ultimo - già previsto per domani - a martedì 21 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato

IN SEDE REFERENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 aprile.

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) informa che, a seguito di interlocuzioni tra i Gruppi, è stato ritenuto preferibile non congiungere al disegno di legge in esame il disegno di legge n. 363 e che i due disegni di legge proseguiranno pertanto il loro percorso separatamente. Propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 948.

La Commissione conviene.

Alla luce di quanto riferito dalla relatrice, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a martedì 21 maggio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire sul disegno di legge n. 948, invitando i Gruppi a circoscrivere le richieste e riservandosi la facoltà di vagliare rigorosamente il numero delle stesse.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che, in attuazione della riforma 1.9.1 del PNRR, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e a incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (periodo di programmazione 2021-2027) nei settori strategici delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Con particolare riferimento alle disposizioni che presentano profili di interesse specifico per la 8ª Commissione, l'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento europeo istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, prevedendo che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, tecnologie a zero emissioni e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori. Al fine di finanziare gli interventi predetti, si prevede la possibilità di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 e si destinano 300 milioni di euro appartenenti al programma nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027 agli investimenti di aziende private su tali tecnologie. Si prevede inoltre che il programma nazionale che attua il fondo per la transizione giusta favorisca gli investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori.

L'articolo 11 trasforma il Fondo perequativo infrastrutturale in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.

Esso interviene inoltre sulla Strategia per le aree interne, disponendo che, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne, la relativa Cabina di regia debba tener conto degli esiti della ricognizione delle infrastrutture effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009 (perequazione infrastrutturale) e, in particolare, della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni non rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno.

L'articolo 13 introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

L'articolo 14, comma 4, autorizza il Commissario straordinario per la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana ad avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e tra soggetti in quiescenza.

L'articolo 15, al comma 3, introduce - a favore del gestore del servizio idrico integrato della Calabria e della società di gestione degli aeroporti calabresi - una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società.

Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, l'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviano sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età.

L'articolo 32 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana, nonché a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 (contributi ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale) e Investimento 2.2 (realizzazione di Piani urbani integrati nelle grandi aree urbane degradate) del PNRR.

Sulla base di tale attività istruttoria, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR saranno indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale «Metro *plus* e Città medie sud 2021-2027» nonché le modalità attuative delle stesse.

L'articolo 36 prevede, infine, che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b). La relazione illustrativa chiarisce che il motivo della disapplicazione risiede nel fatto che le norme predette delineano una modalità di coordinamento incompatibile con le regole procedurali proprie dell'Investimento in questione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [837](#)

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

Fina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati adottano appositi regolamenti comunali in materia, applicativi del dettato normativo.»

1.4.2.6.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1133\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame non contenga misure idonee a conseguire l'obiettivo dichiarato di accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione.

Cita, a titolo di esempio, gli interventi sulla ZES unica per il Mezzogiorno, inidonei, a suo avviso, a rimediare agli effetti negativi che il rimescolamento delle competenze e la mancanza di una struttura amministrativa nel pieno delle sue funzioni hanno avuto sull'attività delle imprese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ([n. 155](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo - adottato alla luce dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023 - che adegua la normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento 2018/1139 e alla direttiva 2022/2380, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In particolare, le disposizioni europee in questione hanno modificato la direttiva 2014/53 con lo scopo di contrastare la frammentazione delle interfacce di ricarica, favorendo l'utilizzo di caricabatterie standardizzati per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio, quali *tablet*, *laptop* e cuffie.

Le premesse della direttiva 2022/2380 evidenziano infatti che - sebbene dal 2009 siano stati compiuti sforzi a livello europeo per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica e recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica esistenti sul mercato - tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione europea di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo n. 128 del 2016, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la già ricordata direttiva 2014/53. Esso si compone di un unico comma, suddiviso in lettere.

La lettera a) modifica la disciplina dei requisiti essenziali, prevedendo che le apparecchiature radio in questione debbano essere costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla capacità di ricarica individuate dal nuovo allegato 1-*bis*, introdotto dalla lettera m). Viene inoltre demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano il suddetto allegato 1-*bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato.

La lettera b) introduce nel decreto legislativo un nuovo articolo 3-*bis*, ai sensi del quale ai consumatori deve sempre essere offerta la possibilità di acquistare le apparecchiature in questione senza dispositivi di ricarica. Sono poi dettate disposizioni volte a far sì che dall'imballaggio risulti chiaro al consumatore se il dispositivo di ricarica è incluso o meno.

La lettera c) modifica gli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, prevedendo che le informazioni relative alle apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio debbano essere fornite almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili debbano essere incluse nelle istruzioni e figurare su un'etichetta stampata o apposta sull'imballaggio. La lettera d) prevede inoltre che gli importatori abbiano l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature radio esponano la suddetta etichetta e che questa sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Il medesimo obbligo è posto in capo anche ai distributori dalla successiva lettera e).

La lettera f) apporta modifiche conseguenti all'articolo 17 del decreto legislativo, mentre la lettera g) estende la procedura prevista dall'articolo 40 per le apparecchiature radio che presentano rischi - e che in ultima analisi può portare alla proibizione o alla limitazione della messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato - anche alle apparecchiature che non sono conformi ai requisiti essenziali. La lettera h) adegua invece il contenuto dell'articolo 43, che detta la procedura a livello nazionale per i casi di non conformità formale.

La lettera i) aggiorna, alla luce delle novità introdotte dallo schema in esame, il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo.

La lettera l) esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo una serie di apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo, in attuazione dell'articolo 138 del regolamento

europeo 2018/1139.

L'articolo 2 dello schema prevede che entro 90 giorni il Ministro delle imprese e del *made in Italy* provveda ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante il regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, volte a garantire agli operatori economici un periodo di tempo congruo per l'adeguamento delle apparecchiature alle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SIGISMONDI** (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo che presentano profili di interesse per la 8ª Commissione, a partire dall'articolo 5, ai sensi del quale l'installazione nelle zone agricole di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita solo: nei siti ove sono già installati impianti analoghi (a condizione che ciò non comporti estensione dell'area occupata); nelle cave e nelle miniere cessate; nei siti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, delle concessionarie autostradali e dei gestori aeroportuali; nelle aree interne agli impianti industriali e in quelle adiacenti alla rete autostradale. Tale limitazione non si applica agli impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e nel quadro dell'attuazione del PNRR e del Piano nazionale complementare.

L'articolo 6, comma 1, modifica il codice della protezione civile, chiarendo che le epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali rientrano nell'ambito del rischio "igienico-sanitario" per il quale può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Della relativa struttura di supporto, collocata presso il MASE, faranno parte 13 unità di personale non dirigenziale di cui una dipendente dal MASE, una dal MIT e una dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto.

Entro 90 giorni, il Commissario dovrà trasmettere un piano di intervento al Ministro dell'ambiente e a quello dell'agricoltura, che lo approveranno con decreto interministeriale. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario potrà avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico di alcuni enti tra cui l'ISPRA e, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 9 pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Viene fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e resta confermata la previsione in virtù della quale il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero.

L'articolo 10 modifica i criteri per l'individuazione delle guardie venatorie volontarie incaricate di vigilare sull'applicazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e sulle leggi regionali, al fine di ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di tale attività.

L'articolo 11 reca misure per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento

delle infrastrutture idriche, intervenendo sul decreto-legge "siccità", esaminato lo scorso anno dalle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

In primo luogo, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica, entro il 30 giugno 2024, approvi l'elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali per il contrasto della scarsità idrica. Tali misure devono essere individuate da ogni autorità di bacino distrettuale e trasmesse, entro il 31 maggio, al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica. Quest'ultimo, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino, trasmette la proposta di elenco alla Cabina di regia entro il 15 giugno.

Entro il 31 ottobre, le autorità di bacino trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.

Nel decreto "siccità" vengono inseriti due nuovi allegati, recanti interventi di urgente realizzazione per i quali sono destinate risorse complessivamente pari a 102 milioni di euro.

Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina del Commissario straordinario, prevedendo, in particolare, che egli possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2025, invece che fino al 31 dicembre 2024.

Viene infine soppressa la previsione in virtù della quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto individuare, entro il 30 giugno 2023, le dighe per le quali risulta urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, in quanto, secondo la relazione illustrativa, le azioni derivanti dal comma abrogato confluiscono nel Piano degli interventi urgenti.

L'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche del mare, che cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare. Viene conseguentemente soppressa la Struttura di missione per le politiche del mare istituita nel dicembre 2022.

Presso il Dipartimento sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Ad esso è assegnato - in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale e al contingente di esperti già assegnati alla Struttura di missione - un ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra in primo luogo il disegno di legge n. 877, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali - quali, ad esempio, i trabocchi o trabucchi, i caliscendi e i bilancini - esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 delinea l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento e autorizza le regioni ad adottare disposizioni volte a perseguire tali finalità, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti in questione e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

L'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in questione dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein per i casi in cui il numero di autorizzazioni

disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.

Esso prevede inoltre che i medesimi manufatti possano essere utilizzati per le attività per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

Si stabilisce infine che i manufatti e le macchine da pesca in questione possano essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o di altro titolo demaniale. Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene.

L'articolo 3 reca le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione restino validi ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2 dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, trovino applicazione: le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo; l'articolo 8 del Testo unico dell'edilizia, in materia di attività edilizia dei privati sulle aree demaniali; le leggi regionali e, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Segnala poi che il disegno di legge n. 1029 ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 877, rispetto al quale presenta però un articolo in più - l'articolo 3 - che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1066\) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale](#)

[\(1116\) BERGESIO e altri. - Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale](#)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il **[PRESIDENTE](#)** ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato rinviato a data da destinarsi in relazione all'andamento dei lavori relativi al disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale, presentato al Senato, ma non ancora assegnato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il presidente **[FAZZONE](#)** dà il benvenuto al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e gli cede la parola.

Il vice ministro RIXI svolge il proprio intervento.

I senatori **[DI GIROLAMO](#)** (*M5S*) e **[BASSO](#)** (*PD-IDP*) intervengono per formulare osservazioni e

porre quesiti.

Il vice ministro RIXI risponde ai quesiti posti.

Il presidente [ROSA](#) ringrazia il vice ministro Rixi per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. [1136](#), recante "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale", sottoscritto da senatori appartenenti sia a Gruppi di maggioranza che di opposizione, e propone di avviarne l'esame nella seduta già prevista per domani, alle ore 13.30.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1136.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.7. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 130 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
130ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, che definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, in alcuni settori strategici, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati. Segnala che, secondo l'articolo 2, i settori strategici sono i seguenti: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Accennando alle misure di carattere trasversale, fa presente che l'articolo 3 disciplina i compiti della Cabina di regia, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze, dai Ministri competenti per i settori della riforma ovvero titolari dei programmi interessati dagli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 4 - prosegue il relatore - reca infatti disposizioni in materia di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, mentre l'articolo 5 prevede che, fermi gli obblighi di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma debba trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari e identificati con il codice unico di progetto (CUP).

In merito alle disposizioni di più stretto interesse, evidenzia l'articolo 8, che reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* - STEP). Si prevede che la Cabina di regia definisca gli orientamenti nazionali allo scopo di sostenere investimenti, ricerca e sviluppo di tecnologie digitali, a zero emissioni, e biotecnologie, affrontando inoltre la carenza di manodopera e competenze nei suddetti settori, con la possibilità di riprogrammare i programmi

nazionali (PN) e regionali (PR) della politica di coesione 2021-2027. Vengono dunque destinati 300 milioni di euro agli investimenti di aziende private su tali tecnologie, con procedure definite per decreto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Dà poi conto dell'articolo 13, recante disposizioni in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), cui è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 15 novembre 2024. Viene inoltre incrementato il Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di supporto alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.

Descrive altresì l'articolo 15, che introduce disposizioni in materia di investimenti, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, mentre l'articolo 16 reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa, nell'ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Osserva che l'articolo 17 disciplina la misura denominata "Autoimpiego Centro-Nord Italia", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*.

Parallelamente, l'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata "Resto al sud 2.0", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Anche in questo caso, gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l'accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime *de minimis*. Al riguardo, ricorda che la misura è stata oggetto di un affare assegnato da parte della 9ª Commissione, nell'ambito del quale è stata approvata la risoluzione *Doc. XXIV*, n. 12.

Sottolinea peraltro che, in base all'articolo 19, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18 delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. ed Ente nazionale microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale microcredito, mentre le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.

Dopo aver accennato all'articolo 21, relativo ad incentivi volti a favorire l'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, si sofferma sull'articolo 33 finalizzato al recupero dei siti industriali per sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame alla settimana prossima, al fine di consentire i dovuti approfondimenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di

remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è tuttora aperta la discussione generale, si riserva di acquisire informazioni circa l'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte di aver designato il senatore Paroli come relatore per il prosieguo dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Dopo aver precisato che la scadenza per l'espressione del parere è fissata al 2 giugno, ricorda che hanno avuto inizio oggi, nella sede informale degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni congiunte 9ª del Senato e X della Camera dei deputati, le audizioni sull'atto in esame. Avverte al riguardo che tutta la documentazione acquisita nell'ambito dell'istruttoria sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.7.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 132 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

132ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Maffoni, sul disegno di legge, di iniziativa del senatore Ancorotti e di altri senatori, che istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura, al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per i professionisti che hanno l'abilitazione professionale, che hanno esercitato la professione in modo continuativo, per un periodo di almeno di tre anni, e che sono in possesso di relativo codice ATECO (articolo 1).

Dopo aver ricordato che la disciplina della professione di acconciatore è contenuta nella legge n. 174 del 2005, si sofferma sull'articolo 2, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione nel Registro, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: previsione di requisiti minimi di abilità professionale che assicurino adeguate conoscenze tecniche, in particolare nel settore tricologico, della chimica applicata all'utilizzo di prodotti cosmetici, della comunicazione con il cliente del *marketing* e della gestione aziendale; suddivisione del Registro tra individui, titolari di imprese e formatori; rilascio di un certificato di iscrizione elettronico e individuazione di strumenti per consentire al pubblico il riconoscimento della presenza dell'attività all'interno del Registro; definizione delle modalità di funzionamento e tenuta del Registro; definizione delle prerogative di esclusiva pertinenza degli iscritti, tra le quali, comunque, vanno ricompresi la gestione dei locali e delle attrezzature concesse in uso a titolo oneroso per l'esercizio dell'attività professionale, il riconoscimento dell'attività formativa, nonché la possibilità di prestare la propria opera professionale sui luoghi di riprese fotografiche, televisive e cinematografiche nonché a domicilio.

Osserva inoltre che l'articolo 3 novella la predetta legge n. 174 del 2005 in materia di sanzioni,

umentando le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge.

In conclusione, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala che è assegnato alla Commissione, in sede redigente, anche il disegno di legge n. 993, a firma della senatrice Minasi. Domanda quindi al Presidente se sia possibile abbinare la trattazione dei due testi.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che inoltrerà alla Presidenza del Senato la richiesta di nuova assegnazione del disegno di legge n. 993 dalla sede redigente alla sede referente, in modo che esso possa essere esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1035 per connessione di materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), prima di svolgere la relazione illustrativa come relatore, congiuntamente al correlatore Bergesio, prefigura la seguente organizzazione dei lavori, tenuto conto che le settimane prossime vi saranno anche appuntamenti pre-elettorali ed elettorali. Nella consapevolezza che occorre svolgere un ciclo di audizioni, già richiesto per le vie brevi, propone di fissare a domani, 22 maggio, alle ore 18, il termine per far pervenire proposte di audizione. Preannuncia peraltro che le audizioni avranno luogo la settimana prossima, secondo modalità che saranno discusse domani in Ufficio di Presidenza.

Con riferimento al termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, propone di fissarlo a lunedì 10 giugno, alle ore 12.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) avanza la richiesta di posticipare detto termine per venire incontro alle esigenze dei Gruppi monorappresentati in Commissione, tanto più che lunedì 10 giugno è la prima giornata dopo la tornata elettorale, che vedrà peraltro impegnati tutti i senatori.

Il [PRESIDENTE](#) precisa anzitutto che la settimana prossima si terranno i lavori parlamentari e dunque il termine del 10 giugno è già molto ampio, considerati i tempi complessivi per l'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea e da parte della Camera dei deputati. Nega pertanto che tale termine leda le prerogative dei Gruppi.

Dopo una breve interlocuzione della senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), che lamenta la scarsa attenzione nei confronti dei Gruppi più piccoli, interviene il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), sottolineando anzitutto la complessità del provvedimento che tratta diverse questioni.

In merito alle proposte del Presidente, condivide senz'altro il termine per le richieste di audizione, fissato a domani, preannunciando che sulle imprese di interesse strategico il suo Gruppo riproporrà audizioni già presentate sui precedenti decreti che hanno interessato l'impianto dell'ex Ilva, per esigenze di continuità.

Quanto all'ipotesi di fissare a lunedì 10 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti, concorda con l'inopportunità di tale data, come sostenuto dalla senatrice Fregolent, sottolineando che una posticipazione all'11 o al 12 giugno consentirebbe una piena ripresa dell'attività parlamentare, dopo la pausa elettorale, e una più attenta valutazione delle proposte emendative, senza inficiare i tempi complessivi di conversione.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si unisce alla richiesta di posticipare di uno o due giorni il termine per la presentazione degli emendamenti rispetto alla proposta del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto dell'orientamento dei Gruppi, si dichiara disponibile a fissare a mercoledì 12 giugno, alle ore 12, il termine per presentare gli ordini del giorno e gli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il correlatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, riferisce sul provvedimento in titolo, illustrando l'articolo 1 finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla

guerra in Ucraina, a garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e a sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, la pesca e l'acquacoltura. Osserva al riguardo che il comma 2 prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento nel 2023. In particolare, viene prevista la sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la proroga per dodici mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Si incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. Viene altresì prevista la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. Sono inoltre prorogati i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*. Si introduce poi il nuovo articolo 16-*bis* all'interno del decreto-legge n. 124 del 2023, con il quale si prevede, per l'anno 2024, una disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, già disciplinato in via generale dall'articolo 16 del medesimo decreto, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Dà indi conto dell'articolo 2 che prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione temporanea della misura dei premi e contributi previdenziali, pari al 68 per cento, a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Le novelle concernono gli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei partecipanti familiari e dei piccoli coloni. Descrive i contenuti dell'articolo 3, che sostiene le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della "moria del kiwi" nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le misure di sostegno di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l'accesso, prevedono: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori viene incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 2 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 10 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. La ripartizione delle somme tra le regioni avverrà sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della "moria del kiwi". L'articolo incrementa, inoltre, la dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Sottolinea altresì che l'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di "costo di produzione" e "costo medio di produzione"; si specifica, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso

devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. Viene stabilito che la violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. Si modifica inoltre il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose. Sono peraltro stanziati fondi a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), pari a 1,5 milioni di euro per il 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il potenziamento dei sistemi informatici, più ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento dei sistemi informatici.

Passa poi ad esaminare l'articolo 5, che delimita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali: i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Fa notare comunque che tale limitazione non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Si introduce comunque una norma transitoria, che fa salve le procedure in materia già avviate, le quali devono essere concluse in ragione della normativa previgente.

Rileva indi che l'articolo 6 inserisce il riferimento alle epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali nell'ambito del rischio igienico-sanitario, incluso tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile. La disposizione rfinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Si estende anche ai sub-commissari l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti che il decreto-legge n. 9 del 2022 già prevede possano essere adottati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Si prevede il concorso del personale delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'attuazione delle misure adottate dal commissario straordinario, stabilendo la composizione massima del contingente, la durata del suo dispiegamento, gli oneri finanziari e le funzioni del personale militare impiegato. Si autorizza il Commissario straordinario a integrare, entro il 15 giugno 2024, la pianificazione degli interventi e delle iniziative per fronteggiare il contesto d'urgenza.

Evidenzia che l'articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu. La stessa disposizione disciplina la struttura a supporto del Commissario straordinario, il contingente di personale ad essa preposto e il piano di intervento, per la cui attuazione sono assegnati, per gli anni dal 2024 al 2026, complessivi 10 milioni

di euro.

Fa presente che l'articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso e può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9, prosegue il relatore, al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Pone inoltre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Accenna indi all'articolo 10, che incide sul novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza.

Illustra l'articolo 11, che apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto "decreto siccità"), prorogando la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità.

Dopo aver rilevato che l'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dà conto dell'articolo 13, comma 1, secondo cui l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Si interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A.

Osserva inoltre che l'articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza e altre fattispecie specifiche, con esclusione dei casi di rapporto relativo a uno stabilimento nuovo o a uno stabilimento esistente che abbia subito determinate modifiche. In tale ambito, in base alla novella, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Tale novella costituisce una deroga rispetto a quella che prevede, in via immediata, la limitazione o il divieto di esercizio per il caso in cui il Comitato valuti nettamente insufficienti le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. Si abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si riconosce alle unità - nel limite

numerico di 25 - di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista.

Avviandosi alla conclusione, segnala che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto "affitto ponte" nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria, per l'individuazione dell'affittuario.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a limitare le richieste di audizione a quelle più pertinenti, riservandosi di valutare i soggetti maggiormente rappresentativi e di domandare un contributo scritto agli altri soggetti eventualmente proposti.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) chiede di ascoltare le associazioni di categoria del comparto agricolo singolarmente, considerata l'importanza dei temi affrontati dal provvedimento.

Concorda il [PRESIDENTE](#), avvertendo inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), osservando che il disegno di legge persegue la finalità di sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, promuovendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Fa presente che il testo si compone di quattro articoli, dei quali l'articolo 1 detta le finalità. L'articolo 2 - prosegue il relatore - demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione di un logo volontario di cui possono avvalersi gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, al fine di promuovere all'interno dei locali la pratica dell'asporto del cibo non consumato. Il medesimo decreto stabilisce anche le modalità di svolgimento di un concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato. Evidenzia peraltro che il logo è esposto, in modo chiaro e ben evidente, all'interno dei locali per l'esercizio della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, nei menù, consultabili anche da remoto, e in tutti i sistemi di comunicazione promozionale ai consumatori.

Illustra poi l'articolo 3, che reca misure per favorire la diffusione di abitudini alimentari sane ed equilibrate, mediante l'inserimento nel menù dell'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e delle offerte dedicate ai bambini.

Infine, descrive l'articolo 4, che incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2024 il fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, istituito presso il Dicastero dell'agricoltura.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il senatore [AMIDEI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Ancorotti, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), segnalando anzitutto che presso la sede di merito sono appena terminate le audizioni. Nel riservarsi di presentare proposte emendative in Commissione bilancio, rimarca criticamente che il provvedimento prosegue nella scelta del Governo di accentrare, presso la Presidenza del Consiglio, tutte le competenze che riguardano le politiche di coesione. Lamenta peraltro che il decreto-legge ha un carattere eterogeneo e dispone finanziamenti assai variegati, probabilmente per offrire risposte contingenti in vista delle elezioni europee.

Registra altresì con disappunto l'esito paradossale conseguente al tentativo di accelerare le procedure, che finisce invece per determinare ritardi e appesantimenti burocratici.

L'aumento di poteri in capo alla Presidenza del Consiglio finisce a suo avviso per produrre una sorta di "premierato di fatto", favorendo parallelamente logiche di attenzione estemporanea al territorio.

Menziona al riguardo le risorse per le bonifiche di Bagnoli, per le quali si utilizza il Fondo sviluppo e coesione già assegnato alla regione Campania.

Dichiara invece di condividere le misure sulle zone logistiche speciali (ZLS), preannunciando la volontà di rendere strutturali le relative risorse attraverso specifici emendamenti, su cui si augura la convergenza tra tutte le forze politiche. Ricorda peraltro che le ZLS sono state proposte dal Governo di centro-sinistra e reputa opportuno dare un carattere pluriennale a tali misure. Dopo essersi soffermato sulle misure per la promozione dell'occupazione, sulle quali parimenti il suo Gruppo presenterà proposte emendative, si riserva di valutare l'andamento dei lavori nella sede di merito e in Assemblea.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, soffermandosi sulle criticità sottese agli articoli 14 e 18. In ordine all'articolo 14, relativo al sito di Bagnoli, giudica a sua volta paradossale che le risorse stanziati siano quelle già assegnate alla regione, mentre sarebbe stato opportuno prevedere nuovi finanziamenti anche per l'adeguamento sismico, quantomai necessario.

Con riferimento all'articolo 18, che istituisce la misura "Resto al Sud 2.0", preannuncia la presentazione di emendamenti per rafforzare un istituto che finora ha funzionato ma che ha mostrato anche elementi di criticità.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(38) MANCA e altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(306) ROMEO. - Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di misure a tutela dell'artigianato

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce la correlatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) anche a nome del correlatore Martella, sul disegno di legge n. 38, di iniziativa dei senatori Manca e Martella, concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, dal particolare valore creativo ed estetico in ragione del processo di lavorazione manuale applicato.

Illustra l'articolo 2, secondo cui i comuni, sentito il soprintendente, riconoscono la qualifica di bottega storica e artigiana all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali, a chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti. Viene poi istituito un Fondo specifico, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Al riguardo, fa notare che occorre modificare la decorrenza degli

oneri.

Dopo aver menzionato l'articolo 3 relativo alla possibilità di applicare la cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, menziona l'articolo 4, in base al quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, tramite procedura semplificata di accreditamento, la qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale e a determinati requisiti.

L'articolo 5 - prosegue la correlatrice - affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'individuazione, per i licei artistici e gli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato, delle attività di didattica laboratoriale, le cui modalità di espletamento prevedono il coinvolgimento e il relativo affiancamento al personale docente dei maestri artigiani o di mestiere, quali insegnanti tecnico-pratici. In proposito, giudica opportuno verificare eventuali profili di sovrapposizione con il liceo del *made in Italy*, di cui all'articolo 18 della legge n. 206 del 2023.

Rileva altresì che l'articolo 6 riconosce esclusivamente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato.

Dopo aver accennato all'articolo 7 sui regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, evidenzia che l'articolo 8 reca disposizioni per identificare i prodotti delle imprese artigiane iscritte al relativo albo e che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, stabilendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

Puntualizza che su materia analoga interviene anche il disegno di legge n. 306, d'iniziativa del senatore Romeo, composto di un solo articolo, che novella la legge n. 443 del 1985. Esso prevede che nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. A tale divieto corrispondono poi specifiche sanzioni.

Tornando al disegno di legge n. 38, precisa che l'articolo 9 stabilisce anche i requisiti per il cosiddetto "hobbismo", definendo "hobbista" il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto.

Da ultimo, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria che, a suo giudizio, andrà evidentemente aggiornata. Considerata l'analogia di materia, propone di discutere i due disegni di legge congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che si sono concluse oggi le audizioni sul provvedimento in titolo. Come concordato la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza, il relatore si è detto disponibile a valutare sin d'ora eventuali suggerimenti che dovessero pervenire dai Gruppi. Ad ogni modo, in settimana sarà trasmesso per le vie brevi un primo schema di parere, sul quale si invitano i Gruppi a far pervenire integrazioni o modifiche entro lunedì 27 maggio, per consentire al relatore di valutarle e di redigere una bozza definitiva da votare entro la settimana prossima.

Interviene il relatore **PAROLI** (*FI-BP-PPE*) il quale, dopo aver sottolineato l'importanza di procedere congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento, comunica di aver svolto un primo approfondimento in vista di uno schema di parere recependo alcuni rilievi formulati dagli organismi coinvolti nella fase preparatoria, tra cui il Consiglio di Stato e gli enti locali. Reputa tuttavia corretto trasmettere per le vie brevi tale schema di parere solo a conclusione della discussione generale, in modo da recepire eventuali suggerimenti, fermo restando che ulteriori questioni potranno comunque essere approfondite anche in occasione dell'esame dello schema di parere.

Ritiene peraltro poco utile domandare al Governo di attendere l'espressione del parere anche oltre la scadenza del termine del 2 giugno, in quanto la settimana prossima, con le scadenze prospettate dal Presidente, ci sarebbero margini sufficienti per concludere l'esame, eventualmente nella giornata di giovedì 30 maggio.

Il senatore **MARTELLA** (*PD-IDP*) concorda con il relatore Paroli, dichiarandosi comunque disponibile a rinunciare ad intervenire in discussione generale, in modo da riservare tempo al confronto sullo schema di parere. A tale ultimo riguardo, domanda al relatore se sia possibile ricevere già questa sera lo schema di parere per compiere i dovuti approfondimenti, in vista di eventuali integrazioni o della presentazione di uno schema di parere alternativo.

La senatrice **Sabrina LICHERI** (*M5S*), pur sottolineando che sarebbe stato utile svolgere il dibattito prima di valutare lo schema di parere, si dichiara a sua volta disponibile a non intervenire in discussione generale e a focalizzare il proprio intervento sulla proposta del relatore.

Il **PRESIDENTE**, con l'accordo del relatore **PAROLI** (*FI-BP-PPE*), dichiara quindi conclusa la discussione generale, preannunciando la trasmissione, entro questa sera, di uno schema del parere del relatore, invitando i Gruppi a far pervenire eventuali integrazioni o modifiche entro lunedì 27 maggio, alle ore 17.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, osservato che l'articolo 15 introduce disposizioni in materia di investimenti, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, mentre l'articolo 16 reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa;

considerato che l'articolo 17 disciplina la misura denominata "Autoimpiego Centro-Nord Italia", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia e che, parallelamente, l'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata "Resto al sud 2.0", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia; rilevato che l'articolo 33 è volto al recupero dei siti industriali per sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in merito all'articolo 18, sulla misura "Resto al Sud 2.0", si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni dei commi 5 e 7, che fanno riferimento anche agli organismi e ai territori del Mezzogiorno e delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, con quelle del comma 1 del medesimo articolo, che limita l'applicazione della misura "Resto al Sud 2.0" ai territori di cui al

comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, ovvero nelle sole regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

1.4.2.8. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 191 (pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
191ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **LEONARDI** (*FdI*) dà inizialmente conto dei contenuti generali del decreto-legge n. 60.

Quindi, in riferimento [alle materie di competenza della Commissione, si sofferma sulle misure di cui al capo IV del titolo I.](#)

Gli articoli 17 e 18 prevedono un finanziamento in favore dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, riservato a soggetti di età inferiore ai trentacinque anni, non occupati o rientranti nelle altre condizioni di disagio ivi richiamate.

L'articolo 19 individua i soggetti gestori di cui può avvalersi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 17 e 18 e specifica che le regioni erogano i servizi ai relativi destinatari attraverso i centri per l'impiego e gli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego.

L'articolo 21 dispone un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età. Prevede inoltre, per le medesime fattispecie di avvio d'impresa, la possibilità di richiesta di un contributo all'INPS.

L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1º settembre 2024-31 dicembre 2025, in relazione a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardanti personale non dirigenziale con determinati requisiti.

L'articolo 23 reca un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratrici con requisiti specifici e determinanti un incremento occupazionale netto.

L'articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1º settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia. I relativi contratti, destinati a soggetti con determinati requisiti, devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale.

Gli articoli 25 e 26 concernono il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, prevedendo tra l'altro l'iscrizione d'ufficio dei percettori dei trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e la successiva definizione di condizioni e modalità per l'inserimento nel Sistema, su base volontaria, di domande e offerte di lavoro.

L'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro.

L'articolo 28 reca alcune modifiche a recenti norme in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati.

In considerazione della rilevanza delle numerose disposizioni riguardanti le questioni dell'occupazione, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) suggerisce di rinviare lo svolgimento del dibattito a una prossima seduta, in maniera da consentire il necessario approfondimento.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene di accogliere la proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 aprile.

Il relatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 13*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo (pubblicata in allegato).

Posto in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione è infine approvato a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

In considerazione della sovrapposizione con una seduta del Parlamento in seduta comune, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta della Commissione già prevista per le ore 9,15 di domani, mercoledì 15 maggio, non avrà luogo; restano confermate le restanti convocazioni della settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 716 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 13)**

La 10a Commissione permanente, esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 716 definitivo, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un bacino di talenti dell'UE, vista la relazione sull'Atto predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, premesso che:

nel patto sulla migrazione e l'asilo, adottato il 23 settembre 2020 dalla Commissione europea, è stato evidenziato che la migrazione legale rappresenta l'approccio più corretto da parte delle istituzioni europee nei confronti del fenomeno migratorio, anche al fine di ridurre e minimizzare i flussi

irregolari;

i fenomeni migratori legali possono essere funzionali a sopperire alle carenze che si riscontrano nel mercato del lavoro europeo, soprattutto alla luce delle nuove sfide: in particolare la transizione climatica e quella digitale, che necessitano di forza lavoro dotata di competenze adeguate;

il patto sulla migrazione e l'asilo si prefigge, pertanto, non solo di contrastare l'immigrazione irregolare, ma anche di costituire un bacino di talenti dell'UE rivolto ai lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi che potrebbe fungere da piattaforma a livello di Unione per le assunzioni internazionali;

le politiche migratorie sono di competenza concorrente, in quanto gli Stati membri mantengono il diritto di determinare il volume di ingresso di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro, tuttavia la politica comune europea in materia di migrazione non può non tenere conto del fatto che l'integrazione economica presuppone un'interdipendenza dei mercati del lavoro degli Stati membri;

le politiche europee devono quindi promuovere condizioni di parità tra i mercati del lavoro nazionali come destinazioni migratorie e aiutare gli Stati membri ad avvalersi della loro appartenenza all'UE per attirare talenti;

in quest'ottica, la proposta di regolamento in oggetto fa propri i principi del patto sulla migrazione e l'asilo del 2020 e riconosce la migrazione legale quale elemento essenziale dell'approccio europeo ai fenomeni migratori e si prefigge di creare un bacino di talenti volto ad integrare le iniziative politiche dell'UE per sopperire alle carenze di manodopera e di competenze nell'area europea, in modo da attirare le migliori personalità e incrementare il potenziale di crescita e innovazione verso le regioni e le professioni caratterizzate da carenza di competenze;

la regione europea denota una forte carenza di lavoratori e professionisti in diversi ambiti e settori; nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica le carenze sono palpabili e tale condizione è stata aggravata dalla necessità di operare una transizione climatica e digitale;

i Paesi dell'Unione europea scontano altresì un autunno demografico che aggrava le condizioni suaccennate;

per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre avviare delle iniziative a livello europeo, attraverso l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno del territorio europeo e la creazione di un bacino di talenti;

è quindi indispensabile creare una piattaforma a livello europeo che permetta un incrocio tra domanda e offerta di lavoro, anche al fine di attrarre le eccellenze che provengono da Paesi terzi;

a livello internazionale, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro non è semplice da gestire a motivo della mancanza di canali e di strumenti efficaci, delle difficoltà ad accedere alle informazioni sulle procedure di assunzione e a comprenderle, nonché degli elevati costi associati a tali procedure; creare un bacino di talenti a livello europeo avrebbe una funzione sussidiaria, al fine di dare la possibilità agli Stati membri di attingervi per sopperire alle mancanze di forza lavoro qualificata che si registrano nei Paesi dell'area UE;

per creare un bacino di talenti occorre predisporre una piattaforma informatica che potrebbe sfruttare l'infrastruttura informatica della Commissione;

considerato che:

la base giuridica dell'intervento dell'Unione in questo ambito è l'articolo 79, paragrafo 2, lettera *a*), TFUE, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, misure nel settore delle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi;

la creazione di un bacino di talenti europeo rappresenta uno strumento che non vincola i Paesi membri, i quali sono liberi di aderirvi o meno;

l'intervento utilizza lo strumento regolamentare, in quanto l'istituzione di una piattaforma a livello europeo richiede norme direttamente applicabili e uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti, senza necessità di adottare misure di recepimento;

esprime una valutazione favorevole, osservando l'opportunità di:
contrastare per quanto possibile i fenomeni migratori irregolari e garantire che tali fenomeni avvengano attraverso procedure controllate e legali, che consentano di selezionare i profili effettivamente utili al mercato del lavoro dei Paesi dell'Unione europea;
approfondire gli aspetti tecnici della piattaforma e garantire l'interoperabilità tra i sistemi in uso a livello nazionale, in modo da snellire il procedimento amministrativo e raccordarsi con i ministeri dell'interno e con le strutture che si occupano delle politiche attive del lavoro;
prevedere il coinvolgimento dei ministeri dell'interno al fine di operare un coordinamento con le politiche di ingresso e con i relativi provvedimenti, nonché con gli enti territoriali minori che si occupano di politiche attive, per realizzare un ottimale incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello territoriale;
prevedere il coinvolgimento dei ministeri che si occupano di imprese al fine di creare un raccordo con le associazioni di categoria nella selezione delle domande di lavoro.

La Commissione coglie l'occasione per auspicare che il Governo prosegua i negoziati presso le competenti sedi decisionali dell'Unione europea finalizzati all'approvazione della proposta di regolamento.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

1.4.2.8.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 193 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
193ª Seduta
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) rileva nel provvedimento in esame una conferma della tendenza del Governo a penalizzare il Sud, a partire dalla scelta di utilizzare il fondo per lo sviluppo e la coesione per la riqualificazione di Bagnoli, in luogo del ricorso alle risorse dedicate a interventi di rilievo nazionale.

Le misure di decontribuzione relative al lavoro nelle regioni meridionali sono destinate inoltre a rivelarsi inadeguate e a confermare l'aumento in atto dei divari fra i territori, peraltro in coerenza con l'introduzione dell'autonomia differenziata.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) richiama il progetto di riforma volto all'attuazione dell'autonomia differenziata, cogliendone la dissonanza con l'uniformità delle misure rivolte all'insieme delle regioni meridionali, nella sottovalutazione delle reali differenze fra i territori. Risulta inoltre del tutto trascurato l'apporto dei comuni, che pure è fondamentale nell'ambito delle politiche di coesione. È infine opportuna un'attenta valutazione del provvedimento con riguardo alle effettive coperture degli interventi proposti.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) segnala il ricorso all'attivazione di specifiche cabine di regia quale elemento di debolezza degli interventi del Governo, in quanto fattore di dilatazione dei tempi di attuazione. Il decreto-legge in esame è inoltre connotato dalla presenza di misure estremamente eterogenee, come più volte accaduto nel corso della legislatura.

Ai fini dell'impiego dei fondi per la coesione è confermata la tendenza a privilegiare assunzioni con contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, quando la carenza di figure professionali adeguate nel settore pubblico richiederebbe piuttosto un serio investimento nelle risorse umane. In sua assenza l'adeguamento delle amministrazioni agli interventi volti al rilancio dei territori risulterà impraticabile.

Il provvedimento in esame di fatto reitera misure già adottate in precedenza, con minori risorse a disposizione e in assenza di progettualità. Particolarmente insufficienti risultano gli interventi volti a

incrementare l'occupazione giovanile e femminile, già penalizzata dalle deroghe generalizzate in materia di appalti nell'ambito dell'attuazione del PNRR.

Il ricorrente approccio basato sulla decontribuzione pone a serio rischio la tenuta del sistema previdenziale e, comunque, se posto a carico della fiscalità generale, è di dubbia sostenibilità. La previsione di benefici non congiunta a divieti al ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale è inoltre sintomatica della mancanza di volontà di contrastare il lavoro povero. Inoltre, l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito della piattaforma per l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro non può essere disgiunto da correttivi idonei a prevenire esiti discriminatori.

Si pone poi l'esigenza di un approfondimento nell'ambito degli interventi mirati alla transizione ecologica, così da favorire la strutturalità, in luogo delle risposte di breve periodo.

La senatrice [MANCINI](#) (*FdI*) osserva che con il decreto-legge in esame il Governo ha inteso perseguire una politica non basata sulla concessione di sussidi, bensì sulla centralità del lavoro, a partire dalle disposizioni mirate a favorire l'autoimpiego, particolarmente giovanile.

Il potenziamento delle piattaforme digitali è funzionale a rimediare agli squilibri fra domanda e offerta di lavoro, che in diverse aree impediscono alle imprese di reperire personale. L'eventuale previsione di vincoli volti a privilegiare le assunzioni per rapporti di lavoro a tempo pieno risulterebbe lesiva della libertà di scelta delle lavoratrici. Le politiche del Governo hanno invece già conseguito risultati incoraggianti proprio sul piano dell'occupazione femminile.

Conclusa la discussione generale, ha la parola la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, la senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) esprime innanzitutto preoccupazione riguardo all'aumento delle aree di lavoro sottopagato e precario, anche in conseguenza della tendenza a forzare le donne ad accettare il tempo parziale involontario. Il lavoro femminile è ulteriormente penalizzato dall'insufficienza delle politiche di conciliazione vita-lavoro.

È altresì grave che le misure previste dal Governo non forniscano risposte rispetto all'aumento generale della povertà, come anche dimostrato dalla sottrazione al Sud di risorse destinate a interventi di interesse nazionale, come reso evidente nel caso di Bagnoli.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) fa presente che i dati concernenti l'aumento del tasso di occupazione dovrebbero essere valutati alla luce dell'aumentato divario tra Nord e Sud, particolarmente in relazione alle dinamiche dell'occupazione femminile. Le aree del Mezzogiorno sono inoltre ulteriormente svantaggiate dalla continua emigrazione di giovani qualificati, che compromette le possibilità di sviluppo. La debolezza dei dati presentati come positivi è poi confermata dal fatto che l'aumento del tasso di occupazione non è accompagnato da un aumento di ore lavorate.

Le carenze delle politiche del Governo in riferimento all'occupazione femminile determinano un incremento del ricorso al tempo parziale non volontario, che di fatto, sommato alla mancanza di strumenti idonei per la conciliazione con la vita familiare, non contribuiscono alle possibilità di incremento della natalità.

Dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) rileva nel complesso delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno una tendenza dirigista, del tutto insensibile alle specificità locali.

I dati ufficiali relativi all'aumento della popolazione in situazione di povertà devono essere letti insieme a quelli riguardanti le dinamiche occupazionali, i quali mostrano una tendenza alla stagnazione nel numero di ore lavorate e al peggioramento dei livelli retributivi. L'aumento dell'area del lavoro povero contribuisce a sua volta allo spopolamento di diverse aree del Sud.

Le tendenze rilevate richiederebbero l'adozione di una politica economica e industriale di valenza strategica, tenendo conto dell'esperienza storica legata alle partecipazioni statali, risultata efficace nella riduzione delle disuguaglianze. In assenza di una visione adeguata, il Governo privilegia un mercato del lavoro caratterizzato dall'incremento della precarietà e dalle basse retribuzioni, peraltro in assenza di interventi volti al sostegno delle famiglie.

Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo richiamando in primo luogo l'approccio pragmatico alla base del provvedimento in esame. Questo, in coerenza con il complesso degli interventi finora attuati, è volto a favorire le condizioni per lo sviluppo economico, la riduzione delle disuguaglianze e l'aumento delle opportunità di lavoro. Le previsioni recate configurano infatti un insieme di interventi in settori nevralgici, particolarmente riguardanti la transizione ecologica e digitale, nonché la difesa del territorio e la realizzazione di aree favorevoli allo sviluppo delle attività imprenditoriali, quali la ZES unica per il Mezzogiorno.

Le misure di decontribuzione non possono avere carattere strutturale in ragione della normativa europea, mentre riveste particolare rilevanza il complesso delle disposizioni specificamente riguardanti le regioni meridionali, come reso evidente dall'entità delle risorse messe a disposizione e dal carattere organico dell'insieme degli interventi. A fronte delle azioni intraprese nel corso della legislatura da parte del Governo e della maggioranza, la contrarietà costantemente sostenuta dalle opposizioni può pertanto essere interpretata come mera difesa della situazione esistente.

La proposta di parere, verificata la presenza del numero legale, è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.9. Comitato per la legislazione

1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 38 (ant.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PARRINI (PD-IDP) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Interviene il senatore CATALDI (M5S), il quale osserva che la nozione di Mezzogiorno geografico non corrisponde a quella di Mezzogiorno economico, in quanto non tiene conto delle peculiarità delle aree interne attigue ai confini, che presentano spesso caratteristiche comparabili.

Il PRESIDENTE rileva che la considerazione espressa investe aspetti di indirizzo politico da tenere presenti nella fase di predisposizione delle misure di sostegno ai territori. Ritiene che il parere illustrato metta in luce il contributo concreto del Comitato al miglioramento della qualità della legislazione, che si esprime anche attraverso proposte emendative articolate e puntuali. Auspica che siano rafforzate la chiarezza delle norme e la certezza del diritto con l'accoglimento delle soluzioni normative proposte.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 12,45.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 1133

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

il disegno di legge modifica le procedure di monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse delle politiche di coesione, rafforzando i compiti della Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione e i flussi informativi nel sistema nazionale di monitoraggio. In particolare, l'articolo 26 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifichi l'efficacia formativa dei corsi svolti dagli enti accreditati utilizzando i dati contenuti nel Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa; al riguardo, è opportuno che i risultati della valutazione siano resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

rilevata preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni sotto diversi aspetti e precisamente:

innanzitutto, le definizioni recate dall'articolo 1, comma 4, e diversamente ricorrenti nell'insieme degli articoli del decreto-legge, sono imprecise sotto diversi aspetti. Nello specifico, si danno definizioni alternative per il medesimo oggetto; le definizioni non sono usate in maniera univoca negli articoli del decreto-legge, sia perché sono utilizzate anche per indicare oggetti diversi, sia perché in taluni casi non se ne fa uso e si ricorre all'identificazione specifica dell'oggetto che era stato precedentemente definito; al contrario, vi sono atti o oggetti ripetutamente citati nel seguito del decreto-legge per i quali non solo non è fornita una definizione nel suddetto comma 4 dell'articolo 1, ma la cui indicazione reca diversi gradi di completezza e incompletezza nell'insieme del testo (si veda ad esempio l'Accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia, indicato in maniera parzialmente incompleta all'articolo 2, e poi ripetutamente citato nel resto del testo in una forma abbreviata che non è stata precedentemente indicata);

in secondo luogo, non è assicurata la necessaria uniformità nella citazione di atti normativi e amministrativi. In particolare, le denominazioni di piani e programmi nazionali sono spesso scorrette o confuse e difformi non solo tra articoli diversi, ma anche all'interno dello stesso articolo, mentre le citazioni degli atti normativi, sia dell'Unione europea che nazionali, si alternano nelle forme completa e breve in modo non coerente. Con specifico riguardo agli atti normativi europei, si nota che sono spesso citati in maniera incompleta e talora non sufficiente per una corretta identificazione; anche le citazioni di atti normativi secondari, in particolare le delibere del CIPESS, sono non uniformi e talora imprecise;

i riferimenti interni allo stesso decreto-legge sono spesso carenti delle indicazioni «del presente decreto» o «del presente articolo», anche dove sarebbe necessario per una corretta comprensione della norma;

sono presenti formulazioni sintatticamente poco corrette, che rendono di difficile interpretazione l'esatto significato della disposizione;

molte rubriche sono formulate in modo eccessivamente stringato, che non consente di comprendere il concreto contenuto dell'articolo;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l'attuazione; di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese e di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;

al riguardo, si segnala che l'esigenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata già indicata come presupposto per l'adozione del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

analogamente, l'esigenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese e di intensificare gli interventi volti a favorire il

superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché di introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese è già indicata come presupposto per l'adozione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

la trasposizione delle citate motivazioni nel preambolo del decreto-legge n. 60 del 2024, benché integrate con i riferimenti all'esigenza di emanare "ulteriori disposizioni" e di "intensificare ulteriormente gli interventi" e con precisazioni sugli ambiti di intervento, non appare sufficiente a chiarire le ragioni di straordinaria necessità e urgenza poste a fondamento dell'adozione, da parte del Governo, di provvedimenti provvisori con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, in larga misura corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

il decreto-legge è suddiviso in due titoli, il secondo dei quali contiene a sua volta un solo capo; in tale caso la partizione indicante il capo I (e unico) del titolo II deve essere soppressa;

nel titolo II è incluso l'articolo 38, recante l'entrata in vigore, che è riferito a tutto il decreto-legge e deve quindi essere posto in una partizione a sé, un titolo III recante appunto «Entrata in vigore»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1, comma 1, la politica di coesione europea è citata cinque volte usando quattro diverse formulazioni, che si rinvencono indifferentemente negli articoli da 2 a 8; si ritiene, pertanto, necessario un intervento di uniformazione e coordinamento;

all'articolo 1, comma 4, la lettera *a*) reca la definizione di «Cabina di regia»; tale definizione è puramente descrittiva, senza alcun riferimento normativo, mentre alla prima occorrenza in cui è menzionata la Cabina di regia, all'articolo 3 del decreto-legge, questa viene identificata in maniera molto puntuale come la «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190» come sarebbe stato decisamente più opportuno fare nella definizione; il riferimento normativo è poi ripetuto al comma 2 del medesimo articolo 3, che ne integra la composizione, sebbene in maniera carente dell'opportuna specificazione della lettera *c*), e all'articolo 10, comma 1. L'articolo 8, comma 1, richiama invece la «Cabina di regia di cui all'articolo 3» e solo l'articolo 7, ai commi 3 e 4, fa riferimento alla «Cabina di regia», come da definizione. All'articolo 27 poi è istituita una diversa Cabina di regia, sempre indicata con la lettera maiuscola, relativa però al solo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro; tuttavia, l'indicazione eccessivamente stringata della definizione di cui alla lettera *a*) rende il riferimento ambiguo. Sarebbe dunque opportuna la soppressione della suddetta lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1, con un conseguente coordinamento degli articoli 3, 7, 8 e 10;

all'articolo 1, comma 4, la lettera *d*) definisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione, utilizzando due formulazioni diverse, la sigla «FSC» e l'espressione «Fondo FSC». La duplice definizione andrebbe sempre evitata, in quanto foriera di ambiguità e di disomogeneità, oltre al fatto che l'espressione composta reca la duplicazione della parola «Fondo», in quanto corrisponde alla lettera "F" contenuta nella sigla. Oltre a ciò, si osserva che alla prima occasione in cui il suddetto Fondo è citato, all'articolo 4, comma 1, è utilizzata la denominazione completa con la sigla tra parentesi, mentre nel restante testo del decreto-legge il è citato due volte utilizzando la sigla (una al medesimo articolo 4, comma 2, lettera *c*), e una all'articolo 7, comma 1) e solo una volta l'espressione «Fondo FSC» (all'articolo 33, comma 3). Si ritiene, pertanto, necessario un intervento di uniformazione e coordinamento;

all'articolo 1, comma 4, la lettera *f*) non solo, come avviene alla lettera *c*), usa due formule per la medesima definizione («regioni del Mezzogiorno» o «regioni della ZES unica per il Mezzogiorno»), generando ambiguità e incertezza, ma duplica anche ciò a cui fanno riferimento le due formule, dapprima elencando nominativamente otto regioni meridionali e successivamente facendo riferimento all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023: ciò aumenta l'ambiguità e il pericolo di

incongruenza, poiché la modifica dell'elenco delle regioni in questa definizione o di quello contenuto nel citato articolo 9 renderebbe non più coerente il contenuto della definizione, poiché non sarebbe più univocamente determinabile a quali regioni o territori fanno riferimento le norme. In merito alle definizioni di cui alla lettera *f*) e a quella di cui alla lettera *h*) va aggiunto che il decreto-legge, nel prosieguo del testo, usa indifferentemente le formule abbreviate delle definizioni (articolo 6; articolo 29; articolo 35, comma 1); l'elenco delle regioni (articolo 11, comma 2; articolo 22, comma 3; articolo 33, comma 1); uno dei riferimenti normativi contenuti nelle definizioni; ulteriori e diversi riferimenti normativi (gli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1, fanno riferimento ai «territori» indicati «al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123», che altro non sono che le regioni elencate nella definizione di cui alla lettera *f*)); ulteriori formule più o meno abbreviate (il comma 1 dell'articolo 11 utilizza «regioni del Mezzogiorno d'Italia»). Il comma 7 dell'articolo 17 fa ripetutamente menzione delle «aree del Mezzogiorno» anziché alle «regioni del Mezzogiorno», mentre il comma 2 dell'articolo 23 e il comma 2 dell'articolo 24 utilizzano «regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno» anziché usare l'acronimo come nella definizione. Il comma 1 dell'articolo 31 usa prima «aree della ZES unica del Mezzogiorno» e poi, per due volte, «aree del Mezzogiorno»). Tutto ciò rende molto incoerente il testo normativo ed è possibile causa di notevole confusione sull'effettivo ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute. Particolarmente significativa, da questo punto di vista, è l'espressione utilizzata all'articolo 34, che parla di «sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma»: il numero di sette regioni fa pensare alla definizione delle «regioni meno sviluppate» (lettera *h*)), mentre la definizione delle «regioni del Mezzogiorno» ne elenca otto. Tali esempi evidenziano la necessità, nella redazione delle norme, di un'attenzione molto maggiore a tali aspetti dell'uniformità, a pena di rendere estremamente difficoltosa l'interpretazione delle stesse. Per l'ambiguità di tutte queste formulazioni e per la difficoltà di individuare con certezza la correzione più opportuna, sia nel complesso del testo che per i singoli casi, non è possibile formulare una proposta di modifica;

l'articolo 4, comma 2, alinea, fa riferimento al «Comitato di sorveglianza» e nello specifico ai «criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma». Poiché nel decreto-legge è menzionato anche il Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi - istituito ai sensi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con la Commissione europea e confermato quale «sede di coordinamento strategico della politica di coesione» dall'Accordo di partenariato 2021-2027, Comitato citato, peraltro in forma non del tutto corretta, anche dal comma 3 dell'articolo 5 - e appare verosimile che la disposizione si riferisca ai comitati di sorveglianza previsti, per ciascun programma, dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, si ritiene necessaria un'integrazione che consenta di identificare con precisione di quale comitato si tratti;

l'articolo 4, comma 2, lettera *c*), prevede la «complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e con le risorse del PNRR;», con una formulazione non scevra da ambiguità; la lettera della disposizione sembrerebbe, infatti, disporre che gli interventi siano complementari ad altri interventi, finanziati a valere sulle risorse del FSC, e alle risorse del PNRR. Al riguardo, si ritiene necessario modificare la disposizione precisando che gli interventi sono complementari ad altri interventi finanziati a valere sulle risorse del FSC e a valere sulle risorse del PNRR;

l'articolo 5, comma 3, cita il «Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027», utilizzando una denominazione non conforme a quella recata dal medesimo Accordo di partenariato che si ritiene invece di dover privilegiare;

l'articolo 6, comma 2, prevede che l'utilizzo delle «risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020» avvenga «nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma», non chiarendo se si tratta del Programma nazionale o, come appare più probabile, del Programma complementare; appare, pertanto, opportuno precisare la disposizione in tal senso;

all'articolo 7 la rubrica è formulata in modo eccessivamente sintetico;

all'articolo 7, comma 1, il riferimento ai «programmi europei FESR e FSE Plus» dovrebbe essere riformulato più chiaramente, in analogia con la formula corretta utilizzata al comma 5 dell'articolo 10; l'articolo 11, comma 1, rinomina in maniera indiretta, senza cioè ricorrere alla novella, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42; successivamente, il medesimo comma 1-ter è novellato dal comma 4 dell'articolo 11 stesso. Al riguardo, sarebbe stato opportuno apportare tutte le novelle sin dal comma 1, evitando di lasciare nel citato articolo 22, interamente novellato, il nome non più corretto del Fondo;

l'articolo 11, comma 2, stabilisce che il fondo è destinato a finanziare interventi «relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche»; successivamente, al comma 3, lettera c), numero 2), tra i criteri di priorità, si indica «la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati». Nella seconda disposizione viene a mancare qualunque riferimento alle infrastrutture idriche e di servizi educativi mentre nella prima disposizione si faceva riferimento a strutture scolastiche. Quanto alle infrastrutture idriche, sembra opportuno integrare le previsioni del comma 3, lettera c), numero 2), col riferimento alla qualità dei servizi idrici; quanto alla seconda questione, le due disposizioni devono essere adeguate tra loro, integrando le strutture per la cura dell'infanzia nel comma 2 e i servizi scolastici nel comma 3, ritenendo che siano inclusi nella fattispecie sia i servizi scolastici che servizi educativi;

l'articolo 11, comma 8, inserisce un periodo nel comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 124 del 2023; nel periodo inserito si stabilisce che, ai fini del suddetto comma 3 dell'articolo 7, si tenga conto della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 42 del 2009, abrogato dal comma 4 del medesimo articolo 11, nel testo vigente «alla data di entrata in vigore della presente disposizione». Tale formulazione, che è ritenuta accettabile se riferita a un intero articolo o a rigore a un intero comma, non può ammettersi quando riferita a un periodo, in quanto non sarebbe chiaramente identificabile la «disposizione» alla cui entrata in vigore si fa riferimento. È dunque necessaria una correzione, che introduca il riferimento alla data precisa di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, che ha abrogato la norma a cui si rinvia;

all'articolo 14, comma 2, la delibera del CIPESS n. 25/2023 è citata, anziché in forma abbreviata o con i dati di pubblicazione, come avviene all'articolo 10, comma 1, nonché per le altre delibere del CIPESS citate, facendo riferimento alla norma in base alla quale essa è stata adottata. Pur non formalmente errato, tale riferimento non è utile ai fini dell'identificazione né del reperimento della delibera e inoltre introduce una difformità formale nel testo, che potrebbe indurre a ritenere che si tratti di un atto diverso da quello già citato o che ci sia una precisa motivazione nella scelta normativa;

all'articolo 15, il comma 3 reca un primo periodo particolarmente lungo e con diverse frasi incidentali; ciò rende il testo di difficile lettura e causa alcune ambiguità, in particolare per il frequente utilizzo di forme implicite. Risulta, in particolare, alquanto ambigua la frase «aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, o la ristrutturazione finanziaria, o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato», posta subito dopo l'inciso, relativo alle società cui si applica la disposizione, «entrambe società controllate dalla regione Calabria»: a una prima lettura si potrebbe ritenere che le tre attività citate siano l'oggetto delle predette società, mentre da una lettura più approfondita sembra si possa dedurre che siano riferite alle operazioni alle quali la disposizione fa riferimento affinché non si applichino alcune norme alle società in questione. Si rende dunque necessario un intervento che, esplicitando le forme verbali e ripetendo i soggetti, renda la disposizione più leggibile e l'interpretazione univoca. Allo stesso modo, le ultime due frasi del periodo, che contengono due ulteriori requisiti per l'applicazione della disposizione, sono costruite in coordinazione, sottintendendo apparentemente un medesimo soggetto, ma il verbo è coniugato una prima volta al plurale e una seconda al singolare, rendendo evidente che la seconda frase debba essere trasformata in una subordinata relativa;

all'articolo 17, la rubrica è eccessivamente sintetica e appare necessaria una riformulazione;

all'articolo 17, comma 1, [nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera f\) del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure](#);

all'articolo 18, comma 1, nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure;

sempre all'articolo 18, comma 1, è stabilito che la misura recata dall'articolo si applichi nei territori delle regioni del Mezzogiorno, qui indicate con un rinvio all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017. Tuttavia, il comma 7 prevede che gli incentivi di cui al comma 4, lettera c), si applichino anche «nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», introducendo un'incongruenza col suddetto comma 1. Appare quindi necessaria un'integrazione del comma 1;

all'articolo 18, comma 7, lettere a), b) e c), nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera f) del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure. Inoltre, nel secondo periodo della lettera a) del medesimo comma 7, si rileva una ripetizione dell'ambito territoriale e delle attività cui si applica la disposizione, che sarebbe opportuno sopprimere trattandosi di una specificazione di quanto già previsto al primo periodo della medesima lettera;

l'articolo 19, comma 1, primo periodo, dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, di tre soggetti: la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e l'Ente nazionale per il Microcredito. Tuttavia, mentre il secondo periodo affida all'Ente nazionale per il Microcredito il coordinamento dell'attività formativa e il terzo periodo affida a Invitalia una serie di altre attività, nulla è detto quanto alle mansioni di Sviluppo Lavoro Italia. Sarebbe quindi necessaria un'integrazione che espliciti le attività affidate a quest'ultima società.

l'articolo 22, comma 10, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali «sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7». La formulazione risulta oscura in relazione a quello che sembra essere un inciso («per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore»), ma che, con ogni probabilità, è l'esito della mancata ripetizione intermedia della parola «modalità»; appare, pertanto, necessaria un'integrazione in tal senso, da applicare anche al comma 7 dell'articolo 23 e al comma 10 dell'articolo 24, di identica formulazione;

l'articolo 23, comma 2, prevede che il *bonus* istituito dal medesimo articolo si applichi in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, «residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento [il regolamento (UE) n. 651/2014], annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali». Da questa formulazione si desume che il requisito della residenza valga per le regioni della ZES unica e per le aree individuate dal regolamento europeo; tuttavia la citata disposizione del regolamento non fa in alcun modo riferimento ad aree geografiche, bensì a «professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato». Appare, dunque, necessaria una modifica in tal senso;

l'articolo 26, interamente dedicato al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, riporta la sigla del medesimo Sistema, SIISL, peraltro già presente in altri articoli del decreto-legge, solo nella rubrica, utilizzando sempre la denominazione completa nel corpo dell'articolo. Il richiamo del suddetto Sistema manca però del tutto, che sia nella forma completa o in sigla, nella lettera b) del comma 1,

prevedendo quindi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba definire «le modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione, diversi dai soggetti obbligati a tale ricerca sulla base delle vigenti disposizioni» a qualcosa di non identificato. È quindi necessaria un'integrazione in tal senso;

all'articolo 29, comma 4, terzo e quarto periodo, si fa riferimento al «Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Poiché il predetto comma 601 istituisce due Fondi distinti, ovvero il «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», è indispensabile identificare con precisione a quale dei due Fondi si vuole fare riferimento, che la relazione tecnica indica nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»;

l'articolo 30, comma 1, reca una novella all'articolo 42, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022. Tale novella prevede, tra l'altro, l'adozione di un decreto «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», un termine non coerente in quanto il decreto-legge n. 50 è in vigore da oltre due anni. Non potendosi ricorrere alla semplice sostituzione di "decreto" con "disposizione", poiché la novella non sostituisce un intero comma, si suggerisce di ricorrere alla data fissa, calcolando i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione.

all'articolo 31, in merito all'uso delle espressioni «aree della ZES unica del Mezzogiorno» e «aree del Mezzogiorno», anziché «regioni», nel richiamare quanto evidenziato in relazione alla lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 1, appare opportuno precisare gli ambiti territoriali nei quali si applicano le misure;

all'articolo 31, comma 4, il riferimento alle «individuate fonti di finanziamento» rende impossibile l'identificazione delle fonti medesime. È indispensabile precisare quali siano le fonti in questione, che, in base alla relazione tecnica, sono verosimilmente da individuare nelle risorse di cui al comma 2;

all'articolo 32, i commi 1 e 2 fanno riferimento agli investimenti 2.1 e 2.2 della missione 5, componente 2, del PNRR. Tuttavia, tali investimenti non si rinvergono nell'ultima versione del Piano; si ritiene che possa trattarsi degli investimenti 4 e 5 della medesima componente 2 della missione 5, recanti rispettivamente «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» e «Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)»;

all'articolo 32, comma 2, è presente un riferimento al comma 1, secondo periodo. Poiché il comma 1 consta di un unico periodo, appare opportuno sopprimere il riferimento;

l'articolo 33, comma 3, prevede la possibilità di assegnare risorse per investimenti «nei territori ove sono ubicate le aree di cui al comma 1». Tale localizzazione è tuttavia estremamente ambigua, poiché al comma 1 sono elencate sette regioni e si fa riferimento a investimenti «nel territorio delle predette regioni», ma, alla lettera *a*), si parla di «aree industriali produttive e artigianali», che potrebbero più probabilmente essere le destinatarie specifiche degli investimenti di cui al comma 3;

l'articolo 33, comma 4, secondo periodo, prevede la possibilità che Invitalia sia individuata come soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi senza che sia specificato il soggetto competente all'individuazione né il tipo di atto necessario a tal fine, «con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei citati interventi e nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa relative al Programma di cui al comma 2, in caso di interventi finanziati dal citato Programma e nel limite del 2 per cento nel caso di interventi finanziati ai sensi del comma 3». Nel caso degli interventi finanziati ai sensi del comma 3, non è indicato a quali risorse si applichi il «limite del 2 cento», che andrebbero quindi anch'esse specificate;

l'articolo 34, comma 1, primo periodo, prevede l'adozione, in coerenza con il Programma nazionale cultura 2021-2027, di un Piano di azione che individui la tipologia di iniziative ammissibili a finanziamento «nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma». Tale espressione è particolarmente ambigua, tenuto conto delle definizioni date alle lettere *f*) e *h*) del comma 4

dell'articolo 1; la lettera *f*) reca, infatti, la definizione «regioni del Mezzogiorno» elencandone otto, mentre la lettera *h*) reca la definizione «regioni meno sviluppate» e ne elenca sette, che coincidono con quelle cui è rivolto il citato Programma nazionale cultura. Al fine di evitare ambiguità interpretative della norma, appare necessaria una modifica del testo;

all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, sono elencati dei progetti che devono fare parte del Piano di azione previsto dal primo periodo; tra questi è indicata «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35», utilizzando un'espressione, non solo in lingua inglese, ma in più eccessivamente ellittica: il riferimento all'età deve essere inferito dal contesto, e non si specifica se i componenti di età inferiore a 35 anni debbano essere tutti quelli che fanno parte dei complessi orchestrali o solo una parte degli stessi;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 26, ritiene opportuno prevedere che i risultati della valutazione di cui al comma 6 siano resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero.

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiamate le considerazioni esposte in premessa, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo*,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo II, sopprimere la partizione: «Capo I - Ulteriori disposizioni in materia di investimenti».

All'articolo 38 premettere la seguente partizione: «Titolo III - Disposizioni finali».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

[invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:](#)

All'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014» con le seguenti: «Cabina di regia di cui al comma 1»;

all'articolo 7, commi 3 e 4, dopo le parole: «Cabina di regia» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190» con le seguenti: «di cui all'articolo 3 del presente decreto».

All'articolo 1, comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «"Fondo FSC" o».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027» con le seguenti: «dal FSC»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «a valere sul Fondo FSC» con le seguenti: «a valere sul FSC».

All'articolo 4, comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma» con le seguenti: «per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060».

All'articolo 4, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e con le risorse del PNRR» con le seguenti: «e a valere sulle risorse del PNRR».

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» con le seguenti: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027».

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del predetto Programma» aggiungere le seguenti: «operativo complementare».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «criteri di ammissibilità del

Programma» *inserire le seguenti*: «operativo complementare».

All'articolo 7, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione».

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» *con le seguenti*: «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus».

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» *fino alla fine del comma con le seguenti*: «all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e, al comma 2 e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui al comma 1» *con le seguenti*: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno».

All'articolo 11:

al comma 2, dopo la parola: «assistenziali» *inserire le seguenti*: «, per la cura dell'infanzia» *e al comma 3, lettera c), numero 2), sostituire le parole*: «servizi educativi, sanitari o assistenziali» *con le seguenti*: «servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici».

All'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» *con le seguenti*: «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».

All'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020».

All'articolo 15, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale».

All'articolo 17, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'autoimpiego nelle regione del Centro e del Nord Italia».

All'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «n. 123» *inserire le seguenti*: «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera c), e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

All'articolo 18, comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle», *ovunque ricorrono, con le seguenti*: «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

All'articolo 18, comma 7, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

All'articolo 22, comma 10, alle parole: «per la definizione» *premettere le seguenti*: «le modalità».

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 7, alle parole: «per la definizione» *premettere le seguenti*: «le modalità»;

all'articolo 24, comma 10, alle parole: «per la definizione» *premettere le seguenti*: «le modalità».

All'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» *con le seguenti*: «, nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» *e le parole*: «annualmente individuate» *con le seguenti*: «annualmente individuati».

All'articolo 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: «le modalità di accesso» *inserire le seguenti*: «al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa».

All'articolo 29, comma 4, sostituire le parole: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 601» *con le*

seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601».

All'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro la data del 7 luglio 2024».

All'articolo 31, comma 4, sostituire le parole: «delle individuate fonti di finanziamento» *con le seguenti:* «delle fonti di finanziamento di cui al comma 2».

All'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «investimenti 2.1 e 2.2» *con le seguenti:* «investimenti 4 e 5,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Investimento 2.1 e Investimento 2.2» *con le seguenti:* «investimenti 4 e 5,».

All'articolo 32, comma 2, sopprimere le parole: «secondo periodo,».

All'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «aree di cui al comma 1» *con le seguenti:* «aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),».

All'articolo 34, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma» *con le seguenti:* «nelle regioni meno sviluppate, alle quali è rivolto il Programma».

All'articolo 34, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35» *con le seguenti:* «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili, i cui componenti siano di età inferiore a 35 anni».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.